

Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Valide dal 1° gennaio 2003

Stato: 1° gennaio 2014

318.104.01 i DR

03.15

Le Direttive sulle rendite (DR), volume 1, in vigore dal 1° gennaio 1997, sono già state aggiornate con cinque supplementi. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE e il 1° gennaio 2003 entra in vigore pure la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che introduce, tra l'altro, l'obbligo di versare interessi di mora sulle prestazioni (v. cap. 10.6.3 DR). Sulla base di quanto precede, ma anche per motivi tecnici, in sostituzione al testo finora in vigore viene pubblicata una nuova versione del volume 1, valida dal 1° gennaio 2003. Le Direttive sono state rielaborate dal punto di vista redazionale e ai numeri marginali è stata data una nuova numerazione.

Secondo le Direttive finora in vigore, se l'assicurato faceva valere il diritto alla rendita AVS entro il termine stabilito, ma la prestazione veniva versata solo dopo la scadenza del termine quinquennale a partire dalla nascita del diritto alla stessa, l'incarto doveva essere sottoposto all'UFAS (N. 10116 DR). Questa disposizione è abrogata a partire dal 1° gennaio 2003.

La CIBIL, in vigore dal 1° giugno 2002, non è stata integrata in questa edizione, poiché è necessario accumulare ulteriori esperienze. La versione elettronica della CIBIL è tuttora disponibile sul sito Intranet dedicato all'AVS o all'indirizzo Internet www.assicurazioniso-ciali.admin.ch (AVS – Basi AVS – Direttive rendite).

La nuova versione del volume 1 delle DR va inserita nel raccoglitore grigio in vostro possesso, mentre quella vecchia va riposta nel raccoglitore nero inviatovi a tale scopo.

Le modifiche e i complementi futuri potranno, come sempre, essere integrati per mezzo di fogli sostitutivi.

Il presente supplemento 1 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2004. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data della modifica. Inoltre l'aggiunta 1/04 evidenzia i numeri marginali modificati. I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti sistematicamente nell'apposito raccoglitore nero.

Le modifiche più rilevanti sono da ricondurre alla 4ª revisione AI in vigore dal 1° gennaio 2004. Vanno in particolare menzionati: l'introduzione dei tre quarti di rendita per un grado d'invalidità dal 60 al 69 per cento, il trasferimento delle rendite per casi di rigore nelle prestazioni complementari, la soppressione della rendita completiva dell'AI e l'introduzione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI per gli assicurati che a causa di un danno alla salute vivono a casa e necessitano in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Il presente supplemento 2 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2005. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data della modifica. Inoltre l'aggiunta 1/05 evidenzia i numeri marginali modificati. I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti sistematicamente nell'apposito raccoglitore nero. Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Il presente supplemento 3 contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2006. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data di modifica. Inoltre l'aggiunta 1/06 evidenzia i numeri marginali modificati. I fogli sciolti sostituiti devono essere riposti sistematicamente nell'apposito contenitore nero.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2007

Le modifiche principali sono dovute all'entrata in vigore della nuova legge sull'unione domestica registrata, il 1° gennaio 2007, e sono trattate in un capitolo separato (v. N. 3.13). Occorre inoltre considerare la conseguente introduzione di quattro nuovi codici dello stato civile (v. Allegato IV, campo 11).

Il presente supplemento contiene integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del TFA e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2012

Il presente supplemento contiene sostanzialmente le modifiche resesi necessarie in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, della modifica della LAVS (Miglioramento dell'esecuzione) e del primo pacchetto di misure della 6ª revisione AI (revisione 6a). La suddetta modifica della LAVS comporta anche una semplificazione della divisione dei redditi in caso di divorzio. Inoltre, per la divisione dei redditi non si tiene più conto degli anni di gioventù in caso di lacune contributive. I relativi numeri marginali sono stati soppressi o adeguati.

Le modifiche principali nell'ambito delle rendite nel quadro della revisione 6a dell'Al riguardano l'introduzione di una prestazione transitoria sotto forma di rendita Al (v. nuovo cap. 5.15.8), la riduzione degli assegni per grandi invalidi dell'Al per gli adulti in istituto (v. cap. 8.1 e 8.2) e l'introduzione di un contributo per l'assistenza nell'Al (v. cap. 8.3).

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2013

Il presente supplemento contiene sostanzialmente le modifiche dovute all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione degli adulti. Inoltre, il capitolo 11 contiene alcune precisazioni in merito alle verifiche della corrispondenza dei dati della ricapitolazione delle rendite e alle comunicazioni all'UCC. Al capitolo 11.10 sono illustrati i controlli delle comunicazioni definitivamente modificate.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto e modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2014

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2014. I fogli sostitutivi sono contrassegnati in basso a destra dalla data di modifica. Inoltre l'aggiunta 1/14 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il presente supplemento contiene inoltre integrazioni, precisazioni relative al contenuto o modifiche redazionali resesi necessarie sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale e dell'esperienza maturata nella prassi.

Indice

Abbreviazioni		21
1.	Procedura di richiesta	
1.1	Collaborazione degli uffici di stato civile	25
1.2	Collaborazione dei datori di lavoro	
1.3	Esercizio del diritto a prestazioni dell'AVS	
1.4	Legittimazione alla richiesta di prestazioni	
1.4.1	In generale	
1.4.2	In caso di versamento anticipato della rendita di	
	vecchiaia	26
1.4.3	Moduli di richiesta	26
1.5	Termine di presentazione della richiesta in caso di	
	versamento anticipato	27
1.6	Documenti da allegare alla richiesta	
1.6.1	In generale	
1.6.2	In dettaglio	
1.6.3	Fogli complementari	28
1.6.4	Autorizzazione rilasciata per l'esercizio del diritto	
	ad un assegno per grandi invalidi	28
1.7	Registrazione della richiesta	28
1.8	Esame dei fatti mediante ricorso ai registri centrali.	29
1.9	Esercizio del diritto a prestazioni dell'Al	
1.10	Ritiro della richiesta	29
1.11	Rinuncia a prestazioni	30
2.	Competenza delle casse	30
2.1	Rendite ordinarie	30
2.1.1	In generale	30
2.1.2	Regole per coniugi	32
2.1.3	Unità del caso di rendita	33
2.1.4	Regola in caso di domicilio o dimora all'estero	34
2.2	Rendite straordinarie	34
2.3	Assegni per grandi invalidi	35
2.4	Cambiamento di cassa	36
2.4.1	In generale	36
2.4.2	Misure la cui esecuzione incombe alla cassa	
	competente fino a quel momento	37
2.4.3	Misure la cui esecuzione incombe alla nuova cassa	3
	competente	37
2.5	Decisione sulle controversie	38

3.	Rendite ordinarie	38
3.1	Tipi di rendite	38
3.2	Durata contributiva minima	38
3.2.1	Nell'AVS	38
3.2.2	Nell'Al	39
3.3	Rendite di vecchiaia	40
3.3.1	In generale	
3.3.2	Nascita del diritto alla rendita	40
3.3.3	Estinzione del diritto alla rendita	41
3.4	Rendite invalidità	41
3.4.1	Invalidità e diritto alla rendita	41
3.4.2	Rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendite e quarti di rendita	
3.4.3	Insorgenza dell'evento assicurato e nascita del	41
3.4.3	diritto al versamento della rendita (art. 28 e 29 LA	1) 13
3.4.4	Estinzione del diritto alla rendita	,
3.5	Rendite completive nell'AVS	
3.5.1	Nascita del diritto	
3.5.2	Estinzione del diritto	
3.6	Rendite per orfani e rendite per figli	
3.6.1	Rendite per orfani	
3.6.2	Rendite per figli dell'Al e dell'AVS	
3.6.3	Orfani e figli che seguono una formazione	
3.7	Rendite per vedove e per vedovi	
3.7.1	Condizioni di diritto	
3.7.2	Divorziati	
3.7.3	Decesso e scomparsa	
3.7.4	Nascita del diritto	
3.7.5	Estinzione del diritto	
3.8	Concorso delle rendite per vedove o per vedovi	
	con le rendite di vecchiaia o d'invalidità	70
3.9	Concorso delle rendite per orfani con altre rendite	. 71
3.10	Concorso delle rendite per superstiti con i	
	provvedimenti d'integrazione dell'Al	71
3.11	Rifiuto, riduzione o soppressione di una rendita	
3.11.1	AVS	
3.11.2	AI	
3.12	Sospensione della rendita AI durante l'esecuzione	Э
	di una pena detentiva o di un provvedimento	

3.13	L'unione domestica registrata di coppie	
	omosessuali secondo la LUD	. 73
3.13.1	In generale	
3.13.2	Nuovi stati civili e procedura	.74
3.13.3	Rivendicazione del diritto alla rendita	. 75
3.13.4	Rendite per figli e rendite per orfani	. 75
3.13.5	Rendita per vedovi	. 76
3.13.6	Calcolo della rendita	. 76
3.13.7	Scioglimento dell'unione domestica registrata	. 77
3.13.8	Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e	
	compensazione	. 77
4.	Verifica delle condizioni assicurative e personali	
4.1	In generale	
4.1.1	Competenza per la verifica	
4.2	Verifica dei dati personali	
4.2.1	Verifica da parte delle casse	
4.2.2	Collaborazione degli uffici di stato civile	
4.3	Verifica del domicilio svizzero	
4.3.1	Domicilio civile in Svizzera	
4.3.2	Concetto di domicilio	
4.4	Verifica della qualità di assicurato	
4.4.1	In generale	
4.4.2	Qualità di assicurato	
4.5	Compimento della durata minima di contribuzione .	
4.6	Verifica della qualità di rifugiato e di apolide	
4.6.1	Qualità di rifugiato	
4.6.2	Apolidi	
4.7	Esigenze particolari per singole rendite	
4.7.1	In generale	. 86
4.7.2	Accrediti per compiti educativi per genitori non	00
4.7.0	sposati	. 86
4.7.3	Rendite per figli e orfani quando figli di oltre	07
4 7 4	18 anni seguono una formazione	
4.7.4	Accertamenti relativi ad affiliati	
4.7.5	Rendita per superstiti	
4.8	Decesso o invalidità causati intenzionalmente	
4.9	Riunione dei conti individuali	
4.9.1	In generale	
4.9.2	Verifica dei CI riuniti	
4.10	Rendite straordinarie	. 93

4.10.1	In generale	93
4.10.2	Rendite completive e per figli	93
5.	Calcolo delle rendite	93
5.1	Basi di calcolo	93
5.2	Periodo di contribuzione	94
5.2.1	Concetto di durata di contribuzione	94
5.2.2	Determinazione della durata di contribuzione	94
5.2.3	Determinazione dei periodi di contribuzione in ba	ase
	ai contributi pagati	95
5.2.4	Periodi di contribuzione computabili	97
5.2.5	Titolo soppresso	104
5.2.6	Durata di contribuzione completa e incompleta	
5.2.7	Determinazione della scala delle rendite	105
5.2.8	Caso speciale	105
5.3	Reddito annuo medio determinante	
5.4	Ripartizione dei redditi	106
5.4.1	Condizioni di ripartizione	106
5.4.2	Anni che sottostanno alla ripartizione del reddito	107
5.4.3	Procedura di ripartizione dei redditi	108
5.5	Somma dei redditi da attività lucrativa	108
5.5.1	Determinazione in generale	108
5.5.2	Presa in considerazione di redditi per i quali non	
	sono stati pagati contributi	112
5.5.3	Presa in considerazione di redditi per i quali i	
	contributi sono stati pagati per sbaglio	113
5.5.4	Redditi non computabili	
5.6	Fattore di rivalutazione	
5.7	Anni di contribuzione per determinare il reddito	
	medio proveniente da un'attività lucrativa	116
5.8	Determinazione della media dei redditi da attività	
	lucrativa	117
5.8.1	In generale	
5.8.2	Precedente riscossione di una rendita d'invalidita	
5.8.3	Presa in conto dei redditi dell'anno in cui sorge	
	l'evento assicurato	118
5.9	Supplementi di carriera applicabili alle rendite pe	er
	superstiti	
5.9.1	Disposizioni generali	
5.9.2	Titolo soppresso	
5.9.3	Determinazione del supplemento di carriera	
	• •	

5.10	Accrediti per compiti educativi	. 120
5.10.1	Condizioni generali	. 120
5.10.2	Autorità parentale e custodia	
5.10.3	Anni computabili per compiti educativi	. 122
5.10.4	Ammontare degli accrediti per compiti educativi	
5.10.5	Determinazione della media degli accrediti per	
	compiti educativi	. 127
5.10.6	Determinazione in casi speciali	. 128
5.11	Accrediti per compiti assistenziali	. 129
5.11.1	In generale	
5.11.2	Determinazione della media degli accrediti per	
	compiti assistenziali	. 129
5.12	Calcolo del reddito annuo medio determinante	
5.13	Limitazione delle rendite di vecchiaia e d'invalidit	à130
5.13.1	Principio	
5.13.2	Momento determinante	
5.13.3	Limitazione in caso di età di pensionamento	
	flessibile	. 132
5.13.4	Durata di contribuzione completa	. 133
5.13.5	Durata di contribuzione incompleta	
5.13.6	Limitazione in caso di rendite d'invalidità	
5.13.7	Limitazione delle rendite per figli e per orfani	
5.14	Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli	
5.14.1	Rendite di vecchiaia e d'invalidità	
5.14.2	Rendita completiva dell'AVS e rendite per figli	
	dell'AVS/AI	. 142
5.14.3	Rendita per superstiti	
5.14.4	Commutazione di rendite AI con rendite AVS	
5.14.5	Determinazione dell'importo della rendita in casi	
	speciali	. 147
5.15	Calcolo delle rendite che subiscono una modifica	
5.15.1	Principio	
5.15.2	Persone sposate all'insorgere del 2° evento	
	assicurato	. 152
5.15.3	Nuovo matrimonio	
5.15.4	Divorzio	
5.15.5	Decesso di un coniuge	
5.15.6	Fine dell'invalidità che dà diritto alla rendita per	
	un coniuge	. 157
5.15.8	Prestazione transitoria	158
J J. J		

6.	Età di pensionamento flessibile	. 159
6.1	Versamento anticipato della rendita di vecchiaia.	. 159
6.1.1	Definizione e conseguenze del versamento	
	anticipato della rendita	. 159
6.1.2	Esercizio del diritto alla rendita anticipata	
6.1.3	Nascita del diritto alla rendita	
6.1.4	Calcolo della rendita anticipata	. 161
6.1.5	Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei	
	prezzi e dei salari	. 164
6.2	Rinvio della rendita di vecchiaia	. 165
6.2.1	Definizione e conseguenze del rinvio della rendita	
6.2.2	Esercizio del diritto al rinvio	
6.2.3	Condizioni per il rinvio	. 167
6.2.4	Inizio e revoca del rinvio	
6.2.5	Calcolo della rendita rinviata	
6.2.6	Pagamento retroattivo	. 172
7.	Rendite straordinarie	
7.1	Condizioni di diritto alle rendite straordinarie	. 173
7.1.1	In generale	. 173
7.2	Aventi diritto	
7.2.1	Rendite straordinarie per superstiti	. 174
7.2.2	Rendite straordinarie per invalidi	
7.2.3	Rendite straordinarie per figli	
7.3	Condizioni particolari	. 175
7.3.1	Nazionalità	
7.3.2	Domicilio e dimora	. 176
7.4	Importo delle rendite	. 179
7.4.1	Importo delle rendite straordinarie per superstiti	. 179
7.4.2	Importo delle rendite straordinarie d'invalidità	. 179
7.5	Riduzione delle rendite straordinarie	. 180
8.	Assegni per grandi invalidi per maggiorenni e	
	contributo per l'assistenza	. 181
8.1	Assegno per grandi invalidi dell'AVS	. 181
8.1.1	In generale	
8.1.2	Condizioni di diritto	
8.1.3	Nascita ed estinzione del diritto a un assegno per	ſ
	grandi invalidi dell'AVS	. 184
8.1.4	Calcolo dell'assegno per grandi invalidi	. 187
8.2	Assegno per grandi invalidi dell'Al	. 187
8.2.1	Competenza degli uffici AI	. 187

8.2.2	Diritto	187
8.2.3	Condizioni di diritto	188
8.2.4	Età minima e massima	189
8.2.5	Grande invalidità e grado di grande invalidità	190
8.2.6	Nascita ed estinzione del diritto all'assegno per	
	grandi invalidi dell'Al	190
8.2.7	Calcolo dell'assegno per grandi invalidi	
8.3	Contributo per l'assistenza	
8.3.1	In generale	
8.3.2	Contributo per l'assistenza nell'Al	192
9.	Decisione e fissazione del termine	
9.1	In generale	192
9.2	Contenuto della decisione	
9.3	Forma della decisione	196
9.3.1	In generale	196
9.3.2	Decisione singola e decisione comune	
9.3.3	Decisione in casi speciali	
9.4	Revisione della rendita AI o dell'assegno per	
	grandi invalidi dell'AVS e dell'AI	199
9.4.1	Diritto immutato	
9.4.2	Estinzione del diritto	199
9.4.3	Modifica del diritto	200
9.5	Correzione della decisione	201
9.5.1	Modifica dell'importo della rendita	201
9.5.2	Modifica dell'indirizzo di pagamento	
9.5.3	Altre correzioni	
9.6	Ritiro dell'effetto sospensivo	202
9.7	Decisione di rifiuto	202
9.8	Notifica della decisione	203
9.8.1	In generale	203
9.8.2	Destinatario della decisione	203
9.9	Rinvio dei documenti personali	206
9.10	Termine di determinazione	206
9.11	Pagamenti provvisori (versamenti anticipati	
	conformemente all'art. 19 cpv. 4 LPGA)	207
9.11.1	Campo d'applicazione	207
9.11.2	Importo dei pagamenti provvisori	207
9.11.3	Procedura	
10.	Versamento, pagamento retroattivo, restituzione	
	e compensazione	209

10.1	Disposizioni relative al versamento	209
10.1.1	Organo legittimato ad effettuare il versamento	209
10.1.2	Versamento delle rendite e degli assegni per	
	grandi invalidi all'avente diritto	209
10.1.3	Versamento della rendita e dell'assegno per	
	grandi invalidi a terzi	212
10.1.4	Versamento ordinato dall'autorità di tutela	215
10.1.5	Versamento sulla base di provvedimenti del	
	giudice	217
10.1.6	Pagamenti retroattivi effettuati a terzi	217
10.1.7	Momento del pagamento	
10.1.8	Versamento simultaneo di altre prestazioni	
	sociali	223
10.2	Regolamento dei pagamenti	223
10.2.1	In generale	223
10.2.2	Regolamento dei pagamenti tramite la Posta	224
10.2.3	Regolamento dei pagamenti tramite la banca	224
10.2.4	Altre procedure automatizzate	224
10.2.5	Pagamento in contanti	225
10.3	Pagamento retroattivo delle rendite AVS	225
10.3.1	Principio	
10.3.2	Termine di prescrizione	226
10.3.3	Importo dei pagamenti retroattivi	227
10.4	Pagamento retroattivo delle rendite Al aumentat	te
	retroattivamente	227
10.5	Pagamento retroattivo di assegni per grandi	
	invalidi	228
10.5.1	Nell'AVS	228
10.5.2	Nell'Al	229
10.6	Procedura	229
10.6.1	Competenza	229
10.6.2	Decisione di pagamento retroattivo	229
10.6.3	Interessi di mora su prestazioni (art. 26 cpv. 2	
	LPGA; art. 6 e 7 OPGA)	230
10.7	Restituzione di rendite e di assegni per grandi	
	invalidi indebitamente riscossi	232
10.7.1	Principio	232
10.7.2	Importo da restituire	233
10.7.3	Procedura	
10.7.4	Prescrizione della richiesta di restituzione	236

10.8	Condono della restituzione	237
10.8.1	In generale	237
10.8.2	Buona fede	238
10.8.3	Onere troppo grave	240
10.8.4	Condono su richiesta	241
10.8.5	Condono parziale	242
10.9	Crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili	242
10.9.1	In generale	
10.9.2	Condizioni poste per dichiarare irrecuperabile un	1
	credito in restituzione	242
10.9.3	Effetto	243
10.9.4	Procedura	243
10.10	Compensazione dei crediti delle casse di	
	compensazione con rendite e assegni per grand	
	invalidi	
10.10.1	In generale	
10.10.2	Procedura	247
11.	Provvedimenti organizzativi di vario ordine e	
	ricapitolazione delle rendite	
11.1	Obbligo d'informare	
11.1.1	Obbligo d'informare dell'avente diritto e del terzo	
44.4.0	destinatario	
11.1.2	Obbligo d'informare del datore di lavoro cui siano delegati i versamenti	
11.2	Scambio di informazioni tra ufficio AI o PC e	240
11.2		240
11.3	cassa di compensazione Controllo di non avvenuto decesso	
_		
11.3.1	In generale	
11.3.2 11.4	Certificato di vita Comunicazione dei casi di decesso	
11.4.1 11.4.2	Comunicazioni degli uffici di stato civile all'UCC.	252
11.4.2	Comunicazioni dell'UCC alle casse di	252
11 1 2	compensazione	252
11.4.3	Elaborazione delle comunicazioni da parte delle	0E 4
44 5	casse di compensazione	
11.5	Controlli delle casse di compensazione	
11.5.1	In generale	
11.5.2	Verifica degli indirizzi	∠55
11.5.3	Rendite a favore di affiliati	
11.5.4	Rendite completive dell'AVS per divorziati	255

11.5.5	Ad evitare doppi versamenti	. 255
11.6	Ricapitolazione delle rendite	
11.6.1	In generale	. 256
11.6.2	Forma e contenuto	. 256
11.6.3	Esecuzione della ricapitolazione delle rendite	. 257
11.6.4	Controllo della concordanza	
11.7	Registro delle rendite e annotazioni in caso di	
	modifiche	. 261
11.7.1	Registro delle rendite	. 261
11.7.2	Modifiche prevedibili	
11.8	Comunicazioni all'UCC	. 262
11.8.1	In generale	. 262
11.8.2	Aumento e diminuzione	
11.8.3	Casi esclusivi di pagamenti retroattivi	. 263
11.8.4	Modifiche	
11.9	Risposta alla cassa di compensazione	. 266
11.9.1	Risposte dell'UCC	. 266
11.9.2	Esame ed elaborazione delle risposte dell'UCC	
	da parte delle casse di compensazione	. 267
11.9.3	Elaborazione delle comunicazioni susseguenti	
	e delle correzioni da parte dell'UCC	. 268
11.9.4	Controllo finale	. 268
11.10	Controllo delle comunicazioni definitivamente	
	modificate	
11.11	Disposizioni finali	
11.11.1	Entrata in vigore	
11.11.2	Abrogazione di vecchie direttive	. 269
Allegato I	Adempimento dell'obbligo di contribuzione	
Allegato	minima	270
	Tillillilla	. 210
Allegato II	Trasferimento di casi di rendite di beneficiari PC	
	alla cassa cantonale di compensazione del	
	Cantone di domicilio	. 277
A.I. (111	-	
Allegato III	Tassi per la determinazione dei contributi per	070
	alimenti per i figli	. 278
Allegato IV	Contenuto delle singole comunicazioni	. 279
Allegato V	Elenco dei codici per casi speciali	203
, mogato v	Liono doi oodioi poi odoi opooldii	

Allegato VI	Panoramica degli importi previsti dal diritto federa per il calcolo del caso di rigore delle rendite corre (N. 3104 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10712 segg.)	enti
Allegato VII	Modello di decisione	. 300
Allegato VIII	Tabella di rivalutazione del contributo annuo med convertito in reddito annuo medio determinante per gli anni 1960–1973 (N. 5215)	
Allegato IX	Tabelle per la determinazione della presunta durata contributiva negli anni 1965–1968	. 304

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AF Assegni familiari nell'agricoltura

AFam Assegni familiari

AGI Circolare concernente l'assegno per grandi invalidi

dell'AVS e dell'AI in caso di grande invalidità dovuta a un

infortunio

Al Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

art. articolo

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CA Certificato d'assicurazione

cap. capitolo

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)

CCA Circolare sul contributo per l'assistenza

CI Conto individuale

CIBIL Accordi bilaterali Svizzera-UE/Convenzione AELS: Circo-

lare relativa alla procedura per la fissazione delle presta-

zioni nell'AVS/AI (d/f)

CIF Circolare sull'imposta alla fonte

CIGI Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità **CMAV** Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS *220*) **CPAI** Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità **CPPI** Circolare sul pagamento delle prestazioni individuali nell'Al e nell'AVS cpv. capoverso D CA/CI Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG DOA Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI **DRif** Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11) LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20) LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

lettera

lett.

- LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
- LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30)
- LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
- LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
- LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata; RS 211.231)
- N. Numero marginale
- OAF Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.111)
- OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
- OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
- OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301)
- OPGA Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

RCI Riunione dei conti individuali (CI)

RCC Rivista mensile su AVS, AI, IPG e PC edita dall'UFAS

seg. seguente

segg. seguenti

TFA Tribunale federale delle assicurazioni

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI, rivista destinata alle casse di compensa-

zione, pubblicata dall'UFAS (dal 1993 al 2004)

1. Procedura di richiesta

1.1 Collaborazione degli uffici di stato civile

1001 Le casse di compensazione cantonali consegnano agli uffici di stato civile un numero sufficiente di promemoria 3.03 del Centro d'informazione AVS al fine di informare i superstiti sull'eventuale diritto alle rendite e sul modo di esercitarlo.

1.2 Collaborazione dei datori di lavoro

- 1002 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro affiliati a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti o dei loro superstiti sulle prestazioni dell'AVS e dell'AI in caso di:
 - invalidità;
 - raggiungimento dei limiti di età;
 - versamento anticipato della rendita di vecchiaia;
 - decesso e sul modo di esercitare il diritto a queste prestazioni.

1.3 Esercizio del diritto a prestazioni dell'AVS

1003 Chi richiede una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'AVS deve presentare una richiesta alla cassa di compensazione competente (RCC 1975 pag. 386).

1.4 Legittimazione alla richiesta di prestazioni

1.4.1 In generale

La facoltà di presentare una domanda di rendita o
 di assegno per grandi invalidi dell'AVS spetta in primo luogo alla persona avente diritto alle prestazioni. Se questa è minorenne (art. 14 CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC), il rappresentante legale dovrà presentare la richiesta di prestazioni.

- 1102 Sono legittimati ad agire in vece della persona assicurata anche il coniuge, i consanguinei in linea ascendente o discendente (genitori, nonni, figli e nipoti), i fratelli e le sorelle, indipendentemente dal fatto che assistano o meno la persona assicurata.
- 1103 Infine hanno diritto di presentare la richiesta anche altre persone o autorità che prestano assistenza regolare all'avente diritto o si occupano in permanenza dei suoi affari.
- Terzi o autorità che assistono o si occupano degli affari dell'avente diritto solo occasionalmente, invece, non possono far valere i suoi diritti. Non sono legittimati neanche privati, istituzioni o autorità che forniscono al richiedente prestazioni a cui egli ha diritto (p. es. casse pensioni e casse malati).

1.4.2 In caso di versamento anticipato della rendita di vecchiaia

- 1105 Solo la persona avente diritto alle prestazioni è legittimata per principio ad esercitare il diritto al versamento anticipato della rendita di vecchiaia.
- 1106 Se tale persona è sotto curatela generale
- 1/13 (art. 398 CC), sarà il rappresentante legale a presentare la richiesta di versamento anticipato.

1.4.3 Moduli di richiesta

- 1107 Per presentare la richiesta di prestazioni dell'AVS
- 1/14 sono disponibili i seguenti moduli:
 - per le rendite di vecchiaia, il modulo 318.370;
 - per le rendite per superstiti, il modulo 318.371;
 - per gli assegni per grandi invalidi dell'AVS, il modulo 318.267.

1.5 Termine di presentazione della richiesta in caso di versamento anticipato

- 1108 Il diritto al versamento anticipato della rendita non può essere richiesto retroattivamente (art. 67 cpv. 1bis OAVS).
- 1109 La richiesta dev'essere perciò inoltrata alla cassa di compensazione competente al più tardi entro il mese in cui si compiono gli anni determinanti per il versamento anticipato.

1.6 Documenti da allegare alla richiesta

1.6.1 In generale

- 1201 La persona avente diritto alle prestazioni deve documentare le sue indicazioni.
- Se si tratta di fatti che sono documentati o figurano in registri pubblici la cassa di compensazione, in mancanza di certificati, può consultare tali documenti o farsene fare degli estratti.

1.6.2 In dettaglio

- 1203 Le persone aventi diritto alle prestazioni devono allegare alla richiesta certificati ufficiali dai quali risultino chiari i dati personali nonché:
- 1204 tutti i certificati di assicurazione;
- 1205 i libretti delle marche della persona avente diritto alle prestazioni;
- 1206 attestati di studio e documenti di istituti scolastici o datori di lavoro.

1.6.3 Fogli complementari

- 1207 Quando vengono richieste rendite per orfani o per figli a favore di figli del coniuge e affiliati, al modulo di richiesta dev'essere allegato anche il foglio complementare 2 (modulo 318.275).
- 1208 Il foglio complementare R (modulo 318.273.01) sarà utilizzato qualora risulti che il decesso si è verificato a seguito di un incidente.

1.6.4 Autorizzazione rilasciata per l'esercizio del diritto ad un assegno per grandi invalidi

- La richiesta di un assegno per grandi invalidi dell'AVS contiene un'autorizzazione con la quale la persona assicurata conferisce a tutte le persone e agli organi interessati la facoltà di fornire alle casse di compensazione e agli uffici Al competenti le informazioni necessarie all'accertamento del diritto e all'esercizio del diritto di regresso contro terzi responsabili (art. 28 cpv. 3 LPGA).
- Se la persona assicurata è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale può esonerare altre persone dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle casse di compensazione e degli uffici Al nella misura in cui ciò sia necessario ad accertare il diritto o ad esercitare il diritto di regresso contro terzi responsabili. Se per la persona incapace di discernimento non è stato designato nessun rappresentante legale, la facoltà di esonero spetta anche alla persona che assiste l'assicurato, ma non alle autorità, anche se hanno il diritto di presentare la richiesta.

1.7 Registrazione della richiesta

1211 La cassa di compensazione deve apporre sul modulo di richiesta la data di presentazione della stessa.

1.8 Esame dei fatti mediante ricorso ai registri centrali

- 1301 La richiesta va verificata per mezzo del registro centrale delle rendite o di quello degli assicurati che informa se per una data persona sono o sono state versate:
 - rendite in corso e assegni per grandi invalidi;
 - rendite e assegni per grandi invalidi scaduti dopo l'ultimo aumento generale delle rendite;
 - indennità uniche per vedove assegnate dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1996.
- 1302 I registri informano inoltre:
 - sullo splitting in caso di divorzio;
 - su una riunione dei CI effettuata precedentemente;
 - su pagamenti doppi.

1.9 Esercizio del diritto a prestazioni dell'Al

- 1303 Per esercitare il diritto a prestazioni dell'Al sono determinanti le istruzioni contenute nella CPAI.
- Dei documenti ufficiali serviti a verificare le generalità (permesso di domicilio, libretto di famiglia, libretto per stranieri ecc.) nel dossier delle rendite dei cittadini stranieri va sempre conservata una copia del libretto per stranieri (N. 46 CIF). All'atto di esaminare le generalità di cittadini stranieri, l'ufficio AI è comunque tenuto a fotocopiare il libretto per stranieri e ad inviarne la copia alla cassa di compensazione assieme alla richiesta di rendita.

1.10 Ritiro della richiesta

La persona assicurata o il suo rappresentante possono ritirare la domanda a meno che non vi si opponga un interesse legittimo della persona assicurata o di altre persone coinvolte. La dichiarazione di ritiro dev'essere redatta per iscritto e non deve contenere alcuna riserva.

1.11 Rinuncia a prestazioni

- Per principio si può rinunciare a prestazioni dell'AVS o dell'AI. La rinuncia è nulla se pregiudica interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative (AVS e AI comprese) o assistenziali oppure mira ad eludere le prescrizioni legali (v. art. 23 cpv. 2 LPGA).
- 1307 L'avente diritto non può far valere una rinuncia retroattivamente, ma solo per prestazioni future.
- Di regola, le domande di rinuncia a prestazioni vanno sottoposte all'UFAS assieme all'incarto, ad eccezione dei casi in cui la moglie (anche durante il periodo in cui viene percepita una rendita anticipata) rinuncia alla propria rendita di vecchiaia a favore della rendita completiva più elevata del coniuge. In questi casi la decisione spetta alle casse di compensazione.
- 1309 L'ammissione o il rifiuto della rinuncia deve essere notificata/o con una decisione. La persona che rinuncia dev'essere informata sulle conseguenze del suo atto.
- 1310 È possibile revocare la rinuncia in qualsiasi momento. In caso di revoca, però, le prestazioni possono essere versate solo per il futuro. Sono esclusi pagamenti di arretrati per il periodo antecedente la revoca.

2. Competenza delle casse

2.1 Rendite ordinarie

2.1.1 In generale

2001 La rendita dell'AVS dev'essere fissata e pagata dalla cassa di compensazione che, al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i contributi dell'avente diritto o del defunto nel caso di rendite per superstiti (art. 122 cpv. 1 OAVS).

- La rendita dell'Al dev'essere fissata e pagata per principio dalla cassa di compensazione che, al momento dell'inoltro della richiesta, era competente a riscuotere i contributi della persona invalida (art. 44 OAI).
- 2003 La cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio è competente per fissare e versare la rendita AVS/AI di persone che non hanno mai versato contributi fino all'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia, morte o invalidità).
- 2004 La cassa di compensazione presso la quale è stata effettuata l'ultima registrazione CI è competente per fissare e versare le rendite AVS/AI di persone che non hanno versato o non dovevano versare contributi subito prima dell'insorgere dell'evento assicurato.
- Tuttavia, se l'avente diritto beneficiava di un'indennità giornaliera o di un assegno per grandi invalidi dell'Al immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita, la fissazione di quest'ultima compete alla cassa di compensazione cui spettava versare l'indennità giornaliera Al o l'assegno per grandi invalidi.
- Se, nel caso di persone sposate, al momento di presentare la richiesta è l'altro coniuge a beneficiare di un'indennità giornaliera AI o di un assegno per grandi invalidi e se queste prestazioni continuano ad essere versate, la rendita deve essere fissata dalla cassa di compensazione proposta a versare l'indennità giornaliera AI o l'assegno per grandi invalidi.
- Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti a riscuotere i contributi, il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS). Il diritto di scelta viene esercitato inoltrando la richiesta a una di queste casse di compensazione. Non è possibile invece scegliere la cassa se, nel caso di persone sposate, l'altro coniuge ha già diritto a una rendita (N. 2012 segg.).

- 2008 Per quanto riguarda i disoccupati è competente la cassa di compensazione che percepiva i contributi AVS prima dell'insorgere della disoccupazione. Lo stesso vale anche se, durante la disoccupazione, una persona paga contributi su un guadagno intermediario.
- Se l'avente diritto è soggetto all'obbligo contributivo in qualità di persona che esercita un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà fissata e pagata dalla cassa competente a riscuotere i contributi (nel caso di coniugi, però, v. N. 2012 segg.).
- 2010 Se il diritto ad una rendita per superstiti o d'invalidità si estingue e più tardi nasce il diritto a una nuova rendita, la competenza della cassa a fissare e pagare la nuova rendita si basa sulle regole generali relative.
- 2011 Se il diritto alla rendita rinasce, la cassa di compensazione competente in precedenza ne assume di nuovo la fissazione e il versamento. Questo avviene se:
 - una rendita vedovile estinta in seguito a seconde nozze della persona vedova rinasce dopo il divorzio o la dichiarazione di nullità di questo matrimonio; o
 - una rendita soppressa in seguito alla diminuzione del grado d'invalidità viene riattribuita entro tre anni per l'innalzamento del grado d'invalidità conseguente ad un'incapacità lavorativa derivata dalla medesima affezione precedente.

2.1.2 Regole per coniugi

2012 Entrambe le rendite di una coppia verranno fissate e pagate dalla cassa di compensazione che era già competente per fissare e pagare la rendita del coniuge che per primo ha maturato il diritto. Questa regola è applicata anche se una rendita Al viene assegnata retroattivamente ad un coniuge e tale evento assicurato era insorto prima di quello del coniuge avente già diritto alla rendita.

- Se la richiesta di rendita di un coniuge viene inoltrata ad una cassa di compensazione che non è competente per il caso di rendita, questa conferma il ricevimento della richiesta e comunica all'interessato qual è la cassa competente a fissare la rendita. Essa provvede ad inoltrare contemporaneamente a questa cassa la richiesta completa di tutti gli allegati.
- 2014 Se entrambi i coniugi hanno maturato nello stesso mese il diritto alla rendita, questa dev'essere fissata e pagata dalla cassa competente per la riscossione dei contributi del coniuge più anziano.

2.1.3 Unità del caso di rendita

- 2015 Tutte le rendite derivanti da un evento assicurato devono essere fissate e versate dalla stessa cassa.
- 2016 Quando due aventi diritto alla rendita si sposano, valgono per analogia le disposizioni di cui al N. 2012.
- 2017 Quando arriva il momento di versare rendite per orfani o per figli di genitori che vivono separati, sono divorziati o convivono senza essere sposati, tutte le rendite determinate dai due eventi assicurati vanno fissate e pagate dalla cassa di compensazione competente per la rendita principale del genitore avente diritto per primo.
- Se nel caso di coniugi divorziati non vengono versate rendite per orfani o per figli, la competenza della cassa è regolata secondo le disposizioni generali (N. 2001 segg.). Per quanto riguarda la procedura sulla ripartizione del reddito vale la Circolare concernente lo splitting in caso di divorzio.

2.1.4 Regola in caso di domicilio o dimora all'estero

- 2019 Rendite spettanti a beneficiari domiciliati o
- 1/10 dimoranti all'estero (comprese le rendite per figli e per orfani) sono fissate, concesse mediante decisione e versate dalla *Cassa svizzera di compensazione*.
- Se il beneficiario della rendita principale risiede in Svizzera e solo i figli, a favore dei quali viene percepita una rendita per figli, sono domiciliati o dimorano all'estero, la competenza della cassa è regolata secondo le disposizioni generali, purché tutte le rendite siano versate in Svizzera. Se invece ne vengono versate anche all'estero, per l'evento assicurato è sempre competente la Cassa svizzera di compensazione.
- 2021 Eccezionalmente le rendite destinate a persone dimoranti all'estero possono continuare ad essere versate dalla cassa che lo ha fatto fino a quel momento se gli aventi diritto, domiciliati in Svizzera, risiedono all'estero solo temporaneamente o per breve periodo (p. es. a scopo di cura, visita, vacanze o affari) e non richiedono espressamente il versamento della rendita all'estero. Rimangono del resto riservate disposizioni speciali riguardanti i membri di comunità religiose dimoranti all'estero.

2.2 Rendite straordinarie

- 2022 Di regola, la cassa cantonale di compensazione del 1/11 luogo di domicilio dell'avente diritto è competente per fissare e versare le rendite straordinarie dell'AVS e dell'AI. Sono applicabili per analogia le regole per coniugi giusta il N. 2012 e i N. 2015 segg. sull'unità del caso di rendita (art. 64a LAVS).
- 2022. Per i coniugi questo significa che la competenza1 per la fissazione e il versamento di una rendita

- 1/11 straordinaria di vecchiaia o d'invalidità resta, per il secondo evento assicurato, a una cassa di compensazione professionale, se questa ha già versato una rendita ordinaria di vecchiaia o d'invalidità per il coniuge per il primo evento assicurato.
- 2023 La competenza della cassa cambia se l'avente diritto trasferisce il proprio domicilio in un altro Cantone.
- Il richiedente maggiorenne è domiciliato nel luogo in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Il domicilio, stabilito che sia, continua a sussistere finché non ne viene acquistato un altro (art. 23 e 24 cpv. 1 CC).
- 2025 Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti (art. 26 CC). Il domicilio di un figlio minorenne è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia (art. 25 cpv. 1 CC). Se il figlio è sottoposto a tutela, il suo domicilio è nella sede dell'autorità di protezione dei minori (art. 25 cpv. 2 CC); negli altri casi (p. es. di un affiliato) il luogo di dimora vale come domicilio (art. 25 cpv. 1 CC).
- 2026 Per le persone collocate da uffici di assistenza sociale cantonali o comunali in un istituto o presso una famiglia è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio di assistenza sociale.

2.3 Assegni per grandi invalidi

- 2027 L'assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare.
- 2028 Se una persona invalida può richiedere un assegno per grandi invalidi dell'Al senza però presentare un grado d'invalidità tale da giustificare l'assegnazione contemporanea

di una rendita d'invalidità, si devono applicare le prescrizioni relative alla competenza delle casse nei casi di rendita.

2.4 Cambiamento di cassa

2.4.1 In generale

- 2029 Un cambiamento di cassa si verifica quando
 - due aventi diritto contraggono matrimonio (N. 2016);
 - una rendita per figli o per orfani dev'essere versata per la prima volta per un figlio di genitori divorziati o non sposati (N. 2017 seg.);
 - l'avente diritto alla rendita o una persona, a favore della quale viene percepita una rendita completiva o per figli, si reca all'estero. In tal caso è la Cassa svizzera di compensazione che fissa e versa tutte le rendite.
- 2030 Se un avente diritto alla rendita ritorna in Svizzera, la competenza passa alla cassa di compensazione
- 2031 che aveva versato la rendita prima della partenza dalla Svizzera;
- 2032 che era competente da ultimo, in Svizzera, per la riscossione dei contributi se il diritto ad una rendita ordinaria è stato acquisito all'estero;
- 2033 del Cantone in cui l'avente diritto elegge domicilio
 1/09 se sono stati versati solo contributi all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- 2034 Le rendite di beneficiari di PC possono essere trasferite alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio nella misura in cui la cassa competente fino a quel momento si sia dichiarata d'accordo per principio (v. Allegato II).

- 2035 Prendendo in consegna l'incarto la nuova cassa di compensazione diventa competente per tutte le disposizioni relative al caso di rendita in questione (soprattutto modifiche di rendita, versamenti retroattivi, crediti in restituzione).
- 2036 Nel caso di prestazioni Al soggette all'imposizione alla fonte la cassa comunica il cambiamento di Cantone all'amministrazione fiscale competente (N. 33 CIF).

2.4.2 Misure la cui esecuzione incombe alla cassa competente fino a quel momento

- 2037 La cassa competente fino a quel momento detrae la rendita di cui si era assunta l'onere e trasmette tutti gli atti relativi alla nuova cassa competente. Se dalla rendita AI è stata detratta l'imposta alla fonte, la cassa competente fino a quel momento è tenuta a comunicarlo.
- 2038 La cassa annuncia all'UCC il trasferimento delle riunioni dei CI. Se per una persona sono stati riuniti CI sotto diversi numeri di assicurato, questi vanno indicati singolarmente. Una copia della comunicazione va allegata agli atti da trasmettere.
- 2039 Nel caso di rendite Al la cassa deve comunicare all'ufficio Al competente il cambiamento di cassa ed allegare una copia della comunicazione agli atti.

2.4.3 Misure la cui esecuzione incombe alla nuova cassa competente

A meno che il diritto alla rendita non subisca modifiche, la cassa di compensazione porta in aumento la rendita e comunica per iscritto all'avente diritto che per il futuro si assumerà il pagamento della rendita.

- Se cambia l'importo della rendita (p. es. perché due aventi diritto contraggono matrimonio), la rendita ricalcolata è portata in aumento e decisa. In questo caso la cassa deve provvedere a evitare interruzioni o ritardi nel pagamento delle rendite. Se necessario procederà a pagamenti provvisori.
- Se sulla rendita AI è stata riscossa l'imposta alla
 fonte, la cassa comunica all'amministrazione fiscale cantonale competente il cambiamento di cassa (N. 33 CIF).

2.5 Decisione sulle controversie

2043 Le controversie relative alla competenza delle casse devono essere sottoposte all'UFAS affinché emani una decisione in merito.

3. Rendite ordinarie

3.1 Tipi di rendite

- 3001 L'AVS concede:
 - rendite di vecchiaia;
 - rendite completive;
 - rendite per figli; e
 - rendite per superstiti a vedove, vedovi e orfani.
- 3002 L'Al concede:
- 1/12 rendite d'invalidità e prestazioni transitorie; e
 - rendite per figli.

3.2 Durata contributiva minima

- 1/08 **3.2.1 Nell'AVS**
- 3003 Hanno diritto ad una rendita ordinaria gli aventi diritto o i loro superstiti ai quali possono essere computati almeno

un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 LAVS).

- Un anno contributivo è considerato intero se una
 persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di 11 mesi in totale e durante questo periodo:
 - ha versato il contributo minimo; o
 - in qualità di persona senza attività lucrativa, era sposata e il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo; o
 - possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 50 OAVS).

Si veda al riguardo il cap. 5.2.

1/08 **3.2.2 Nell'Al**

- 3004. Dall'entrata in vigore della 5ª revisione AI, hanno diritto a una rendita ordinaria d'invalidità solo gli
- 1/08 assicurati che, all'insorgere dell'invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI). La durata minima di contribuzione di tre anni si applica pertanto a tutte le rendite d'invalidità per le quali l'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) si è verificato dopo l'entrata in vigore della 5ª revisione AI.
- 3004. Per verificare se si debba applicare una durata
 - 2 minima di contribuzione di uno o tre anni, è
- 1/08 determinante la data dell'insorgenza dell'evento assicurato (insorgenza dell'invalidità) e non, ad esempio, quella della decisione dell'ufficio AI.
- 3004. Per verificare la durata minima di contribuzione
 - 3 nell'Al occorre procedere, nel singolo caso, come:
- 1/08 segue:
 - 1. Va verificato se la durata minima di contribuzione sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Si considerano tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3004).

- 2. Se la durata minima di contribuzione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l'adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell'UE e dell'AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell'UE/AELS (art. 40 regolamento [CE] n. 1408/71, in combinato disposto con l'art. 45 regolamento [CE] n. 1408/71).
- Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell'Al.

3.3 Rendite di vecchiaia

3.3.1 In generale

- 3005 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:
- 1/05 gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; e
 - le donne che hanno compiuto i 64 anni.
- 3006 Restano riservate le disposizioni sul versamento anticipato della rendita.

3.3.2 Nascita del diritto alla rendita

- 3007 Il diritto a una rendita di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è raggiunta l'età di pensionamento.
- 3008 Se si conosce solo l'anno, ma non la data di nascita esatta dell'assicurato, il diritto alla rendita inizia il 1° luglio dell'anno in cui questi ha raggiunto l'età di pensionamento.

3009 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita di vecchiaia dal mese seguente il trasferimento.

3.3.3 Estinzione del diritto alla rendita

- 3010 Il diritto a una rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui l'avente diritto è deceduto.
- 3011 Se uno straniero (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio all'estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese della partenza.

3.4 Rendite invalidità

3.4.1 Invalidità e diritto alla rendita

3101 Si ha diritto a una rendita Al quando una persona è invalida a tal punto da motivare la concessione di una rendita. L'ufficio Al stabilisce se una tale invalidità esista e quale ne sia il grado.

1/04 3.4.2 Rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendite e quarti di rendita

3.4.2.1 Regola

- 3102 Secondo il grado d'invalidità le rendite Al sono 1/08 concesse come segue sotto forma di rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendite o quarti di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI):
 - rendite intere per un grado d'invalidità pari al 70 per cento almeno;
 - tre quarti di rendita per un grado d'invalidità pari al 60 per cento almeno;

- mezze rendite per un grado d'invalidità pari al 50 per cento almeno; e
- quarti di rendita per un grado d'invalidità pari al 40 per cento almeno.

1/04 3.4.2.2 Rendita intera per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento

Le persone invalide che soddisfano contemporaneamente le condizioni d'ottenimento di una rendita d'invalidità e di una rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) hanno diritto a un rendita intera d'invalidità indipendentemente dal grado d'invalidità (art. 43 cpv. 1 LAI).

1/04 3.4.2.3 Mezza rendita per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento (garanzia dei diritti acquisiti)

- L'assicurato che percepisce una rendita per casi di rigore fino al 31 dicembre 2003 e che a partire dal 1° gennaio 2004 non ha diritto ad una PC annuale conserva, in base alla garanzia dei diritti acquisiti, il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a condizione che:
 - abbia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera (<u>art. 13 LPGA</u>). Questa condizione dev'essere adempiuta anche dai familiari per i quali viene richiesta una prestazione;
 - il suo grado d'invalidità sia almeno del 40 per cento, ma inferiore al 50;
 - adempia le condizioni economiche per la concessione di una rendita per casi di rigore secondo le vecchie disposizioni;
 - la somma del quarto di rendita e della PC annuale non superi la mezza rendita d'invalidità.
- 3104. Alle persone che dal 1° gennaio 1988, 1 conformemente alla garanzia dei diritti acquisiti,
- 1/04 possono richiedere una rendita per casi di rigore con un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento (caso speciale codice 34: rendite convertite, ma non aumentate, dal

- 1° gennaio 1988, le cosiddette rendite "congelate"), a partire dal 1° gennaio 2004 viene garantita una mezza rendita, nella misura in cui adempiano le condizioni del caso di rigore.
- 3105 Un caso è ritenuto di rigore se le spese di un assicurato invalido, riconosciute dalla LPC, superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 2 cpv. 1 LPC). Valgono di volta in volta le aliquote massime previste dal diritto federale (v. Allegato VI).
- Le spese riconosciute ed i redditi determinanti vanno stabiliti secondo le regole delle PC (v. le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI).
- Non si computa tuttavia un reddito minimo di assicurati parzialmente invalidi di età inferiore ai 60 anni (art. 14a cpv. 2 OPC).
- 3108 Bisogna invece sempre conteggiare le rendite che 1/08 devono essere versate quando non è possibile assegnare una rendita per casi di rigore (quarti di rendita con rendite per figli).
- 3109 All'atto di determinare l'invalidità l'ufficio Al fissa anche il reddito che ci si può ragionevolmente attendere.
- 1/08 3.4.3 Insorgenza dell'evento assicurato e nascita del diritto al versamento della rendita (art. 28 e 29 LAI)
- 3110 Il diritto a una rendita d'invalidità nasce il primo
 1/08 giorno del mese in cui un assicurato ha presentato un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in
 media durante un anno senza notevole interruzione e al
 termine di quest'anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
 40 per cento nonché se la sua capacità al guadagno non
 può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

- provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 28 LAI).
- 3111 La data dell'insorgenza dell'invalidità è fissata
- 1/08 dall'ufficio Al.
- 3112 Il diritto a una rendita d'invalidità può nascere al più
- 1/14 presto il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). Il diritto alla rendita non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 LAI (v. art. 29 cpv. 2 LAI e cap. 5.2 CIGAI: Indennità giornaliere e rendite dell'AI).
- 3113 Se una persona alla quale la rendita può essere
- 1/08 versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera trasferisce il domicilio in Svizzera, la rendita d'invalidità può essere richiesta (di nuovo) a partire dal mese in cui si è trasferita.
- 3114 La rendita è versata dall'inizio del mese in cui
- 1/08 nasce il diritto, ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha fatto valere il diritto alle prestazioni conformemente all'<u>articolo 29 capoverso 1 LPGA</u> (<u>art. 29</u> cpv. 1 LAI).
- 3115 Se il grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento,
- 1/08 le rendite sono versate solo agli assicurati che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dai familiari per i quali è richiesta una prestazione. Resta riservata l'esportazione dei quarti di rendita dell'Al secondo il capitolo 7.5 CIBIL.

3.4.4 Estinzione del diritto alla rendita

3116 Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue alla fine del mese:

- 3117 in cui, secondo le constatazioni dell'ufficio AI, l'assicurato non è più invalido in misura tale da giustificare l'assegnazione di una rendita (per quanto riguarda la data della sospensione dei pagamenti, v. tuttavia l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI);
- che precede la nascita del diritto a una rendita di vec-3118 chiaia:
- 3119 in cui l'avente diritto alla rendita muore.
- 3120 Se una persona alla quale la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera trasferisce il domicilio all'estero, la rendita si estingue a partire dal mese in cui si è trasferita.

3.5 Rendite completive nell'AVS¹ 1/04

3201-3209 soppressi 1/04

- 3210 Una persona che immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita di vecchiaia beneficiava di una rendita dell'Al ha diritto, alle stesse condizioni, a una rendita completiva dell'AVS per il coniuge o l'ex coniuge (art. 22^{bis} cpv. 1 LAVS).
- 3211 Durante un periodo transitorio, le persone che non beneficiavano di una rendita completiva dell'Al prima della nascita del diritto a una rendita di vecchiaia hanno diritto, ai sensi del diritto previgente, ad una rendita completiva per la moglie non ancora beneficiaria di rendite, a condizione che sia nata prima del 1° gennaio 1942.

Dal 1º gennaio 2004 non possono più nascere nuove rendite completive Al. Alle rendite completive AI versate in seguito ad un evento assicurato verificatosi prima di questa data si applicano le Direttive valide fino al 31 dicembre 2003.

3212 Il diritto a una rendita completiva presuppone

1/04 l'esistenza del diritto a una rendita di vecchiaia. Il coniuge a cui è destinata la rendita completiva non ha alcun diritto a tale prestazione, ma, a determinate condizioni, ne può esigere il versamento.

3.5.1 Nascita del diritto

- 3213 Il diritto a una rendita completiva inizia
- 1/04 generalmente con la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia.
- 3214 Se l'avente diritto a una rendita si sposa, la moglie
- 1/04 ha diritto a una rendita completiva il primo giorno del mese che segue quello in cui è stato celebrato il matrimonio.
- 3215 soppresso

1/04

3216 soppresso

1/04

3.5.2 Estinzione del diritto

- 3217 Il diritto a una rendita completiva si estingue:
- 3218 con l'estinzione del diritto alla rendita di
- 1/08 vecchiaia della persona che beneficia della rendita principale;
- 3219 se la persona a cui è versata una rendita completiva acquisisce un proprio diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia;
- 3220 alla fine del mese in cui la sentenza di divorzio
 1/04 passa in giudicato e se le condizioni particolari vigenti
- per la persona divorziata non sono soddisfatte;
- 3221 alla fine del mese in cui il genitore divorziato a

- 1/04 cui è versata la rendita completiva non soddisfa più le condizioni poste, o perché si è risposato, o perché gli è stata ritirata l'autorità parentale sui figli che gli erano stati affidati, o perché non provvede più in modo preponderante al loro sostentamento, o perché i figli hanno compiuto i 18 anni o, se seguono una formazione, i 25;
- 3222 alla fine del mese che precede quello in cui il coniuge divorziato acquisisce un proprio diritto a una rendita;
- 3223 alla fine del mese in cui il coniuge, cui la rendita
 1/05 completiva può essere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, ha lasciato la Svizzera;
- 3224 alla fine del mese in cui il coniuge (divorziato) è deceduto.

3.6 Rendite per orfani e rendite per figli

3.6.1 Rendite per orfani

3.6.1.1 In generale

- Al momento del decesso del padre o della madre, i figli hanno diritto a una rendita per orfani.
- 3302 Se entrambi i genitori sono deceduti, i figli hanno diritto a due rendite per orfani. Se un coniuge è deceduto e l'altro è invalido o in pensione si versa una rendita per orfani e una rendita per figli.
- 3303 Gli orfani che avevano un rapporto di filiazione solo con il genitore deceduto ricevono un rendita per orfani ammontante al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.
- 3304 Può definirsi padre:
 - il padre ai sensi del diritto civile (<u>art. 252 cpv. 2 CC</u>); nonché

- il padre di un figlio biologico (ai sensi del CC nella versione in vigore prima del 1° gennaio 1978), a condizione che sia tenuto in seguito a una sentenza giudiziaria o a una convenzione extra giudiziaria a versare prestazioni alimentari al figlio in questione.
- 3305 Il decesso del padre o della madre non dà diritto a nessuna prestazione se il figlio è stato affiliato e riceve già un rendita per orfani in seguito alla morte di uno dei genitori affilianti o questi ultimi percepiscono già, a suo favore, una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
- Anche i figli nati postumi hanno diritto a una rendita per orfani (art. 47 OAVS). La paternità va determinata secondo le disposizioni del CC (art. 255–263 CC).

3.6.1.2 Affiliati

- 3307 Gli affiliati accolti gratuitamente e durevolmente e il cui padre o la cui madre affilianti sono deceduti hanno diritto a una rendita per orfani (art. 49 cpv. 1 OAVS). Nei singoli casi si devono applicare le condizioni seguenti:
- tra l'affiliato e i genitori affilianti (o il genitore affiliante) deve essere esistito un rapporto d'affiliazione vero e proprio. L'affiliato deve essere stato accolto nell'economia domestica dei genitori affilianti alla stregua di un figlio, e cioè non per lavorare o per seguire una formazione professionale, ma per essere mantenuto ed educato. L'esistenza o meno di un legame di parentela tra i genitori affilianti e l'affiliato è irrilevante: anche il patrigno o la matrigna che abbiano accolto il figlio del coniuge nella loro economia domestica sono ritenuti, unitamente al genitore biologico, genitori affilianti.
- 3309 Prima dell'insorgenza dell'evento assicurato, l'affiliato deve aver beneficiato gratuitamente del rapporto d'affiliazione. Se questo rapporto diventa gratuito dopo l'insor-

genza dell'evento assicurato, l'affiliato non può rivendicare nessun diritto a una rendita per orfani (RCC 1967 pag. 556).

- 3310 Il rapporto d'affiliazione è gratuito se l'importo delle prestazioni a favore del figlio che i genitori affilianti ricevono da terzi (p. es. prestazioni alimentari da parte di genitori o parenti, anticipazione degli alimenti, sussidi per le spese di vitto e alloggio, rendite di assicurazioni sociali, prestazioni di assicurazioni private) è inferiore a un quarto delle spese di mantenimento effettive (RCC 1958 pag. 318; RCC 1973 pag. 531).
- 3311 Se i genitori affilianti possono disporre o avere l'usufrutto di una sostanza a favore dell'affiliato (p. es. indennità unica versata dal padre biologico), il rapporto d'affiliazione è considerato gratuito quando la sostanza corrisponde a un vitalizio mensile che copre meno di un quarto delle spese effettive distribuite sull'intera durata di mantenimento (RCC 1968 pag. 583).
- 3312 Non devono essere considerati come una 1/10 retribuzione:
 - il reddito dell'attività lucrativa esercitata dal figlio;
 - gli assegni familiari e per figli assegnati ai genitori affilianti o ai genitori;
 - i regali occasionali;
 - le borse di studio:
 - le PC all'AVS/AI.
- Per stabilire se le prestazioni periodiche o i contributi di mantenimento forniti da terzi siano o meno inferiori a un quarto delle spese di mantenimento, occorre, per principio, basarsi sulla prestazione media e sul costo medio del mantenimento per tutto il periodo educativo. Di regola sono però determinanti solo le prestazioni alimentari effettivamente versate. I contributi che legalmente avrebbero dovuto essere versati, ma di fatto non lo sono stati, devono essere presi in considerazione solo se esistono fondate ragioni di credere che essi saranno versati in futuro oppure

- pagati retroattivamente (RCC 1979 pag. 351; RCC 1985 pag. 610).
- Il calcolo delle spese di mantenimento e d'educazione determinanti per poter stabilire la gratuità del rapporto d'affiliazione dev'essere basato sui valori contenuti nell'Allegato III (RCC 1978 pag. 321).
- 3315 Il rapporto d'affiliazione deve essere stabilito per una durata indeterminata. Il figlio non può essere accolto dai genitori affilianti soltanto per un tempo limitato; inoltre, dopo la morte di uno dei genitori affilianti, il genitore superstite deve continuare ad occuparsi del figlio per una durata indeterminata.
- Si può considerare come indizio di un legame duraturo tra l'affiliato ed i genitori affilianti il fatto che il rapporto d'affiliazione non sia mai stato interrotto dopo il suo inizio, che i genitori non esercitino più i loro diritti o che l'affiliato abbia assunto il nome dei genitori affilianti. Non è invece necessario che il rapporto d'affiliazione abbia avuto una determinata durata prima dell'insorgenza dell'evento assicurato.
- L'affiliato non può già beneficiare di una rendita per orfani in seguito alla morte dei genitori né i genitori biologici possono percepire una rendita per figli dell'AVS o dell'Al a suo favore.

3.6.1.3 Trovatelli

I trovatelli, ossia i bambini la cui ascendenza sia paterna che materna è sconosciuta hanno diritto a una rendita per orfani (art. 25 cpv. 2 LAVS).

3.6.1.4 Nascita del diritto

- Il diritto a una rendita per orfani nasce il primo giorno del mese che segue quello del decesso del padre o della madre. Per i figli postumi il diritto inizia dal primo giorno del mese che segue quello della nascita (art. 47 OAVS).
- Tali disposizioni si applicano anche quando il rapporto di filiazione è stato stabilito successivamente in seguito a riconoscimento o a decisione del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Un versamento retroattivo delle rendite può comunque avvenire solo entro i termini quinquennali di prescrizione.
- In caso di estinzione del diritto dell'orfano a una rendita d'invalidità o a una rendita vedovile, il diritto a una rendita per orfani nasce dal primo giorno del mese seguente.
- Per gli orfani di età tra i 18 e i 25 anni che iniziano una formazione solo dopo il compimento dei 18 anni o dopo la morte del padre o della madre, la rendita viene versata a partire dal mese che segue l'inizio della formazione.
- Se un orfano di nazionalità straniera, la cui rendita può essere versata solo se è domiciliato e risiede abitualmente in Svizzera, trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, può richiedere la rendita per orfani dal mese seguente il trasferimento.
- 3323. Un orfano cittadino di uno Stato non contraente1 ha diritto a una rendita per orfani anche in caso di
- 1/05 partenza dalla Svizzera, se il genitore deceduto era cittadino svizzero o di uno Stato che ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera.
- Anche nei casi di scomparsa il diritto alla rendita per orfani nasce dal primo giorno del mese che segue il decesso del genitore. Si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle morti, che corrisponde alla data in cui prende effetto retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.

- Il versamento della rendita per orfani non può di regola avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Si deve osservare a questo proposito che il versamento retroattivo può essere preso in considerazione solo entro il termine di prescrizione quinquennale. Se però l'orfano, in casi di assenza prolungata e senza notizie, ha fatto valere il diritto alla rendita in tempo utile dopo la scomparsa del genitore (VSI 1995 pag. 86) e se la cassa di compensazione ha lasciato in sospeso la decisione fino al momento della dichiarazione di scomparsa da parte del giudice, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue quello del decesso.
- Se circostanze particolari lo giustificano e se si prevede che verrà dichiarata la scomparsa del genitore, la rendita, nei casi di scomparsa con grave pericolo di morte, può essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione di scomparsa, ma non prima dell'apertura della procedura di scomparsa. Questi casi devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo l'inoltro della richiesta della dichiarazione di scomparsa.

3.6.1.5 Estinzione del diritto

- 3327 Il diritto a una rendita per orfani si estingue:
- alla fine del mese in cui l'orfano muore o in cui la sua adozione passa in giudicato.
 L'affiliato adottato dal genitore affiliante superstite non perde però il diritto alla rendita per orfani acquisito in seguito al decesso dell'altro genitore affiliante. Il fatto che l'affiliato sia stato adottato dal genitore affiliante superstite nel corso del mese in cui è avvenuto il decesso dell'altro genitore affiliante non osta all'assegnazione della rendita per orfani (RCC 1976 pag. 412);

- 3329 alla fine del mese in cui un affiliato avente
- 1/13 diritto a una rendita lascia l'economia domestica o torna dai suoi genitori biologici o ancora comincia a beneficiare di prestazioni di mantenimento da parte loro;
- alla fine del mese che precede quello in cui l'orfano acquisisce un diritto proprio a una rendita vedovile;
- 3331 alla fine del mese in cui l'orfano compie i 18 anni;
- per gli orfani che seguono ancora una formazione tra i
 18 e i 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui l'orfano compie i 25 anni;
- alla fine del mese in cui un orfano di nazionalità straniera
 (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliato
 o risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio
 domicilio all'estero. La disposizione non si applica agli
 orfani di nazionalità straniera di cittadini svizzeri.

3.6.2 Rendite per figli dell'Al e dell'AVS

3.6.2.1 Diritto alla rendita

- I beneficiari di rendite d'invalidità o di vecchiaia hanno diritto, per principio, a una rendita per figli per ogni figlio o affiliato che, alla loro morte, potrebbe richiedere una rendita per orfani.
- Tuttavia, il diritto alla rendita per figli non esiste se il figlio è titolare di una rendita d'invalidità. Se però il diritto proprio del figlio a una rendita dell'Al è sospeso a causa dell'attuazione di provvedimenti d'integrazione dell'Al che implicano l'assunzione delle spese di vitto e alloggio, il diritto alla rendita per figli può essere riconosciuto.
- 3336 Il diritto a una rendita per figli non esiste nemmeno1/14 quando il figlio può avvalersi di un proprio diritto a una rendita vedovile.

- Per il diritto alla rendita non ha alcuna importanza il fatto che i genitori siano o meno sposati.
- I genitori affilianti beneficiari di una rendita d'invalidità o di vecchiaia possono richiedere una rendita per figli solo per gli affiliati che soddisfino le condizioni esposte ai N. 3307 segg., ma a condizione che essi non percepiscano una rendita per orfani in seguito al decesso dei loro genitori.
- Non esiste nessun diritto alla rendita per figli per quei figli che sono stati affiliati solo dopo la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, a meno che non si tratti di figli dell'altro coniuge (art. 22^{ter} cpv. 1 LAVS, art. 35 cpv. 3 LAI).
- I genitori che hanno dato in affiliazione i propri figli possono richiedere rendite per figli solo quando questi non beneficiano già di rendite per orfani in seguito alla morte dei genitori affilianti oppure quando questi ultimi non possono richiedere rendite per figli.

3.6.2.2 Nascita del diritto

- 3341 Il diritto a una rendita per figli nasce generalmente con quello del padre o della madre a una rendita d'invalidità o di vecchiaia.
- Per i figli nati dopo l'inizio del diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia dei genitori il diritto a una rendita per figli nasce:
 - nell'Al, il primo giorno del mese della nascita; e
 - nell'AVS, il primo giorno del mese che segue quello della nascita.
- 3342. Se un figlio di nazionalità straniera,
 - 1 il cui padre o la cui madre ha la cittadinanza

- 1/05 svizzera o di uno Stato con cui esiste un accordo internazionale, trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera all'estero, può continuare a richiedere la rendita per figli all'estero.
- La definizione della data d'inizio del diritto alle prestazioni secondo i N. 3341 e 3342 è applicabile anche nei casi in cui il rapporto di filiazione è stato stabilito successivamente tramite riconoscimento o sentenza del giudice (art. 252 cpv. 2 CC). Il versamento retroattivo può comunque essere preso in considerazione solo entro i limiti quinquennali di prescrizione.
- Per i figli adottati dopo l'inizio del diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia del padre o della madre il diritto a una rendita per figli nasce:
 - nell'AI, il primo giorno del mese in cui la decisione d'adozione è passata in giudicato; e
 - nell'AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione d'adozione è passata in giudicato.
- 3345 Se un rapporto d'affiliazione oneroso diventa gratuito, il diritto a una rendita per figli nasce:
 - nell'AI, il primo giorno del mese in cui è avvenuto il cambiamento; e
 - nell'AVS, il primo giorno del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento.

Così, per esempio, una rendita per figli può essere concessa dal momento in cui il padre biologico cessa di pagare le prestazioni alimentari e se è molto probabile che, nonostante tutta la diligenza dei genitori affilianti e delle autorità, queste prestazioni saranno definitivamente irrecuperabili. Il rapporto d'affiliazione può diventare gratuito anche quando le prestazioni dovute da terzi in virtù di una convenzione o di una sentenza cessano di essere assegnate essendo limitate nel tempo.

Per i figli tra i 18 e i 25 anni, che iniziano a seguire una formazione solamente dopo aver compiuto i 18 anni e dopo la

nascita del diritto a un rendita d'invalidità o di vecchiaia dei genitori, la rendita per figli nasce:

- nell'Al, il mese dell'inizio della formazione;
- nell'AVS, il mese che segue l'inizio della formazione.

3.6.2.3 Estinzione del diritto

- 3347 Il diritto a una rendita per figli si estingue:
- 3348 alla fine del mese in cui il padre o la madre cessano di aver diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia;
- 3349 alla fine del mese in cui il figlio compie i 18 anni;
- per i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, alla fine del mese in cui essa termina o in cui il figlio compie i 25 anni;
- 3351 alla fine del mese che precede la nascita:
- 1/04 del diritto del figlio a una rendita d'invalidità, oppure
 - del diritto del figlio a una rendita vedovile;
- alla fine del mese in cui un figlio per il quale la
 rendita per figli può essere versata solo se è domiciliato in Svizzera e vi risiede abitualmente ha lasciato la Svizzera:
- alla fine del mese in cui il figlio muore o in cui la decisione d'adozione da parte di un terzo passa in giudicato;
- alla fine del mese in cui un affiliato per il quale i genitori affilianti, beneficiari di una rendita, percepiscono anche una rendita per figli non può più avvalersi del rapporto d'affiliazione oppure quando quest'ultimo, fino a quel momento gratuito, diventa oneroso (art. 49 cpv. 1 e 3 OAVS).

Il diritto a una rendita per figli dell'Al si estingue inoltre alla fine del mese che precede quello della nascita del diritto a una rendita per figli dell'AVS.

3.6.3 Orfani e figli che seguono una formazione

3.6.3.1 Principio

- Per gli orfani e i figli che seguono ancora una formazione tra i 18 e i 25 anni, il diritto alla rendita dura per tutto il periodo di formazione, ma non oltre il compimento dei 25 anni. È irrilevante che l'orfano o il figlio seguano già una formazione al compimento dei 18 anni o che la inizino solo più tardi.
- Per gli orfani e i figli tra i 18 e i 25 anni che seguono una formazione, il diritto alla rendita per orfani o per figli si estingue alla fine del mese in cui termina la formazione. Se la formazione termina solo dopo il compimento dei 25 anni, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui si sono compiuti i 25 anni.

3.6.3.2 Nozione di formazione

3358 Per essere considerata tale, una formazione deve durare 1/11 almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione. Il raggiungimento di questo obiettivo culmina o nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un'attività professionale senza diploma specifico; se la formazione non era sin da principio orientata a una determinata professione, deve fornire una base generale per poter esercitare un gran numero di professioni o costituire una formazione generale. La formazione deve basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto. È irrilevante che si tratti di una prima formazione, di una formazione supplementare o di una seconda formazione.

- La nozione di preparazione sistematica esige che il figlio segua la formazione con l'impegno obiettivamente esigibile al fine di poterla concludere in tempo utile. Durante la formazione, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo all'obiettivo di formazione. Questa condizione è soddisfatta solo se l'impegno complessivamente richiesto dalla formazione in termini di tempo (apprendistato in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, preparazione agli esami, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.) è di almeno 20 ore alla settimana.
- 3360 Il tempo effettivamente dedicato alla formazione può essere talvolta dedotto solo in base a indizi, con probabilità 1/11 preponderante. È quindi importante considerare in particolare anche le informazioni dell'organizzatore della formazione riguardo al tempo mediamente richiesto per la formazione in questione. Se una persona segue solo un numero esiguo di lezioni (p. es. 4 lezioni la sera) ed esercita a titolo principale un'attività lucrativa (senza carattere di formazione) o non consegue alcun reddito, le sarà difficile dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione. Esempio: un'apprendista bocciata all'esame finale che, nell'anno successivo, segue solo uno scarso numero di corsi non è più considerata in formazione, se non riesce a dimostrare il suo impegno preponderante nella formazione.
- Uno stage è riconosciuto come formazione se 1/12 per legge o regolamento:
 - costituisce una condizione per l'ammissione a un ciclo di formazione o a un esame; oppure
 - è richiesto per il conseguimento di un diploma o un diploma professionale

(in merito al reddito da attività lucrativa durante lo stage, v. N. 3366 segg.).

- 3361. Se le condizioni di cui al N. 3361 non sono adempiute, uno stage è comunque riconosciuto
- 1/14 come formazione se: è di fatto necessario per una deter minata formazione e all'inizio dello stage vi è realmente

- l'intenzione di svolgere la formazione perseguita (DTF 139 V 209); e
- lo stage nell'azienda in questione dura al massimo un anno.
- Non è necessario che lo stagista frequenti corsi scolastici durante lo stage. Tuttavia, se svolge un'attività pratica con l'unico obiettivo di acquisire alcune cognizioni e abilità specifiche per migliorare le sue possibilità di assunzione in una situazione di difficoltà occupazionale o per scegliere una professione, non è considerato in formazione (esempio: uno stage in una ditta di produzione cinematografica non è riconosciuto come formazione secondo la sentenza del Tribunale federale del 1° aprile 2008, 9C 223/2008).
- I figli che tra la fine della scuola e uno sbocco lavorativo (p. es. un apprendistato) intraprendono una formazione transitoria quale un semestre di motivazione (provvedimento inerenti al mercato del lavoro) o un pretirocinio di orientamento sono considerati in formazione. È tuttavia necessario che questa soluzione intermedia comprenda una parte di attività scolastica (materie scolastiche, lezioni in laboratorio) di almeno otto lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.
- I figli impegnati come ragazzo/a alla pari in una regione di lingua straniera o che vi si recano per un soggiorno linguistico sono considerati in formazione se queste attività comprendono almeno quattro lezioni (da 45 a 60 minuti) alla settimana.
- Anche i provvedimenti d'integrazione d'ordine professionale concessi dall'Al sono di regola considerati come formazione ai sensi delle disposizioni legali, a condizione che forniscano sistematicamente le capacità e conoscenze necessarie all'esercizio di un'attività lucrativa (come nel caso della prima formazione professionale).

- I figli il cui reddito lordo da attività lucrativa è superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa non percepiscono alcuna rendita per orfani o per figli. Per i figli coniugati si tiene conto solo dei redditi propri. I redditi sostitutivi quali le IPG, le indennità giornaliere dell'AD e dell'AI nonché le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio sono equiparati ai redditi da attività lucrativa. I contributi di mantenimento versati in virtù del diritto di famiglia, le borse di studio e le rendite non sono presi in considerazione.
- Se una formazione si estende su più di un anno civile, il reddito viene considerato separatamente per ogni anno civile. La determinazione del limite di reddito da attività lucrativa di cui al N. 3366 si basa sui criteri seguenti:
 - a) Se il figlio è in formazione per tutto l'anno civile (comprese le interruzioni riconosciute come periodo di formazione ai sensi dell'<u>art. 49^{ter} cpv. 3 OAVS</u>), si considera l'intero reddito annuo e lo si divide per 12. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

Esempio: una studentessa guadagna 4000 franchi al mese durante le vacanze, ma ha comunque diritto a una rendita per orfani, se nel corso dell'intero anno civile il reddito medio mensile non supera il limite dell'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa.

- b) Se il figlio non è in formazione per l'intero anno civile, i mesi della formazione vanno considerati separatamente.
- Se la formazione termina nel corso dell'anno civile, non vanno inclusi i mesi successivi.

Esempio: dopo la fine dell'apprendistato il reddito superiore conseguito con la successiva attività lucrativa non è più considerato, ovvero sono presi in considerazione solo i redditi da attività lucrativa conseguiti nel periodo della formazione nell'anno civile in questione, convertiti

in media mensile. Un apprendista con un salario di 1000 franchi ha quindi diritto alla rendita per orfani fino alla conclusione dell'apprendistato, a luglio, anche se da agosto guadagna 4000 franchi.

 Se il figlio inizia la formazione nel corso dell'anno civile, non vanno inclusi i mesi precedenti.

Esempio 1: se il figlio inizia una formazione a metà dell'anno e guadagna 2500 franchi al mese, non sussiste alcun diritto a una rendita per orfani o per figli, anche nel caso in cui nei mesi precedenti dell'anno civile in questione non abbia conseguito alcun reddito.

Esempio 2: se, dopo una lunga interruzione (p. es. per un servizio militare prolungato), il figlio riprende gli studi universitari a fine estate o in autunno, il diritto a una rendita per orfani o per figli sussiste da quel momento, anche nel caso in cui il reddito medio dei mesi precedenti sia superiore ai 3000 franchi.

c) Se il figlio svolge uno stage per un salario mensile medio superiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, i mesi dello stage vanno considerati separatamente.

Solo se lo stage è svolto in un usuale periodo senza lezioni (secondo l'<u>art. 49^{ter} cpv. 3 OAVS</u>) o il salario mensile dello stage è inferiore all'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa, il reddito complessivo viene convertito in media mensile dell'anno civile in questione.

Esempio 1: dopo l'esame di maturità, il figlio svolge uno stage da luglio a dicembre e guadagna 3300 franchi al mese. Dato che il reddito mensile durante lo stage è superiore al limite di reddito, da luglio il figlio non ha più diritto a una rendita per orfani o per figli.

Esempio 2: dopo l'esame di maturità, il figlio svolge uno stage di tre mesi e guadagna 3300 franchi al mese. Successivamente, prosegue la sua formazione, ad esempio iniziando un ciclo di studi presso un'università o una scuola universitaria professionale. Dato che in questo caso il reddito è conseguito in un usuale periodo senza lezioni, il reddito derivante dallo stage (con gli eventuali altri redditi conseguiti durante l'anno in questione) è diviso per 12. Se il reddito mensile medio risulta inferiore al limite di reddito stabilito, il diritto alla rendita per orfani o per figli sussiste senza interruzioni.

1/11 3.6.3.3 Fine e interruzione della formazione

Se la formazione è abbandonata anticipatamente,
è considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione.

Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo.

- 3369 Se la formazione è interrotta, di norma è
- 1/11 considerata conclusa, salvo nei casi di interruzione previsti ai numeri marginali successivi. Altrettanto vale nel caso in cui si sia raggiunto solo un obiettivo intermedio quale ad esempio la maturità.
- 3370 Gli usuali periodi senza lezioni e le vacanze per 1/11 una durata massima di quattro mesi sono considerati periodo di formazione solo se si trovano tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo. I mesi iniziati sono inclusi nel calcolo: ad esempio, il periodo dal 16 giugno (esame di maturità) al 16 ottobre conta come quattro mesi. In particolare, questo significa che:
 - il periodo senza lezioni dopo la maturità liceale è considerato periodo di formazione solo se la formazione è proseguita al più tardi quattro mesi dopo la maturità. In caso contrario, la maturità rappresenta la fine (temporanea) della formazione;

- le stesse condizioni valgono anche nel caso della maturità professionale;
- tra le vacanze usuali rientrano anche i semestri di vacanze universitarie, ma non i semestri durante i quali gli studenti beneficiano di un congedo.
- 3371 Chi presta servizio militare o civile tra due fasi di
 1/11 formazione è considerato in formazione durante questo periodo solo se l'interruzione non dura più di cinque mesi e la
 formazione è proseguita immediatamente dopo. È il caso,
 ad esempio, di una scuola reclute (che dura 18 o 21 settimane), purché sia svolta in un periodo senza lezioni (p. es.
 tra l'esame di maturità e l'inizio degli studi universitari) o
 delle prestazioni del servizio militare (p. es. scuola reclute
 frazionata) nei semestri di vacanza. Chi effettua ininterrottamente lunghe prestazioni del servizio militare (p. es. in
 ferma continuata o servizio pratico continuativo) non è considerato in formazione durante questo periodo.

3371.

1_

3371. soppressi

3

1/11

- 3372 Le donne che interrompono la formazione in
- 1/11 seguito a una gravidanza e al successivo congedo di maternità, ma per non più di 12 mesi, sono considerate in formazione durante questo periodo.
- 3373 I figli che interrompono la formazione a
- 1/11 causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo.

3374–

3376 soppressi

1/11

3.7 Rendite per vedove e per vedovi

3.7.1 Condizioni di diritto

3.7.1.1 Condizioni particolari per vedove

- La vedova che alla morte del coniuge ha uno o più figli, ha diritto a una rendita per vedove (art. 23 cpv. 1 LAVS).
- Con riserva del N. 3403, l'esistenza del diritto alla rendita vedovile è subordinata alla condizione che l'interessata abbia almeno un figlio vivente al momento del decesso del coniuge; la morte successiva dei figli non ha invece nessuna influenza sul diritto alla rendita vedovile. Sono inoltre irrilevanti l'età dei figli e il fatto che questi possano o meno richiedere una rendita per orfani. Infine, non è necessario che vi sia stato un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 CC tra il coniuge deceduto e i figli.
- La moglie incinta alla morte del marito è parificata alla vedova con figli, a condizione che il figlio nasca vivo (art. 46 cpv. 1 OAVS). Per analogia alle disposizioni del diritto civile, si presume che la moglie sia stata incinta al momento della morte del marito se il figlio nasce nei 300 giorni successivi alla morte del marito. Se il figlio nasce dopo la scadenza di questo termine, la vedova non ha diritto alla rendita, a meno che possa provare di essere già stata incinta al momento della morte del marito. Inoltre, la donna incinta al momento della morte del marito ha diritto alla rendita solo se il figlio nasce vivo. Per il diritto alla rendita non si richiede comunque che il figlio resti in vita per un periodo determinato.
- Una vedova che al momento della morte del marito non ha figli ai sensi dell'articolo 23 LAVS, ha diritto a una rendita per vedove se:
 - ha compiuto i 45 anni; e
 - è stata sposata per almeno cinque anni (<u>art. 24 cpv. 1</u> <u>LAVS).</u>

- Quindi, una donna senza figli che diventa vedova prima di aver compiuto i 45 anni non ha diritto a una rendita vedovile. In questo caso tale diritto non nascerà nemmeno successivamente, vale a dire quando la donna compirà i 45 anni.
- 3406 Se una vedova è stata sposata più di una volta, per stabilire se la durata minima di cinque anni è stata raggiunta si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni.

3.7.1.2 Condizioni particolari per il vedovo

Un vedovo ha diritto a una rendita per vedovi fino a quando ha figli d'età inferiore ai 18 anni. La rendita per vedovi si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio compie i 18 anni (art. 23 e 24 cpv. 2 LAVS).

3.7.1.3 Condizioni comuni a vedove e vedovi

- 3408 Una persona rimasta vedova che al momento della morte del coniuge:
 - si occupa del mantenimento e dell'educazione dei figli di quest'ultimo (art. 23 cpv. 2 lett. a LAVS) o
 - vive nella stessa economia domestica degli affiliati e in seguito li adotta (<u>art. 23 cpv. 2 lett. b LAVS</u>)

ha diritto a una rendita vedovile se sono contemporaneamente adempiute le condizioni seguenti:

- 3409 al momento della morte del coniuge i figli hanno con il coniuge superstite un rapporto di affiliazione gratuita;
- almeno uno degli affiliati vive nell'economia domestica del coniuge superstite. L'economia domestica deve essere comune già al momento del decesso. I figli che risiedono altrove per ragioni di studio o di frequenza scolastica mantenendo però un contatto normale con la famiglia sono considerati facenti parte dell'economia domestica:

- 3411 in seguito al decesso del coniuge l'affiliato ha diritto a una rendita per orfani.
- Nei casi regolati nell'<u>articolo 23 capoverso 2 lettera b LAVS</u> il diritto a una rendita per vedove o per vedovi esiste solo dalla data dell'adozione (v. N. 3427).
- Nel caso di una persona sposata che prima di contrarre matrimonio beneficiava già di una rendita vedovile, il diritto rinasce se:
 - il nuovo matrimonio è dichiarato sciolto o nullo (<u>art. 23</u> <u>cpv. 5 LAVS</u>); e
 - la durata del matrimonio è inferiore a dieci anni (art. 46 cpv. 3 OAVS). È determinante la data della crescita in giudicato del divorzio o della dichiarazione di nullità.
- 3414 Se il coniuge muore contemporaneamente al figlio unico o a tutti i figli e se non si può stabilire con certezza se uno dei figli sia sopravvissuto al genitore deceduto, il coniuge superstite dev'essere considerato senza figli (RCC 1976 pag. 190).

3.7.2 Divorziati

3.7.2.1 Donne

- Al momento del decesso dell'ex marito, una donna divorziata ha diritto a una rendita per vedove illimitata se è adempiuta una delle condizioni seguenti, cioè se:
- ha figli (<u>art. 23 cpv. 1 e 2 LAVS</u>) e il matrimonio è durato almeno dieci anni (art. 24a cpv. 1 lett. a LAVS);
- 3417 al momento del divorzio aveva già compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni (art. 24a cpv. 1 lett. b LAVS):

- 3418 il figlio più giovane compie i 18 anni dopo che la madre ha o avrà compiuto i 45 anni (<u>art. 24a cpv. 1 lett. c</u> <u>LAVS</u>).
- 3419 Una donna divorziata che non soddisfa almeno una delle tre condizioni summenzionate ha diritto a una rendita per vedove solo fino a quando i figli non hanno compiuto i 18 anni (art. 24a cpv. 2 LAVS). I figli non devono essere necessariamente quelli del coniuge deceduto. La rendita per vedove si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio compie i 18 anni.
- Il diritto alla rendita per vedove per le donne divorziate che il 1° gennaio 1997 avevano già compiuto i 45 anni è stabilito secondo l'articolo 23 capoverso 2 LAVS, in vigore fino al 31 dicembre 1996, a condizione che non esista nessun diritto giusta il nuovo articolo 24a (lett. f cpv. 1 disposizioni transitorie della 10ª revisione AVS). In tal caso, dopo la morte dell'ex marito, una donna divorziata è equiparata a una vedova, a condizione che l'ex marito fosse tenuto a versarle alimenti e che il matrimonio sia durato almeno dieci anni.

Una donna può beneficiare di tale regolamentazione soprattutto se:

- al momento del divorzio non aveva ancora compiuto i 45 anni; o
- il figlio minore ha compiuto i 18 anni prima che lei abbia compiuto i 45 anni.

3.7.2.2 **Uomini**

Un uomo divorziato ha diritto a una rendita per vedovi solo fino a quando i suoi figli non hanno ancora compiuto i 18 anni. I figli non devono essere necessariamente quelli del coniuge deceduto.

La rendita per vedovi si estingue alla fine del mese in cui l'ultimo figlio compie i 18 anni (art. 24a in combinato disposto con l'art. 24 LAVS). Non esiste quindi nessuna differenza rispetto ai vedovi non divorziati.

3.7.3 Decesso e scomparsa

3.7.3.1 Data del decesso

- 3423 È determinante la data del decesso iscritta nel registro degli atti di morte. Se il corpo non è stato ritrovato, è determinante la data del decesso iscritta nel registro delle famiglie.
- Se la data del decesso non è stata iscritta nel registro degli atti di morte, bisogna valutare quando è sopraggiunta la morte dell'assicurato secondo il principio della probabilità preponderante (RCC 1992 pag. 40). In questi casi gli atti devono essere sottoposti all'UFAS.

3.7.3.2 Scomparsa

La dichiarazione della scomparsa pronunciata dal giudice ai sensi degli <u>articoli 35–38 CC</u> è assimilata al decesso. In questi casi si considera come data di decesso quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione della scomparsa.

3.7.4 Nascita del diritto

- Il diritto alla rendita nasce per principio il primo giorno del mese che segue il decesso del coniuge (o dell'ex coniuge) (art. 23 cpv. 3 LAVS).
- In caso di adozione di un affiliato il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue quello in cui l'adozione è passata in giudicato (art. 23 cpv. 3 LAVS).

- In caso di rinascita del diritto alla rendita in seguito a divorzio o dichiarazione di nullità del nuovo matrimonio, il diritto nasce il primo giorno del mese che segue quello in cui la sentenza di divorzio o la dichiarazione di nullità sono passati in giudicato (art. 46 cpv. 3 OAVS).
- Se una persona vedova straniera (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliata e risiede abitualmente in Svizzera) trasferisce il proprio domicilio in Svizzera, il diritto alla rendita nasce con il mese che segue quello del trasferimento.
- 3429. Se una persona vedova cittadina
 - 1 di uno Stato non contraente trasferisce il proprio
- 1/05 domicilio dalla Svizzera all'estero e il coniuge deceduto era cittadino svizzero o di uno Stato con cui esiste un accordo internazionale, può continuare a richiedere la rendita vedovile all'estero.
- Anche in caso di scomparsa il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese che segue quello del decesso del coniuge. Come data del decesso si considera quella iscritta nel registro delle famiglie che corrisponde alla data a cui si riferisce retroattivamente la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice.
- Per principio il versamento della rendita vedovile non può avvenire prima della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice. Si deve osservare in proposito che il versamento retroattivo può essere preso in considerazione solo entro i limiti della prescrizione quinquennale. Se però, in caso di assenza prolungata e senza notizie, si è fatto valere il diritto alla rendita in tempo utile dopo la scomparsa del coniuge (VSI 1995 pag. 86) e se la cassa di compensazione ha lasciato in sospeso la decisione fino al momento della dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice, la rendita può essere versata retroattivamente dal primo giorno del mese che segue il decesso.

Se circostanze particolari lo giustificano e se appare verosimile che si dichiarerà la scomparsa del coniuge, nei casi
di scomparsa con grave pericolo di morte la rendita può
essere eccezionalmente versata prima della dichiarazione
di scomparsa. La rendita non può però essere assegnata
prima dell'apertura della procedura di scomparsa. Questi
casi devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali dopo che è stata inoltrata la richiesta della
dichiarazione di scomparsa.

3.7.5 Estinzione del diritto

- 3433 Il diritto alla rendita vedovile si estingue alla fine del mese in cui:
- 3434 la persona rimasta vedova muore;
- 3435 la persona rimasta vedova si risposa;
- una persona straniera rimasta vedova (a cui la rendita può essere versata solo se è domiciliata in Svizzera e vi risiede abitualmente) trasferisce il proprio domicilio all'estero (eccezione per gli stranieri superstiti di cittadini svizzeri);
- 3437 il figlio più giovane compie i 18 anni e il diritto alla rendita vedovile sussiste solo fino a quel momento (art. 24 cpv. 2 e art. 24a cpv. 2 LAVS).

3.8 Concorso delle rendite per vedove o per vedovi con le rendite di vecchiaia o d'invalidità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per una rendita vedovile e per una rendita di vecchiaia o d'invalidità (rendita intera dell'Al giusta l'art. 43 cpv. 1 LAI), è versata solo la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Ciò si applica soprattutto nei casi in cui una persona vedova o divorziata:

- 3502 ha diritto solo a una rendita parziale esigua in seguito a lacune contributive;
- 3503 ha diritto, in caso di durata contributiva completa, a una rendita di vecchiaia o d'invalidità inferiore all'importo massimo della rendita vedovile.
- Se alla morte del coniuge il superstite beneficia già di una rendita dell'AVS o dell'AI, il confronto deve essere effettuato solo se la rendita di vecchiaia o d'invalidità (compreso il supplemento di vedovanza ai sensi dell'art. 35^{bis}

 LAVS) è inferiore all'importo massimo della rendita vedovile.

3.9 Concorso delle rendite per orfani con altre rendite

3505 Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o dell'Al (rendita intera dell'Al giusta l'<u>art. 43 cpv. 1 LAI</u>), è versata solo la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, per il confronto è determinante la somma delle due rendite per orfani (art. 28^{bis} LAVS).

3.10 Concorso delle rendite per superstiti con i provvedimenti d'integrazione dell'Al

Fintanto che il diritto ad una rendita d'invalidità della persona invalida divenuta vedova od orfana è sospeso poiché le sono concessi provvedimenti d'integrazione dell'Al, la rendita per superstiti (rendita per vedove, per vedovi o per orfani) può essere versata.

3.11 Rifiuto, riduzione o soppressione di una rendita

3.11.1 AVS

- Se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate (art. 21 cpv. 1 LPGA).
- 3508 Se il decesso è dovuto solo a una negligenza, leggera o grave, non si deve applicare una tale sanzione. Il tipo della sanzione e la sua estensione (durata e importo) sono fissati secondo la gravità della colpa.
- Le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (art. 21 cpv. 2 LPGA). I congiunti o i superstiti che non hanno commesso nessuna colpa giuridicamente rilevante hanno diritto alla rendita che spetta loro senza restrizioni, indipendentemente da sanzioni eventualmente prese nei confronti di loro familiari colpevoli.
- 3510 Per fissare le sanzioni i casi devono essere sottoposti all'UFAS.

3.11.2 AI

- In caso di rifiuto, riduzione o revoca delle prestazioni pecuniarie si applicano i N. 3507 e 3509.
- 3512 Se l'assicurato si sottrae o si oppone a provvedimenti d'integrazione giustificati che dovrebbero comportare un sensibile miglioramento della sua capacità di guadagno, la rendita può essergli rifiutata temporaneamente o definitivamente (art. 21 cpv. 4 LPGA).

3513 L'esame di questi casi e la fissazione di eventuali sanzioni incombono agli uffici AI.

3.12 Sospensione della rendita Al durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento

- 3514 Durante l'esecuzione di una pena o di una
- 1/14 qualunque altra forma di privazione della libertà ordinata da un giudice penale, la rendita Al dell'interessato dev'essere sospesa. Non vi è comunque motivo per sospendere la rendita se una persona invalida è privata della libertà per motivi assistenziali (art. 21 cpv. 5 LPGA).
- 3515 Le rendite completive e quelle per figli continuano ad essere versate anche durante la sospensione della rendita principale.
- 3516 Stabilire la durata della sospensione di una rendita AI e vigilare sull'applicazione della stessa è incombenza degli uffici AI.
- 1/07 3.13 L'unione domestica registrata di coppie omosessuali secondo la LUD
- 1/07 **3.13.1** In generale
- 3517 Le basi per il disciplinamento della situazione
- 1/07 giuridica delle coppie omosessuali si trovano nella nuova legge sull'unione domestica registrata. Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.
- 3518 La legge sull'unione domestica registrata ha
- 1/07 ripercussioni anche nell'ambito delle assicurazioni sociali. Secondo il nuovo articolo 13a LPGA, per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. In caso di decesso di uno dei due, il partner registrato superstite ha gli

stessi diritti di un vedovo nei confronti dell'AVS, anche nel caso in cui si tratti di una donna. Infine, lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

- Le regole principali relative al diritto alla rendita 1/07 e alla sua fissazione sono illustrate di seguito. In mancanza di indicazioni esplicite, si applicano le regole generali valide in materia per i coniugi.
- 1/07 3.13.2 Nuovi stati civili e procedura
- 3520 L'introduzione dell'unione domestica registrata 1/07 comporta l'aggiunta di nuovi stati civili, segnatamente:
 - unione domestica registrata di coppie omosessuali;
 - unione domestica registrata di coppie omosessuali sciolta giudizialmente;
 - unione domestica registrata di coppie omosessuali sciolta in seguito a decesso;
 - unione domestica registrata in regime di separazione giudiziale (solo in caso di soppressione della limitazione).

Per l'indicazione di questi nuovi stati civili sono richiesti appositi codici di stato civile (v. Allegato IV, campo 11).

- 3521 La registrazione dell'unione domestica viene
- 1/07 effettuata dall'ufficio dello stato civile competente. L'ufficiale dello stato civile registra l'unione domestica e rilascia un certificato di unione domestica registrata, che funge da documento probatorio.
- 3522 Per lo scioglimento delle unioni domestiche
- 1/07 registrate sono competenti i tribunali civili. La sentenza di scioglimento è equiparata, quale documento probatorio, a una sentenza di divorzio.
- 3523 Anche l'annullamento di un'unione domestica
- 1/07 registrata deve essere stabilito per via giudiziale e comprovato con una sentenza di annullamento.

- 3524 I partner registrati possono
- 1/07 sospendere la comunione domestica, con o senza l'autorizzazione di un giudice, e vivere separatamente. Per l'AVS e l'Al ne derivano gli stessi effetti prodotti dalla separazione di persone sposate (N. 5508 segg.).
- 3525 Le unioni domestiche di coppie omosessuali
- 1/07 riconosciute all'estero sono equiparate, a determinate condizioni, a quelle costituite in Svizzera. In caso di rivendicazione di diritti in virtù di un'unione domestica conclusa all'estero, va consultato l'UFAS.

1/07 3.13.3 Rivendicazione del diritto alla rendita

- 3526 Per la durata dell'unione domestica registrata,
- 1/07 ciascun partner è legittimato a presentare una richiesta di prestazioni per l'altro (v. N. 1102).
- 3527 Entrambe le rendite dei partner verranno fissate e
- 1/07 pagate dalla cassa di compensazione che era già competente per fissare e pagare la rendita del partner che per primo ha maturato il diritto. I N. 2012–2018 sono applicabili per analogia.

1/07 3.13.4 Rendite per figli e rendite per orfani

- 3528 La legge sull'unione domestica registrata vieta
- 1/07 l'adozione ai partner. Non è possibile nemmeno adottare i figli del partner.
- 3529 Non è invece preclusa la possibilità che un partner
- 1/07 porti con sé nell'unione domestica figli propri generati da una relazione precedente o precedentemente adottati con un'adozione singola. Anche nell'ambito dell'unione domestica registrata il rapporto di filiazione sussiste solo per il genitore interessato. Per il partner può sorgere un rapporto di affiliazione (v. N. 3307 segg.).

1/07 3.13.5 Rendita per vedovi

- 3530 In seguito al decesso del partner,
- 1/07 il superstite ha i diritti di un vedovo, anche nel caso in cui il partner superstite sia una donna (N. 3401 segg.). L'articolo 24a capoverso 2 LAVS è applicabile per analogia alle persone la cui unione domestica registrata è stata sciolta per via qiudiziale.
- 3531 Il diritto a una rendita per vedovi precedente,
- 1/07 estinto con la registrazione dell'unione domestica, rinasce il primo giorno del mese seguente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, se questa è stata sciolta o annullata dopo meno di dieci anni.

1/07 3.13.6 Calcolo della rendita

- 3532 I periodi durante il quale il partner esercitante
- 1/07 un'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo sono computati al partner senza attività lucrativa come periodo di contribuzione per la durata dell'unione domestica registrata. I N. 5027 segg. sono applicabili per analogia.
- 3533 I redditi da attività lucrativa conseguiti sono
- 1/07 divisi a metà durante gli anni civili dell'unione domestica registrata (N. 5105 segg.). Altrettanto vale per gli accrediti per compiti educativi e assistenziali. Sono applicabili i N. 5407 segg. e i N. 5501 segg.
- 3534 Se entrambi i partner hanno diritto alla rendita, si
- 1/07 applicano le regole generali di limitazione (N. 5508 segg.).
- 3535 Ai partner vedovi aventi diritto a una rendita è
- 1/07 accordato un supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d'invalidità (N. 5616 e 5617).

- 1/07 3.13.7 Scioglimento dell'unione domestica registrata
- 3536 Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica
- 1/07 registrata comporta l'avvio della procedura di splitting (v. Circolare sullo splitting in caso di divorzio).
 - 1/07 **3.13.8 Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione**
- 3537 In materia di versamento, pagamento retroattivo,
- 1/07 restituzione e compensazione sono applicabili per analogia le regole valide per i coniugi (N. 10001 segg.).
 - 4. Verifica delle condizioni assicurative e personali
 - 4.1 In generale
 - 4.1.1 Competenza per la verifica
 - 4.1.1.1 Rendite AVS
- 4001 La cassa di compensazione verifica le condizioni assicurative e personali per le rendite di vecchiaia e per superstiti.
- 1/04 **4.1.1.2** Rendite Al e assegni per grandi invalidi per maggiorenni
- L'ufficio Al verifica le condizioni assicurative e
 personali in caso di domande per rendite Al e assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'Al per maggiorenni. Per quanto riguarda la collaborazione delle casse di compensazione si applica la CIGI.
- 4003 Conclusi gli accertamenti, gli atti vanno trasmessi1/14 unitamente alla decisione e ai documenti necessari (certifi
 - cato AVS, libretto di famiglia, permesso per stranieri, attestato di formazione) alla cassa di compensazione competente per il calcolo e il pagamento della prestazione. Per la

determinazione delle rendite e il rilascio della decisione si applica la CIGI.

4.2 Verifica dei dati personali

4.2.1 Verifica da parte delle casse

- I dati personali vanno verificati in base a documenti ufficiali. Sono considerati documenti ufficiali il libretto di famiglia, l'atto di origine, il permesso di dimora (ricevuta per documenti depositati), il passaporto, e la carta d'identità. Occorre tenere presente che questi documenti non sono sempre aggiornati. In caso di dubbi va quindi richiesto il certificato di stato civile.
- Non forniscono prove sufficienti sullo stato della persona il libretto di servizio, l'atto di battesimo, le carte di legittimazione o altri attestati personali, certificati del datore di lavoro oppure la notifica per un certificato d'assicurazione.
- 4006 La verifica riguarda tutte le persone che fanno valere un diritto alle prestazioni e tutti i familiari dell'avente diritto che vanno presi in considerazione per una rendita completiva o per figli.
- I dati personali degli stranieri vanno verificati in base a documenti ufficiali d'identità quali il passaporto, attestati delle autorità competenti del Paese d'origine (p. es. estratti dal registro dello stato civile) e il libretto degli stranieri; sono fatte salve le direttive particolari concernenti i singoli trattati internazionali e il DRif (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).
- 4008 Le casse di compensazione che hanno la possibilità di far verificare ai loro organi i dati delle persone aventi diritto in base a registri esistenti presso i comuni oppure documenti di identità depositati presso i medesimi, possono rinunciare parzialmente o totalmente a richiedere i documenti ufficiali di identità.

4009 Sulla domanda occorre indicare in base a quali documenti sono stati verificati i dati personali.

4.2.2 Collaborazione degli uffici di stato civile

- L'ufficio di stato civile del luogo di domicilio della persona avente diritto fornisce dati personali che la riguardano conformemente all'articolo 32 LPGA a condizione che siano richiesti mediante la «Conferma dei dati personali» (modulo 318.271). Per contro la conferma dei dati personali va richiesta mediante detto modulo all'ufficio di stato civile soltanto quando le indicazioni sui documenti ufficiali di identità sono incomplete, imprecise o contraddittorie.
- 4011 La «Conferma dei dati personali» può essere
 1/08 impiegata soltanto per informazioni su cittadini svizzeri. Le informazioni su cittadini stranieri residenti in Svizzera vanno richieste all'ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio o di dimora richiamando l'articolo 32 LPGA.
- 4012 La «Conferma dei dati personali» va inviata in due 1/08 esemplari all'ufficio di stato civile. Il modulo deve essere redatto nella lingua ufficiale dell'ufficio interpellato. La cassa di compensazione deve iscrivere nel questionario tutti i dati personali di cui è a conoscenza.
- A pagina 1 della «Conferma dei dati personali», lo 1/08 spazio riservato per osservazioni particolari è previsto per domande supplementari della cassa di compensazione (p. es. su diversi matrimoni di una vedova e la loro durata complessiva) e le corrispondenti informazioni dell'ufficio di stato civile.

4.3 Verifica del domicilio svizzero

4.3.1 Domicilio civile in Svizzera

- 4101 Il domicilio civile è d'importanza fondamentale, sul piano del diritto relativo all'AVS, per la qualità di assicurato di una persona. Determinante è il domicilio civile ai sensi degli <u>articoli 23 segg. CC.</u>
- L'esistenza del domicilio in Svizzera va verificata sotto tutti gli aspetti in ogni singolo caso. Il pagamento delle imposte in Svizzera, l'esercizio di diritti civili, la conclusione di contratti di locazione di un appartamento, il deposito di documenti non provano sufficientemente il domicilio.
- 4103 Il domicilio in Svizzera è giudicato secondo il diritto svizzero prescindendo dalla nazionalità della persona interessata.
- 4104 Sono fatte salve convenzioni internazionali di altro tenore che a volte sostituiscono il concetto di domicilio con quello di «dimora abituale». Quest'ultimo richiede soltanto, contrariamente al concetto di domicilio, che si dimori o si intenda dimorare in un luogo per un periodo più lungo.
- 4105 Per la verifica del domicilio civile in Svizzera si applicano le disposizioni delle DOA.

4.3.2 Concetto di domicilio

- 4106 È considerato come domicilio di una persona il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Le condizioni sono la volontà di stabilirsi durevolmente in un luogo (esigenza soggettiva) e la permanenza effettiva nel medesimo (esigenza oggettiva). Devono essere soddisfatte contemporaneamente entrambe le condizioni.
- 4107 Non è necessario che una persona voglia rimanere nello stesso luogo per un periodo più lungo. Anche un periodo di

dimora breve può costituire domicilio. Durevolmente va inteso nel senso di «non temporaneo». È sufficiente l'intenzione manifesta di considerare un determinato luogo come punto centrale della propria esistenza, dei rapporti personali, economici, familiari, e professionali (RCC 1982 pag. 171).

- Viceversa, neppure un lungo periodo di dimora costituisce domicilio quando il diritto pubblico (a es. la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri) vieta l'attuazione a lungo termine di tale intenzione. Questo vale segnatamente per le persone in possesso di un permesso per dimoranti temporanei (permesso L). I dimoranti temporanei sono stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera, di solito per meno di un anno, ad uno scopo ben determinato, esercitando o meno un'attività lucrativa.
- Per gli stranieri con un permesso di dimora (permesso B), un permesso di domicilio (permesso C) o un permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci) si può presumere di regola che abbiano stabilito il domicilio nel luogo in questione dall'ultima data di entrata in Svizzera. I dimoranti con un permesso B sono stranieri che soggiornano in Svizzera a lungo termine, esercitando o meno un'attività lucrativa. I domiciliati (permesso C) sono stranieri che, dopo una dimora di cinque o dieci anni in Svizzera, hanno ottenuto il permesso di domicilio. Il permesso di dimora con attività lucrativa (permesso Ci) è destinato ai familiari (coniuge e figli di età inferiore ai 21 anni) dei funzionari di organizzazioni intergovernative nonché ai membri di rappresentanze estere.
- 4110 I richiedenti l'asilo (permesso N), le persone bisognose di protezione (permesso S) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) stabiliscono il domicilio in Svizzera anche se hanno l'intenzione di rientrare in patria non appena le condizioni lo permettono. Il domicilio inizia dalla data di entrata nel nostro Paese. I richiedenti l'asilo (permesso N) sono persone che hanno presentato una do-

manda d'asilo in Svizzera e per le quali è in corso una pertinente procedura. Il permesso per persone bisognose di protezione (permesso S) autorizza un soggiorno temporaneo in Svizzera. L'interessato non può tuttavia uscire dai confini della Svizzera né rientrare nel nostro Paese. L'ammissione provvisoria (permesso F) è concessa a persone per le quali l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato nei loro confronti è inammissibile (violazione del diritto internazionale pubblico), non ragionevolmente esigibile (pericolo concreto per l'interessato) o impossibile (per motivi tecnici).

- 4111 Il domicilio va verificato singolarmente per ogni persona prescindendo dal suo stato civile. Finché due co-1/08 niugi vivono nello stesso appartamento si può tuttavia supporre che abbiano un domicilio comune. Dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, per i cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS la data di entrata nel nostro Paese non è più indicata, per il momento, nel permesso di dimora. I permessi di dimora per cittadini appartenenti ad altri Stati continueranno invece a contenere questa informazione. La data di entrata per cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS può essere richiesta presso gli uffici cantonali competenti. Sul sito Internet dell'Ufficio federale stranieri della migrazione (www.bfm.admin.ch), sotto la rubrica «Contatto» - «Indirizzi e links delle autorità» è disponibile l'elenco degli indirizzi delle autorità cantonali di polizia degli stranieri e preposte al mercato del lavoro.
- 4112 Se due coniugi mantengono l'abitazione in Svizzera
 1/14 sebbene uno di essi lavori all'estero, si può ritenere che
 entrambi abbiano il domicilio in Svizzera a condizione che
 uno dei coniugi (e i figli) occupi l'abitazione e che non sia
 stata annullata la comunione domestica (art. 175 CC).
- Non sono assicurate le persone che soggiornano in
 Svizzera unicamente a scopo di visita, cura, vacanza o studi, sempreché non vi esercitino un'attività lucrativa e non vi stabiliscano il domicilio (art. 2 cpv. 1 lett. a OAVS).

4.4 Verifica della qualità di assicurato

4.4.1 In generale

- Per principio sono assicurate ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 LAVS tutte le persone con il domicilio civile in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa o che lavorano all'estero come cittadini svizzeri al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale.
- 4115 Per l'obbligo assicurativo e la relativa qualità di assicurato si applicano le disposizioni delle DOA.

4.4.2 Qualità di assicurato

- 4116 Di regola si può ritenere che adempiano la qualità di assicurato le persone domiciliate in Svizzera che esercitano o meno un'attività lucrativa.
- 4117 Lo stesso vale di regola per persone domiciliate in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa all'estero, fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali.
- I cittadini di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale che esercitano un'attività lucrativa nello Stato contraente interessato, ma sono domiciliati in Svizzera, non adempiono di regola la qualità di assicurato (p. es. un cittadino francese che ha il domicilio in Svizzera ed esercita un'attività lucrativa in Francia). Su richiesta essi possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato.
- I cittadini svizzeri domiciliati nel nostro Paese che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo internazionale non adempiono di regola la qualità di assicurato. Su richiesta, essi

possono aderire facoltativamente all'assicurazione obbligatoria AVS/AI adempiendo così la qualità di assicurato (art. 1a cpv. 4 LAVS).

- I richiedenti l'asilo la cui domanda è stata accettata adempiono la qualità di assicurato retroattivamente dalla data di entrata in Svizzera.
- I richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta ma che vivono in un centro di accoglienza o hanno ottenuto l'asilo temporaneo adempiono la qualità di assicurato dalla data di rifiuto della domanda.

1/08 4.5 Compimento della durata minima di contribuzione

4201-

4203 soppressi

1/08

- 4204 La durata minima di contribuzione non deve essere contraddistinta da un rapporto di continuità, dato che vengono sommati i singoli periodi di contribuzione. Questi sono determinati in base ai mesi computando come interi i mesi civili incompleti (RCC 1982 pag. 359).
- 4205 La durata minima di contribuzione deve essere adempiuta al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. Periodi di contribuzione successivi o periodi per i quali, ad esempio, si sono acquisiti accrediti per compiti educativi e assistenziali non possono essere computati.
- 4206 Se l'adempimento della durata minima di contribuzione non è deducibile subito dal CI la cassa di compensazione lo accerta in base agli atti di cui dispone (atti della cassa di compensazione, attestati del datore di lavoro, permessi ufficiali ecc.). L'avente diritto deve addurre personalmente la prova mediante tali permessi e attestati (in particolare sul periodo di dimora e di attività lucrativa in Svizzera).

4.6 Verifica della qualità di rifugiato e di apolide

4.6.1 Qualità di rifugiato

4.6.1.1 Prova

L'avente diritto che invoca la qualità di rifugiato deve provarla mediante l'attestato speciale rilasciato dall'Ufficio federale della migrazione. La data di rilascio non può precedere di più di due mesi la data della domanda. Per i dettagli si applicano le Istruzioni amministrative dell'UFAS sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nell'AVS e AI (contenute nel classificatore «Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi»).

4.6.1.2 Revoca

- In caso di revoca della qualità di rifugiato l'Ufficio federale della migrazione trasmette all'UCC una copia della relativa decisione con tutti i dati necessari per la determinazione del numero di assicurato (cognome, nome, data di nascita, sesso e paese d'origine).
- L'UCC verifica il diritto alla prestazione della persona interessata. In caso affermativo chiede all'Ufficio federale della migrazione, dopo che è scaduto il termine di ricorso stabilito nella decisione, se il ricorso è stato inoltrato. L'Ufficio federale della migrazione informa se la sua decisione ha acquistato forza giuridica o se è pendente un ricorso. Nel secondo caso informa l'UCC sull'esito del ricorso a procedimento ultimato.
- 4210 Se non è stato inoltrato ricorso, l'UCC trasmette
 1/06 alla cassa di compensazione competente copia della decisione comunicando anche l'informazione dell'Ufficio federale della migrazione, il numero di assicurato e il tipo di prestazione. In caso di ricorso attende la decisione definitiva e procede analogamente.

- 4211 Per prestazioni AI, l'UCC invia la relativa domanda all'ufficio AI.
- 4212 La cassa di compensazione verifica se la revoca della qualità di rifugiato ha ripercussioni sul diritto alla prestazione della persona interessata. Per prestazioni AI, questo compito spetta all'ufficio AI.

4.6.2 Apolidi

L'Ufficio federale della migrazione segnala all'UCC, se ne è a conoscenza, tutte le persone che non sono più apolidi. A sua volta, l'UCC comunica alla cassa di compensazione competente i nominativi delle persone aventi diritto a prestazioni. Per prestazioni AI, l'UCC invia la comunicazione all'ufficio AI.

4.7 Esigenze particolari per singole rendite

4.7.1 In generale

4301 Le condizioni personali per la rendita ordinaria sono disciplinate nelle parti 3 e 5, quelle per le rendite straordinarie nella parte 7 e quelle relative agli assegni per grandi invalidi nella parte 8. Di seguito sono esposte le principali condizioni personali per le quali occorre addurre prove e giustificazioni particolari. L'elenco non è completo.

4.7.2 Accrediti per compiti educativi per genitori non sposati

4.7.2.1 Autorità parentale in comune dopo il divorzio

4302 Per verificare, al momento del calcolo della rendita, l'eventuale diritto ad accrediti per compiti educativi e il numero di anni da prendere in considerazione di persone il cui (pre-

cedente) matrimonio è stato sciolto, è necessario richiedere la sentenza o la convenzione di divorzio. È sufficiente una copia, purché permetta di rilevare a quale genitore sono stati affidati i figli.

- Se dopo lo scioglimento del matrimonio il giudice ha riconosciuto l'autorità parentale ad ambedue i genitori su uno o
 più figli in comune che non hanno ancora raggiunto i 16
 anni d'età, agli ex coniugi va richiesto l'accordo scritto conformemente all'articolo 52f capoverso 2^{bis} OAVS. Questo
 accordo deve permettere di stabilire a quale genitore e per
 quale durata deve essere conteggiata la totalità degli accrediti per compiti educativi. In mancanza di un accordo
 scritto, si veda il N. 5435.
- 4304 L'accordo deve essere firmato da ambedue i genitori.

4.7.2.2 Autorità parentale in comune in conformità alla decisione dell'autorità tutoria

4305 Se l'autorità tutoria ha concesso a genitori non 1/13 sposati l'autorità parentale congiunta su uno o più figli in comune, i genitori devono sottoscrivere un accordo conformemente all'articolo 52f capoverso 2^{bis} OAVS. L'accordo deve essere firmato da ambedue i genitori e contenere le informazioni relative alla suddivisione degli accrediti per compiti educativi. In mancanza di un accordo scritto, si veda il N. 5432.

4.7.3 Rendite per figli e orfani quando figli di oltre 18 anni seguono una formazione

4.7.3.1 Attestato di formazione

4306 Se la persona avente diritto alla prestazione o il suo rappresentante fa valere che un figlio sta seguendo una formazione scolastica o professionale deve presentare, secondo il caso, un contratto di apprendistato o un attestato del datore di lavoro, un certificato dell'istituto scola-stico, un attestato della segreteria dell'università o della scuola superiore, un libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato, un attestato di esami semestrali intermedi o un certificato semestrale intermedio rilasciato da un istituto scolastico privato, un attestato d'iscrizione a corsi ecc. Questa formalità deve essere adempiuta sia per periodi in cui si percepisce una rendita sia per quelli in cui la rendita è stata rinviata.

- I documenti devono fornire informazioni sul genere e la durata presumibile della formazione e, in caso di formazione pratica (p. es. volontariato), sulla remunerazione pattuita (salario d'apprendistato, indennità di volontariato ecc.). Se non possono essere ottenute indicazioni precise sulla durata presumibile dello studio, si deve verificare all'inizio di ogni semestre se l'interessato prosegue gli studi (attestato d'immatricolazione rilasciato dall'istituto scolastico, libretto di frequenza di corsi universitari debitamente compilato).
- 4308 Per i figli che parallelamente alla formazione esercitano un'attività lucrativa temporanea o stabile e fanno valere il diritto alla rendita devono essere presentati i documenti necessari per l'accertamento (p. es. contratto d'impiego, attestato del datore di lavoro, dichiarazione del salario, attestato di studi o di corsi).
- 4309 Le condizioni salariali vanno accertate
 1/11 regolarmente, benché per le modifiche si rimandi all'obbligo di informare.
- 1/05 4.7.3.2 Servizio militare, civile o di protezione civile
- 4310 Il servizio militare, civile o di protezione civile 1/05 prestato è provato di regola mediante il libretto di servizio se non è già noto in base alla carta di notifica IPG. Il servizio militare o civile prestato all'estero deve essere giustificato mediante un attestato del comando competente.

4.7.3.3 Malattia o infortunio

4311 Se la formazione è interrotta per lungo tempo a causa di malattia o infortunio, un certificato medico deve confermare che la formazione non può più essere proseguita per motivi di salute (malattia o infortunio) e indicare la durata dell'interruzione.

4.7.4 Accertamenti relativi ad affiliati

- 4312 La richiesta deve fornire informazioni sull'affiliato e sui genitori affilianti nonché i dettagli precisi sulle condizioni materiali alla base del rapporto di affiliazione e la sua durata (foglio complementare 2).
- 4313 Alla domanda deve essere allegata una conferma
 1/13 dell'autorità competente per la vigilanza degli affiliati
 sull'autorizzazione del corrispondente rapporto d'affilia-

zione. Se le prescrizioni in materia non prevedono l'obbligo di autorizzazione occorre comunque allegare una corrispondente conferma dell'autorità menzionata.

- 4314 Le condizioni personali dell'affiliato vanno esaminate di regola in base al certificato di stato civile rilasciato dal competente ufficio di stato civile.
- 4315 I dati sul rapporto di affiliazione vanno verificati in base alla conferma di cui al N. 4313. Indicazioni ufficiali supplementari vanno richieste direttamente all'autorità di vigilanza degli affiliati (v. art. 316 CC).
- 4316 La cassa di compensazione può basarsi su fatti che ha constatato adempiendo altri compiti (ad es. versamento di prestazioni complementari e assistenziali, assegni familiari).

4317– 4322 soppressi 1/04

4.7.5 Rendita per superstiti

4.7.5.1 In generale

- Per figli e orfani dai 18 ai 25 anni, per figli i cui genitori non sono o non sono più sposati, o per affiliati non sempre sono sufficienti i dati raccolti con il modulo di richiesta. La cassa di compensazione deve chiedere all'avente diritto di fornire le indicazioni supplementari necessarie nel singolo caso.
- 4324 Per la domanda della rendita per superstiti va compilato se necessario il foglio complementare 2 (modulo 318.275).

4.7.5.2 Rendita vedovile in caso di adozione di affiliati

Se è richiesta una rendita vedovile in caso di adozione di un affiliato che vive in comunione domestica (art. 23 cpv. 2 lett. b LAVS), occorre verificare se e quando è avvenuta l'adozione.

4.7.5.3 Rendita vedovile della donna divorziata

- 4326 Quando una rendita per vedove è versata per la *prima volta* occorre verificare:
- 4327 se il matrimonio sciolto è durato almeno dieci anni dalla celebrazione fino al divorzio passato in giudicato (sentenza di divorzio, eventualmente certificato di stato civile), se la donna ha figli (non necessariamente del deceduto) o se il divorzio ha avuto luogo dopo che essa ha compiuto 45 anni; oppure
- 4328 qualora il matrimonio non sia durato dieci anni, se un figlio compie 18 anni dopo i 45 anni della donna divorziata.

4.7.5.4 Rinascita della rendita vedovile

Per la rendita vedovile riattivata occorre verificare se il matrimonio sciolto o annullato è durato meno di dieci anni dalla celebrazione fino al divorzio passato in giudicato (sentenza giudiziaria o attestato dell'autorità giudiziaria).

4.7.5.5 Scomparsa di un coniuge o di un genitore

4330 Se l'avente diritto invoca la scomparsa del coniuge o di un genitore, la cassa di compensazione deve richiedere la dichiarazione di scomparsa pronunciata dal giudice o un attestato dell'ufficio di stato civile del comune d'origine della persona scomparsa (certificato di stato civile).

4.7.5.6 Rendite per trovatelli

4331 I dati personali di un trovatello sono iscritti nel registro delle nascite del luogo di ritrovamento.

4332-

4337 soppressi

1/04

4.8 Decesso o invalidità causati intenzionalmente

- Se in base a una domanda di rendita per superstiti vi sono seri motivi di ritenere che il decesso sia stato causato intenzionalmente dall'avente diritto o in seguito a un delitto o a un reato intenzionali, occorre un accertamento più approfondito dei fatti, ad esempio in base a rapporti di polizia (v. N. 3507 segg.).
- L'accertamento e la decisione in caso d'invalidità causata intenzionalmente compete agli uffici AI (CPAI).

4.9 Riunione dei conti individuali

4.9.1 In generale

- 4403 La procedura è regolata dalle disposizioni in materia delle D CA/CI.
- Prima della riunione dei conti individuali (RCI) la cassa di compensazione deve verificare per le persone divorziate se la ripartizione del reddito è già stata effettuata nell'ambito del divorzio. In caso contrario, la ripartizione deve essere effettuata prima della RCI. Per la procedura si applica la Circolare sullo splitting in caso di divorzio. Competente per lo splitting è quindi la cassa di compensazione che versa la rendita corrente del coniuge divorziato. La competenza per il versamento di entrambe le rendite è regolata invece dai N. 2017 seg.
- Se al momento della domanda di rendita una cassa di compensazione constata che un coniuge divorziato e precedentemente beneficiario di rendita è già deceduto, la ripartizione dei redditi può essere effettuata come quando subentra il secondo evento assicurato per le persone sposate (ovvero senza ordine di splitting).

4.9.2 Verifica dei CI riuniti

- 4406 La cassa di compensazione che determina la rendita di regola non verifica i CI individuali trasmessi dalle casse di compensazione interessate.
- 4407 Se constata che delle registrazioni mancano (p. es. i redditi da attività lucrativa costitutivi della rendita conseguiti presso un datore di lavoro segnalato nella richiesta), la cassa di compensazione che determina la rendita adotta i debiti provvedimenti, o ne incarica la cassa competente. A tal fine si applicano le D CA/CI; per la procedura in caso di

perdita del libretto delle marche degli studenti si rinvia alle DIN.

4408 Per le persone sposate la cassa di compensazione deve riunire anche i CI intestati ai precedenti cognomi.

4.10 Rendite straordinarie

4.10.1 In generale

- Per accertare se deve essere assegnata una rendita ordinaria o una straordinaria, occorre procedere *in ogni caso* alla riunione dei CI. Se per un avente diritto non è tenuto nessun CI, le corrispondenti rubriche della conferma di riunione dei CI effettuata dall'UCC risultano vuote.
- 4410 Per prevenire doppi versamenti, occorre trasmettere l'ordine di riunione dei CI anche per gli invalidi dalla nascita o precoci, anche se risulta evidente che essi non hanno potuto compiere un intero anno di contribuzione fino all'insorgere dell'evento assicurato.

4.10.2 Rendite completive e per figli

4411 Per il versamento di rendite completive e per figli occorre verificare se ogni avente diritto adempie le condizioni di domicilio e di dimora.

5. Calcolo delle rendite

5.1 Basi di calcolo

- 5001 Le basi di calcolo delle rendite e delle prestazioni 1/12 transitorie sono:
- 1/12 transitorie sono.
- il rapporto fra gli anni di contribuzione interi di una persona rispetto a quelli della sua classe di età; e

5003 – il reddito annuo medio determinante.

Determinante per stabilire le singole basi di calcolo è il momento in cui insorge l'evento assicurato. Questo è importante specie quando, in seguito a prescrizione, domanda tardiva o modifica, la rendita non può essere versata retroattivamente dall'inizio effettivo del diritto o quando, per altre ragioni, può esserlo solo in un secondo tempo.

5.2 Periodo di contribuzione

5.2.1 Concetto di durata di contribuzione

E considerato in generale come durata di contribuzione il periodo in cui una persona è stata soggetta all'obbligo contributivo e per il quale possono essere computati il reddito o accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5.2.2 Determinazione della durata di contribuzione

- 5006 Per considerare un determinato periodo come durata di contribuzione, una persona deve essere stata assicurata oppure:
 - aver adempito o potere ancora adempiere personalmente l'obbligo contributivo pagando i contributi; oppure
 - il coniuge esercitante un'attività lucrativa deve aver versato almeno il doppio dell'importo minimo secondo l'articolo 3 cpv. 3 LAVS; oppure
 - quando possono esserle computati accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29^{ter} LAVS).

5.2.2.1 Qualità di assicurato e obbligo contributivo

Durante questo periodo la persona deve essere stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo (<u>art. 1a–3 LAVS</u>, <u>art. 1a</u> e <u>2 LAI</u>). È irrilevante che essa non abbia dovuto temporaneamente pagare contributi, perché, ad esempio, quando ha abbandonato l'attività lucrativa li ha già pagati su un determinato reddito minimo e conformemente all'articolo 10 LAVS non è più stata tenuta, nel rispettivo anno civile, al pagamento di contributi come persona non esercitante un'attività lucrativa.

Non è invece considerato come durata di contribuzione il periodo privo di un rapporto assicurativo ai sensi degli <u>articoli 1a</u> e <u>2 LAVS</u> e dell'<u>articolo 1a LAI</u>.

5.2.2.2 Adempimento dell'obbligo contributivo

- I contributi dovuti dalla persona assicurata devono già essere pagati o poter ancora essere pagati al momento in cui sorge il diritto alla rendita (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Se i contributi non sono stati pagati, perché non registrati o irrecuperabili, e tale debito è già prescritto quando sorge il diritto alla rendita, non si computa di regola il corrispondente periodo contributivo (rimane salvo il computo di periodi contributivi di cui all'art. 29^{ter} cpv. 2 lett. b e c LAVS).
- Se una persona può provare che a suo tempo i contributi sono stati dedotti dal salario e che era stato pattuito un accordo di salario netto, si possono computare i corrispondenti periodi di contribuzione (RCC 1969 pag. 545). I risarcimenti di danni dei datori di lavoro (art. 52 LAVS) come pure delle associazioni fondatrici, della Confederazione e dei Cantoni (art. 70 LAVS) sono anch'essi considerati come contributi.

5.2.3 Determinazione dei periodi di contribuzione in base ai contributi pagati

5.2.3.1 Domicilio civile in Svizzera

5011 Se una persona è stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo per un determinato periodo, conta come du-

rata di contribuzione l'intero anno se nel CI del corrispondente anno sono stati registrati almeno i redditi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive. In questi casi va considerato come durata di contribuzione l'intero anno anche se l'effettiva durata di contribuzione registrata nel CI è inferiore a un anno.

- Se i redditi registrati nel CI per un determinato anno non raggiungono i contributi minimi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive, si computa un numero di mesi di contribuzione determinato in base ai contributi.
- Non si può computare un anno intero o mesi di contribuzione se la persona non è stata assicurata e soggetta all'obbligo contributivo per tutta la durata corrispondente (RCC 1974 pag. 180).
- Per determinare i periodi di contribuzione relativi a un'unione matrimoniale occorre basarsi, per entrambi i coniugi, sulla durata di contribuzione esistente prima della ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5031). Questo anche qualora il reddito di una persona registrato nel CI per un determinato anno non raggiunga più, a causa della ripartizione del reddito, i contributi minimi previsti dall'Allegato I.

5.2.3.2 Senza domicilio civile in Svizzera

- Per determinare i periodi di contribuzione degli anni a partire dal 1969 si computano di regola i periodi di contribuzione riportati nel CI (RCC 1982 pag. 359), anche qualora il reddito registrato non corrisponda a un'attività lucrativa a tempo pieno.
- 5016 Se eccezionalmente nel CI le indicazioni sui periodi di contribuzione mancano o sono incomplete, la cassa che determina la rendita verifica se la durata di contribuzione è desumibile da altri dati del CI relativi all'anno civile in questione. Se mancano altri dati o se dalla somma delle singole registrazioni non risulta un anno contributivo intero, la

cassa che tiene il conto determina la durata di contribuzione in base agli atti di cui dispone.

Per periodi precedenti il 1969 in cui una persona non è stata domiciliata in Svizzera, la cassa rileva i periodi di contribuzione in base alle Tabelle per la determinazione della presunta durata contributiva negli anni 1965–1968 (v. Allegato IX). Non è necessario utilizzare queste tavole soltanto se la durata dell'attività lucrativa è chiaramente provata da certificati di lavoro, conteggi dei salari o attestati

analoghi del datore di lavoro (RCC 1982 pag. 359).

- Se il CI riporta diversi dati per un anno civile, si sommano i redditi stabilendo la durata di contribuzione in base alla tavola del relativo ramo professionale. Se le registrazioni sono state effettuate per differenti rami professionali, si rilevano i periodi di contribuzione di ogni singolo ramo e si sommano. In tal caso possono essere computati al massimo 12 mesi.
- Per determinare i periodi di contribuzione relativi a un'unione matrimoniale occorre basarsi per entrambi i coniugi sulla durata di contribuzione precedente la ripartizione del reddito (eccezione, v. N. 5031). I redditi dell'altro coniuge non possono quindi costituire un periodo di contribuzione.

5.2.4 Periodi di contribuzione computabili

5.2.4.1 Principio

Per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione personale descritta ai N. 5005 segg. che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento (in caso di rendita anticipata, dei 62, 63 o 64 anni), la data dell'insorgenza

dell'invalidità o del decesso. Sono inoltre computati interamente i periodi di contribuzione compiuti nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato.

- Se dei mesi di contribuzione dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato devono essere presi in considerazione per colmare delle lacune, essi vanno riportati nella corrispondente lacuna contributiva. Le lacune contributive vanno colmate in senso cronologico inverso a partire dall'anno in cui è sorto l'evento assicurato. Questa misura è presa soltanto dopo aver colmato le lacune esistenti con anni della gioventù o anni supplementari (RCC 1985 pag. 656).
- Non sono più presi in considerazione i periodi di contribuzione compiuti dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, neppure in caso di rendita di vecchiaia anticipata.
- I periodi per i quali si sono pagati contributi che in seguito sono stati rimborsati o versati ad assicurazioni sociali estere non sono considerati come periodo di contribuzione. Questo anche se negli anni corrispondenti il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha pagato almeno il doppio del contributo minimo o se erano adempiute le condizioni per il computo di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

5.2.4.2 Anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione computabili fino al 31 dicembre 1996

- I periodi di matrimonio e di vedovanza per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono considerati come durata di contribuzione.
- La qualità di assicurato di uno Svizzero all'estero assicurato obbligatoriamente non si estendeva automaticamente alla moglie, pure residente all'estero (decisione del TFA del 19 ottobre 2005, H 176/03). Erano previste eccezioni in virtù di una regolamentazione diversa derivante da

- convenzioni di sicurezza sociale (Austria, Canada, Danimarca, Liechtenstein, Norvegia, Portogallo, Stati Uniti).
- I periodi per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (versione precedente al 1° gennaio 1997) possono essere computati soltanto se il coniuge aveva allora la qualità di assicurato. Non è indispensabile che egli abbia effettivamente adempiuto anche l'obbligo contributivo (RCC 1976 pag. 192).
- 5026. I periodi per i quali la moglie di un uomo1 obbligatoriamente assicurato in Svizzera residente
- 1/12 all'estero ha aderito, anche retroattivamente, all'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1985 devono essere computati come periodi di contribuzione (anche retroattivamente).
- 5026. La qualità di assicurato di uno Svizzero all'estero che ha aderito all'assicurazione facoltativa per gli
- 1/12 Svizzeri all'estero si estendeva invece anche alla moglie residente all'estero (decisione del TFA del 6 marzo 2003, H 192/02).

5.2.4.3 Periodi durante i quali il coniuge esercitante l'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo

- 5027 Sono considerati come durata di contribuzione i 1/05 periodi per i quali sono stati versati contributi durante il matrimonio in conformità all'articolo 3 capoverso 3 LAVS. Questo vale anche per gli anni civili in cui è stato contratto il matrimonio, pronunciato il divorzio o si è verificato il decesso del coniuge (v. VSI 2002 pag. 27 segg. e N. 2071 segg. DIN).
- Le disposizioni sul computo dei periodi di contribuzione durante i quali il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha pagato il doppio del contributo minimo sono applicabili anche ai periodi antecedenti il 1° gennaio 1997.

- Per considerare un determinato periodo come anno intero di contribuzione, il coniuge esercitante un'attività lucrativa deve aver pagato il doppio del contributo minimo nel corrispondente anno. Non è tuttavia necessario che il coniuge esercitante l'attività lucrativa sia stato assicurato l'intero anno. Si può perciò considerare un intero anno come durata di contribuzione se il CI del coniuge esercitante l'attività lucrativa riporta per il corrispondente anno almeno i redditi elencati nell'Allegato I delle presenti direttive.
- 5029. Un assicurato senza attività lucrativa il cui coniuge,
 1 in età di pensionamento ed esercitante un'attività
 1/08 lucrativa, paga più del doppio del contributo minimo è generalmente esonerato dall'obbligo contributivo (N. 2073 segg. DIN; Bollettino AVS n. 206 dell'8 giugno 2007 [d/f]).
- Se soltanto uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa e se il doppio del contributo minimo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS non è stato da lui pagato, o lo è stato solo parzialmente, il coniuge che non esercita l'attività lucrativa è per principio soggetto all'obbligo contributivo. Ciò vale anche nel caso in cui nessuno dei due coniugi eserciti un'attività lucrativa.
- L'obbligo contributivo personale di ognuno dei coniugi (in qualità di indipendente o senza attività lucrativa) prevale sulle disposizioni di cui all'articolo 3 capoverso 3 LAVS. Di conseguenza, nella misura in cui i contributi personali dovuti non sono ancora caduti in prescrizione all'insorgenza del caso assicurato, essi vanno compensati in ogni caso con le prestazioni maturate. Se i contributi personali dovuti dal coniuge non possono essere né reclamati né compensati perché caduti in prescrizione, viene computato un numero di mesi contributivi dipendente dal reddito diviso dell'altro coniuge.
- 5032 Il procedimento descritto vale sia nel primo che nel secondo caso assicurato. I mesi contributivi computabili si possono dedurre dalla tabella riportata nell'Allegato I delle

presenti direttive. In ogni caso, tuttavia, al coniuge che ha versato i contributi viene computata la durata di contribuzione determinata prima della ripartizione dei redditi (N. 5014 e 5019).

5.2.4.4 Anni computabili per compiti educativi e assistenziali

Sono computati come durata di contribuzione i periodi durante i quali una persona, pur avendo la qualità di assicurato, non ha adempiuto l'obbligo contributivo, o non interamente, ma ha acquisito il diritto agli accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29^{ter} cpv. 2 LAVS). I periodi di contribuzione in base agli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono computati soltanto quando i contributi dovuti personalmente non possono più essere riscossi o compensati in seguito a prescrizione.

5.2.4.5 Anni di contribuzione di gioventù computabili

- In caso di lacune contributive si computano periodi di contribuzione che una persona ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno seguente il compimento dei 17 anni.
- Si computa un anno intero se la giovane persona è stata assicurata per un anno civile intero in forza del domicilio in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS) e se ha pagato almeno il contributo minimo (art. 50 OAVS).
- 5036 Se il contributo minimo non è stato pagato, la durata di contribuzione è determinata secondo l'Allegato I, a condizione che si abbia avuto la qualità di assicurato per un anno intero.
- 5037 Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero (p. es. nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L) e l'esatto periodo assicurativo non può essere

- determinato, si applicano i N. 5017 seg. per i periodi precedenti il 1969 e i N. 5015 seg. per quelli seguenti il 1969.
- I periodi precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni per i quali sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali sono presi in considerazione per colmare lacune (art. 52b OAVS). Se la giovane persona non è stata assicurata per un anno intero, sono computati soltanto i mesi nei quali è stata assicurata (riguardo alla modalità del computo degli accrediti per compiti educativi al fine di colmare le lacune, v. N. 5427).
- Non sono presi in considerazione periodi di vedovanza e di matrimonio senza contribuzione per i quali non sono stati computati accrediti per compiti educativi.
- Il periodo di contribuzione necessario a colmare lacune è determinato in senso cronologico inverso a partire dal 31 dicembre dell'anno civile di compimento dei 20 anni e viene riportato nella lacuna contributiva con il corrispondente reddito. Progressivamente si colmano, con il riporto di periodi contribuzione e di redditi, le lacune contributive più vicine al 1° gennaio dell'anno civile seguente il compimento dei 20 anni.
- I periodi di contribuzione della gioventù utilizzati virtualmente per colmare lacune assicurative nel quadro della procedura relativa allo splitting in caso di divorzio non possono essere riportati, per la determinazione della rendita, in altre lacune neppure se ciò risultasse vantaggioso per l'assicurato.

5.2.4.6 Periodi senza contribuzione computabili per persone assicurate facoltativamente

5042 Sono computati come anni interi di contribuzione i periodi precedenti il 1° gennaio 1983 per i quali i contributi di assi-

curati facoltativi sono stati sottoposti a moratoria per impossibilità di versamento e in seguito prescritti (art. 2 cpv. 6 LAVS; art. 19 cpv. 2 OAF).

5.2.4.7 Periodi computabili di assicurazioni estere

- I periodi di assicurazioni estere sono computati soltanto in virtù di una corrispondente convenzione di assicurazione sociale (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).
- Per il computo sono preminenti gli anni di contribuzione svizzeri in giovane età rispetto a quelli all'estero anche se questi ultimi sono stati versati dopo il 31 dicembre seguente il compimento dei 20 anni.

5.2.4.8 Computo di anni supplementari

- Se la durata di contribuzione presenta lacune malgrado siano stati considerati tutti i periodi di contribuzione computabili, si possono attribuire fino a tre anni contributivi supplementari a condizione che siano adempiute cumulativamente le condizioni menzionate di seguito (art. 52d OAVS). Le lacune assicurative devono:
- 5046 risalire ai periodi in cui una persona è stata effettivamente assicurata o avrebbe potuto esserlo e
- 5047 risalire a periodi precedenti il 1° gennaio 1979.
- Se le condizioni per il computo di anni supplementari sono adempiute, si possono computare i seguenti mesi di contribuzione supplementari:
 - fino a 12 mesi supplementari di contribuzione per 20-26 anni interi di contribuzione;
 - fino a 24 mesi supplementari di contribuzione per 27– 33 anni interi di contribuzione;

- fino a 36 mesi supplementari di contribuzione per almeno 34 anni interi di contribuzione.
- Le lacune contributive vanno colmate in ordine cronologico inverso a partire dal 1978 oppure dall'anno in cui è insorto l'evento assicurato.
- Quando si esamina se e quanti anni di contribuzione mancanti possono essere attribuiti ad una persona, per determinare gli anni interi di contribuzione computabili bisogna prendere sempre in considerazione l'insieme dei mesi dell'anno in cui insorge l'evento assicurato. Per colmare le lacune contributive nel caso di rendite d'invalidità va preso in considerazione anche il mese di contribuzione in cui è nato il diritto alla rendita (v. VSI 4/2003 pag. 288 segg.).
- Gli anni supplementari utilizzati virtualmente per colmare lacune assicurative nel quadro dello splitting in caso di divorzio non possono essere riportati, per determinare la rendita, in altre lacune neppure se ciò risultasse vantaggioso per l'assicurato.

1/09 **5.2.5 Titolo soppresso**

5052– 5054 soppressi 1/09

5.2.6 Durata di contribuzione completa e incompleta

La durata di contribuzione è completa quando una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età, contando dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29^{ter} LAVS). In tal caso è accordata una rendita completa.

5056 La durata di contribuzione è incompleta quando il numero di anni di contribuzione di una persona è inferiore a quello della sua classe di età.

5.2.7 Determinazione della scala delle rendite

5057 Si applica la scala delle rendite determinata dal rapporto fra gli anni interi di contribuzione di una persona e quelli della sua classe di età considerando come determinante la graduazione prevista dall'articolo 52 OAVS.

5.2.8 Caso speciale

- Quando una persona acquista il diritto alla rendita d'invalidità o decede prima che il periodo di contribuzione della
 sua classe di età comporti almeno un anno (art. 52a

 OAVS) è accordata sempre la rendita intera (scala delle
 rendite 44) se è adempiuta la durata minima di contribuzione.
- Sulla relativa comunicazione al registro centrale delle rendite si riporta «1 anno 0 mesi» sia per la durata di contribuzione personale determinante per fissare la scala delle rendite dell'avente diritto o della persona deceduta sia per la durata di contribuzione della classe di età.

5.3 Reddito annuo medio determinante

Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla media dei redditi da attività lucrativa rivalutati e da quella degli accrediti per compiti educativi e assistenziali computabili e eventualmente degli accrediti transitori. Le medie vengono addizionate e arrotondate al valore immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante riportato sulla tavola.

- Le persone divorziate e vedove aventi diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità alle quali non possono essere computati almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi e/o assistenziali hanno diritto ad accrediti transitori. Se, oltre ai redditi da attività lucrativa, possono essere presi in considerazione accrediti transitori, il reddito annuo medio determinante è costituito dalla media dei redditi da attività lucrativa rivalutati e dalla media degli accrediti transitori.
- Quando possono essere considerati gli accrediti per compiti educativi e quelli transitori, il numero degli accrediti transitori computabili va aggiunto agli accrediti per compiti educativi. In tal caso la media degli accrediti per compiti educativi è costituita da accrediti transitori e da accrediti per compiti educativi.
- La persona sposata che all'interno della coppia ha diritto per prima a una rendita presenta un reddito annuo medio determinante di franchi zero nel caso in cui non abbia mai versato contributi e non le si possano conteggiare né accrediti per compiti educativi né accrediti per compiti assistenziali, se il coniuge ha versato il doppio del contributo minimo per il periodo durante il quale era assicurata.

5.4 Ripartizione dei redditi

5.4.1 Condizioni di ripartizione

- 5105 Conformemente all'<u>articolo 29^{quinquies} capoverso 3 LAVS</u> i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio sono divisi e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è però effettuata soltanto:
- 5106 quando entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita, ossia all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge avente diritto alla rendita:

- nel caso di rendite per orfani di entrambi i genitori (art. 33 cpv. 2 LAVS);
- quando una persona vedova ha diritto a una propria rendita AVS o AI (anche se si risposa); oppure
- 5109 in caso di divorzio o annullamento del matrimonio.

5.4.2 Anni che sottostanno alla ripartizione del reddito

- 5110 Sottostanno alla ripartizione dei redditi soltanto gli anni civili compresi fra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni del coniuge più giovane e il 31 dicembre precedente:
 - l'insorgere dell'evento assicurato della vecchiaia del primo coniuge avente diritto alla rendita;
 - il decesso del coniuge o del genitore; oppure
 - lo scioglimento del matrimonio.
- Non sono sottoposti a ripartizione i redditi che i coniugi hanno realizzato nell'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio (art. 50b cpv. 3 OAVS), nell'anno in cui è deceduto un coniuge o in cui il primo coniuge avente diritto alla rendita ha raggiunto l'età di pensionamento (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS).
- Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute se durante l'unione coniugale i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno civile. Non è necessario verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi.
- 5113 soppresso

1/12

- 5114 Gli anni civili in cui soltanto un coniuge è stato
- 1/04 assicurato non sottostanno alla ripartizione dei redditi. Ciò riguarda, ad esempio, le persone in possesso di un per-

messo per dimoranti temporanei (permesso L) e i frontalieri quando soltanto uno dei coniugi ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera.

5.4.3 Procedura di ripartizione dei redditi

- 5115 Per principio vanno divisi a metà tutti i redditi iscritti
- 1/12 nel CI durante gli anni di unione coniugale. La ripartizione è effettuata separatamente per ogni CI e per ogni anno civile. Non si possono riunire i CI delle differenti casse per lo stesso anno civile né le annotazioni sul CI della durata complessiva del matrimonio.
- 5116 Se dalla ripartizione dei redditi per un anno civile risultano degli importi di 50 centesimi essi vanno arrotondati al franco immediatamente superiore.
- Se il Cl di uno o di entrambi i coniugi riporta per gli anni di matrimonio periodi salariali relativi a due anni civili e se la ripartizione deve essere effettuata soltanto per un anno, questi redditi vanno suddivisi in primo luogo fra i corrispondenti anni di contribuzione secondo la durata di contribuzione iscritta nel Cl. Solo in seguito si può procedere alla ripartizione dei redditi.

5.5 Somma dei redditi da attività lucrativa

5.5.1 Determinazione in generale

5.5.1.1 Rendite di persone celibi e sposate al 1° evento assicurato e rendite per superstiti

La somma computabile dei redditi è costituita da tutti i redditi propri e non divisi realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato per i quali i contributi erano a carico e sono stati pagati da una sola persona. I redditi divisi di un precedente matrimonio sono

- sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS) anche per le persone vedove in un precedente matrimonio.
- Per il calcolo delle rendite per superstiti in caso di decesso di entrambi i genitori o coniugi i redditi relativi al periodo di unione coniugale vanno invece divisi secondo le regole generali. In questi casi si applicano per analogia i N. 5203 segg.

5.5.1.2 Persone sposate al 2° evento assicurato

- La somma dei redditi computabile per periodi di contribuzione precedenti il matrimonio è costituita da tutti i redditi propri e non divisi, realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato contratto matrimonio e per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da un coniuge. I redditi divisi provenienti da un'attività lucrativa realizzati in un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS), anche nel caso in cui il precedente matrimonio sia stato sciolto a causa del decesso di uno dei coniugi.
- Per i periodi di contribuzione compiuti *durante il matrimo- nio* fino all'insorgere dell'evento assicurato «vecchiaia» per il primo coniuge, la somma dei redditi computabile di entrambi i coniugi è costituita dall'insieme dei redditi per i quali essi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui è stato contratto matrimonio fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato per il primo coniuge avente diritto alla rendita. Questi redditi vengono sommati e presi in considerazione a metà per il calcolo della rendita di ciascuno dei due coniugi.
- Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il primo coniuge compie l'età di pensionamento, la somma dei redditi computabile dell'altro coniuge è costituita dai redditi propri e non divisi che esso ha realizzato fino al 31 dicembre dell'anno

precedente l'insorgere del proprio evento assicurato (art. 29^{quinques} cpv. 4 lett. a LAVS).

- Dal 1° gennaio dell'anno civile in cui un coniuge acquista il diritto a una rendita AI e per tutto il periodo di riscossione della rendita, ma al massimo fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge, per la divisione dei redditi sarà tenuto in considerazione il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido (art. 33bis cpv. 4 LAVS).
- Per la divisione dei redditi, il reddito annuo medio determinante per la rendita d'invalidità del coniuge invalido è considerato come segue:
- se il coniuge invalido beneficia di una rendita d'invalidità intera o di tre quarti di rendita, per la divisione dei redditi viene preso in considerazione sempre l'intero reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 4 OAVS). Per contro, non vengono divisi né il reddito di un'attività lucrativa che il coniuge invalido, in base alla capacità lavorativa residua, ha esercitato nel periodo di riscossione della rendita, né i contributi, convertiti in reddito, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
- se il coniuge invalido beneficia di una mezza rendita o di un quarto di rendita, per la divisione dei redditi si considera soltanto la metà del reddito annuo medio determinante (art. 51 cpv. 5 OAVS). In tal caso al coniuge non invalido verrà conteggiato un quarto del reddito annuo medio determinante. Se nello stesso periodo il coniuge invalido ha percepito ancora un reddito dell'attività lucrativa, anch'esso sottostà alla divisione. Lo stesso vale anche per i contributi convertiti in reddito delle persone che non esercitano un'attività lucrativa;
- 5210 se entrambi i coniugi erano invalidi e hanno beneficiato di una rendita d'invalidità per coniugi, per la divisione dei redditi si considera il reddito annuo medio determinante

- di tale rendita, tenendo sempre conto tuttavia del grado d'invalidità di ogni singolo coniuge;
- vanno sempre presi in considerazione gli anni civili in cui inizia e termina il diritto alla rendita Al dell'altro coniuge;
- 5212 se in un anno civile il grado d'invalidità del
 1/05 coniuge invalido aumenta o diminuisce, occorre basarsi sempre sul grado d'invalidità maggiore per considerare il reddito annuo medio determinante;
- 5213 se durante l'anno il reddito annuo medio determinante del coniuge già invalido è cambiato perché anche l'altro lo è diventato, per la divisione nell'anno in questione si deve considerare il reddito annuo medio determinante più elevato;
- il reddito annuo medio determinante del coniuge
 invalido è preso in considerazione per la divisione dei redditi tenendo conto del corrispondente adeguamento della rendita;
- per periodi in cui la rendita Al del coniuge invalido si fondava sul contributo annuo medio (1960–73) invece che sul reddito annuo medio determinante, per ottenere il reddito annuo medio determinante occorre anzitutto moltiplicare per 25 il contributo annuo medio e adeguarlo, per ogni anno, agli aumenti generali delle rendite mediante l'indice delle rendite (v. Allegato VIII).
- Se uno dei coniugi beneficia o beneficiava di una rendita straordinaria AI senza che esistesse il diritto ad una rendita ordinaria, non viene conteggiato nessun reddito annuo medio determinante. Va invece suddiviso il reddito proveniente da un'attività lucrativa esercitata nel periodo in esame (capacità al guadagno residua) indipendentemente dal grado d'invalidità.

5.5.1.3 Persone divorziate e vedove

- La somma dei redditi per i periodi di contribuzione *precedenti il matrimonio* è costituita da tutti i redditi propri e non divisi realizzati dall'anno civile seguente il compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato contratto matrimonio, per i quali i contributi erano dovuti e sono stati pagati da una persona. I redditi divisi provenienti da un'attività lucrativa e realizzati nel corso di un precedente matrimonio sono sempre considerati come redditi propri (art. 50h OAVS).
- La somma dei redditi per i periodi di contribuzione *durante* il matrimonio è costituita dall'insieme dei redditi divisi reciprocamente per i quali i coniugi erano tenuti a pagare e hanno pagato i contributi dal 1° gennaio dell'anno seguente quello in cui è stato contratto il matrimonio fino al 31 dicembre dell'anno precedente il divorzio o il decesso del coniuge. Per quanto concerne il reddito annuo medio determinante da considerare in caso di rendita Al di un ex coniuge si rinvia ai N. 5206 segg.
- La somma dei redditi per i periodi di contribuzione dopo il matrimonio è costituita da tutti i redditi propri e non divisi per i quali erano dovuti e sono stati pagati contributi dal 1° gennaio dell'anno del divorzio o del decesso fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato.

5.5.2 Presa in considerazione di redditi per i quali non sono stati pagati contributi

Sono parte integrante della somma dei redditi da attività lucrativa anche i redditi per i quali i contributi erano dovuti ma non sono stati pagati (è irrilevante se si tratta di contributi correnti o arretrati ai sensi dell'art. 39 OAVS). Sono dovuti tutti i contributi non pagati e non ancora prescritti secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 2 LAVS. Se necessario, essi vanno compensati con la rendita.

Se i contributi arretrati non possono essere compensati, i corrispondenti redditi non possono essere computati alla somma dei redditi. Se sono pagati in un secondo tempo o possono essere compensati, si computa il corrispondente reddito. Alla fine si determina di nuovo la rendita

5.5.3 Presa in considerazione di redditi per i quali i contributi sono stati pagati per sbaglio

5222 Eccezionalmente si computano alla somma dei redditi anche i redditi per i quali, in buona fede, sono stati pagati contributi non dovuti che non possono più essere restituiti (RCC 1972 pag. 630; 1984 pag. 518).

5.5.4 Redditi non computabili

5.5.4.1 Regola generale

- Non sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali una persona ha pagato contributi
- negli anni civili precedenti il compimento dei 21 anni (eccezioni, v. N. 5233 e 5234);
- 5225 nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (eccezione, v. N. 5234);
- 5226 dopo il compimento dell'età di pensionamento.
- Alle persone per le quali non si prendono in considerazione gli anni civili di riscossione di una precedente rendita d'invalidità non si computano i redditi dell'attività lucrativa esercitata in questi anni.
- Non si computano i redditi da attività lucrativa per i quali non erano dovuti i contributi, o non più; in particolare i redditi per i quali i contributi:

- 5229 sono stati ridotti conformemente all'<u>articolo 11 capo-verso 1 LAVS</u>;
- 5230 sono stati condonati conformemente all'<u>articolo 40</u> OAVS;
- 5231 sono prescritti secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 2
 LAVS oppure sono considerati irrecuperabili secondo l'articolo 34c OAVS e colpiti da prescrizione. I redditi da attività lucrativa per i quali i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente sono stati dichiarati irrecuperabili vanno presi in considerazione se a suo tempo i contributi del dipendente sono stati dedotti dal salario o pagati direttamente (art. 138 cpv. 1 OAVS) oppure in caso di comprovato accordo di versamento del salario netto fra datore di lavoro e dipendente (RCC 1969 pag. 545);
- restituiti, rimborsati o versati a un'assicurazione sociale estera (art. 41 OAVS; art. 18 cpv. 3 LAVS).

5.5.4.2 Eccezione

- Sono computati i redditi da attività lucrativa per i quali una persona ha pagato i contributi prima del 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto 20 anni, per quanto i corrispondenti periodi di contribuzione siano presi in considerazione per colmare lacune contributive successive. Per anni interi di contribuzione considerati per colmare lacune si computa il reddito da attività lucrativa complessivo (eventualmente diviso); per singoli mesi di contribuzione si computa il reddito che equivale percentualmente ai mesi di contribuzione computati.
- 5234 Se l'evento assicurato insorge prima che una 1/13 persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un

anno intero, la somma dei redditi è costituita da tutti i redditi da attività lucrativa per i quali questa persona ha pagato contributi dal 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni fino alla fine del mese in cui insorge l'evento assicurato (art. 52a OAVS).

5.6 Fattore di rivalutazione

- La somma dei redditi è moltiplicata per un fattore di rivalutazione determinato secondo l'anno civile nel quale è stata effettuata la prima registrazione determinante sul CI.
- Quando la durata di contribuzione è completa, la prima registrazione determinante sul CI è stata effettuata nell'anno seguente il compimento dei 20 anni. È irrilevante se l'anno in questione presentava una lacuna che è stata colmata con anni di gioventù.
- 5303 Sono considerati come prima registrazione
- 1/12 determinante sul CI anche i redditi dell'altro coniuge attribuiti nel quadro della divisione dei redditi.
- Se l'evento assicurato sorge prima che una persona sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero (tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato), e devono dunque essere considerati gli anni di gioventù ed i redditi corrispondenti, per stabilire il fattore di rivalutazione è determinante, in via eccezionale, il primo anno in cui sono stati pagati i contributi.
- Se la durata di contribuzione è incompleta, determinante per il fattore di rivalutazione è l'anno civile in cui è stata effettuata la prima annotazione sul CI a condizione che sia compreso fra l'anno seguente il compimento dei 20 anni e l'insorgere dell'evento assicurato (eccezione, v. N. 5034).
- In caso di lacune contributive precedenti la prima annotazione sul CI e colmate con anni della gioventù, il fattore di

- rivalutazione è determinato in base all'anno più remoto nel quale è stata colmata una lacuna contributiva.
- Non sono invece considerati come prima iscrizione nel CI gli anni di contribuzione per i quali è stato iscritto nel CI soltanto un accredito per compiti assistenziali. Lo stesso vale per un anno in cui possono essere computati solo accrediti per compiti educativi.

5.7 Anni di contribuzione per determinare il reddito medio proveniente da un'attività lucrativa

- La durata di contribuzione (anni di contribuzione) determinante per calcolare il reddito medio da attività lucrativa è fondamentalmente analoga a quella descritta ai N. 5020 segg. Si applicano le medesime regole di calcolo.
- Vanno computati gli anni di matrimonio e di vedovanza senza contribuzione fino al 31 dicembre 1996 e quelli di matrimonio senza contribuzione a partire dal 1° gennaio 1997, nei quali l'altro coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo.
- 5310 In deroga a questa regola non vanno tuttavia computati i periodi di contribuzione:
- 5311 compiuti nell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (eccezione, v. N. 5234);
- 5312 compiuti presso un'assicurazione estera 1/08 (eccezione, v. CIBIL).
- 5313 Se invece si computano:
- anni della gioventù per colmare lacune contributive successive;
- 5315 anni supplementari per anni di contribuzione mancanti prima del 1979; oppure

- periodi in cui una persona ha ottenuto accrediti per compiti educativi o assistenziali ma non ha adempiuto l'obbligo contributivo, o l'ha fatto solo parzialmente, pur avendo la qualità di assicurato; oppure
- anni di contribuzione nell'assicurazione facoltativa per i quali i contributi sono stati sottoposti a moratoria e in seguito prescritti,
- 5318 questi periodi vanno considerati anche per la durata di contribuzione determinante per il reddito medio da attività lucrativa.
- 5319 La durata di contribuzione determinante non deve tuttavia superare, dopo il computo di tutti i periodi di contribuzione, quella della classe di età della persona interessata.
- Se l'evento assicurato insorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, la durata di contribuzione determinante per il reddito medio da attività lucrativa è costituita da tutti i periodi di contribuzione per i quali una persona doveva pagare ed ha pagato i contributi o per i quali le sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali. Vanno quindi considerati sia i periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 21 anni sia quelli compiuti nell'anno in cui è insorto l'evento assicurato basandosi comunque sempre sulla durata effettiva di contribuzione dell'interessato (art. 52a OAVS).

5.8 Determinazione della media dei redditi da attività lucrativa

5.8.1 In generale

La media dei redditi da attività lucrativa si ottiene dividendo la somma dei redditi, rivalutata in base al corrispondente fattore, per la durata di contribuzione determinante.

5.8.2 Precedente riscossione di una rendita d'invalidità

- Alle persone che non hanno percepito una rendita d'invalidità immediatamente prima dell'inizio del diritto a una nuova rendita d'invalidità, una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di contribuzione compiuti durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò risultasse più vantaggioso per l'avente diritto (art. 51 cpv. 3 OAVS). Non si applica la presente prescrizione (RCC 1971 pag. 300) ai periodi per i quali la rendita d'invalidità non ha potuto essere versata a causa della domanda tardiva (art. 48 cpv. 2 LAI).
- Non sono computati neppure gli anni civili in cui è iniziato e si è estinto il diritto alla precedente rendita d'invalidità.
- Non sono considerati periodi di riscossione di una precedente rendita d'invalidità quelli in cui una persona ha percepito indennità giornaliere AI (RCC 1970 pag. 599).

5.8.3 Presa in conto dei redditi dell'anno in cui sorge l'evento assicurato

- Se l'evento assicurato sorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, per determinare il reddito medio da attività lucrativa occorre osservare i N. 5234, 5304 e 5320 (art. 52a OAVS).
- 1/08 **5.9 Supplementi di carriera applicabili alle rendite per** superstiti
- 1/08 **5.9.1 Disposizioni generali**
- 5401 Se all'insorgere dell'evento assicurato relativo a un 1/08 decesso una persona non ha ancora compiuto 45 anni, il suo reddito annuo medio da attività lucrativa è aumentato

di un supplemento percentuale determinato in base alla sua età.

5402 In questo caso occorre basarsi sull'età della

1/08 persona al momento del decesso.

Il supplemento di carriera al reddito medio da 1/08 attività lucrativa secondo l'<u>articolo 33 capoverso 3 LAVS</u> e l'<u>articolo 36 capoverso 3 LAI</u> ammonta (in percentuale):

Dopo il compimento	Dopo il compimento	In percen-
di anni	di anni	tuale
	23	100
23	24	90
24	25	80
25	26	70
26	27	60
27	28	50
28	30	40
30	32	30
32	35	20
35	39	10
39	45	5

Il reddito medio da attività lucrativa non deve essere arrotondato a un valore superiore della tavola prima dell'attribuzione del supplemento di carriera.

1/08 **5.9.2 Titolo soppresso**

5405 soppresso 1/08

5.9.3 Determinazione del supplemento di carriera

5406 Il reddito medio da attività lucrativa di una persona è aumentato della percentuale determinante per la sua età. Il

supplemento va tuttavia accordato soltanto sul reddito medio da attività lucrativa, senza tenere conto degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

5.10 Accrediti per compiti educativi

5.10.1 Condizioni generali

- Gli accrediti per compiti educativi vengono computati per i periodi in cui uno o entrambi i genitori avevano figli a carico ed erano assicurati in conformità all'articolo 1a capoversi 1 e 3 oppure all'articolo 2 LAVS. Non è necessario che in questi periodi uno o entrambi i genitori abbiano effettivamente adempiuto l'obbligo contributivo.
- Se ad un genitore vengono colmate lacune assicurative utilizzando anni di gioventù, anni supplementari o mesi di contribuzione dell'anno in cui si è prodotto l'evento assicurato, per questi periodi in linea di massima non si possono conteggiare accrediti per compiti educativi. Ciò non è evidentemente il caso quando le lacune assicurative sono colmate con accrediti per compiti educativi provenienti dagli anni di gioventù (v. N. 5427).
- È comunque escluso che un avente diritto cumuli per un medesimo anno accrediti per compiti educativi per diversi figli (art. 29^{sexies} cpv. 1 LAVS) o accrediti per compiti educativi e accrediti per compiti assistenziali (art. 29^{septies} cpv. 2 LAVS).
- 5410 Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Si può tuttavia tener conto anche degli accrediti per compiti educativi computabili negli anni precedenti l'anno del compimento dei 21 anni (N. 5038 e 5234), ma al più presto a partire dal 1° gennaio seguente il compimento dei 17 anni, se questi sono destinati a colmare lacune oppure in casi speciali.

- Il diritto agli accrediti per compiti educativi sorge nell'anno civile seguente la nascita del primo figlio e si estingue al più tardi alla fine dell'anno civile nel quale il figlio più giovane compie 16 anni (art. 52f cpv. 1 OAVS).
- Per verificare l'adempimento della qualità di assicurato, l'esercizio dell'autorità parentale e lo stato civile dell'avente diritto occorre sempre fondarsi sulle circostanze negli anni dedicati all'educazione.

5.10.2 Autorità parentale e custodia

- L'autorità parentale ai sensi degli <u>articoli 133 capoverso 3</u> e <u>296–298a CC</u> costituisce l'elemento determinante per l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi. Non è indispensabile che il figlio sia stato effettivamente affidato alla custodia di uno o di entrambi i genitori.
- Per quanto riguarda gli accrediti per compiti educativi il bambino affidato alla custodia del tutore è equiparato ad un figlio biologico (<u>VSI 2000 pag. 280</u>). Le disposizioni dei N. 5418 segg. sono applicabili per analogia.
- Per i figli adottivi, parificati a quelli biologici, gli adottanti hanno diritto ad un accredito per compiti educativi dall'anno civile seguente la nascita del bambino adottato. Gli accrediti per compiti educativi sono di regola attribuiti alla madre adottiva per gli anni fuori dal matrimonio. Se soltanto un genitore è adottivo, si possono attribuire al genitore biologico tutti gli accrediti per compiti educativi relativi al periodo fuori dal matrimonio e all'anno in cui è stato contratto matrimonio.
- 5416 Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti
 1/13 anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l'autorità parentale (art. 52e
 OAVS). Si tratta in particolare dei casi in cui i genitori sono

- stati privati dell'autorità parentale per ordine dell'autorità di protezione dei minori (art. 327a segg. CC).
- 5417 Per gli affiliati non sussiste diritto ad accrediti per compiti educativi (<u>VSI 2000 pag. 143</u>), ad eccezione dei casi giusta il N. 5414.

5.10.3 Anni computabili per compiti educativi

5.10.3.1 In generale

- 5418 Si attribuiscono sempre anni interi per compiti educativi. Non si tiene conto tuttavia dell'anno in cui sorge il diritto agli accrediti per compiti educativi (art. 52f cpv. 1 OAVS), in particolare:
- 5419 dell'anno di nascita del figlio; o
- 5420 dell'anno civile in cui si recupera l'autorità parentale o il rapporto di custodia.
- Se il figlio decede nell'anno di nascita, l'accredito per compiti educativi è eccezionalmente computato per l'anno di nascita. Se entrambi i genitori sono assicurati, l'accredito per compiti educativi è diviso fra i coniugi anche se il figlio è nato nell'anno civile in cui è stato contratto matrimonio (art. 52f cpv. 3 OAVS).
- Di regola si prende in considerazione l'intero anno civile in cui si estingue il diritto all'accredito per compiti educativi, in particolare l'anno in cui:
- 5423 l'ultimo figlio ha compiuto 16 anni; oppure
- 5424 uno o entrambi i genitori sono stati privati dell'autorità parentale o in cui è stato sciolto il rapporto di custodia (rimane salvo il N. 5434).

- Se i genitori non sono stati assicurati per un anno civile intero (ad esempio nell'anno di entrata in Svizzera, di entrata e uscita nello stesso anno o nel caso di un dimorante temporaneo con permesso L), per determinare gli anni interi di accrediti per compiti educativi si sommano i singoli mesi dell'intero anno civile per i quali si possono computare questi accrediti (art. 52f cpv. 5 OAVS). Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi. Gli anni incompleti non possono essere arrotondati.
- Se, dopo aver sommato gli anni incompleti ai sensi del N. 5425, rimangono ancora dei mesi per i quali è stato versato metà accredito o un accredito intero per compiti educativi, questi mesi vanno riuniti. Se il risultato corrisponde a 12 mesi almeno, bisogna computare sempre un accredito intero per compiti educativi. Questo si applica anche ai quarti di accredito per compiti educativi.
- 5427 Se per colmare lacune vengono presi in considerazione accrediti per compiti educativi provenienti da anni di gioventù (N. 5038), si computa metà accredito per compiti educativi se le lacune ammontano fino a sei mesi e uno intero se ammontano a sette mesi o più.

5.10.3.2 Genitori non sposati

- Ai genitori non sposati si computa di regola un intero accredito per compiti educativi per periodi nei quali avevano l'autorità parentale per uno o più figli minori di 16 anni. Per quanto concerne l'inizio e la fine del diritto si applicano le disposizioni generali (N. 5409 segg.).
- Se invece genitori non sposati hanno concluso un accordo scritto ai sensi dell'articolo 52f capoverso 2^{bis} OAVS, gli accrediti per compiti educativi vengono conteggiati in base ad esso.

- I genitori hanno soltanto il diritto di scegliere a chi dei due e per quale anno civile deve essere conteggiato l'intero accredito per compiti educativi. In ogni caso, anche in presenza di più figli, ai genitori può essere conteggiato al massimo un intero accredito per compiti educativi per ogni anno civile.
- Se è stata concordata un'alternanza nel conteggio degli accrediti per compiti educativi interi, il passaggio al computo di un accredito per compiti educativi intero per uno o l'altro dei genitori può avvenire soltanto all'inizio di un nuovo anno civile.
- Se non viene presentato nessun accordo scritto, nel caso in cui ambedue i genitori abbiano l'autorità parentale, gli accrediti per compiti educativi vengono divisi tra di essi.
- Le persone divorziate e vedove hanno di regola diritto alla metà dell'accredito per compiti educativi per i periodi di matrimonio, prescindendo da chi dei due coniugi aveva l'autorità parentale (art. 29^{sexies} cpv. 33 LAVS), a condizione che nel corrispondente periodo l'altro coniuge sia stato effettivamente assicurato (v. N. 5439 segg.).
- Dall'anno civile di scioglimento del matrimonio (divorzio, dichiarazione di nullità o decesso) si computa l'intero accredito per compiti educativi al coniuge che ha ricevuto in affidamento il figlio o al coniuge superstite. Quest'ultimo vi ha comunque diritto soltanto per i propri figli.
- L'accredito per compiti educativi continua invece ad essere diviso tra i genitori se dopo lo scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio o dichiarazione di nullità ambedue hanno l'autorità parentale su uno o più figli in comune (art. 133 cpv. 3 CC) oppure se non è stato concluso nessun accordo scritto in conformità all'articolo 52f capoverso 2bis OAVS. I N. 5437–5443 sono applicabili per analogia.

L'accordo scritto deve essere concluso al più tardi al momento in cui nasce il diritto alla rendita. Modifiche con effetto retroattivo sono ammesse nella misura in cui non influenzano rendite correnti.

5.10.3.3 Genitori sposati

- Per i genitori sposati, l'accredito per compiti educativi relativo agli anni civili di matrimonio è diviso a metà anche quando solo un genitore o un coniuge ha diritto alla rendita. È irrilevante se i figli per i quali si chiede l'accredito per compiti educativi relativo al periodo di unione coniugale sono figli propri o solo del coniuge.
- Sono però sottoposti a divisione solamente gli accrediti per compiti educativi versati tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni del genitore o coniuge più giovane e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 5438. Se solo il genitore più anziano ha compiuto
 1 20 anni, viene attribuito a lui l'intero accredito per
 1/11 compiti educativi, già nell'anno civile della celebrazione di
- 1/11 compiti educativi, già nell'anno civile della celebrazione del matrimonio.
- Per principio, la condizione per la divisione dell'accredito è adempiuta, se i genitori o i coniugi aventi diritto sono stati assicurati durante il matrimonio nello stesso anno civile (art. 29^{quinquies} cpv. 4 lett. b LAVS). Se soltanto uno dei genitori o dei coniugi è assicurato all'AVS/AI svizzera, l'accredito per compiti educativi (a metà o per intero) viene attribuito unicamente al genitore o al coniuge assicurato avente diritto (art. 52f cpv. 2^{bis} e 4 OAVS).
- Per i figli comuni nati prima del matrimonio, di 1/11 regola nell'anno civile della celebrazione del matrimonio si attribuisce l'accredito per compiti educativi non diviso alla madre (eccezione, v. N. 5421 e 5438.1). Se i figli non sono

in comune, l'intero accredito per compiti educativi va al genitore biologico.

- I genitori che, dopo il divorzio o in base ad una decisione dell'autorità di protezione dei minori, hanno l'autorità parentale congiunta su uno o più figli in comune hanno il diritto agli accrediti per compiti educativi anche dopo un (nuovo) matrimonio. Se non è stato concluso nessun accordo scritto al riguardo, l'accredito per compiti educativi viene conteggiato in parti uguali. In questi casi il genitore che ha contratto (un nuovo) matrimonio deve però dividere la sua parte con il nuovo coniuge (art. 29sexies cpv. 3 LAVS), se quest'ultimo soddisfa le condizioni generali richieste (N. 5407 segg.). Ai singoli coniugi può quindi essere conteggiato solo un quarto dell'accredito per compiti educativi.
- Il quarto dell'accredito per compiti educativi non è invece conteggiato se da un altro o da un nuovo rapporto di filiazione nasce il diritto ad un accredito per compiti educativi più elevato. Durante lo stesso anno civile i coniugi possono percepire al massimo un intero accredito per compiti educativi.
- Nell'anno civile in cui sorge l'evento assicurato a seguito della vecchiaia di un genitore o un coniuge, anche se si tratta di un pensionamento anticipato, gli accrediti per compiti educativi si computano senza suddividerli (a metà o per intero) all'altro genitore o coniuge che non ha ancora diritto alla rendita (art. 29^{sexies} cpv. 3 LAVS).

5.10.4 Ammontare degli accrediti per compiti educativi

L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui sorge l'evento assicurato (art. 29^{sexies} cpv. 2 LAVS).

5.10.5 Determinazione della media degli accrediti per compiti educativi

5.10.5.1 In generale

- La media degli accrediti per compiti educativi si ottiene dividendo gli accrediti per compiti educativi computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell'attività lucrativa.
- 5446 Si applica quindi la seguente formula:

(rendita di vecchiaia numero di accrediti annua minima x 3) X per compiti educativi durata di contribuzione computabile

5.10.5.2 In caso di precedente riscossione di una rendita d'invalidità

Se per determinare il reddito medio dell'attività lucrativa si escludono i periodi di contribuzione e i redditi dell'attività lucrativa durante la riscossione di una precedente rendita d'invalidità, non si computano neppure gli accrediti per compiti educativi del corrispondente periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5321 segg.

5.10.5.3 Considerati gli accrediti per compiti educativi nell'anno in cui sorge l'evento assicurato

Se l'evento assicurato sorge prima che una persona, tra il 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato, sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero, occorre osservare i N. 5234, 5304 e 5320 per determinare la media degli accrediti per compiti educativi.

5.10.6 Determinazione in casi speciali

- Se per un genitore l'evento assicurato dell'invalidità o del decesso sorge prima che la sua classe di età sia stata soggetta all'obbligo contributivo per un anno intero e se per determinare la rendita devono essere considerati redditi e periodi di contribuzione giovanili ed elementi di calcolo dell'anno del diritto alla rendita, vanno considerati anche questi periodi per il computo degli accrediti per compiti educativi (art. 52a OAVS). Per gli accrediti per compiti educativi computabili si applicano le disposizioni generali.
- Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati al più presto dall'anno seguente quello in cui si sono compiuti i 17 anni e al massimo fino all'inizio del diritto alla rendita. Inoltre, la media degli accrediti per compiti educativi non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 29^{sexies} capoverso 2 LAVS al momento in cui sorge l'evento assicurato.
- 5451 Gli accrediti per compiti educativi sono divisi di regola solo per i periodi compresi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni del genitore più giovane e il 31 dicembre precedente l'insorgenza dell'evento assicurato (vecchiaia) per l'altro genitore. Se il genitore più giovane ha avuto figli già prima del compimento dei 20 anni mentre l'altro genitore aveva già superato questa età, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti interamente a guest'ultimo. Se più tardi il genitore più giovane presenta lacune assicurative o contributive che devono essere colmate con anni di gioventù, la corrispondente metà degli accrediti per compiti educativi può essergli attribuita (N. 5410). Il genitore più anziano ha comunque diritto ad un accredito per compiti educativi intero. In questi casi è quindi possibile attribuire eccezionalmente, per gli anni in questione, 1 1/2 accredito per compiti educativi.

5.11 Accrediti per compiti assistenziali

5.11.1 In generale

- Se in un anno civile sono adempiute contemporaneamente le condizioni per il diritto ad un accredito per compiti assistenziali e ad uno per compiti educativi, in ogni caso può essere assegnato soltanto l'accredito per compiti educativi. È escluso il cumulo di accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29^{septies} cpv. 2 LAVS).
- Determinante è sempre la quota degli accrediti per compiti assistenziali iscritta nel CI. Gli accrediti per compiti assistenziali possono essere computati anche per un quarto, un sesto ecc., e non soltanto a metà o interamente come quelli per compiti educativi (art. 52 i OAVS).
- L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento in cui insorge l'evento assicurato (art. 29^{septies} cpv. 4 LAVS).

5.11.2 Determinazione della media degli accrediti per compiti assistenziali

5.11.2.1 In generale

- La media degli accrediti per compiti assistenziali si ottiene dividendo gli accrediti computabili per la durata di contribuzione adottata per il calcolo del reddito medio dell'attività lucrativa.
- 5505 Si applica quindi la seguente formula:

(rendita di vecchiaia numero di accrediti per minima annua x 3) X compiti assistenziali durata di contribuzione computabile

5.11.2.2 Precedente riscossione di una rendita d'invalidità

Se per determinare il reddito medio dell'attività lucrativa si escludono i periodi di contribuzione e i redditi conseguiti durante la precedente riscossione di una rendita d'invalidità, non si computano neppure gli accrediti per compiti assistenziali di detto periodo. Si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5322 segg.

5.12 Calcolo del reddito annuo medio determinante

Il reddito annuo medio determinante è costituito dalla media dei redditi dell'attività lucrativa e da quella degli accrediti per compiti educativi e assistenziali che possono essere computati. Il reddito annuo medio determinante delle persone divorziate o vedove può includere anche accrediti transitori.

5.13 Limitazione delle rendite di vecchiaia e d'invalidità

5.13.1 Principio

- La somma delle due rendite singole di una coppia di coniugi non può superare il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia o d'invalidità (art. 35 cpv. 1
 LAVS). Se la somma delle due rendite singole supera l'importo massimo determinante, ogni rendita è ridotta in proporzione alla quota della somma che essa rappresenta.
- Per la limitazione sono determinanti gli importi non ridotti delle rendite individuali stabiliti con le basi di calcolo di ciascun coniuge.

- Non sottostanno a limitazione le rendite individuali dei coniugi di cui è stata sospesa per ordine giudiziario la comunione domestica senza che sia stato ancora pronunciato il divorzio (art. 35 cpv. 2 LAVS).
- La comunione domestica dei coniugi può essere considerata sospesa se, nel quadro della procedura di divorzio o di separazione, il giudice ha accertato la separazione o se, durante la procedura di protezione dell'unione coniugale, la coppia è stata separata temporaneamente o per una durata indeterminata mediante decisione o accertamento del giudice. Alle rendite deve essere fissato un limite massimo se i coniugi continuano, malgrado tutto, a vivere insieme o riprendono a vivere in comunione domestica.
- Non si procede alla limitazione se la rendita individuale dell'altro coniuge è stata sospesa per l'esecuzione di una pena detentiva o di misure analoghe.
- Le rendite AI ordinarie e straordinarie degli invalidi dalla nascita, dall'infanzia e invalidi precoci (art. 37 cpv. 2 e art. 40 cpv. 3 LAI) e le rendite di vecchiaia che le sostituiscono (art. 33^{bis} cpv. 3 LAVS) devono essere pari almeno al 133 1/3 per cento degli importi minimi della corrispondente rendita completa. Le rendite ordinarie e straordinarie di queste persone e del loro coniuge e le corrispondenti rendite per figli sottostanno alle disposizioni relative alla limitazione soltanto fino agli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI. La rendita dell'altro coniuge viene invece limitata secondo le disposizioni generali (N. 5508).

5.13.2 Momento determinante

Le rendite di vecchiaia o d'invalidità spettanti a dei 1/08 coniugi sottostanno a limitazione il mese in cui anche il secondo coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Nell'Al le rendite sottostanno a limitazione al più presto dall'inizio del versamento secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI (v.

- N. 5508 segg.). Spetta all'ufficio AI stabilirne il momento. Se un coniuge richiede una rendita di vecchiaia o d'invalidità e l'altro non presenta alcuna richiesta per una prestazione dell'AVS o dell'AI, la rendita non può essere limitata.
- Ouando due persone beneficiarie di una rendita si sposano, le rendite di vecchiaia o d'invalidità saranno limitate a partire dal mese successivo al matrimonio.
- Se le rendite di vecchiaia o d'invalidità spettanti a dei coniugi non devono più essere limitate, le rendite non ridotte sono versate per la prima volta il mese seguente il divorzio, il decesso di un coniuge oppure l'estinzione o la diminuzione dell'invalidità.
- 5517 Se i coniugi vivono separati in seguito a una
- 1/14 decisione giudiziaria, le rendite sono versate senza limitazione a partire dal mese seguente quellodella separazione. È determinante la data della separazione stabilita dal giudice.

5.13.3 Limitazione in caso di età di pensionamento flessibile

- La limitazione di una rendita di vecchiaia anticipata deve sempre essere verificata prima di applicare la riduzione conseguente all'anticipazione della rendita. La limitazione va dunque sempre calcolata ed effettuata sugli importi non ridotti delle rendite individuali, prima di procedere alla riduzione.
- Nel caso di rendite di vecchiaia rinviate, l'eventualità di una limitazione deve sempre essere verificata prima del computo del supplemento di rinvio.

5.13.4 Durata di contribuzione completa

- 5520 Se entrambi i coniugi hanno una durata di contribuzione completa, a ogni rendita individuale si applica la seguente formula di limitazione:
- ammontare della rendita individuale, moltiplicato per il 150 per cento dell'importo massimo della rendita completa (intera, tre quarti, mezza o un quarto) e diviso per la somma delle due rendite individuali.

rendita del marito x 150 % della rendita massima rendita del marito + rendita della moglie

rendita della moglie x 150 % della rendita massima rendita della moglie + rendita del marito

Gli importi delle rendite individuali determinati in base a queste formule vanno arrotondati al franco superiore o inferiore secondo le disposizioni generali in materia (art. 35 cpv. 3 LAVS).

5.13.5 Durata di contribuzione incompleta

- Se la durata di contribuzione di uno o di entrambi i coniugi è incompleta, l'importo massimo va determinato come segue:
- la scala delle rendite del coniuge che, tra i due, ha la scala più elevata è moltiplicata per 2. Il risultato, sommato alla scala delle rendite dell'altro coniuge, è diviso per 3 e in seguito arrotondato alla scala delle rendite immediatamente superiore.

Esempio:

marito scala 35 moglie scala 28

$$\frac{35 \times 2 + 28}{3}$$
 = scala 33 (scala delle rendite ponderata)

- La scala delle rendite ponderata e il corrispondente valore di limitazione possono essere rilevati anche direttamente dalle tavole delle rendite.
- Il 150 per cento dell'importo massimo della scala delle rendite determinato in tal modo costituisce il valore di limitazione di entrambe le rendite individuali. A questo proposito sono determinanti gli importi arrotondati secondo le tavole delle rendite.
- In una seconda fase si determinano gli importi limitati di entrambe le rendite individuali secondo la formula esposta ai N. 5520 segg. L'importo massimo corrisponde al valore di limitazione precedentemente determinato.
- Le disposizioni sulla limitazione dei N. 5523 segg. sono applicabili per analogia, se la rendita parziale esigua di uno dei coniugi è versata sotto forma d'indennità forfetaria.

5.13.6 Limitazione in caso di rendite d'invalidità

- Se i coniugi beneficiano di differenti frazioni di rendite (intera/mezza, mezza/un quarto, intera/tre quarti o tre quarti/un quarto) non si procede alla limitazione (art. 32 cpv. 2 OAI), anche se un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia e l'altro ha un grado d'invalidità inferiore al 60 per cento.
- 5530 Se i due coniugi hanno la stessa frazione di rendita, la limitazione è effettuata secondo le regole generali.

5.13.7 Limitazione delle rendite per figli e per orfani

- Se per lo stesso figlio sono adempiute le condizioni che danno diritto a due rendite per figli, due rendite per orfani oppure ad una rendita per figli ed una per orfani, la somma delle due rendite individuali ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima (art. 37^{bis} LAVS). Se la somma delle due rendite individuali supera l'importo massimo per esse determinante, le rendite sono ridotte proporzionalmente all'importo massimo delle rendite complete (art. 35^{ter} LAVS). In deroga a questa disposizione, le rendite per figli di invalidi dalla nascita, dall'infanzia o invalidi precoci non sono limitate al di sotto degli importi minimi previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LAI (N. 5513).
- Per figli comuni, la limitazione delle rendite per figli e per orfani va sempre verificato separatamente prescindendo dalla limitazione delle rendite individuali dei genitori. Si tratta in particolare dei casi in cui i genitori hanno sospeso la comunione domestica per decisione giudiziaria, sciolto il matrimonio (divorzio o decesso), oppure non sono mai stati sposati.
- La limitazione determinante per le rendite per figli e per orfani si ottiene dalle basi di calcolo relative ai genitori. Le disposizioni concernenti la limitazione delle rendite principali si applicano per analogia alla rendite per figli e per orfani (art. 37^{bis} LAVS).
- La limitazione delle rendite per figli e per orfani va verificata sempre prima di una riduzione per sovrassicurazione o prima del computo del supplemento di rinvio in caso di rendita rinviata.
- Per stabilire il momento in cui procedere alla limitazione delle rendite per figli e per orfani si applicano per analogia le disposizioni dei N. 5514 seg.

5.14 Basi di calcolo e calcolo delle rendite nei dettagli

5.14.1 Rendite di vecchiaia e d'invalidità

5.14.1.1 Regola generale

- Determinanti per il calcolo delle rendite sono gli anni interi di contribuzione computabili dell'avente diritto rispetto a quelli della sua classe di età nonché il reddito annuo medio determinante dell'avente diritto. La durata di contribuzione è stabilita secondo i N. 5020 segg., il reddito annuo medio determinante secondo il N. 5507.
- La rendita principale dell'Al svizzera continua di
 norma a essere calcolata autonomamente, ovvero
 senza tener conto dei periodi assicurativi esteri (per le eccezioni, v. cap. 5 CIBIL).
- In caso di precedente riscossione di una rendita d'invalidità, i periodi di contribuzione compiuti nei corrispondenti anni civili nonché i relativi redditi e accrediti per compiti educativi o assistenziali non sono presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante se ciò risulta più vantaggioso.

5.14.1.2 Regola per le persone sposate

- Quando anche il coniuge di un beneficiario acquisisce il diritto alla rendita, si procede, per entrambi i coniugi, a un (nuovo) calcolo secondo le regole generali.
- In questo caso va osservato che la rendita individuale del primo coniuge avente diritto viene ricalcolata secondo le disposizioni valide al momento in cui è sorto il secondo evento assicurato.

Per la rendita ricalcolata del primo coniuge avente diritto continuano ad applicarsi, se necessario, le disposizioni sugli adeguamenti delle rendite validi fino all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge.

5.14.1.3 Regola per le persone vedove

- La rendita di vecchiaia o d'invalidità delle persone vedove è calcolata secondo le regole generali, basandosi in particolare sul reddito da attività lucrativa e accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente la vedovanza e sul reddito da attività lucrativa e accrediti divisi durante il periodo di matrimonio (per le rendite d'invalidità si aggiunge eventualmente il supplemento di carriera al reddito medio dell'attività lucrativa).
- Alle persone vedove nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito transitorio per il calcolo delle rendite di vecchiaia e d'invalidità se non si sono potuti attribuire loro accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (lett. c cpv. 3 disposizioni transitorie della 10° revisione AVS). Questa disposizione si applica sia alle persone vedove che acquisiscono il diritto alla rendita sia a quelle che diventano vedove quando sono già beneficiarie di una rendita.
- Se una persona vedova si risposa, il diritto agli accrediti transitori non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del calcolo delle rendite.
- L'accredito transitorio è pari a mezzo accredito per compiti educativi determinato secondo l'importo valido all'insorgere dell'evento assicurato ed è graduato come segue:

Classe di età	Accredito transitorio (sempre pari a mezzo accredito per compiti educativi) per
1945 e di più	16 anni
1946	14 anni
1947	12 anni
1948	10 anni
1949	8 anni
1950	6 anni
1951	4 anni
1952	2 anni

- L'accredito transitorio può essere computato al massimo per il numero di anni preso in considerazione per la determinazione della scala delle rendite dell'avente diritto. Complessivamente, gli accrediti transitori e quelli per compiti educativi o assistenziali non possono mai superare né la durata contributiva determinante per la scala delle rendite né essere considerati per un periodo superiore a 16 anni computabili.
- Se, per il calcolo di una rendita AI, è stato possibile computare ad una persona periodi assicurativi effettuati all'estero, possono esserle conteggiati degli accrediti transitori solo per i periodi assicurativi compiuti in Svizzera.
- Se oltre al reddito dell'attività lucrativa possono essere computati soltanto accrediti transitori, la loro media si ottiene dividendo gli accrediti transitori computabili per la durata di contribuzione determinante per il reddito medio dell'attività lucrativa.
- 5613 Si applica quindi la seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero di anni con accredito transitorio durata di contribuzione computabile x 2

- Il risultato è sommato al reddito medio dell'attività lucrativa e arrotondato al multiplo immediatamente superiore riportato sulle tavole delle rendite.
- Quando possono essere computati sia accrediti per compiti educativi o assistenziali sia accrediti transitori, gli accrediti transitori computabili sono sommati a quelli per compiti educativi. Per determinare la media degli accrediti si procede secondo i N. 5445 segg.
- Alle persone vedove è accordato un supplemento del 20 per cento sulla rendita di vecchiaia o d'invalidità (art. 35^{bis} LAVS). Il supplemento di vedovanza è accordato anche quando non sono adempiute le condizioni per una rendita vedovile. La somma della rendita e del supplemento non deve tuttavia superare l'importo della rendita massima della corrispondente scala delle rendite.
- Per concedere il supplemento di vedovanza è determinante lo stato civile del richiedente la prestazione. I divorziati non ricevono quindi nessun supplemento di vedovanza alla loro rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- Se il coniuge superstite ha rinviato la rendita, occorre aggiungere il supplemento di rinvio all'importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).
- Per contro, se il coniuge ha anticipato la rendita, la corrispondente riduzione va dedotta dall'importo della rendita (incluso il supplemento di vedovanza).
- Se sono adempiute *contemporaneamente* le condizioni per una rendita di vecchiaia o d'invalidità e quelle per una rendita vedovile, è versata la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Se è più elevata la rendita vedovile, essa è tuttavia accordata soltanto finché il coniuge superstite adempie le condizioni per una rendita vedovile.
- La rendita per superstiti va determinata, secondo le regole generali, sulle basi di calcolo del coniuge deceduto (art. 33

cpv. 1 LAVS). Se i redditi dell'attività per il periodo di unione coniugale sono già stati divisi perché anche l'altro coniuge aveva diritto a una rendita, per calcolare la rendita per superstiti questa ripartizione deve essere annullata. La ripartizione dei redditi, invece, non dev'essere annullata o deve eventualmente essere ancora effettuata se la persona deceduta è o era divorziata. In questi casi prevalgono le disposizioni sullo splitting in caso di divorzio.

- 5622 Se il coniuge deceduto ha rinviato la rendita di,
- 1/09 vecchiaia occorre versare il supplemento di rinvio sulla rendita per superstiti (v. N. 6344).
- 5623 Se il coniuge deceduto ha anticipato la rendita di
- 1/13 vecchiaia, si deduce la corrispondente riduzione dalla rendita per superstiti (v. N. 6214).
- Questa procedura vale sia per le persone vedove che diventano invalide o acquisiscono il diritto alla rendita di vecchiaia sia per le persone già invalide o beneficiarie di una rendita di vecchiaia che diventano vedove. Non si deve calcolare la rendita vedovile se la rendita di vecchiaia o d'invalidità, incluso il supplemento di vedovanza, è superiore all'importo massimo della rendita vedovile o se la rendita per superstiti è manifestamente inferiore alla rendita di vecchiaia o d'invalidità.

5.14.1.4 Regola per le persone divorziate

- La rendita di vecchiaia o d'invalidità delle persone divorziate è determinata secondo le regole generali, ossia in base al reddito dell'attività lucrativa ed agli accrediti non divisi per il periodo precedente il matrimonio e seguente il divorzio e al reddito dell'attività lucrativa ed agli accrediti divisi per il periodo di unione coniugale.
- Per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità delle persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito transitorio se non si sono potuti attribuire loro

accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16 anni (<u>lett. c. cpv. 2 disposizioni transitorie della 10^a revisione AVS</u>). Questa disposizione si applica sia alle persone divorziate che acquisiscono il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità sia a quelle già beneficiarie di una rendita che divorziano.

- Se una persona divorziata si risposa, il diritto all'accredito transitorio non si estingue; gli accrediti transitori computati rimangono parte integrante del diritto alla rendita.
- Per determinare e computare gli accrediti transitori si applicano per analogia i N. 5607 segg.

5.14.1.5 Eccezione per le rendite d'invalidità

- Se con la modifica del grado d'invalidità cambia anche l'ammontare della rendita cui si ha diritto (intera, tre quarti, mezza o quarto di rendita), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante). Se anche l'altro coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare il limite massimo.
- 5630 Le stesse basi di calcolo rimangono inoltre determinanti:
- per una persona già beneficiaria di una rendita a cui la rendita è versata nuovamente senza che sia insorto un nuovo evento assicurato, in ragione del fatto che i provvedimenti di integrazione ai sensi dell'articolo 8 LAI si sono rivelati interamente o solo parzialmente fruttuosi;
- quando una rendita d'invalidità, soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, è di nuovo riconosciuta entro tre anni dalla soppressione poiché l'assicurato presenta un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine della precedente (art. 29bis OAI), ma a

condizione che il ripristino della rendita risulti più vantaggioso per l'avente diritto rispetto a una rendita ricalcolata secondo le regole generali (art. 32bis OAI; v. N. 5322);

- 5632. per una persona la cui rendita Al era statasoppressa in seguito al successo di
- 1/12 provvedimenti d'integrazione e/o la ripresa di un'attività lucrativa e che, entro tre anni dalla riduzione o soppressione della rendita, ha diritto a una prestazione transitoria per l'insorgere di un'incapacità al lavoro;
- nel caso di una rendita versata di nuovo dopo essere stata sospesa per l'esecuzione di una pena o di una misura detentiva.
- In tutti gli altri casi in cui la rendita d'invalidità è riassegnata in base a un nuovo evento assicurato, dopo che il diritto è già sussistito precedentemente per un periodo determinato, la rendita va determinata di nuovo secondo le prescrizioni di calcolo valide all'inizio del diritto.

1/08 5.14.2 Rendita completiva dell'AVS e rendite per figli dell'AVS/AI

- Determinanti per stabilire la rendita completiva per il coniuge e le rendite per figli sono le basi valide per il calcolo
 della rendita alla quale si rapportano (art. 38 cpv. 1 LAI e
 art. 35^{ter} LAVS). Le rendite completive e per i figli dell'AI
 vengono in ogni caso determinate considerando la frazione
 della rendita principale.
- Le rendite per figli e quella completiva per il coniuge divorziato sono sempre accordate senza il supplemento di vedovanza.

5.14.3 Rendita per superstiti

5.14.3.1 Regola generale

- Determinanti per calcolare la rendita per superstiti sono, oltre al reddito annuo medio determinante, gli anni interi di contribuzione computabili della persona deceduta rispetto a quelli della sua classe di età. La durata di contribuzione è determinata secondo i N. 5020 segg., la media del reddito dell'attività lucrativa secondo i N. 5201 segg. e 5401 segg., la media degli accrediti per compiti educativi secondo i N. 5407 segg. e quella degli accrediti per compiti assistenziali secondo i N. 5501 segg.
- Se la persona deceduta era divorziata, per calcolare la rendita per superstiti ci si basa sul reddito diviso realizzato in occasione di un precedente matrimonio poi sciolto o/e sul reddito non diviso proveniente dal matrimonio attuale. Nel calcolare la rendita per superstiti bisogna eventualmente effettuare ancora la ripartizione dei redditi. Ciò vale anche per matrimoni sciolti prima del 31 dicembre 1996. In questi casi sono prioritarie le disposizioni generali sullo splitting in caso di divorzio.
- In caso di un precedente diritto alla rendita
 d'invalidità, i periodi di contribuzione compiuti durante gli
 anni civili di riscossione della rendita d'invalidità e i corrispondenti redditi e accrediti per compiti educativi e assistenziali non sono presi in considerazione per stabilire il
 reddito annuo medio determinante se ciò risultasse più
 vantaggioso.

5.14.3.2 Risorgere della rendita vedovile

La rendita vedovile riattivata è stabilita con le basi di calcolo che erano determinanti per la rendita prima che si estinguesse a causa del nuovo matrimonio. L'importo così determinato è adattato in base agli adeguamenti delle rendite che hanno avuto luogo dall'inizio della vedovanza fino al risorgere del diritto.

5.14.3.3 Diritto simultaneo alla rendita per figli e per orfani

- Se per lo stesso figlio sono riunite le condizioni che danno diritto ad una rendita per orfani e a una per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37bis LAVS).
- Se, eccezionalmente, la rendita di vecchiaia o d'invalidità del genitore superstite è inferiore alla rendita vedovile, viene versata quest'ultima. In questi casi gli orfani percepiscono sia una rendita per orfani che una per figli.
- La rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione, al reddito dell'attività lucrativa non diviso e agli accrediti per compiti educativi e assistenziali computabili del genitore deceduto.
- La rendita per figli, invece, è calcolata in base alla durata di contribuzione del coniuge superstite, ai suoi redditi dell'attività lucrativa nonché agli accrediti per compiti educativi, assistenziali o transitori computabili, non divisi per i periodi anteriori al matrimonio e divisi durante il matrimonio. Occorre osservare tuttavia che la rendita per figli viene versata come rendita intera soltanto finché il genitore sopravvissuto ha o avrebbe diritto personalmente ad una rendita Al intera. Non si accordano invece supplementi di vedovanza sulla rendita per figli.

5.14.3.4 Rendite per orfani in caso di decesso di entrambi i genitori

5645 In caso di decesso di entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al

reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29^{quater} segg. LAVS), di ciascun genitore (art. 33 cpv. 2 LAVS).

I redditi dell'attività lucrativa sono divisi secondo le regole generali per la durata del matrimonio dei genitori deceduti.

5.14.3.5 Trovatelli

I figli trovatelli ricevono sempre una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia (art. 37 cpv. 3 LAVS).

5.14.4 Commutazione di rendite Al con rendite AVS

5.14.4.1 In generale

- Quando una rendita AI è sostituita con una rendita AVS, quest'ultima è stabilita sulle basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala delle rendite e il reddito annuo medio determinante precedenti, se deriva un vantaggio all'avente diritto.
- Se una rendita per invalidità precoce ammontava almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo conformemente all'articolo 37 capoverso 2 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti stabilite sulle basi di calcolo determinanti per la rendita d'invalidità.
- Se una rendita straordinaria per invalidità dalla nascita o dall'infanzia ammontava al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita ordinaria conformemente all'articolo 40 capoverso 3 LAI, ciò vale anche per la rendita di vecchiaia o per superstiti che la sostituisce, a condizione che la durata di contribuzione sia completa (art. 33bis cpv. 3 LAVS).

5.14.4.2 Casi di commutazione di rendite

- Si ha una commutazione della rendita Al con una rendita AVS ai sensi dell'articolo 33^{bis} LAVS quando la rendita Al è sostituita con una rendita di vecchiaia perché si è raggiunta l'età di pensionamento o con una rendita per superstiti perché è deceduta la persona invalida. Tuttavia, nel caso delle rendite per superstiti si ha una commutazione soltanto se il reddito non è stato diviso ai sensi dell'articolo 29^{quinquies} capoverso 3 lettera a LAVS.
- Non si ha una commutazione ai sensi dell'<u>articolo 33^{bis}</u>
 <u>LAVS</u> se un assicurato non aveva diritto ad una rendita Al immediatamente prima della nascita del diritto alla rendita AVS.
- Se il diritto ad una rendita AI si è estinto prima che sorgesse il diritto ad una rendita AVS, le basi di calcolo determinanti per la rendita AI non possono essere prese in considerazione per il calcolo della rendita AVS. Rimane salvo il risorgere dell'invalidità (art. 32^{bis} OAI).

5654 soppresso

5.14.4.3 Basi di calcolo determinanti

5.14.4.3.1 Regola

Di regola, nelle commutazioni vanno considerate le basi di calcolo determinanti per la precedente rendita Al. Va quindi applicata la stessa scala delle rendite e lo stesso reddito annuo medio determinante, incluso l'eventuale supplemento di carriera. Alle persone vedove è accordato un supplemento di vedovanza sull'importo della rendita determinato (soltanto per le rendite principali). Il supplemento di vedovanza non è invece accordato per rendite vedovili che sostituiscono una rendita Al.

5.14.4.3.2 Calcolo comparativo

- Se si procede a un calcolo comparativo, la rendita AVS necessaria a tal fine è determinata secondo le regole generali.
- La rendita AVS è determinata sulle basi di calcolo valide all'inizio del diritto alla rendita. Il supplemento di carriera al reddito annuo medio determinante non è accordato in questo caso anche se era stato considerato nel calcolo della precedente rendita d'invalidità. Un supplemento va invece preso in considerazione per le persone vedove.

5.14.5 Determinazione dell'importo della rendita in casi speciali

5.14.5.1 Riduzione per sovrassicurazione delle rendite per figli e per orfani

5.14.5.1.1 In generale

- Le rendite per figli vanno ridotte se la somma di queste e della rendita del padre (o della madre) supera il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per questa rendita. Le rendite per figli non possono essere ridotte al di sotto dell'importo limite stabilito dall'articolo 54^{bis} capoverso 2 OAVS.
- Per ridurre la rendita per orfani si applicano per analogia le disposizioni sulle rendite per figli. Occorre tenere presente che la riduzione delle rendite per orfani può essere necessaria anche quando sono versate soltanto queste rendite ai figli.
- La sovrassicurazione va verificata anche quando una rendita per figli di una famiglia di beneficiari è soppressa o quando è accordata in aggiunta a quelle già esistenti. Si deve inoltre procedere a un tale controllo nel caso di mutazioni con modifica delle basi di calcolo.

- 5660. Per la riduzione delle rendite per figli e quelle per 1 orfani dovuta a sovrassicurazione sono
- 1/08 determinanti, in caso di modifiche, le disposizioni legali vigenti al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato (invalidità, vecchiaia, decesso). Dall'entrata in vigore della 5ª revisione AI, il 1° gennaio 2008, le rendite per figli e quelle per orfani sono ridotte come segue:
 - a) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 1996 (evento assicurato insorto prima del 1997). Queste sono contenute nelle Tabelle delle rendite;
 - b) vecchie rendite, calcolate secondo le disposizioni della 10^a revisione AVS fino all'entrata in vigore della 5^a revisione AI (evento assicurato insorto tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2007);
 - c) nuove rendite (AI e AVS), calcolate secondo le disposizioni successive all'entrata in vigore della 5a revisione AI (evento assicurato insorto a partire dal 1° gennaio 2008).
- Rientrano nella famiglia di beneficiari tutti gli aventi diritto per i quali può essere richiesta una rendita completiva o una rendita per figli (ossia padre e figli; madre e figli; madre, padre e figli; padre, madre e figli ecc.).
- Se una rendita completiva viene assegnata sia al coniuge (ri)sposato, sia al coniuge divorziato, queste rendite devono essere incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione e, di conseguenza, esiste solo una famiglia di beneficiari.
- Si devono invece formare diverse famiglie di beneficiari se per lo stesso decesso vengono richieste rendite per superstiti provenienti da matrimoni diversi. In questi casi si deve effettuare un controllo di sovrassicurazione separato per ogni famiglia di beneficiari. Una famiglia di beneficiari comprende quindi solo le rendite per superstiti della famiglia corrispondente (esempio: la prima famiglia è composta da una vedova e da orfani di un primo matrimonio; la seconda

- famiglia da una vedova e (o solo) da orfani di un secondo matrimonio).
- Se il genitore vedovo adempie le condizioni sia per il diritto alla rendita vedovile sia per quello alla rendita di vecchiaia o d'invalidità, si verifica la sovrassicurazione secondo le seguenti disposizioni.
- Se, ad esempio, il genitore superstite ha diritto alla rendita di vecchiaia o Al più elevata (della rendita per superstiti), si verifica in primo luogo la sovrassicurazione per questa rendita individuale e per le rendite dei figli che devono essere versate.
- 5666 In seguito si verifica la sovrassicurazione per l'ipotetica rendita vedovile e per le rendite degli orfani che devono essere versate.
- Per verificare la sovrassicurazione e determinare l'importo della rendita ridotta vanno sempre considerate tutte le rendite per figli e tutte le rendite completive versate in relazione alla corrispondente (eventualmente ipotetica) rendita individuale.
- Se, ad esempio, un avente diritto alla rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita completiva per il coniuge, a tre rendite per figli per i figli dell'attuale matrimonio e a due rendite per figli per i figli del precedente matrimonio, tutte le rendite per figli vanno incluse nello stesso calcolo della sovrassicurazione.
- La sovrassicurazione, in caso di rendite per figli, può essere verificata soltanto dopo aver esaminato la necessità di una loro limitazione ai sensi dell'articolo 35^{ter} LAVS.
- In casi d'invalidità precoce le rendite per figli (e le rendite per orfani che le sostituiscono) non possono essere ridotte al di sotto degli importi minimi previsti dall'<u>articolo 37 capoverso 2 LAI</u>.

5.14.5.1.2 Determinazione dell'importo della rendita ridotto

- Per determinare le rendite per figli ridotte si procede come segue: anzitutto si stabilisce il limite di riduzione che la rendita annua complessiva della famiglia di beneficiari non può superare. È considerato come limite di riduzione il 90 per cento del reddito annuo medio determinante oppure l'importo limite stabilito dall'articolo 54^{bis} capoverso 2 OAVS. Si applica l'importo più elevato.
- Per i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti 1/04 di rendita il limite di riduzione va moltiplicato per la corrispondente frazione.
- Per le rendite parziali si moltiplica il limite di riduzione per il corrispondente fattore della rendita parziale.
- Nella fase successiva si sommano i singoli importi annui (limitati) delle rendite annuali spettanti ad una famiglia di beneficiari di rendita e si confrontano con il limite di riduzione determinato. La somma delle rendite che supera il limite di riduzione costituisce l'importo annuo di riduzione.
- L'importo di riduzione va dedotto da ogni rendita per figli in proporzione alla sua quota della somma delle rendite per figli. Si applica la seguente formula:

importo annuo x rendita per figlio non ridi riduzione dotta (limitata)

somma annua di tutte le rendite per figli non ridotte (limitate)

5.14.5.2 Importo minimo maggiorato delle rendite ordinarie di invalidi precoci

- Gli invalidi precoci la cui invalidità è sorta dopo aver adempiuto la durata minima di contribuzione relativa alle rendite
 ordinarie ma prima di aver compiuto 25 anni e che presentano una durata di contribuzione completa hanno diritto almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita
 completa.
- È considerata come insorgenza dell'invalidità quale criterio per riconoscere la rendita maggiorata la data d'inizio del diritto alla rendita fissata nella decisione dell'ufficio AI (anche per casi in cui la rendita è pagata solo più tardi a causa di una domanda tardiva).
- 5678 Se con una durata di contribuzione completa la rendita calcolata secondo le regole generali non equivale almeno al 133 1/3 per cento dell'importo minimo della rendita completa, si accordano gli importi minimi maggiorati. Questo vantaggio vale sia per le rendite principali che per quelle per figli.
- 1/08 5.14.5.3 Riduzione della rendita d'invalidità o dell'assegno per grandi invalidi dell'Al
- 5679 Se l'assicurato ha disatteso gli obblighi
 1/08 di cui all'articolo 7 LAI e rifiutato di sottoporsi ai provvedimenti di cui all'articolo 43 capoverso 2 LPGA, la rendita
 d'invalidità o l'assegno per grandi invalidi dell'AI è ridotta/o
 (art. 86^{bis} OAI). L'ufficio AI stabilisce l'entità della riduzione.
 L'importo mensile rimanente è arrotondato al franco superiore o inferiore (art. 53 cpv. 2 OAVS).

5.15 Calcolo delle rendite che subiscono una modifica

5.15.1 Principio

- L'importo di una rendita che muta con modifica delle basi di calcolo è sempre determinata in base alle prescrizioni e alle tavole delle rendite valide al momento in cui la rendita è stata calcolata per la prima volta (art. 31 LAVS). L'importo della rendita va determinato in base a regole differenti, secondo il genere di modifica.
- 5702 Se cambia lo stato civile di due aventi diritto, le basi di calcolo solitamente non subiscono modifiche. Si tratta in particolare dei casi:
- 5703 in cui due aventi diritto si sposano o si risposano;
- 5704 in cui coniugi aventi diritto divorziano;
- 5705 di vedovanza, se prima entrambi i coniugi avevano diritto a una rendita.
- 5706 Se cambia lo stato civile (divorzio o decesso) di 1/08 coniugi di cui solo uno ha diritto alla rendita, di regola occorre ricalcolare quest'ultima (v. N. 5717 segg.).

5.15.2 Persone sposate all'insorgere del 2° evento assicurato

- 5707 La rendita del primo coniuge avente diritto deve essere di regola ricalcolata quando l'altro coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Questo nuovo calcolo è effettuato alla data in cui è sorto il primo evento assicurato e, tenendo conto d'ora in avanti dei redditi divisi, devono essere eseguiti gli stessi calcoli comparativi realizzati al momento della fissazione della rendita versata fino a quel momento.
- 5708 La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo della rendita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono invece divisi per i periodi di

unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del primo coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine aggiornato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»).

- 5709 Per le due rendite ricalcolate occorre verificare la limitazione secondo le regole generali (art. 35 LAVS).
- Per contro, la rendita del primo coniuge avente diritto non deve essere ricalcolata all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge, se non devono essere divisi redditi dell'attività lucrativa per i periodi di unione coniugale.

5.15.2.1 Il primo coniuge avente diritto alla rendita di vecchiaia era invalido prima della nascita del diritto alla stessa

- Se, prima di aver diritto alla rendita di vecchiaia, il primo coniuge avente diritto alla rendita percepiva già una rendita d'invalidità, oltre a calcolare la rendita di vecchiaia in base al momento in cui egli ha raggiunto l'età di pensionamento, si dovrà procedere a un nuovo calcolo della rendita d'invalidità. Verrà versata la rendita la cui somma totale per i coniugi (incl. rendita dell'altro coniuge ed eventuali rendite per figli) sarà più elevata.
- Al contrario, se le rendite di dei due coniugi devono essere limitate poiché superano il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia, le rendite saranno fissate in modo da garantire a ciascun coniuge l'importo individuale più favorevole.
- 5713 Per i coniugi non separati vanno paragonati i due totali *li*mitati di entrambe le rendite di vecchiaia.

- 5714 Per i coniugi separati mediante disposizione del giudice vanno paragonati i due totali *non limitati* di entrambe le rendite di vecchiaia.
- 5715 La base di calcolo scelta verrà mantenuta anche in caso di modifiche future (RCC 1982 pag. 245 e 1986 pag. 238).

5.15.3 Nuovo matrimonio

5716 Se due aventi diritto si sposano, per ciascun coniuge valgono le precedenti basi di calcolo della sua rendita. Il supplemento di vedovanza accordato per una o entrambe le rendite precedenti è annullato a partire dal mese seguente la celebrazione del matrimonio. A partire da questa data occorre verificare, secondo le regole generali, la limitazione di entrambe le rendite (art. 35 LAVS).

5.15.4 Divorzio

- 5717 Se due aventi diritto divorziano e non devono essere computati accrediti transitori (N. 5626), bisogna soltanto annullare la limitazione delle due rendite. Se soltanto uno dei coniugi aveva diritto alla rendita, questa deve essere di regola ricalcolata. Il nuovo calcolo non è però necessario, se il diritto alla rendita è nato prima del matrimonio ed essa era stata fissata senza prendere in considerazione i redditi dell'attività lucrativa del periodo di unione coniugale e non devono essere computati nemmeno accrediti transitori.
- Se la rendita deve essere ricalcolata a causa del divorzio, la cassa che versa la rendita richiede subito un estratto dal CI del/dei precedente/i coniuge/i. Finché non è conclusa la procedura dello splitting, essa versa provvisoriamente la rendita secondo i redditi divisi durante il/i matrimonio/i. Questo calcolo provvisorio può essere effettuato in base all'estratto del CI e alle indicazioni dell'incarto della rendita. Quando è conclusa la procedura dello splitting, la rendita deve essere ricalcolata secondo i N. 5719 seg.

- Per il calcolo della nuova rendita è determinante la precedente scala delle rendite. I redditi dell'attività lucrativa sono
 divisi fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al
 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato.
 Il reddito annuo medio è stabilito in base alle prescrizioni e
 alle tavole determinanti al momento del primo calcolo della
 rendita. Infine, il reddito è aggiornato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).
- 5720 Riguardo alla ripartizione dei redditi per periodi seguenti la nascita del diritto a una rendita si procede esclusivamente secondo la Circolare sullo splitting in caso di divorzio.

5.15.5 Decesso di un coniuge

- In caso di decesso del coniuge non avente diritto si ricalcola generalmente la rendita del coniuge avente diritto.

 Questo calcolo viene effettuato in base al momento in cui è
 insorto il primo evento assicurato. Per il coniuge superstite
 si deve procedere agli stessi calcoli comparativi determinanti per la fissazione della vecchia rendita, ora ripartendo
 i redditi. È determinante il calcolo dal quale risulta la rendita mensile più elevata. La nuova determinazione non è
 invece necessaria se il diritto alla rendita è nato prima del
 matrimonio e non sono quindi stati considerati, nel calcolo
 della rendita, redditi dell'attività lucrativa provenienti dal periodo di matrimonio e non si devono computare accrediti
 transitori.
- Di regola, per il calcolo della nuova rendita del coniuge superstite è determinante la precedente scala delle rendite. I redditi dell'attività lucrativa sono divisi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del coniuge superstite. Il reddito annuo medio è determinato di nuovo in base alle regole e tavole determinanti al primo calcolo della rendita. In

seguito lo si aggiorna secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»). Infine si aggiunge il supplemento di vedovanza all'importo di rendita così determinato. La rendita e il supplemento non devono superare complessivamente l'importo della corrispondente rendita massima.

- Se al decesso di un coniuge entrambi i coniugi avevano diritto alla rendita e se non devono essere computati accrediti transitori (N. 5607 segg.), bisogna soltanto annullare la limitazione della rendita individuale del coniuge superstite. All'importo della rendita non limitata si aggiunge il supplemento di vedovanza ma fino a concorrenza dell'importo della rendita massima.
- Se sono soddisfatte le condizioni che danno diritto ad una rendita vedovile, bisogna calcolare una rendita per superstiti secondo il N. 5637. Di regola questo calcolo non è necessario se l'importo della rendita di vecchiaia o della rendita Al del coniuge superstite (incluso il supplemento di vedovanza) è superiore all'importo massimo della rendita vedovile completa. Il calcolo deve invece essere effettuato se devono essere versate rendite per orfani.
- Se il coniuge deceduto aveva diritto alla rendita di vecchiaia, l'eventuale rendita per superstiti dev'essere determinata prendendo come riferimento il momento in cui è
 sorto l'evento assicurato della vecchiaia (o dell'invalidità,
 se la rendita di vecchiaia era stata fissata avvalendosi
 delle basi di calcolo della rendita AI) e non del decesso. Infine, le basi di calcolo vengono aggiornate secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle
 rendite succedutesi da quel momento fino al decesso (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).

5.15.6 Fine dell'invalidità che dà diritto alla rendita per un coniuge

- Se per un coniuge scompare l'invalidità che dà diritto alla rendita, bisogna ricalcolare la rendita dell'altro coniuge avente diritto senza realizzare più la divisione dei redditi. Le basi di calcolo sono quindi determinate considerando i redditi non divisi e le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere dell'evento assicurato del coniuge che mantiene il diritto alla rendita. Infine si aggiornano queste basi secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla data della modifica (cosiddetto «aggiornamento della rendita»).
- 1/08 5.15.7 Garanzia dei diritti acquisiti per le rendite d'invalidità correnti secondo il diritto previgente con durata minima di contribuzione di un anno
- 1/08 5.15.7.1 In caso di modifiche
- 5727 Se l'evento assicurato è insorto prima del
- 1/08 1° gennaio 2008, a tutte le modifiche (insorgere del secondo evento assicurato, matrimonio, divorzio, separazione e vedovanza) si applica il diritto previgente (durata minima di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione). Per le rendite secondo il diritto previgente vale quindi la garanzia dei diritti acquisiti.
- 1/08 5.15.7.2 In caso di risorta invalidità
- 5728 Se una rendita d'invalidità concessa per
- 1/08 un'invalidità sorta prima del 1° gennaio 2008 è o è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità, ma l'assicurato, nei tre anni seguenti, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, per il calcolo della rendita d'invalidità continua in ogni caso ad applicarsi il diritto previgente (durata minima di

contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione).

1/08 5.15.7.3 In caso di modifica del grado d'invalidità

5729 Se l'importo della rendita cambia in seguito a un 1/08 aumento o a una riduzione del grado d'invalidità (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita o un quarto di rendita) dopo l'entrata in vigore della 5ª revisione AI, continuano ad applicarsi le basi di calcolo previste dal diritto previgente (durata di contribuzione di un anno, supplemento di carriera, riduzione delle rendite per figli e per orfani per sovrassicurazione). Questo vale anche per le rendite d'invalidità secondo il diritto previgente che sono state fissate tenendo conto di periodi contributivi esteri.

1/12 **5.15.8** Prestazione transitoria

- 5730 L'ufficio Al stabilisce il diritto a una prestazione
- 1/12 transitoria mediante decisione. In essa indica, oltre all'inizio del versamento, le eventuali istituzioni che hanno effettuato anticipi.
- 5731 La prestazione transitoria va stabilita mediante
- 1/12 decisione. Per la notifica al Registro centrale delle rendite va utilizzato il codice speciale 84.
- 5732 Per la fissazione della prestazione transitoria sono
- 1/12 riutilizzate le basi della vecchia rendita AI (grado d'invalidità, codice d'infermità e basi di calcolo). Si possono configurare i due casi seguenti:
 - L'assicurato percepisce già un quarto di rendita, una mezza rendita o tre quarti di rendita dell'Al. La rendita corrente (1/4, 1/2, 3/4) deve essere diminuita dal momento indicato nella decisione dell'ufficio Al e sostituita con una prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI e art. 31 cpv. 2 OAI).

2. L'assicurato non percepisce più alcuna rendita AI. In questo caso sono riutilizzate le basi di calcolo della vecchia rendita AI, eventualmente adeguate alla nuova situazione personale dell'assicurato (limitazione in caso di matrimonio, splitting in caso di divorzio ecc.) e agli aumenti delle rendite intervenuti nel frattempo. In termini di importo, la prestazione transitoria corrisponde alla vecchia rendita AI che sarebbe versata se non fosse stata soppressa (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI).

In entrambi i casi, la prestazione transitoria corrisponde all'importo della vecchia rendita e viene versata una sola prestazione.

- 5733 La prestazione transitoria è soppressa appena le 1/12 relative condizioni di diritto non sono più adempiute e/o una procedura di revisione è giunta al termine. In ogni caso, l'ufficio AI emana una decisione in cui stabilisce il momento della soppressione.
 - 6. Età di pensionamento flessibile
 - 6.1 Versamento anticipato della rendita di vecchiaia
 - 6.1.1 Definizione e conseguenze del versamento anticipato della rendita
- Versamento anticipato della rendita significa che la rendita di vecchiaia ordinaria può essere riscossa uno o due anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Il versamento anticipato della rendita implica un'insorgenza anticipata del caso assicurativo «vecchiaia». Chi percepisce una rendita di vecchiaia anticipata deve preventivare una riduzione della stessa.
- 6002 soppresso 1/05
- Durante il versamento della rendita anticipata non vengono versate rendite per figli (art. 40 cpv. 1 LAVS).

- Il versamento della rendita anticipata non ha conseguenze sull'obbligo contributivo in generale. Questo vale per gli uomini fino al compimento del 65° anno d'età e per le donne fino al compimento del 64° anno d'età. A questo proposito v'è da osservare che, nonostante l'obbligo contributivo resti invariato, i redditi non sono più costitutivi di rendita (art. 29^{bis} cpv. 1 LAVS).
- 6005 Il versamento anticipato della rendita di vecchiaia è possibile anche se la persona interessata ha beneficiato di una rendita Al fino al momento in cui fa valere il diritto al versamento anticipato.

6.1.2 Esercizio del diritto alla rendita anticipata

6.1.2.1 Comunicazione e competenza

- 6101 Il versamento anticipato deve essere richiesto dall'avente diritto rispondendo affermativamente alla domanda 4.6 del modulo 318.370 «Richiesta di una rendita di vecchiaia». Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è inoltrata a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (art. 29 cpv. 3 LPGA).
- La richiesta va inoltrata alla cassa di compensazione che, al momento dell'inizio del versamento anticipato, sarà competente per la fissazione e il versamento della rendita.

6.1.2.2 Termine

6103 Il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo. Anche in caso di ignoranza del diritto è esclusa la riscossione retroattiva (art. 67 cpv. 1bis OAVS).

6104 Se dunque una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell'anno successivo.

6.1.3 Nascita del diritto alla rendita

- In caso di riscossione anticipata il diritto nasce 1/13 secondo l'articolo 40 LAVS:
 - per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni; e
 - per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 62 o 63 anni.

6.1.4 Calcolo della rendita anticipata

6.1.4.1 Principio

- Dapprima si calcola la rendita a partire dal momento della nascita del diritto secondo le regole generali.
- In seguito si determina l'importo della riduzione e lo si sottrae dalla rendita ottenuta secondo le regole generali.
- L'importo della riduzione applicato alla rendita anticipata è determinato con criteri diversi da quello che sarà dedotto dalla rendita al raggiungimento dell'età legale di pensionamento (art. 21 LAVS) e lett. d disposizioni transitorie della 10^a revisione AVS).

6.1.4.2 Calcolo dell'importo della riduzione prima del raggiungimento dell'età di pensionamento

6204 Fino al raggiungimento dell'età di pensionamento per ogni anno

- 1/13 anticipato l'importo della riduzione ammonta al 6,8 per cento della rendita anticipata. La rendita anticipata è dunque ridotta del:
 - 6,8 per cento (1 anno anticipato);
 oppure
 - 13,6 per cento (2 anni anticipati) (art. 56 cpv. 1 OAVS).
- Qualora esista il diritto ad una rendita completiva per il coniuge, è applicabile lo stesso tasso di riduzione della rendita di vecchiaia.

6.1.4.3 Calcolo dell'importo della riduzione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento

- Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento l'importo di riduzione si calcola dividendo l'importo globale delle rendite non ridotte percepite durante l'anticipazione per il numero dei mesi (12 o 24). L'importo così ottenuto viene quindi moltiplicato (art. 56 cpv. 3 OAVS) per il tasso percentuale corrispondente (6,8 o 13,6 %; art. 56 cpv. 3 OAVS).
- 6207 È così applicabile la seguente formula:

Somma delle rendite* x Tasso percentuale anticipate non ridotte x dell'anticipazione

Durata dell'anticipazione (= numero di mesi) *eventualmente rendite limitate

- La riduzione calcolata dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento rimane *invariata*, a meno che ad una rendita di vecchiaia anticipata non succedano rendite per superstiti (v. N. 6214–6215). In caso di aumenti generalizzati delle rendite l'importo della riduzione viene adattato all'evoluzione dei prezzi e dei salari (v. N. 6219).
- 6209 La stessa formula vale anche in caso di disposizioni riguardanti il tasso di riduzione di un assicurato deceduto durante la riscossione anticipata della rendita.

- In presenza di un diritto a una rendita completiva per il coniuge durante il versamento della rendita anticipata, le rendite completive anticipate vengono aggiunte alla somma delle rendite anticipate.
- Se, dopo l'età ordinaria di pensionamento, oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite per figli o rendite completive, l'importo della riduzione viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Per la ripartizione è determinante il rapporto percentuale di ciascuna rendita con la rendita di vecchiaia (rendita di vecchiaia 100 %, rendita completiva 30 %, rendita per figli 40 %). La somma delle riduzioni non può eccedere la riduzione globale. In caso di cambiamenti nel diritto alla rendita l'importo della riduzione va adeguato alle singole rendite.

6.1.4.4 Ulteriori disposizioni

- Nel caso di coppie sposate l'importo della riduzione viene calcolato separatamente per ciascuno dei due coniugi. Se le rendite sono soggette a un limite massimo, la deduzione viene effettuata solo dopo aver eseguito la limitazione (v. N. 5518).
- 6213 Se una persona che percepisce una rendita di
- 1/13 vecchiaia ridotta a causa dell'anticipazione diventa vedova dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (65/64 anni), la rendita, aumentata del supplemento vedovile, deve essere ridotta del medesimo importo di riduzione applicato fino a quel momento. Se una persona che percepisce una rendita di vecchiaia anticipata diventa vedova prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (65/64 anni) e la vecchia rendita anticipata deve essere ricalcolata (p. es. se il marito non aveva ancora diritto alla rendita), si applica il N. 6204.

- 6213. Tuttavia, se la rendita per superstiti è superiore alla
 - rendita di vecchiaia ridotta, compreso il
- 1/10 supplemento di vedovanza, la rendita per superstiti non viene ridotta.
- 6214 Se ad una rendita di vecchiaia anticipata
- 1/13 succedono rendite per superstiti, queste devono essere ridotte come la rendita di vecchiaia anticipata (art. 57 OAVS, N. 5623). Resta determinante l'importo stabilito per la riduzione della rendita di vecchiaia anticipata. Tuttavia va tenuto presente che:
- l'importo effettivo della riduzione delle rendite per vedovi, vedove od orfani è pari al loro rapporto percentuale con la rendita di vecchiaia (80 % per le rendite per vedove e vedovi e 40 % per le rendite per orfani);
- la somma di tutte le riduzioni non può eccedere l'importo della riduzione della rendita di vecchiaia anticipata. In caso di mutamenti del diritto, come per esempio l'estinzione di una rendita per orfani, l'importo della riduzione per le rendite per superstiti che continuano ad essere versate deve essere ricalcolato.
- Se rendite per figli o per orfani devono essere ridotte per sovrassicurazione (<u>art. 41 LAVS</u> e <u>art. 38^{bis} LAI</u>), la riduzione va calcolata sulla rendita intera. L'importo della riduzione dovuta all'anticipazione verrà poi detratto dalla rendita ridotta.
- 6218 Qualora una rendita debba essere ridotta ai sensi dell'<u>articolo 21 LPGA</u>, va dapprima dedotto l'importo della riduzione dovuta all'anticipazione.

6.1.5 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

In caso di aumenti generalizzati delle rendite (<u>art. 33^{ter}</u> <u>LAVS</u>) la rendita ridotta e l'importo della riduzione vengono

adattati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 56 cpv. 4 OAVS).

6.2 Rinvio della rendita di vecchiaia

6.2.1 Definizione e conseguenze del rinvio della rendita

- Con il rinvio della rendita il titolare rinuncia a percepire la rendita ordinaria di vecchiaia che gli spetta per un periodo variante da un minimo di un anno a un massimo di cinque. Durante tale periodo il titolare può revocare il rinvio per un certo mese (art. 39 cpv. 1 LAVS).
- 6302 Se si tratta di coniugi, entrambi hanno diritto al rinvio della propria rendita. È dunque possibile che l'uno differisca la rendita, l'altro l'anticipi.
- 6303 Se il coniuge di una persona che differisce la rendita è anch'egli beneficiario di una rendita, già durante il rinvio la rendita di quest'ultimo è limitata secondo l'articolo 35 LAVS.
- 6304 Il rinvio della rendita implica che il titolare riceverà una rendita ordinaria di vecchiaia maggiorata di un supplemento corrispondente al controvalore attuariale della prestazione non ricevuta durante il periodo di rinvio (RCC 1973 pag. 404).
- Il supplemento consiste in un importo fisso corrispondente ad una percentuale della media delle rendite rinviate e direttamente proporzionale alla durata di rinvio (art. 55^{ter} cpv. 1 OAVS). Tale supplemento percentuale è stabilito secondo la seguente tabella:

Supplemento percentuale per un rinvio di				
anni	e mesi			
	0–2	3–5	6–8	9–11
1	5,2	6,6	8,0	9,4
2	10,8	12,3	13,9	15,5
3	17,1	18,8	20,5	22,2
4	24,0	25,8	27,7	29,6
5	31,5			

6306 Durante la durata del rinvio non possono essere versate rendite per vedove o per vedovi.

6.2.2 Esercizio del diritto al rinvio

6.2.2.1 Forma

- Il beneficiario della rendita deve far valere il diritto al rinvio tramite il modulo «Richiesta di una rendita di vecchiaia» (318.370), rispondendo affermativamente alla domanda della cifra 4.7 sul rinvio. Se questa rubrica non è stata riempita si presume che il beneficiario rinunci al rinvio.
- 6308 Il rinvio può essere fatto valere anche in forma di lettera.
- 6309 La cassa di compensazione competente per ricevere la richiesta di rinvio è la medesima che avrebbe dovuto fissare e versare la rendita all'inizio del periodo di rinvio.

6.2.2.2 Termine

Il rinvio deve essere fatto valere entro un anno dal riconoscimento del diritto alla rendita (art. 55quater cpv. 1 OAVS). Se tuttavia la rendita è già stata concessa con una decisione passata in giudicato o se pagamenti di rendite sono stati accettati senza opposizione (RCC 1980 pag. 212), l'assicurato non può più richiedere il rinvio.

Il termine per la richiesta di rinvio è un termine di perenzione e non può mai essere esteso, nemmeno in caso d'ignoranza del diritto. Perciò se un assicurato presenta la sua richiesta solo dopo la scadenza del termine di un anno dal riconoscimento del diritto, non è più possibile differire la rendita. In questo caso la rendita di vecchiaia è fissata secondo le regole generali in vigore e pagata retroattivamente.

6.2.3 Condizioni per il rinvio

6.2.3.1 Principio

- Differibili sono le rendite ordinarie di vecchiaia. Il rinvio investe anche le rispettive rendite complementari e per figli.
- 6313 Sono escluse dal rinvio:
- 6314 le rendite di vecchiaia che subentrano immediatamente ad una rendita d'invalidità (art. 55^{bis} lett. b OAVS),
- 6315 le rendite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grandi invalidi (art. 55^{bis} lett. c OAVS).
- 6316 le rendite di vecchiaia per assicurati facoltativi che hanno percepito assegni assistenziali dell'AVS/AI facoltativa per Svizzeri all'estero fino al raggiungimento dell'età di pensionamento (art. 55^{bis} lett. g OAVS).

6.2.3.2 Condizioni adempiute

Se la richiesta di rinvio può essere accolta, la
 1/10 cassa di compensazione mette a disposizione del richiedente il modulo «Revoca del rinvio della rendita di vecchiaia» (318.386).

6.2.3.3 Condizioni non adempiute

- Se dall'accertamento risulta che le condizioni di 1/09 diritto non sono realizzate o che non si può concedere il rinvio richiesto, la cassa di compensazione ne informa l'assicurato per il tramite di una decisione impugnabile. Sono applicabili le disposizioni della Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC.
- Non appena la decisione di rifiuto è passata in giudicato, la cassa di compensazione calcola la rendita secondo le regole generali e la versa all'assicurato retroattivamente all'inizio del diritto.

6.2.4 Inizio e revoca del rinvio

6.2.4.1 Inizio del rinvio

6320 Il rinvio della rendita inizia il primo giorno del mese seguente quello in cui si è raggiunta l'età di pensionamento.

6.2.4.2 Revoca del rinvio

Il rinvio termina con la revoca del rinvio o per legge. Se il rinvio è revocato dopo almeno un anno o se un motivo legale di revoca si verifica dopo questo temine, il supplemento previsto sarà assegnato. Se invece il rinvio è revocato, volontariamente o in seguito al verificarsi di un motivo legale, prima di un anno, subentreranno gli effetti della revoca prematura.

6.2.4.2.1 Revoca volontaria

É considerata revoca la richiesta scritta di versamento della rendita rinviata da parte dell'avente diritto. La revoca è necessaria anche quando la rendita è stata rinviata per la durata massima legale di cinque anni.

- Il rinvio può essere revocato in qualsiasi momento. Per principio la rendita rinviata è versata dal mese seguente la revoca (art. 55quater cpv. 3 OAVS), a meno che l'avente diritto non abbia esplicitamente richiesto di procrastinare l'inizio dei pagamenti.
- 6324 La cassa di compensazione verifica inoltre se gli elementi raccolti in occasione della richiesta abbiano subito modifiche ed in particolare se esistano motivi legali di revoca precedenti la revoca volontaria.

6.2.4.2.2 Motivi legali di revoca

- 6325 Il rinvio è revocato per legge:
- 6326 alla morte dell'avente diritto (art. 55quater cpv. 4 OAVS),
- 6327 con la concessione di un assegno per grandi invalidi all'avente diritto (art. 55^{bis} lett. c OAVS),
- alla scadenza del termine massimo di rinvio (5 anni); l'avente diritto deve tuttavia revocare esplicitamente il rinvio per ottenere il versamento della rendita (art. 39 cpv. 1 LAVS, art. 55quater cpv. 2 OAVS).
- 6329 La rendita rinviata è versata dal mese seguente la realizzazione del motivo legale di revoca.

6.2.4.2.3 Revoca prematura

Se la rendita è revocata volontariamente prima del termine minimo di un anno o se, nello stesso periodo, si verifica un motivo legale di revoca, il caso viene trattato come se non vi fosse stato alcun rinvio e la rendita di vecchiaia è versata retroattivamente all'inizio del diritto, senza supplemento.

6.2.4.3 Durata del rinvio

6331 La durata del rinvio è compresa nel periodo che va dall'inizio del rinvio all'ultimo giorno del mese precedente quello in cui inizia il versamento della rendita rinviata.

6.2.5 Calcolo della rendita rinviata

6.2.5.1 Principio

6332 L'importo mensile della rendita rinviata consiste nell'importo mensile della rendita non rinviata (importo di base) con l'aggiunta del supplemento di rinvio.

6.2.5.2 Calcolo dell'importo di base

- 6333 L'importo di base corrisponde all'importo mensile della rendita ordinaria di vecchiaia calcolato all'inizio del periodo di rinvio e costantemente adeguato agli aumenti delle rendite. Ciò vale anche per le rendite completive e per figli.
- Se (in seguito a divisione dei redditi, vedovanza) si ha un mutamento delle basi di calcolo, l'importo di base viene rifissato secondo le disposizioni generali di calcolo (N. 5701 segg.) e successivamente adeguato agli aumenti delle rendite.

6.2.5.3 Determinazione del supplemento

6.2.5.3.1 Regola

6335 Il supplemento si determina dividendo la somma degli importi mensili delle rendite rinviate per la durata del rinvio (numero di mesi). L'importo così ottenuto va quindi moltiplicato per il tasso d'aumento corrispondente secondo il N. 6305 (art. 55^{ter} cpv. 2 OAVS).

6336 È dunque valida la formula seguente:

Somma delle rendite rinviate x Tasso d'aumento Durata del rinvio (= numero di mesi)

- Se il rinvio comprende anche rendite completive o per figli, queste vengono aggiunte alla somma delle rendite rinviate.
- Se oltre alla rendita principale vengono versate

 1/14 anche rendite completive o per figli, l'importo del supplemento di rinvio viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Per la ripartizione è determinante il rapporto percentuale con la rendita di vecchiaia (rendita di vecchiaia 100 %, rendita completiva 30 %, rendita per figli 40 %). La somma di tutti i supplementi non può eccedere il supplemento di rinvio globale (art. 55ter cpv. 3 OAVS). La ripartizione del supplemento tra tutte le rendite deve essere adeguata ad ogni mutamento di diritto alle rendite.
- Nel caso di coniugi il supplemento di rinvio della rendita di vecchiaia viene calcolato separatamente per ciascuno dei due e non è soggetto ad alcun limite massimo.
- Il supplemento delle rendite per orfani ammonta al 40 per cento di quello della rendita di vecchiaia, quello delle rendite vedovili all'80. La somma di tutti i supplementi non può superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia.
- Per determinare il supplemento della rendita rinviata in caso di rendite per figli od orfani ridotte a causa di sovrassicurazione (art. 41 LAVS) e art. 38^{bis} LAI) ci si deve basare sull'importo di base non ridotto. Il supplemento così determinato sarà aggiunto integralmente all'importo di base ridotto.
- 6342 Se una rendita dev'essere ridotta in conformità all'<u>articolo 21 capoverso 1 LPGA</u>, l'importo di base, unitamente al supplemento, sarà pure ridotto.

6.2.5.3.2 Mutamenti successivi alla revoca del rinvio

- 6343 Se una persona cui viene versata una rendita di vecchiaia rinviata resta vedova, il relativo supplemento resta invariato.
- Se ad una rendita di vecchiaia rinviata subentra

 1/09 una rendita per superstiti, l'importo di base della rendita
 per superstiti stabilito secondo le disposizioni generali di
 calcolo viene aumentato soltanto di una frazione del supplemento (v. N. 5622) e cioè:
 - dell'80 per cento del supplemento nel caso delle rendite vedovili:
 - del 40 per cento del supplemento nel caso delle rendite per orfani.
- In questi casi la somma dei singoli supplementi non deve superare il supplemento della rendita di vecchiaia sostituita (art. 55^{ter} cpv. 4 OAVS). In caso di mutamenti di diritto, come per esempio l'estinzione di una rendita per orfani, l'ammontare del supplemento delle rendite per superstiti che continuano ad essere versate deve essere ricalcolato.

6.2.5.4 Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

In caso di aumenti generali delle rendite (<u>art. 33^{ter} LAVS</u>) sia l'importo di base della rendita che il supplemento di rinvio vengono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari (<u>art. 55^{ter} cpv. 5 OAVS</u>).

6.2.6 Pagamento retroattivo

Per il pagamento retroattivo di rendite rinviate (comprese eventuali rendite per superstiti che subentrassero loro) sono applicabili le disposizioni generali.

- 6348 A questo proposito si deve osservare che il termine di prescrizione di cinque anni decorre:
- 6349 in caso di revoca, dal mese in cui la rendita è stata revocata;
- 6350 in caso di realizzazione di motivi legali di revoca, dal mese in cui è sorto il diritto alla rendita rinviata; sono riservate le prescrizioni particolari sul pagamento retroattivo di rendite d'invalidità;
- 6351 in caso di scadenza del termine quinquennale di rinvio, senza che nel frattempo sia avvenuta una revoca o siano intervenuti motivi legali di revoca, dal primo giorno del mese seguente la scadenza del periodo quinquennale.

7. Rendite straordinarie

7.1 Condizioni di diritto alle rendite straordinarie

7.1.1 In generale

- 7001 Il diritto a una rendita straordinaria esiste quando la durata minima di contribuzione necessaria per far sorgere il diritto a una rendita ordinaria non è soddisfatta, ma il beneficiario o il deceduto sono stati assicurati per il medesimo numero di mesi della loro classe d'età.
- Nella prassi non ci saranno dunque più rendite straordinarie di vecchiaia, ma soltanto rendite straordinarie per superstiti (per vedove, per vedovi, per orfani o rendite straordinarie Al con o senza rendite completive e per figli).
- 7003 La condizione della durata contributiva completa è soddisfatta quando una persona è stata assicurata ininterrottamente, obbligatoriamente o facoltativamente, dal 1° gen-

naio successivo al compimento del 20° anno d'età all'insorgenza del caso assicurato. Non è invece necessario che la persona abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita.

7004 Esistono ulteriori condizioni al riguardo di nazionalità, domicilio e dimora.

7.2 Aventi diritto

7.2.1 Rendite straordinarie per superstiti

7005 Il diritto a rendite straordinarie per superstiti di vedove, vedovi e orfani residenti in Svizzera può ormai nascere soltanto se per l'assicurato deceduto il caso assicurato è insorto prima del compimento del 21° anno d'età.

7.2.2 Rendite straordinarie per invalidi

- 7006 Le rendite straordinarie d'invalidità vengono 1/12 versate a invalidi dalla nascita o dall'infanzia residenti in Svizzera (art. 39 cpv. 2 LAI), cioè a persone invalide dalla nascita o che sono divenute invalide in misura tale da giustificare una rendita prima del 1° dicembre dell'anno successivo al compimento del 22° anno d'età, ma che non hanno acquisito il diritto a una rendita ordinaria.
- Le condizioni del diritto ad una rendita straordinaria AI per uno straniero invalido dalla nascita o dall'infanzia non presuppongono quindi che la persona invalida abbia soggiornato in Svizzera dalla nascita. Le condizioni di diritto sono adempite se la persona è entrata in Svizzera prima del 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età. Tuttavia la rendita straordinaria AI può essere versata solo alla fine dell'eventuale periodo d'attesa necessario.

1/04 7.2.3 Rendite straordinarie per figli

7008 Se ha diritto ad una rendita straordinaria

1/04 d'invalidità, il beneficiario può richiedere per i suoi congiunti – sempre che anch'essi dimorino in Svizzera – anche le rendite straordinarie per figli.

7009 soppresso

1/08

7010 soppresso

1/04

7.3 Condizioni particolari

7.3.1 Nazionalità

7.3.1.1 Significato per il diritto alla rendita in generale

7101 Hanno diritto a una rendita per superstiti o d'invalidità i cittadini svizzeri (art. 42 cpv. 1 LAVS e art. 39 cpv. 1 LAI) e gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi a cui è stato espressamente riconosciuto questo diritto tramite un accordo internazionale o il DRif (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).

7.3.1.2 Situazione particolare di stranieri invalidi aventi diritto a provvedimenti d'integrazione prima del compimento dei 18 anni

- 7102 Hanno diritto ad una rendita straordinaria dell'Al anche gli stranieri invalidi che da bambini hanno realizzato le condizioni assicurative per l'ottenimento di provvedimenti d'integrazione e che hanno o avrebbero potuto beneficiare di queste prestazioni dell'assicurazione invalidità fino al compimento dei 18 anni (art. 39 cpv. 3 LAI).
- 7103 Perciò uno straniero invalido dalla nascita o dall'infanzia può richiedere una rendita straordinaria d'invalidità subito

dopo aver compiuto i 18 anni, se fino a quel momento ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare di provvedimenti d'integrazione perché egli stesso e i suoi genitori soddisfacevano le condizioni dell'articolo 9 capoverso 3 LAI.

7104 Queste persone non hanno invece diritto a una rendita straordinaria d'invalidità quando, immediatamente prima di compiere i 18 anni, non hanno potuto richiedere prestazioni in natura, sia perché non erano invalide secondo la legge sia perché non realizzavano le condizioni assicurative. Con riserva di una regolamentazione basata su convenzioni internazionali, non possono richiedere una rendita straordinaria neppure quegli stranieri la cui invalidità ha raggiunto un grado tale da giustificare l'assegnazione di una rendita solo dopo il compimento dei 18 anni, anche se hanno potuto beneficiare una volta, anteriormente, di provvedimenti d'integrazione dell'Al.

7.3.1.3 Nazionalità determinante

- 7105 È determinante esclusivamente la nazionalità dell'avente diritto all'insorgere del caso d'assicurazione. È quindi determinante:
- 7106 la nazionalità della vedova o del vedovo e degli orfani, in caso di rendite per superstiti;
- 7107 la nazionalità del beneficiario della rendita
 1/08 principale, in caso di rendite completive dell'AVS e rendite per figli.

7.3.2 Domicilio e dimora

7.3.2.1 Domicilio

7108 Per principio hanno diritto alle rendite straordinarie per superstiti o d'invalidità solo le persone domiciliate in Svizzera. È determinante il domicilio civile ai sensi degli <u>articoli 23 segg. CC (art. 13 LPGA)</u>.

- 7109 Le persone residenti in Svizzera che hanno il fulcro dei propri interessi all'estero non possono essere considerate come domiciliate in Svizzera. Se solamente l'invalidità ha condizionato la scelta della residenza in Svizzera non si può generalmente ammettere che il fulcro degli interessi del richiedente si trovi in Svizzera (RCC 1980 pag. 120).
- 7110 La condizione di domicilio in Svizzera dev'essere soddisfatta personalmente dal richiedente (art. 42 cpv. 2 LAVS). Se, oltre alla rendita d'invalidità, vengono versate anche rendite per figli, anche i figli devono soddisfare la condizione di domicilio. In caso di rendite per superstiti questa condizione dev'essere realizzata personalmente dalla vedova o dal vedovo e da ogni orfano.
- 7111 Se la persona che riscuote una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità trasferisce il proprio domicilio civile dalla Svizzera all'estero, il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è stato trasferito il domicilio.

7.3.2.2 Dimora

I beneficiari di una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità in linea di massima non devono soltanto avere il loro domicilio civile in Svizzera, ma anche risiedervi effettivamente. Brevi soggiorni all'estero per motivi validi quali vacanze, visite, cure, formazione o affari non interrompono il diritto alla rendita. Se questo soggiorno all'estero si prolunga per un tempo più lungo, in seguito a determinate circostanze impreviste (tuttavia per un anno al massimo), la rendita continua ad essere assegnata, purché il titolare, oltre al suo domicilio, conservi in Svizzera anche il centro dei suoi interessi. Il termine massimo di un anno può essere sfruttato completamente solo se esistono motivi plausibili che lo giustifichino (RCC 1986 pag. 428).

- 7113 Se invece il soggiorno all'estero, anche se dovuto a uno dei motivi sopraccitati e previsto per un tempo limitato, dura più di un anno, in linea di massima il diritto alla rendita si estingue.
- 7114 In casi eccezionali il beneficiario di una rendita straordinaria può continuare ad essere tale anche se il suo soggiorno all'estero dura più di un anno, a condizione che conservi il proprio domicilio in Svizzera e che il centro dei propri interessi continui a trovarsi nel nostro Paese. Ciò si verifica
- 7115 se per motivi gravi e imprevedibili (p. es. malattia, infortunio ecc.) un soggiorno che avrebbe dovuto avere breve durata dev'essere prolungato per oltre un anno, o
- 7116 se motivi imperativi (misure d'assistenza, formazione professionale, cure mediche ecc.) lasciano prevedere fin dall'inizio la necessità di un soggiorno di oltre un anno (RCC 1986 pag. 428).
- 7117 Ogni assicurato deve soddisfare personalmente la 1/08 condizione del domicilio in Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS): in caso di rendite per figli, quindi, anche i figli; in caso di rendite per superstiti la vedova (o il vedovo) ed ogni orfano.

7.3.2.3 Durata minima di dimora

- 7118 I cittadini svizzeri possono richiedere una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità indipendentemente da una durata minima di dimora in Svizzera.
- 7119 Invece le convenzioni internazionali o le disposizioni di diritto interno basate su di esse che prevedono l'assegnazione di rendite straordinarie a cittadini stranieri subordinano questo diritto ad una durata minima di dimora che varia secondo il genere della rendita in questione (v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).

7.3.2.4 Regolamentazione speciale applicabile a determinate categorie di Svizzeri all'estero

- 7120 I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che, conformemente a trattati bilaterali o al diritto delle genti, risultano esclusi dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di residenza sono equiparati ai coniugi dei cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.
- 7121 Questo riguarda in particolare:
 - i coniugi di membri del personale diplomatico e consolare svizzero:
 - i coniugi di dipendenti di imprese svizzere pubbliche o private che esercitano la loro attività all'estero;
 - i coniugi di frontalieri svizzeri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e sono domiciliati all'estero.
- 7122 Queste categorie di coniugi residenti all'estero di cittadini svizzeri possono richiedere la rendita straordinaria d'invalidità. Tuttavia, il diritto alla rendita straordinaria d'invalidità è applicabile soltanto finché l'altro coniuge (anch'egli all'estero) resta affiliato all'assicurazione obbligatoria.

7.4 Importo delle rendite

7.4.1 Importo delle rendite straordinarie per superstiti

7201 L'importo mensile delle rendite straordinarie per superstiti corrisponde all'importo minimo delle relative rendite complete (<u>art. 43 cpv. 1 LAVS</u>) e può essere desunto dalle Tabelle delle rendite.

7.4.2 Importo delle rendite straordinarie d'invalidità

Le rendite per invalidi dalla nascita o dall'infanzia
 ammontano al 133 1/3 per cento dell'importo minimo delle corrispondenti rendite ordinarie complete (art. 40 cpv. 3

<u>LAI</u>). Ciò è applicabile anche alle rendite per figli nonché nei casi in cui ad una rendita AI subentra una rendita AVS. L'importo delle rendite è deducibile dalle relative Tabelle.

- 7202. Se una persona diventa invalida dopo il 1º dicembre dell'anno seguente quello del
- 1/12 compimento del 20° anno di età, ma prima del 1° dicembre dell'anno seguente il compimento del 22° anno di età, e la durata minima di contribuzione di tre anni non è adempiuta (pur essendo stata assicurata per lo stesso numero di mesi o di anni della sua classe di età), la rendita d'invalidità straordinaria è pari solo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (art. 40 cpv. 1 LAI).
- Se una rendita straordinaria per invalidi dalla nascita o dall'infanzia è stata soppressa a causa della diminuzione del grado d'invalidità e in seguito, entro tre anni, l'incapacità di lavoro causata dalla stessa affezione raggiunge di nuovo un grado tale da giustificare il diritto alla rendita (art. 29^{bis} OAI), la rendita soppressa dev'essere riassegnata (adeguata agli aumenti eventualmente intervenuti), a condizione che ciò si riveli più favorevole per l'assicurato che non un nuovo calcolo della rendita secondo le regole generali.

7.5 Riduzione delle rendite straordinarie

Le disposizioni di cui al N. 5679 sulla riduzione
 della rendita d'invalidità quando questa sia stata colpevolmente causata dall'assicurato sono applicabili anche alle rendite straordinarie.

Assegni per grandi invalidi per maggiorenni² e 1/12 8. contributo per l'assistenza

8.1 Assegno per grandi invalidi dell'AVS

8.1.1 In generale

- 8001 Con riserva del N. 8004 hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS i beneficiari di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari domiciliati in Svizzera che:
- 8002 hanno presentato una grande invalidità di grado 1/11 elevato, medio o lieve ininterrottamente durante un anno e continuano ad essere grandi invalidi per lo meno di grado lieve; oppure
- hanno percepito un assegno per grandi invalidi dell'Al 8003 fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia (v. CIGI).
- Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi 8004 invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Invece l'assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere il versamento dell'importo in questione. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l'AGI.
- Le persone che beneficiano già di un assegno per grandi 8005 invalidi dell'assicurazione militare non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'AVS (art. 66 cpv. 3 LPGA). Se il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare fa valere un peggioramento della grande

Nelle presenti direttive, per «assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI» si intendono gli assegni per grandi invalidi per adulti o maggiorenni secondo le disposizioni della 4ª revisione Al. Alla decisione e al versamento degli assegni per grandi invalidi per minorenni (in precedenza «sussidi di assistenza») si applica un'altra procedura.

invalidità che non ha nessuna relazione con l'evento assicurato verificatosi durante il servizio militare, la pratica deve essere trasmessa all'UFAS.

8.1.2 Condizioni di diritto

8.1.2.1 Domicilio e dimora

Solo le persone domiciliate in Svizzera hanno diritto all'assegno per grandi invalidi. Inoltre si deve effettivamente dimorare in Svizzera. Nel caso di brevi soggiorni all'estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7112 e 7114.

8.1.2.2 Grande invalidità

8.1.2.2.1 Inizio del diritto durante l'assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

- In linea di principio l'assegno per grandi invalidi dell'AVS può essere concesso solo quando il richiedente presenta almeno una grande invalidità di grado lieve (art. 43^{bis} cpv. 1 LAVS), secondo le constatazioni dell'ufficio AI.
- 8007. Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado
 - lieve sussiste solo se il grande invalido
- 1/11 riceve cure a domicilio. Esso decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS).
- 8007. Si considera istituto qualsiasi struttura riconosciuta
 - 2 tale da un Cantone o che dispone di
- 1/11 un'autorizzazione d'esercizio cantonale (<u>art. 66^{bis}</u> cpv. 3 OAVS, art. *25a* OPC-AVS/AI).
- 8008 L'ufficio Al determina il grado di grande invalidità in
- 1/04 base alla CIGI.

- La concessione dell'assegno per grandi invalidi
 1/11 dell'AVS può essere presa in considerazione se una
 grande invalidità di grado per lo meno lieve è durata almeno un anno senza interruzione. Trascorso questo periodo è irrilevante sapere per quanto tempo ancora questa
 grande invalidità continuerà ad esistere.
- 8010 La data di scadenza del periodo d'attesa di un anno, rispettivamente dell'inizio del diritto alla prestazione, è fissata dall'ufficio AI.

8.1.2.2.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'Al in quello dell'AVS

- A condizione che la grande invalidità continui ad esistere, per gli aventi diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari l'assegno per grandi invalidi dell'Al sarà commutato in un assegno dell'AVS almeno d'identico importo (N. 8123 CIGI). Questa garanzia dei diritti acquisiti vale anche nei casi in cui, dopo la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia o alle prestazioni complementari, un assegno per grandi invalidi dell'Al è versato retroattivamente entro i limiti di prescrizione previsti nell'articolo 48 capoverso 1 LAI o quando l'applicazione delle regole in materia di prescrizione implica il rinvio dell'assegnazione a un momento in cui l'interessato ha già superato il limite d'età.
- 8011. In caso di commutazione di un assegno per grandi 1 invalidi dell'Al che era stato fissato secondo gli
- 1/12 importi per gli assicurati che vivono in istituto (v. N. 8119), l'assegno per grandi invalidi dell'AVS è aumentato dell'importo corrispondente secondo l'articolo 43^{bis} capoverso 3 LAVS.

8.1.2.3 Assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari

- L'assegno per grandi invalidi dell'AVS può essere concesso solo contemporaneamente a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari (art. 43^{bis} cpv. 1 LAVS).
- L'assegno per grandi invalidi può essere concesso anche durante il periodo di anticipazione della rendita, ma non se l'avente diritto ha chiesto il rinvio della rendita di vecchiaia.
 - 8.1.3 Nascita ed estinzione del diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS
 - 8.1.3.1 Nascita del diritto
 - 8.1.3.1.1 Durante il periodo di assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari
- Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS

 1/11 nasce dal primo giorno del mese in cui scade il periodo
 d'attesa di un anno almeno durante il quale il beneficiario
 di una rendita di vecchiaia ha presentato ininterrottamente
 una grande invalidità di grado lieve e se tutte le altre condizioni a riguardo sono adempiute.
- 8015 Per quanto riguarda la nascita del diritto a un
- 1/12 assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato nei casi in cui il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari è stato titolare fino a quel momento di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (garanzia dei diritti acquisiti), si applicano per analogia le regole determinanti sulla modifica del grado d'invalidità e sulla procedura di revisione nell'Al (in proposito v. N. 8125, 8127 e 8127.1 CIGI).

8016 La data d'inizio del diritto alle prestazioni è fissata dal competente ufficio Al in funzione del grado di grande invalidità determinante nei singoli casi.

8.1.3.1.2 Commutazione dell'assegno per grandi invalidi dell'Al in quello dell'AVS

L'assegno per grandi invalidi dell'Al è commutato in un corrispondente assegno per grandi invalidi dell'AVS al momento della nascita del diritto a una rendita di vecchiaia o a prestazioni complementari.

8.1.3.1.3 Trasferimento del domicilio in Svizzera

8018 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS inizia il primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il trasferimento di domicilio e di dimora in Svizzera, purché siano realizzate le condizioni di grande invalidità e quelle poste per l'assegnazione di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari.

8.1.3.1.4 Richiesta tardiva

8019 Le disposizioni della parte decima relative ai pagamenti retroattivi sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l'inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

8.1.3.2 Estinzione del diritto

8.1.3.2.1 Data

8020 Se l'avente diritto non presenta più una grande 1/11 invalidità di grado almeno lieve, il diritto a un assegno per grandi invalidi si estingue. In questi casi il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.

- Se prima dell'ottenimento dell'assegno per grandi invalidi in seguito a una grande invalidità di grado almeno medio, sulla base della garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 43^{bis} capoverso 4 LAVS, l'avente diritto percepiva già un assegno per grandi invalidi dell'AVS e se il grado della grande invalidità è diminuito, l'assegno deve essere ridotto di conseguenza o soppresso (v. N. 8130 CIGI). Se l'assegno per grandi invalidi deve essere completamente soppresso, il diritto si estingue il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione di soppressione.
- 8022 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS si estingue inoltre:
- 8023 alla fine del mese in cui l'avente diritto muore;
- 8024 alla fine del mese in cui le condizioni di diritto per le prestazioni complementari non sono più soddisfatte;
- alla fine del mese in cui l'avente diritto ha trasferito il domicilio o la dimora all'estero (per quanto riguarda il domicilio e la dimora sono applicabili per analogia le disposizioni della parte settima relative alle rendite straordinarie);
- 8026 alla fine del mese che precede quello a partire dal quale l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS non è più versato poiché deve essere trasferito all'assicuratore contro gli infortuni a causa della riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
- 8026. Il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS
 1 è soppresso per ogni mese civile intero trascorso
 1/13 in uno stabilimento ospedaliero (art. 67 cpv. 2 LPGA).

- 8026. Il diritto all'assegno per grandi invalidi di grado lieve
 - 2 dell'AVS (senza garanzia dei diritti acquisiti dell'AI,
- 1/13 tipo di prestazione 89) decade nel momento in cui l'assicurato entra in un istituto (art. 43^{bis} cpv. 1^{bis} LAVS). Sono applicabili le disposizioni del N. 8003.1 CIGI.

8.1.3.2.2 Competenza dell'ufficio Al

8027 L'ufficio Al stabilisce la data a partire da cui

1/04 l'interessato non presenta più una grande invalidità che dà diritto a un assegno, la data e le dimensioni del cambiamento del grado della grande invalidità nonché la data del cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione) nei casi di garanzia dei diritti acquisiti.

8.1.4 Calcolo dell'assegno per grandi invalidi

8028 Gli importi mensili degli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI figurano nelle tabelle delle rendite.

8.2 Assegno per grandi invalidi dell'Al

8.2.1 Competenza degli uffici Al

8101 Gli uffici Al sono competenti per l'accertamento di tutte le condizioni di diritto relative all'assegno per grandi invalidi dell'Al (CPAI).

8.2.2 Diritto

8102 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al esiste (a condizione che non si possa esigere un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) se la persona invalida presenta una grande invalidità di grado almeno esiguo e soddisfa le altre condizioni di diritto.

- Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non hanno diritto alla corrispondente prestazione dell'AI. L'assicuratore contro gli infortuni che versa un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni può richiedere, invece, il versamento dell'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI non versato. Per quanto riguarda la procedura è applicabile l'AGI.
- Le persone invalide che beneficiano già di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione militare non hanno diritto alla prestazione corrispondente dell'AI.

8.2.3 Condizioni di diritto

8.2.3.1 Principio

- Hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al le persone invalide domiciliate in Svizzera. L'assegnazione di tale prestazione è per principio indipendente dall'adempimento di una determinata durata minima contributiva o di domicilio.
- 8106 Il diritto non dipende dal grado d'invalidità di una persona. In linea di principio quindi anche un grande invalido il cui grado d'invalidità sia inferiore al 40 per cento e dunque insufficiente per una rendita Al può aver diritto ad un assegno per grandi invalidi.

8.2.3.2 Eccezione

Per i cittadini stranieri esistono tuttavia condizioni di durata minima contributiva e di domicilio. Gli stranieri maggiorenni invalidi possono richiedere un assegno per grandi invalidi dell'Al solo se, all'insorgere dell'evento assicurato che ha causato la grande invalidità:

- 8108 hanno versato contributi all'assicurazione almeno per un anno completo; o
- 8109 sono domiciliati ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni; in tal caso la condizione posta al N. 8108 viene a cadere.
- Queste prescrizioni particolari possono essere attenuate o soppresse da convenzioni internazionali o da disposizioni speciali di diritto interno applicabili a determinate categorie di persone (rifugiati, apolidi; v. Direttive sullo statuto degli stranieri e degli apolidi [d/f]).

8.2.3.3 Domicilio e dimora

Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi dell'Al solo le persone domiciliate in Svizzera. Oltre al domicilio si richiede anche l'effettiva dimora in Svizzera. Per brevi soggiorni all'estero sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 7112 e 7114.

8.2.4 Età minima e massima

- 8112 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al nasce al più presto il primo giorno del mese seguente il compimento del 18° anno di età.
- 8113 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al non può più essere riconosciuto se la grande invalidità si manifesta posteriormente alla fine del mese in cui la persona invalida ha raggiunto l'età di pensionamento. In casi simili si deve comunque accertare se esista il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AVS.

8.2.5 Grande invalidità e grado di grande invalidità

8.2.5.1 Grande invalidità

Si ha diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'Al quando l'ufficio Al constata una grande invalidità di grado almeno esiguo in una persona che non abbia ancora raggiunto l'età di pensionamento.

8.2.5.2 Grado di grande invalidità

8115 Gli assegni per grandi invalidi dell'Al sono differenziati secondo tre gradi di grande invalidità: esiguo, medio ed elevato. Il grado di grande invalidità è determinato dall'ufficio Al competente.

8.2.6 Nascita ed estinzione del diritto all'assegno per grandi invalidi dell'Al

8.2.6.1 Nascita del diritto

8116 Il diritto a un assegno per grandi invalidi dell'Al nasce dal primo giorno del mese in cui la persona invalida è colpita da una grande invalidità almeno di grado esiguo purché tutte le altre condizioni poste per l'ottenimento di questa prestazione sono adempiute. L'inizio del diritto è fissato dall'ufficio Al.

8.2.6.2 Richiesta tardiva

8117 Le disposizioni della parte decima relative ai pagamenti retroattivi sono applicabili per analogia sia per quanto riguarda l'inizio del pagamento che per il pagamento retroattivo.

8.2.6.3 Estinzione del diritto

8118 L'ufficio Al stabilisce il momento in cui la grande invalidità non è più tale da motivare una prestazione.

8.2.7 Calcolo dell'assegno per grandi invalidi

L'assegno per grandi invalidi per assicurati che, a
causa di un danno alla salute, vivono a casa e necessitano
in modo duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è calcolato in base all'importo
massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34
capoversi 3 e 5 LAVS, ovvero l'80 per cento in caso di
grande invalidità di grado elevato, il 50 per cento in caso di
grande invalidità di grado medio e il 20 per cento in caso di
grande invalidità di grado lieve. L'assegno per grandi invalidi per gli assicurati che vivono in istituto corrisponde a un
quarto delle percentuali summenzionate. Gli importi mensili
degli assegni per grandi invalidi dell'Al e dell'AVS figurano
nelle tabelle delle rendite.

8.3 Contributo per l'assistenza

8.3.1 In generale

- 8120 I disabili che vivono a casa e
- 1/12 assumono assistenti per la gestione dei problemi quotidiani possono richiedere un contributo per l'assistenza.
- 8121 Il contributo per l'assistenza è stabilito dall'ufficio Al
- 1/12 competente e versato dall'UCC (v. CPPI).
- 8122 Le richieste e le domande inerenti al contributo per
- 1/12 l'assistenza vanno inoltrate all'ufficio Al competente.

8.3.2 Contributo per l'assistenza nell'Al

- 8123 Hanno diritto a un contributo per l'assistenza dell'Al
- 1/12 gli assicurati che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'Al e vivono a casa propria (art. 42^{quater} cpv. 1 LAI). Per i dettagli sulle condizioni di diritto e l'entità delle prestazioni si rimanda alla CCA.

8.3.3 Contributo per l'assistenza nell'AVS

- 8124 Per i beneficiari di rendite di vecchiaia non nasce
- 1/12 alcun nuovo diritto a un contributo per l'assistenza.
- 8125 Le persone che hanno beneficiato di un contributo
- 1/12 per l'assistenza dell'Al fino al momento in cui hanno raggiunto l'età di pensionamento o hanno fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di vecchiaia anticipata continuano a riceverlo per un importo al massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento (art. 43^{ter} LAVS). Per le condizioni di diritto e il calcolo si rimanda alla CCA.
- 8126 Per le decisioni relative al contributo per
- 1/12 l'assistenza per le persone in età AVS è competente la cassa di compensazione cantonale del Cantone di domicilio dell'assicurato. Tuttavia, è l'ufficio AI ad eseguire gli accertamenti ed emanare la decisione in nome della suddetta cassa. Questa procedura si applica anche in caso di opposizione. Sono applicabili per analogia i N. 1011, 1017 e 1019 CMAV.

9. Decisione e fissazione del termine

9.1 In generale

9001 Tutte le rendite dell'AVS o dell'AI e tutti gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono attribuiti con una decisione. Questa regola è applicata anche se viene riconosciuta una rendita di tipo o importo differente oppure un assegno per grandi invalidi di importo differente, se una rendita già assegnata o un assegno per grandi invalidi è rettificato oppure se rinasce il diritto a una rendita estinta (come

- p. es. rendita per figli, rendita per vedove o per vedovi, rendita per orfani).
- 9002 Le decisioni sulle rendite e sugli assegni per grandi 1/14 invalidi dell'Al sono emanate e inviate dalle casse di compensazione, che a tale scopo utilizzano l'intestazione e la firma nonché la parte di decisione dei competenti uffici Al (v. N. 3049 CPAI). Restano riservati i casi in cui gli uffici Al decidono direttamente (v. CPAI).
- 9003 L'adeguamento della rendita all'evoluzione dei prezzi e dei salari sarà notificato all'avente diritto sotto forma di decisione solo su domanda scritta (art. 51quater OAVS).

9.2 Contenuto della decisione

- 9004 La decisione deve contenere i seguenti elementi:
- 9005 intestazione ufficiale dell'AVS/AI svizzere;
- 9006 nome e recapito postale della cassa di compensazione o dell'ufficio AI che emana la decisione;
- 9007 nome e indirizzo del destinatario dell'originale della decisione;
- 9008 data della decisione:
- 9009 data dell'inizio del diritto alla prestazione e se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo – data dell'estinzione di tale diritto;
- 9010 dati relativi alla prestazione: la decisione deve 1/12 precisare se si tratta di:
 - prestazioni dell'AVS o dell'AI,
 - rendite ordinarie o straordinarie e prestazioni transitorie oppure assegni per grandi invalidi,

- rendite intere, tre quarti di rendita, mezze rendite, quarti di rendita o prestazioni transitorie (trattandosi di rendite dell'Al e prestazioni transitorie);
- 9011 dati relativi al beneficiario (cognome, nome,
- 1/14 numero d'assicurato), al genere della rendita (denominazione legale) e all'importo della rendita/prestazione transitoria o dell'assegno per grandi invalidi;
- 9012 esistenza o meno di un limite massimo per l'importo della rendita;
- 9013 menzione esplicita, se del caso, dell'anticipazione o del rinvio della rendita (in caso di anticipazione: precisazione del tasso di riduzione; in caso di rinvio: precisazione del supplemento per il rinvio);
- 9013. per le rendite vedovili, indicazione
 1 dell'estinzione del diritto in caso di nuovo
 - 1/14 matrimonio o unione domestica registrata. Per le rendite per vedovi e le rendite per vedove limitate nel tempo, va inoltre indicato che il diritto si estingue al più tardi al compimento del 18° anno dell'ultimo figlio;
- 9013. per le rendite per orfani o per figli, indicazione
 - 2 dell'estinzione del diritto al compimento del
- 1/14 18° anno del figlio o, se ancora in formazione a quella data, alla conclusione della formazione, ma al più tardi al compimento del 25° anno;
- 9013. per le rendite di vecchiaia e d'invalidità con
 - 3 supplemento di vedovanza, indicazione della
 - 1/14 soppressione del supplemento in caso di nuovo matrimonio o unione domestica registrata;
- 9014 indicazione dei primi 20 giorni del mese come termine entro il quale sarà versata la rendita (a meno che si tratti esclusivamente di un pagamento retroattivo);
- 9015 indirizzo di pagamento (conto postale o bancario, domicilio o terzo destinatario);

9016	 indicazione dei mezzi d'impugnazione;
9017	indicazione dell'obbligo d'informare;
9018	 indicazione della trattenuta dell'imposta alla fonte e della possibilità di richiedere al fisco una decisione relativa alla consistenza e all'ampiezza dell'obbligo fiscale.
9019	A seconda delle circostanze, nel singolo caso sono necessari inoltre i seguenti dati:
9020	 in caso di versamento di rendite ordinarie:
9021	 – elenco preciso dei periodi di contribuzione compiuti;
9022	 durata di contribuzione (anni e mesi) determinante per stabilire il reddito annuo medio;
9023	 reddito annuo medio determinante;
9024	 anni d'assistenza e d'educazione presi in considera- zione;
9025	 scala delle rendite applicabile;
9026	 in caso di rendite d'invalidità, il grado d'invalidità stabilito in per cento dall'ufficio AI competente;
9027	 in caso di assegni per grandi invalidi, il grado della grande invalidità (esiguo, medio o elevato) stabilito dall'ufficio Al competente;
9028	a seconda delle circostanze:
9029	 conteggio relativo al pagamento retroattivo e alla com- pensazione;
9030	 motivazione delle riduzioni;

- 9031 conteggio relativo all'imposta alla fonte;
- 9032 indicazione delle disposizioni speciali applicate al caso particolare;
- 9033 indicazione che l'attuale decisione ne sostituisce una precedente;
- 9034 indicazione dei destinatari delle copie della decisione;
- 9035 menzione che il coniuge che non esercita un'attività lucrativa e che non ha ancora diritto a una rendita dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'altro coniuge è di regola soggetto all'obbligo contributivo se il coniuge che ha diritto a una rendita non versa più il contributo minimo doppio (art. 3 cpv. 3 LAVS) quale persona esercitante un'attività lucrativa;
- 9036 breve motivazione e conteggio degli interessi di mora dovuti.

9.3 Forma della decisione

9.3.1 In generale

- 9101 Le casse di compensazione redigono le decisioni utilizzando l'elaborazione elettronica dei dati.
- 9102 La decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.
- 9103 Per quanto riguarda l'indicazione dei mezzi
- 1/09 d'impugnazione vanno applicate le disposizioni della Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC.
- 9104 Se si tratta dell'indicazione dell'obbligo d'informare, il testo deve avere il seguente tenore:

- 9105 «Le persone aventi diritto a prestazioni devono annunciare immediatamente alla cassa di compensazione qualsiasi cambiamento di situazione che possa causare la soppressione, la diminuzione o l'aumento delle prestazioni assegnate nonché tutti i cambiamenti d'indirizzo. Ciò è soprattutto necessario in caso di:
- 9106 soggiorno all'estero che duri più di tre mesi o trasferimento del domicilio all'estero:
- 9107 decesso e cambiamenti dello stato civile
 1/14 (matrimonio o unione domestica registrata, divorzio) e del rapporto di affiliazione anche se è già stata fatta una comunicazione ad altri uffici amministrativi:
- 9108 interruzione o cessazione della formazione dei figli per i quali si ricevono prestazioni dopo il 18° anno di età;
- 9109 cambiamenti del reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, della capacità lavorativa e dello stato di salute se sono stati assegnati rendite AI o assegni per grandi invalidi;
- 9110 rinnovata comunione domestica di coniugi o
 1/14 partner registrati separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo».

9.3.2 Decisione singola e decisione comune

- 9111 Si deve di regola notificare una decisione singola per ogni rendita e per ogni assegno per grandi invalidi.
- 9112 Se per lo stesso evento assicurato viene riconosciuto il diritto a più rendite, queste possono essere assegnate con una decisione comune, purché ci sia concordanza assoluta tra la legittimazione a ricevere una rendita, il pagamento della stessa e le basi di calcolo.

9.3.3 Decisione in casi speciali

9.3.3.1 Pagamento retroattivo

- 9113 Se l'importo di una prestazione assegnata con effetto retroattivo è modificato in seguito ad un adeguamento generale delle rendite, gli importi della rendita devono essere indicati separatamente per ogni periodo.
- 9114 Le casse di compensazione possono indicare i diversi importi delle rendite in un'unica decisione (citandone le date di validità) oppure emanare una decisione per ogni periodo.

9.3.3.2 Sospensione della rendita d'invalidità durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento

- P115 La sospensione della rendita deve essere resa nota all'avente diritto a prestazioni mediante una decisione impugnabile, precisando che un'eventuale opposizione non avrà effetto sospensivo. Se la rendita non è ancora stata assegnata lo si farà tramite una decisione che conterrà anche il provvedimento di sospensione (per quanto riguarda la procedura relativa alla nascita del primo diritto a una rendita durante l'esecuzione di una pena detentiva o di un altro provvedimento, v. CIGI). Se invece la rendita è già in corso la decisione di sospensione verrà comunicata sotto forma di lettera.
- 9116 La revoca della sospensione deve essere notificata, a scelta, con una decisione propriamente detta o con una decisione sotto forma di lettera; la revoca della sospensione deve essere esplicitamente menzionata. Se nel frattempo, cioè dal momento in cui è avvenuta la sospensione, l'importo della rendita ha subito modifiche a causa di un adeguamento generale delle rendite o della ripartizione del reddito, la decisione non potrà più essere notificata sotto forma di una semplice lettera.

9.4 Revisione della rendita Al o dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'Al

9201 Se una rendita AI o un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono stati oggetto di una revisione da parte dell'ufficio AI occorre procedere nel modo seguente, a seconda del risultato.

9.4.1 Diritto immutato

- 9202 Se, in base alle indicazioni contenute nella comunicazione della deliberazione, si deve emanare una decisione anche se il diritto è immutato, questa deve rivestire la forma di lettera.
- 9203 Una modifica del grado d'invalidità deve sempre essere annunciata anche al registro centrale delle rendite, sia per quanto riguarda la rendita principale che le rendite completive e per figli.
- 9204 Per quanto riguarda le prestazioni imponibili alla 1/09 fonte si deve inoltre comunicare all'autorità fiscale competente la modifica del grado d'invalidità dell'avente diritto se tale grado aumenta fino a raggiungere il 100 per cento (N. 33 CIF). Se invece il grado d'invalidità diminuisce e va al di sotto del 100 per cento, si deve procedere secondo il N. 28 CIF e verificare l'assoggettamento a tale imposta.

9.4.2 Estinzione del diritto

9205 Se il diritto alla rendita AI o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI si estingue completamente, si deve notificare in una decisione – redatta in forma di lettera e contenente un'esposizione dei motivi sufficiente e comprensibile nonché l'indicazione dei mezzi d'impugnazione – che il diritto si estingue o si è estinto alla fine del mese corrispondente. Se la comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI non contiene menzioni di altro tenore, i pagamenti sono

sospesi alla fine del mese seguente quello in cui è stata notificata la decisione.

- 9206 L'estinzione del diritto a prestazioni soggette
- 1/09 all'imposta alla fonte deve essere inoltre comunicata in maniera appropriata all'autorità fiscale competente (N. 33 CIF).
- 9207 In caso di soppressione retroattiva del diritto alla prestazione (art. 88^{bis} cpv. 2 lett. b OAI) nella decisione si può regolare anche il rimborso.

9.4.3 Modifica del diritto

- 9208 Se il diritto alla rendita dell'Al o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'Al viene modificato, la nuova prestazione è assegnata mediante una nuova decisione.
- 9209 Se viene assegnata una rendita o un assegno per grandi invalidi superiore rispetto alla prestazione ricevuta finora (p. es. una rendita intera invece di una mezza rendita dell'AI), una motivazione particolare diventa generalmente superflua.
- 9210 In caso di riduzione della rendita o dell'assegno per 1/04 grandi invalidi (p. es. un assegno per grandi invalidi di grado esiguo invece di uno di grado medio) o di adeguamento dell'importo di quest'ultimo in seguito al cambiamento del luogo di dimora (istituto o abitazione), la motivazione ai sensi della comunicazione della deliberazione dell'ufficio Al deve essere indicata nella decisione.
- 9211 Se la comunicazione della deliberazione dell'ufficio AI non contiene indicazioni particolari, il diritto alla prestazione *ridotta* è riconosciuto dal primo giorno del secondo mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione. Il diritto a una prestazione *aumentata* è invece, di regola, riconosciuto dal primo giorno del mese che segue quello in cui è stata notificata la decisione.

9212 In caso di riduzione retroattiva della prestazione, anche il rimborso può essere regolato nella stessa decisione.

9.5 Correzione della decisione

9.5.1 Modifica dell'importo della rendita

- 9213 Se, dopo aver emanato la decisione, si constata che all'avente diritto alle prestazioni è stata assegnata una rendita sbagliata (p. es. una rendita per superstiti invece di una rendita intera d'invalidità) o un importo errato della prestazione oppure se alla rendita singola deve essere fissato o soppresso un limite massimo, si deve emanare una nuova decisione contenente l'annotazione «Sostituisce la decisione del ...» affinché si possa metterla in relazione con la decisione antecedente.
- 9214 In caso di rendite per figli e per orfani, i cui importi subiscono modifiche in seguito all'applicazione delle regole di riduzione in caso di sovrassicurazione o di fissazione di un limite massimo, si procede per analogia.

9.5.2 Modifica dell'indirizzo di pagamento

- 9215 Ogni modifica dell'indirizzo del destinatario del pagamento deve essere notificata alle persone interessate tramite decisione.
- 9216 Questa procedura va seguita soprattutto quando,
- 1/13 dopo l'emanazione della decisione, si realizzano le condizioni per il versamento a favore di terzi o viene conferito il mandato di versare le rendite a terzi. Inoltre quando deve essere versata al coniuge una parte stabilita dal giudice civile di una rendita di vecchiaia o d'invalidità oppure se l'avente diritto a una prestazione viene posto sotto curatela generale o quando questa cessi.

9.5.3 Altre correzioni

Non si deve invece emanare alcuna decisione per altre correzioni e modifiche quali modifiche del reddito annuo medio determinante o del grado d'invalidità senza effetto sull'importo della rendita, il cambiamento dell'ufficio AI, il cambiamento di nome e d'indirizzo ecc.

9.6 Ritiro dell'effetto sospensivo

- 9218 Per ritirare l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione si deve inserire la seguente osservazione nella decisione di revisione con cui una rendita è ridotta o soppressa:
- 9219 «A un'opposizione o a un ricorso interposto contro
 1/04 la presente decisione si ritira l'effetto sospensivo conformemente all'articolo 97 LAVS».

9.7 Decisione di rifiuto

- 9301 Se il richiedente non ha diritto né ad una rendita dell'AVS o dell'AI né ad un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI, deve essere informato con una decisone motivata, stesa sotto forma di lettera e indicante i mezzi d'impugnazione.
- 9302 Se le condizioni assicurative e personali non sono adempiute, l'ufficio Al deve emanare una decisione di rifiuto senza procedere ad ulteriori accertamenti.
- 9303 Se invece le condizioni assicurative e personali non sono adempiute per una prestazione dell'AVS, la decisione di rifiuto deve essere emanata dalla cassa di compensazione competente.
- 9304 Se come nel caso di una rendita per casi di rigore il rifiuto è dovuto a ragioni economiche, per la motivazione si può utilizzare una copia del foglio di calcolo.

9305 Se la cassa di compensazione o l'ufficio AI è a conoscenza del fatto che la persona a cui è stata respinta una richiesta di prestazioni potrebbe avere altri diritti al momento o in un futuro non lontano (p. es. prestazioni complementari), glielo deve comunicare.

9.8 Notifica della decisione

9.8.1 In generale

- 9306 La persona cui il diritto alla prestazione è concesso o rifiutato tramite decisione, oppure il suo rappresentante legale o quello designato dall'interessato, devono ricevere la decisione in tutti i casi anche se la richiesta è stata presentata da un terzo, conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS o all'articolo 66 OAI. La decisione dev'essere notificata agli interessati immediatamente dopo la sua emanazione.
- 9307 Dopo l'emanazione di una decisione relativa a una rendita, positiva o negativa che sia, la persona assicurata deve essere informata in modo adeguato sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (p. es. allegando un promemoria).
- 9308 La decisione deve rendere gli aventi diritto sposati adeguatamente attenti al fatto (nuovo) che il loro coniuge deve all'occorrenza versare contributi a condizione che non eserciti già un'attività lucrativa e non abbia già diritto a una rendita di vecchiaia. Allo scopo si può allegare un promemoria alla decisione.

9.8.2 Destinatario della decisione

- 9309 Che la prestazione sia accolta o respinta, la decisione deve essere notificata alle persone seguenti (art. 68 cpv. 3 OAVS; art. 76 cpv. 1 OAI):
- 9310 originale:

- 9311 all'avente diritto maggiorenne non rappresentato da un terzo, personalmente;
- 9312 al rappresentante legale, a sua volta non
 1/13 rappresentato da un terzo, del richiedente minorenne o sotto curatela generale;
- 9313 al rappresentante autorizzato nella forma appropriata dall'avente diritto o dal suo rappresentante legale (copie della decisione possono essere notificate all'avente diritto o al rappresentante legale);
- 9314 copia:
- 9315 all'avente diritto se non riceve l'originale, alla persona o all'autorità che, conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS o all'articolo 66 OAI, ha fatto valere il diritto alla prestazione o a cui è versata la rendita o l'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'articolo 1 OPGA;
- 9316 alla cassa di compensazione competente che ha fissato e versato la rendita o l'assegno per grandi invalidi;
- 9317 all'ufficio Al competente, se la cassa di
 1/14 compensazione è competente per l'invio della decisione conformemente alla CPAI. In questi casi si deve trasmettere all'ufficio Al una decisione completa, compresi i fogli complementari con la motivazione della decisione e gli allegati (ma senza promemoria);
- 9318 all'organo dell'assicurazione obbligatoria contro
 gli infortuni, dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro la disoccupazione o dell'assicurazione militare se la decisione incide sul loro obbligo di versare
 prestazioni oppure se è stata avviata una procedura di
 comunicazione ufficiale. Si deve indicare il numero della
 rendita o dell'infortunio o il numero dell'AM (v. le istruzioni che figurano nella «Richiesta di prestazioni AI per
 adulti»);

- 9319 in caso di rendita AI, al medico o al servizio medico
 1/14 d'accertamento che, senza essere organi d'esecuzione, hanno effettuato una perizia su incarico dell'assicurazione;
- 9320 in caso di rendita AI, all'istituto di previdenza professionale competente, nella misura in cui la decisione incida sul suo obbligo di versare prestazioni giusta gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Se la competenza non è stabilita, la decisione viene inviata all'ultimo istituto presso il quale l'assicurato era affiliato o a quello cui è stata inoltrata una richiesta di prestazioni;
- 9321 ad altri organismi, ma solo su richiesta e nei limiti
 1/14 stabiliti nella Circolare sull'obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell'AVS/AI/IPG/PC/AF o secondo la convenzione ai sensi dell'Allegato I alla CPAI;
- 9322 all'autorità fiscale competente in caso di rendite Al.
- 9323 Una copia della decisione deve essere trasmessa alle autorità fiscali anche se si tratta esclusivamente di un pagamento retroattivo.
- 9324 La cassa di compensazione è competente per l'invio della decisione se quest'ultima non deve essere munita di una firma. In questi casi è di competenza della cassa di compensazione anche la trasmissione della copia della decisione all'autorità fiscale cantonale.
- 9325 Se invece la decisione deve essere munita di una firma, l'ufficio AI è competente per l'invio della decisione all'autorità fiscale cantonale. La cassa di compensazione competente per la stesura della decisione deve quindi trasmettere all'ufficio AI un esemplare supplementare.
- 9326 Le casse di compensazione o gli uffici Al possono decidere liberamente se trasmettere alle autorità fiscali le copie delle decisioni di volta in volta o periodicamente.

9327 Le copie della decisione non devono in nessun caso contenere indicazioni relative all'infermità (Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni).

9.9 Rinvio dei documenti personali

9401 I documenti personali inoltrati dall'avente diritto (libretto di famiglia, sentenza di divorzio ecc.) devono essergli rinviati al più tardi al momento della notifica della decisione.

9.10 Termine di determinazione

- Le decisioni concernenti le rendite e gli assegni per
 grandi invalidi dell'AVS e dell'Al devono essere prese senza indugio, di regola, al più tardi 60 giorni dopo il ricevimento della richiesta o della deliberazione dell'ufficio Al oppure dall'inizio del diritto se questo nasce più tardi.
- 9403 Per evitare ritardi nel versamento di rendite durante 1/09 la procedura di compensazione con organi delle assicurazioni sociali o terzi che hanno concesso un anticipo, in un primo momento si può versare, in base a una decisione, solo la prestazione corrente. Per quanto concerne la compensazione con l'organo delle assicurazioni sociali o il terzo che ha concesso un anticipo va successivamente presa una decisione in separata sede (v. N. 10077).
- 9404 Se si deve determinare una rendita Al tenendo conto di periodi assicurativi esteri e la relativa notifica non è ancora disponibile, la prestazione dovrà in un primo momento essere fissata con una decisione basata solo sui periodi assicurativi svizzeri. Dopo l'inoltro della suddetta notifica si dovrà poi emanare una nuova decisione in cui la rendita Al verrà stabilita in base al totale dei periodi assicurativi.

9.11 Pagamenti provvisori (versamenti anticipati conformemente all'art. 19 cpv. 4 LPGA)

9.11.1 Campo d'applicazione

- 9501 Se non è possibile fissare la rendita AVS entro il termine convenuto e se il diritto in sé è indubbio, la cassa di compensazione deve informare l'avente diritto dei motivi del ritardo se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi entro 60 dalla presentazione della richiesta e di tutti i documenti necessari o dall'inizio del diritto.

 Contemporaneamente gli deve segnalare che può richiedere il versamento di pagamenti provvisori fino a quando la decisione sarà emanata.
- 9502 La stessa regolamentazione è applicabile alle rendite AI; il termine di 30 o di 60 giorni inizia però a decorrere dal ricevimento della deliberazione dell'ufficio AI.
- 9503 Pagamenti provvisori non possono essere concessi1/04 per gli assegni per grandi invalidi.

9.11.2 Importo dei pagamenti provvisori

9.11.2.1 In generale

- 9504 Se è stato stabilito che la durata di contribuzione dell'avente diritto è completa, i pagamenti provvisori devono ammontare, di regola, alla rendita minima prevista dalla legge (rendita intera). La cassa di compensazione può comunque effettuare i pagamenti provvisori proporzionalmente ai redditi a lei noti. Se esiste motivo di supporre che la durata di contribuzione sia incompleta, i pagamenti provvisori non possono superare l'importo presumibile della rendita ordinaria parziale.
- 9505 Se la prestazione Al dell'avente diritto è soggetta all'imposta alla fonte, questa va riscossa anche sui pagamenti

provvisori. L'avente diritto deve esserne informato in modo adeguato.

9.11.2.2 In caso di cambiamenti

9506 Se la rendita in vigore deve essere ricalcolata

1/08 (p. es. prima ripartizione dei redditi dei coniugi, rendita di vecchiaia in caso di decesso di uno dei coniugi, commutazione di una rendita AI in una rendita AVS), la cassa di compensazione deve fare in modo che venga evitata un'interruzione nei pagamenti mensili della rendita. Se il nuovo calcolo non può essere effettuato a tempo debito e se l'avente diritto non formula una richiesta particolare si deve a titolo provvisorio versare una rendita il cui importo sarà pari a quello ricevuto fino a quel momento o a uno proporzionale alla nuova rendita.

9.11.3 Procedura

- 9507 I pagamenti provvisori (versamenti anticipati conformemente all'<u>art. 19 cpv. 4 LPGA</u>) vanno comunicati all'avente diritto per iscritto, ma non mediante decisione. La comunicazione potrà avere il tenore seguente:
- «II ... Lei ha richiesto una Questa è calcolata in base alla durata di contribuzione nonché al reddito dell'attività lucrativa e agli accrediti per compiti educativi ed assistenziali. Visto che, purtroppo, non siamo ancora in possesso di tutte le indicazioni necessarie, effettueremo per il momento pagamenti provvisori. Fino a quando non sarà eseguito il calcolo definitivo riceverà ... franchi al mese. Dopo aver determinato la rendita Le faremo pervenire la decisione vera e propria. Solo contro questa decisione si potrà fare opposizione. Se la rendita definitiva dovesse risultare superiore ai pagamenti provvisori, la differenza Le sarà versata retroattivamente. In caso contrario, la differenza sarà compensata con le rendite in corso».

- 9509 Se una rendita Al non può essere versata entro i termini stabiliti, la cassa di compensazione ne informa l'ufficio Al, che è competente delle comunicazioni agli aventi diritto.
 - 10. Versamento, pagamento retroattivo, restituzione e compensazione
 - 10.1 Disposizioni relative al versamento
 - 10.1.1 Organo legittimato ad effettuare il versamento
 - **10.1.1.1 Principio**
- 10001 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'Al sono versati dalla cassa di compensazione competente.

10.1.1.2 Eccezione

- Se un datore di lavoro versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi (v. lett. c cpv. 3 disposizioni transitorie della 10^a revisione AVS), la cassa di compensazione deve comunicargli il nome dell'avente diritto o quello di un terzo destinatario, l'importo della rendita e quello dell'assegno per grandi invalidi. Non si può usare una copia della decisione relativa alla rendita.
- 10003 Nei casi in cui il versamento della rendita è stato delegato, la cassa di compensazione deve controllare regolarmente i versamenti del datore di lavoro.
 - 10.1.2 Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi all'avente diritto
- 10004 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati sul conto postale o sul conto bancario dell'avente

diritto. Su richiesta di quest'ultimo le prestazioni possono anche essergli versate in contanti.

10.1.2.1 Versamento delle rendite per orfani o per figli

La rendita per orfani è versata al rappresentante legale del bambino (genitore superstite, tutore). Gli orfani maggiorenni che seguono una formazione possono richiedere che la rendita sia versata direttamente a loro se la garanzia d'impiego appropriato è soddisfatta. Se il coniuge superstite non provvede al mantenimento dei figli si applicano le disposizioni relative al versamento in caso di garanzia d'impiego appropriato (art. 20 LPGA).

1/11 Versamento delle rendite per figli

- 1/13 Le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla rendita principale. I figli maggiorenni che seguono una formazione possono inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a loro. Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti.
- Se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che:
- 10008 quest'ultimo possieda l'autorità parentale (da
 1/13 solo o in comune) e che il figlio viva con lui;
- Dopo il raggiungimento della maggiore età la rendita per figli è versata al genitore non beneficiario della rendita principale, se il pagamento era effettuato già in precedenza con questa modalità e il figlio continua a vivere nell'economia domestica del genitore in questione. Il figlio maggiorenne può tuttavia inoltrare una richiesta affinché la rendita sia versata direttamente a lui.

- 10010 Se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.
- 10011 soppresso

1/14

- 10012 Di regola il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore 1/12
 - non beneficiario di una rendita.
- 10013 Se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite. La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le prestazioni fornite.
- 10014 Se le prestazioni di mantenimento sono state versate da un terzo (p. es. anticipi), quest'ultimo può do-1/05 mandarne la restituzione. I N. 10063 segg. sono applicabili per analogia.
- 10015 Se il pagamento retroattivo delle rendite per figli supera le prestazioni del genitore soggetto all'obbligo di mantenimento o dell'organo che ha concesso anticipi, il genitore non beneficiario di una rendita può pretendere solo l'eccedenza.
 - 10.1.2.2 Versamento della rendita completiva nell'AVS 1/08
- La rendita completiva per il coniuge, aggiunta alla 10016 1/08 rendita di vecchiaia, è versata di regola insieme alla rendita principale. Se il coniuge avente diritto alla rendita non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della famiglia oppure se i coniugi vivono separati, il coniuge che non beneficia della rendita può richiedere che la rendita

completiva gli venga versata. Se, invece, i coniugi sono divorziati, la rendita completiva viene versata d'ufficio al coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile (art. 22bis LAVS).

- Se dall'incarto risulta che i coniugi vivono separati,
 la cassa di compensazione deve far notare al coniuge non beneficiario di una rendita la possibilità di un pagamento diretto della rendita completiva dell'AVS (<u>VSI 2001</u> pag. 228).
- 10018 Si considera che i coniugi sono separati se:
- 10019 hanno cessato di vivere in comunione domestica in seguito a una decisione giudiziaria;
- la separazione è stata sancita dal giudice mediante decisione (art. 176 segg. CC) o sentenza (art. 117 segg. CC) per una durata limitata o indeterminata;
- è pendente un'azione di divorzio o di separazione (art. 111 e 117 segg. CC);
- 10022 la separazione di fatto dura almeno da un anno senza interruzione;
- 10023 è reso verosimile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

10.1.3 Versamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi a terzi

10.1.3.1 Su richiesta dell'avente diritto

10024 Se circostanze particolari lo giustificano, le rendite e gli assegni per grandi invalidi possono essere versati a un terzo designato dal titolare della prestazione a condizione che:

- il versamento su un conto postale o su un conto bancario personale non sia indicato;
- non siano già adempite le condizioni di
 1/13 versamento a terzi in quanto l'avente diritto è sottoposto a un curatore oppure non dà una garanzia di un impiego appropriato della rendita; e
- non esista pericolo di eludere il principio dell'impossibilità di cedere la rendita (<u>art. 22 LPGA</u>).
- 10028 Come circostanze particolari si possono citare ad esempio l'impossibilità per l'assicurato di ritirare la propria rendita in contanti a causa dell'invalidità oppure la necessità di ricorrere a terzi per il disbrigo dei propri affari finanziari.
- 10029 È preferibile inoltrare la richiesta di versamenti a 1/07 terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell'avente diritto e del destinatario.

10.1.3.2 Su richiesta di un terzo per garantire un impiego appropriato delle rendite

- 1/08 Se l'avente diritto non impiega le prestazioni
 1/08 versate (rendita, rendita completiva dell'AVS, rendita per figli o assegno per grandi invalidi) per il suo sostentamento
 o per quello delle persone a suo carico e, di conseguenza,
 egli e le persone a suo carico sono interamente o in parte
 a carico dell'assistenza, le prestazioni possono essere versate a una terza persona o a un'autorità appropriata
 (art. 20 LPGA, art. 1 OPGA). Si procede allo stesso modo
 quando si può provare che l'avente diritto non sarebbe in
 grado d'impiegare le prestazioni per provvedere al suo sostentamento o a quello delle persone a suo carico.
- Non è invece ammissibile il pagamento diretto a un ospedale di un assegno per grandi invalidi destinato a un assicurato che vi è ricoverato (RCC 1973 pag. 173).

- 1/08 Il fatto che una persona sia sostenuta da un'autorità assistenziale non giustifica di per sé il versamento delle prestazioni a detta autorità. Parimenti, l'avente diritto che non usa le rendite completive dell'AVS e le rendite per figli per il mantenimento della sua famiglia così che essa si trova nel bisogno non offre la garanzia di un impiego appropriato. In casi simili la rendita completiva dell'AVS o la rendita per figli possono essere versate direttamente al coniuge non avente diritto alla rendita o al rappresentante dei figli.
- Per principio il versamento delle prestazioni a terzi volto a garantire un impiego appropriato può essere richiesto e deciso solo per rendite e assegni per grandi invalidi non ancora pagati (RCC 1978 pag. 567). Se la cassa di compensazione ha già effettuato il versamento all'avente diritto, né terzi né un'autorità possono più chiederne il versamento in seguito.
- Il versamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi a terzi giusta l'articolo 20 LPGA può essere ordinato
 solo se sono soddisfatte le condizioni previste. Una richiesta inoltrata dai familiari del beneficiario o dalle autorità va
 debitamente motivata. La cassa di compensazione deve
 verificare accuratamente le indicazioni fornite. Il genere e
 l'esito di questa verifica devono figurare negli atti.
- La rendita o l'assegno per grandi invalidi versati a una terza persona devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto e delle persone a suo carico. La terza persona non può compensarli con prestazioni fornite all'assicurato o ai suoi familiari prima dell'inizio del diritto. Su richiesta della cassa di compensazione, essa deve fare rapporto sull'impiego particolareggiato delle prestazioni (art. 1 cpv. 2 OPGA).
- 10036 È preferibile inoltrare la richiesta di versamento a 1/07 terzi con il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell'avente diritto e del destinatario.

10037 Un promemoria del centro d'informazione AVS dà ragguagli sulle possibilità di pagamento a terzi e sul modo di procedere. Esso contiene anche informazioni relative al denaro per le piccole spese.

10.1.4 Versamento ordinato dall'autorità di tutela

1/13 Già prima di un'imminente messa sotto curatela
1/13 l'autorità di protezione degli adulti può ordinare, nell'ambito
di misure cautelative, disposizioni particolareggiate sul pagamento della rendita che sono vincolanti per le casse di
compensazione.

10.1.4.1 Versamento al curatore

- 1/13 Se l'avente diritto è sotto curatela generale secondo l'articolo 398 CC, la rendita o l'assegno per grandi invalidi devono essere versati al curatore, a condizione che quest'ultimo non richieda di effettuare il pagamento a un terzo da lui designato, a un'autorità o alla persona sotto curatela (art. 1 OPGA). Il curatore è libero di prendere queste disposizioni.
- Le rendite possono essere versate a un curatore secondo gli <u>articoli 393–397 CC</u> unicamente se questi agisce in virtù di un diritto effettivo conferito da un titolo giuridico o se il versamento della rendita a quest'ultimo è richiesto dalla competente autorità di protezione degli adulti .
- 10041 La rendita può essere versata a un mandatario designato con mandato precauzionale solo nell'ambito di tale mandato (art. 360 segg. CC).
- 10042 Per l'inoltro di una richiesta volta al versamento a 1/07 terzi della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, è preferibile usare il modulo 318.182, poiché questo è munito delle firme dell'avente diritto e del destinatario.

10.1.4.2 Denaro per le piccole spese

- 10043 Se la rendita è versata al curatore
 - 1/13 o a un organo assistenziale, l'avente diritto deve ricevere di regola una parte della rendita come denaro per le piccole spese, vale a dire una quota della rendita che sarà a sua completa disposizione. Tale importo, menzionato in un promemoria, corrisponde a un quarto dell'importo minimo della rendita di vecchiaia e non deve essere inferiore indipendentemente dal fatto che la persona sia sola o sposata.
- 10044 Il pagamento del denaro per le piccole spese spetta al terzo destinatario della rendita che può astenersi dal versarlo o ridurlo se ha buoni motivi di pensare che l'assicurato ne faccia un impiego inappropriato.
- 10045 Il disbrigo dei reclami concernenti il denaro per le piccole spese non è di competenza delle casse di compensazione.
- 10046 I reclami devono essere presentati:
- 10047 alla competente autorità di protezione degli adulti
 1/13 da parte dell'avente diritto sotto curatela;
- alla competente autorità comunale d'assistenza o all'autorità cantonale di vigilanza da parte dell'avente diritto la cui rendita è versata a un organo d'assistenza.
- 10049 Le casse di compensazione dovranno trasmettere all'autorità in questione i reclami che perverranno loro, informandone il beneficiario.
- 10050 Quando invece, dopo che la decisione sul versamento a terzi è già passata in giudicato, il beneficiario o il suo rappresentante legale sostengono che la rendita o l'assegno per grandi invalidi non debbano essere versati a un terzo, o perlomeno non l'intero importo, si procede in modo diverso: la cassa di compensazione deve riesaminare la regolamentazione adottata tenendo conto della garanzia

dell'impiego appropriato della rendita e notificare il risultato al beneficiario sotto forma di decisione, indicando i mezzi d'impugnazione.

1/11 **10.1.5** Versamento sulla base di provvedimenti del giudice

- 10051 I provvedimenti del giudice civile relativi al
 1/11 versamento delle rendite del coniuge che non adempie il
 suo obbligo di mantenimento nei confronti della sua famiglia nel periodo della misura a tutela dell'unione coniugale
 (art. 177 CC) sono vincolanti per la cassa di compensa-
- 10052 Altrettanto vale per le rendite dei genitori che trascurano i propri doveri nei confronti del figlio (art. 291 CC).
- L'avviso del giudice civile, contenuto in una
 1/11 sentenza di divorzio, di versare le rendite dell'ex partner con l'obbligo di mantenimento all'ex partner che vi ha diritto (art. 132 CC) può invece non essere rispettato (art. 20 LPGA) e sentenza del dell'8 marzo 2006 5P. 474/2005).

10.1.6 Pagamenti retroattivi effettuati a terzi

10.1.6.1 Agli organi di esecuzione di altre assicurazioni sociali

- 10054 Per quanto attiene alla compensazione di pagamenti retroattivi con crediti in restituzione di organi di esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione malattie come anche alla procedura si rinvia:
- 10055 alla Circolare concernente il sistema di
 1/09 comunicazione e la compensazione tra l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

zione.

- 10056 alla Circolare concernente la compensazione dei
 1/09 pagamenti retroattivi dell'AVS e dell'Al con crediti in restituzione di prestazioni dell'assicurazione militare; e
- 10057 alla Circolare concernente la compensazione dei 1/09 pagamenti retroattivi dell'Al con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute. Sono considerati tali solo gli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie. Non è invece considerata organo d'assicurazione sociale una cassa malati che concede prestazioni giusta la legge federale sul contratto d'assicurazione (p. es. prestazioni obbligatorie in virtù di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera stipulata dal datore di lavoro per i suoi dipendenti; v. N. 10064). Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate sulle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi (N. 10063 segg.).
- È consigliabile prestare particolare attenzione a domande di compensazione in cui la compagnia di assicurazione può apparire sia in veste di assicuratore sociale che di terzo che ha concesso anticipi. All'occorrenza, il diritto alla compensazione rivendicato da uno stesso assicuratore potrebbe dover essere verificato in base a diverse procedure. La cassa di compensazione deve quindi determinare quale procedura sia opportuna nel caso specifico.
- 10059 Per quanto riguarda le richieste di compensazione presentate da organi esecutivi delle PC, degli AF e dell'AD si applicano per analogia le regolamentazioni delle circolari summenzionate.
- 10060 Per principio le richieste di versamento retroattivo presentate da organi esecutivi di altre assicurazioni sociali hanno la precedenza su quelle presentate da terzi che hanno concesso anticipi.
- 10061 Tuttavia, se sono ancora pendenti richieste dell'AVS o dell'AI, queste possono essere compensate in ogni caso in

via prioritaria, ovvero prima delle richieste di compensazione di altri organi d'assicurazione sociali.

10062 Se il beneficiario della prestazione è sottoposto 1/09 all'obbligo di pagare l'imposta alla fonte, si deve osservare il N. 23 CIF.

10.1.6.2 A terzi che hanno concesso anticipi

- 10063 Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.
- 10063. Per «stesso periodo» si intende chel'intero periodo di compensazione va considerato
 - 1/13 come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).
- Di regola è considerata terzo che ha concesso anticipi anche una cassa malati autorizzata con cui il datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera.
- 10065 Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
- le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

- le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
- Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.
- Nel caso della prestazione di un terzo, si può
 valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento
 in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
- Se ad esempio l'assicurazione d'indennità
 giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto
 1/10 a pagare dall'inizio del diritto alla rendita Al solo la differenza tra la rendita e l'indennità giornaliera convenuta e
 - 1/10 a pagare dall'inizio del diritto alla rendita Al solo la differenza tra la rendita e l'indennità giornaliera convenuta e l'importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione, le spese non coperte assunte dall'aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).
- 10069 L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.
- 10070 Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica
 1/07 il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima

dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

- Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.
- Non appena la cassa di compensazione è a 1/07 conoscenza dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.
- Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.
- 1/08 Per principio, è possibile compensare con l'anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell'AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempite le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite completive dell'AVS (v. rispettivamente N. 10005 segg. e 10016 segg.), queste ultime non verranno compensate.

- 10075 Se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano
 1/10 una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di essi
 adempie le condizioni formali poste per questo pagamento,
 il versamento retroattivo sarà ripartito tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano riservati
 i N. 10068.1 e 10068.2.
- 1/04 La compensazione cui si è proceduto deve essere 1/04 comunicata al terzo che ha concesso anticipi mediante l'invio di una copia della decisione, che deve essere usata anche per notificare all'interessato l'eventuale rifiuto della domanda.
- 10077 Per impedire ritardi nel versamento della rendita è possibile, in un primo tempo, prendere una decisione concernente solo la rendita in corso, che non è oggetto della compensazione. In questo caso, però, il pagamento retroattivo dovrà essere oggetto di una decisione separata.
- 1/04 A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio Al. A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei confronti del terzo che ha versato l'anticipo.
- 10079 Se il beneficiario della prestazione è sottoposto 1/09 all'obbligo di pagare l'imposta alla fonte, bisogna osservare il N. 23 CIF.

10.1.7 Momento del pagamento

10080 Gli ordini di pagamento devono essere impartiti in 1/04 modo tale che il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi in corso avvenga possibilmente regolarmente allo stesso tempo, ma al più tardi entro il 20° giorno del mese (art. 72 OAVS; art. 82 OAI).

10.1.8 Versamento simultaneo di altre prestazioni sociali

- Le casse di compensazione possono versare, contemporaneamente alla rendita o all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI, prestazioni complementari in aggiunta alle rendite AVS/AI come anche altre prestazioni periodiche che esse devono pagare all'avente diritto in esecuzione di un altro compito affidato loro dal Cantone o dall'associazione fondatrice (art. 75 OAVS; art. 82 OAI).
- 10082 Per evitare confusione sull'importo totale versato si deve informare in modo adeguato il beneficiario della rendita o il suo rappresentante legale sulla composizione di questo importo.
- Ogni ulteriore modifica relativa alle modalità di pagamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi sarà comunicata mediante decisione sotto forma di lettera.

10.2 Regolamento dei pagamenti

10.2.1 In generale

10101 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati sul conto postale o sul conto bancario dell'avente diritto. Su esplicita richiesta di quest'ultimo, le prestazioni possono anche essere pagate in contanti.

- 10102 Le rendite e gli assegni per grandi invalidi non possono invece essere versati se e fintantoché il luogo di dimora dell'avente diritto è sconosciuto.
 - 1/08 10.2.2 Regolamento dei pagamenti tramite la Posta

10.2.2.1 Utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE)

Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE) di Postfinance da parte degli organi esecutivi dell'AVS/AI/IPG sono determinanti le Direttive sull'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico. Ciò vale anche per l'utilizzazione del servizio di teletrasmissione dei dati.

10.2.2.2 Prova del versamento

10104 La prova del versamento della rendita è costituita dalla lista informatizzata della cassa e dalla conferma dell'esecuzione di Postfinance oppure dalla copia del verbale di trasmissione del servizio di teletrasmissione dei dati.

10.2.3 Regolamento dei pagamenti tramite la banca

10105 I bonifici su un conto bancario possono essere eseguiti anche mediante un supporto dei dati della banca. Per quanto riguarda la prova del pagamento sono applicabili per analogia le relative disposizioni contenute nelle Direttive sull'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico.

10.2.4 Altre procedure automatizzate

10106 Le casse di compensazione che vogliono utilizzare un'altra procedura automatizzata per il versamento delle rendite devono mettersi dapprima in contatto con l'UFAS.

10.2.5 Pagamento in contanti

- 10107 Su richiesta dell'avente diritto, le rendite ordinarie e straordinarie dell'AVS e dell'AI come anche gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI gli possono essere versati in contanti.
- 10108 L'avente diritto deve inoltrare una richiesta esplicita per il pagamento in contanti.
- 10109 Per l'avente diritto domiciliato in Svizzera che usa in permanenza una casella postale personale come recapito usuale della posta a domicilio o nel raggio locale, le casse di compensazione possono effettuare il versamento personale della prestazione all'indirizzo di questa casella postale. Non sono invece autorizzati versamenti a un indirizzo «fermo posta».
- 10110 Il beneficiario della prestazione può in ogni momento revocare per iscritto la richiesta di pagamento in contanti.

10.3 Pagamento retroattivo delle rendite AVS

10.3.1 Principio

- 10201 Le rendite AVS dovute, ma non versate, vengono pagate retroattivamente entro un termine di cinque anni (art. 46 cpv. 1 LAVS; art. 77 OAVS). Se il beneficiario richiede la rendita solo dopo il riconoscimento del diritto oppure se risulta successivamente che ha ricevuto una rendita troppo bassa, la cassa di compensazione deve per principio versare d'ufficio tutti gli importi che non si sono prescritti.
- Se il beneficiario è morto, il pagamento retroattivo è devoluto agli eredi o ai loro rappresentanti. Prima dell'emanazione di una decisione e del versamento retroattivo, la cassa di compensazione deve comunque rivolgersi all'autorità competente per le questioni ereditarie.

Un'autorità di assistenza non può invece richiedere, dopo la morte dell'avente diritto, il pagamento retroattivo di rendite non versate conformemente all'articolo 67 capoverso 1 OAVS (RCC 1958 pag. 174).

10.3.2 Termine di prescrizione

- 10204 Il diritto al pagamento retroattivo si estingue dopo cinque anni dalla fine del mese in cui la rendita deve essere versata.
- Se l'assicurato fa valere il suo diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dalla nascita del diritto alla stessa, essa è versata per il quinquennio precedente il mese in cui è stata inoltrata la richiesta.
- 10206 Se la cassa di compensazione è avvertita dall'assicurato che essa gli versa una rendita troppo bassa, il pagamento retroattivo è effettuato per il quinquennio precedente il mese in cui è stata inoltrata la richiesta.
- In caso di ulteriori registrazioni nel CI dell'utile di capitale (RCC 1990 pag. 262), il termine per il pagamento retroattivo è calcolato dal momento in cui la comunicazione delle autorità fiscali è stata trasmessa alla cassa di compensazione.
- 10208 Queste regole si applicano anche ai casi in cui la rendita di vecchiaia spettante a uno dei coniugi deve essere ricalcolata con effetto retroattivo per il fatto che l'altro coniuge, diventato a sua volta beneficiario di questa prestazione, ha inoltrato in ritardo una richiesta di rendita di vecchiaia o d'invalidità. La nuova rendita di vecchiaia di importo superiore in seguito alla divisione dei redditi può essere versata retroattivamente solo nei limiti della prescrizione.
- 10209 Per determinare il periodo coperto dal pagamento retroattivo occorre di regola fondarsi sulla data della decisione relativa a questo pagamento. Ad esempio, nel marzo 2003 si

potrà emanare una decisione relativa al pagamento retroattivo al più presto dal 1° marzo 1998.

10.3.3 Importo dei pagamenti retroattivi

- 10210 Le rendite versate retroattivamente devono essere determinate in base alle regole di calcolo e alle tabelle delle rendite in vigore nel corso dei diversi periodi coperti dal versamento. Se si rivendica quindi una rendita il cui diritto è stato riconosciuto alcuni anni prima, l'importo sarà fissato in base alle regole di calcolo applicabili in quel momento e alle tabelle delle rendite allora in vigore. In seguito la rendita dovrà essere aggiornata.
- Se per lo stesso periodo viene concessa retroattivamente a un assicurato una rendita d'importo superiore a quella versata fino a quel momento o un pagamento provvisorio è sostituito, retroattivamente e dopo la notifica della decisione, da una rendita superiore, si deve versare solo la differenza tra la somma delle prestazioni già pagate e quella delle nuove rendite che l'assicurato può rivendicare.

1/08 **10.4 Pagamento retroattivo delle rendite Al aumentate** retroattivamente

10301– 10303 soppressi 1/08

1/08 **10.4.1 Principio**

10304 Se sono state assegnate rendite di importo troppo 1/08 basso oppure se non sono state percepite prestazioni per cui era stata notificata una decisione o la cui domanda era stata inoltrata, si può ancora effettuare un pagamento retroattivo entro il termine di cinque anni. I N. 10204 segg. si applicano per analogia.

1/08 10.4.1.2 Importo dei pagamenti retroattivi

- 10305 Le rendite versate retroattivamente devono essere determinate in base alle regole di calcolo e alle tabelle delle rendite in vigore nel corso dei diversi periodi coperti dal versamento. Se si rivendica quindi una rendita il cui diritto è stato riconosciuto alcuni anni prima, l'importo sarà fissato in base alle regole di calcolo applicabili in quel momento e alle tabelle delle rendite allora in vigore. In seguito la rendita dovrà essere aggiornata.
- Se per lo stesso periodo viene concessa retroattivamente a un assicurato una rendita d'importo superiore a quella versata fino a quel momento o un pagamento provvisorio è sostituito, retroattivamente e dopo la notifica della decisione, da una rendita superiore, deve essere versata solo la differenza tra la somma delle prestazioni già pagate e quella delle nuove rendite che l'assicurato può rivendicare.

1/08 10.5 Pagamento retroattivo di assegni per grandi inva-

- 1/08 **10.5.1 Nell'AVS**
- 1/08 Se una persona grande invalida fa valere il suo diritto all'assegno per grandi invalidi oltre 12 mesi dopo la nascita di questo diritto, la prestazione le viene concessa solo per i 12 mesi che precedono la richiesta (art. 46 cpv. 2 LAVS).
- 10402 Si concedono tuttavia prestazioni per un periodo di tempo più lungo se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto a dette prestazioni e se egli ha presentato la sua richiesta entro 12 mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 46 cpv. 2 LAVS). Un pagamento retroattivo può essere effettuato in ogni modo solo per i cinque anni che precedono il mese in cui è stata inoltrata la richiesta (art. 46 cpv. 1 LAVS).

10403 Se la rendita di vecchiaia viene rinviata, l'assegno per grandi invalidi può essere versato al più presto alla scadenza del termine di rinvio; è escluso un pagamento retroattivo per il periodo di rinvio.

1/08 **10.5.2 Nell'Al**

10404 L'ufficio AI è competente per fissare la data d'insorgenza dell'evento assicurato e la data d'inizio del versamento.

10405 Se un assicurato inoltra una richiesta di 1/13 assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di questo diritto, l'assegno per grandi invalidi può essere versato retroattivamente solo per i 12 mesi precedenti la richiesta (art. 46 cpv. 2 LAI).

10.6 Procedura

10.6.1 Competenza

Il pagamento retroattivo delle rendite, degli assegni per grandi invalidi e delle differenze risultanti da prestazioni fissate anteriormente a un importo troppo basso incombono alla cassa di compensazione che, al momento della determinazione degli importi retroattivi, è competente per il pagamento delle rendite.

10.6.2 Decisione di pagamento retroattivo

10502 I pagamenti retroattivi devono sempre essere concessi mediante decisione la cui forma e il cui contenuto sono per principio disciplinati dalle disposizioni generali.

10.6.3 Interessi di mora su prestazioni

(art. 26 cpv. 2 LPGA; art. 6 e 7 OPGA)

- Sussiste un diritto ad interessi di mora se una prestazione non può essere versata entro 24 mesi dalla nascita del relativo diritto. Tuttavia, in caso di richiesta tardiva della prestazione, il diritto ad interessi di mora nasce al più presto 12 mesi dopo detta richiesta.
- 10504 L'interesse di mora inizia a decorrere il primo giorno del mese in cui è insorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
- 10505 L'interesse di mora è calcolato ogni mese sull'importo arretrato spettante al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il tasso per l'interesse di mora è del 5 per cento l'anno. Non è previsto il versamento d'interessi composti.
- 10506 Se l'assicurato si è pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, gli interessi di mora vanno versati d'ufficio. Non è necessario che l'organo d'esecuzione in questione sia responsabile.
- Gli interessi di mora sono dovuti solo per prestazioni versate alla persona avente diritto oppure agli eredi o ad un terzo, nella misura in cui i versamenti servono a garantire un impiego appropriato (v. cap. 10.1.3 e 10.1.4).
- Non è versato alcun interesse di mora se la persona in questione non ha subìto alcun danno in quanto gli importi mancanti sono stati messi a disposizione altrimenti. Questo è il caso quando:
 - terzi (datore di lavoro, organismi d'assistenza pubblica o privata, assicurazione di responsabilità civile) hanno versato anticipi contro cessione dei versamenti retroattivi di prestazioni (art. 22 cpv. 2 LPGA, art. 85^{bis} LAI);
 - altre assicurazioni sociali (AMal, AINF, AM, AD, LAF) anticipano prestazioni ai sensi dell'<u>articolo 70 LPGA</u>;
 - organi d'esecuzione dell'AVS/AI o delle PC anticipano prestazioni.

- 10509 Se viene compensata solo una parte dei
 - 1/10 versamenti retroattivi ai sensi del N. 10508, l'interesse di mora è dovuto solo sull'importo arretrato versato all'avente diritto alla prestazione. Questo vale anche per i casi in cui esiste uno stretto nesso dal punto di vista delle assicurazioni sociali (N. 10908). Di conseguenza, non sussiste alcun diritto agli interessi di mora sulla parte di rendita dovuta che è compensata con la richiesta di restituzione. L'interesse di mora va calcolato sull'intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l'interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva (art. 7 cpv. 3 OPGA).
- 10510 Se i pagamenti retroattivi o una parte di essi devono essere compensati con contributi arretrati, l'interesse di mora viene calcolato sull'importo arretrato complessivo spettante al beneficiario alla fine del mese precedente.
- 10511 Se l'avente diritto alla rendita riceve solo una parte dei pagamenti retroattivi, poiché una parte della rendita deve essere versata a terzi conformemente ai capitoli 10.1.3—10.1.5 o, su richiesta, la rendita completiva, la rendita per figli o la rendita per orfani va versata al coniuge oppure al genitore non avente diritto alla rendita, l'interesse di mora deve essere ripartito e versato in base alle quote della prestazione complessiva.
- 10512 L'interesse di mora va corrisposto per tutte le prestazioni arretrate assegnate sulla base di una decisione dal 1° gennaio 2003. Per le prestazioni assegnate prima di questa data non è dovuto alcun interesse di mora.
- 10513 In caso di rendite d'invalidità l'interesse di mora va 1/05 calcolato prima di procedere alla deduzione dell'imposta alla fonte (v. CIF).
- 10514 L'interesse di mora è arrotondato secondo le regole generali (art. 53 cpv. 2 OAVS e art. 32 cpv. 1 OAI).

10.7 Restituzione di rendite e di assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi

10.7.1 Principio

10.7.1.1 Categorie di persone tenute alla restituzione

- 10601 Chiunque abbia percepito a torto, per una qualsiasi ragione, una rendita o un assegno per grandi invalidi è obbligato a restituirli. Quest'obbligo riguarda prima di tutto l'avente diritto, il suo rappresentante legale o i suoi eredi.
- Se, giusta l'articolo 1 capoverso 2 OPGA, la rendita o l'assegno per grandi invalidi sono stati versati a una terza persona o a un'autorità, queste sono obbligate a restituirli. Quest'obbligo concerne, oltre all'avente diritto, anche il terzo destinatario da lui indicato oppure ogni altra terza persona cui è stata versata una rendita o un assegno per grandi invalidi senza che esistesse il diritto a queste prestazioni.
- Se le prestazioni indebitamente concesse a una persona minorenne non le sono state versate a questa stessa persona e non vi è obbligo di restituzione conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera b o c OPGA, l'obbligo di restituzione incombe alle persone che al momento del versamento delle prestazioni detenevano l'autorità parentale (art. 2 cpv. 2 OPGA).
- 10604 I terzi (ad es. le banche) che si limitano a riscuotere le prestazioni su ordine dell'avente diritto quali semplici servizi di incasso o di pagamento e che non hanno nessun diritto o dovere riguardo alla situazione giuridica risultante dal diritto alle prestazioni non sono obbligati alla restituzione (RCC 1985 pag. 123).
- 10605 Qualora sia stata prelevata l'imposta alla fonte su 1/09 rendite Al indebitamente riscosse o d'importo troppo elevato, se ne può chiedere la restituzione all'amministrazione fiscale competente o detrarre l'ammontare dal versamento

successivo (N. 25 CIF). L'amministrazione fiscale deve in ogni caso esserne informata in modo adeguato.

10.7.1.2 Eredi tenuti alla restituzione

1/04 L'obbligo di restituzione che incombeva al defunto passa, con l'accettazione della successione, ai suoi eredi, anche se la richiesta di restituzione non è stata fatta valere quando il defunto era ancora in vita (RCC 1959 pag. 401). In questo caso la decisione di restituzione deve essere indirizzata a tutti gli eredi e notificata ad ognuno di loro. Qualora ciò non sia possibile, è sufficiente che la decisione sia indirizzata ad un solo erede (VSI 2/2003 pag. 174).

10.7.2 Importo da restituire

10.7.2.1 In generale

- 10607 Per principio la persona obbligata alla restituzione deve restituire l'importo integrale di tutte le prestazioni assicurative indebitamente riscosse.
- In caso di rendite Al si deve tuttavia osservare che la riduzione o la soppressione risultante dalla riconsiderazione di una decisione precedente può avere un effetto retroattivo e quindi permette di richiedere una restituzione solo se l'errore che ha portato alla riconsiderazione si riferisce
- 10609 a una fattispecie analoga a quella dell'AVS (ad es. condizioni di assicurazione, basi di calcolo) oppure
- 10610 a fattori specifici regolati dal diritto dell'Al (ad es. la valutazione dell'invalidità), ma si è in presenza di un caso di violazione dell'obbligo d'informare (RCC 1980 pag. 120).

10611 Se l'errore si riferisce a una fattispecie specifica all'Al e l'interessato non ha violato l'obbligo d'informare, la soppressione o la riduzione con effetto retroattivo non sono possibili e la richiesta di restituzione non è ammissibile.

10.7.2.2 Compensazione con pagamenti retroattivi

- 10612 Se un assicurato ha diritto, per lo stesso periodo per il quale ha ricevuto a torto delle prestazioni, a un pagamento retroattivo di rendite o di assegni per grandi invalidi di un importo inferiore (ad es. correzione successiva dell'importo della rendita), si deve restituire solo la differenza tra l'importo della prestazione versata a torto e l'importo del pagamento retroattivo.
- Non si può invece compensare la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse da uno dei coniugi con un pagamento retroattivo della rendita dovuto all'altro coniuge. È tuttavia possibile eseguire una compensazione se tra le due prestazioni esiste uno stretto nesso dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali (N. 10908).
- Se, per lo stesso periodo durante il quale ha percepito indebitamente prestazioni, l'assicurato ha diritto a prestazioni arretrate da parte di un'altra assicurazione sociale, va data la precedenza alla compensazione diretta tra i due organi d'assicurazione sociale, a condizione che le loro rispettive normative lo permettano (art. 2 cpv. 3 OPGA).

10.7.3 Procedura

10.7.3.1 Competenza delle casse

10615 La restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse deve essere richiesta:

- in caso di soppressione della prestazione, dalla
 1/13 cassa di compensazione che ha effettuato l'ultimo versamento illegittimo o dalla Cassa svizzera di compensazione, se la persona interessata ha trasferito il proprio domicilio all'estero;
- 10617 se sussiste il diritto alla prestazione, dalla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi.

10.7.3.2 Decisione di restituzione

- La richiesta di restituzione dev'essere di regola oggetto di una decisione da notificare alla persona obbligata alla restituzione o al suo rappresentante legale. Se la persona tenuta alla restituzione è deceduta, la decisione dev'essere intestata alla successione notificata agli eredi. Se le condizioni per il condono sono manifestamente date, va emanata una decisione nella quale si rinuncia alla restituzione (art. 3 cpv. 3 OPGA). Se la persona tenuta alla restituzione è in buona fede e percepisce già una prestazione complementare annua, la condizione di grave difficoltà è chiaramente adempita.
- 10619 Si deve emanare una decisione di restituzione anche quando l'importo indebitamente riscosso può essere compensato totalmente o in parte con rendite o assegni per grandi invalidi in corso. Tuttavia, in casi simili la restituzione può essere menzionata nella nuova decisione concernente le rendite o gli assegni per grandi invalidi.
- 10620 soppresso 1/05
- Oltre all'indicazione dell'importo da restituire, la decisione deve contenere un'esposizione concisa dei motivi e menzionare i mezzi d'impugnazione e la possibilità di richiedere il condono, se questo non è accordato d'ufficio.

- Nell'ambito dell'Al la decisione di restituzione è
 1/09 redatta dalla cassa di compensazione e notificata dall'ufficio Al competente). La data viene posta sulla decisione dall'ufficio Al.
- Nei casi di compensazione parziale delle prestazioni indebitamente riscosse con pagamenti retroattivi, la richiesta di restituzione si limita alla differenza tra i due importi.
- Se l'importo richiesto in restituzione è compensato interamente con un pagamento retroattivo, non occorre emanare una decisione separata riguardante le prestazioni indebitamente riscosse. La compensazione fatta è però espressamente menzionata nella decisione concernente una nuova rendita o un nuovo assegno per grandi invalidi.

10.7.4 Prescrizione della richiesta di restituzione

- Il diritto della cassa di compensazione di richiedere la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse si prescrive entro un anno dal momento in cui essa, dando prova dell'attenzione esigibile in tali circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che le condizioni poste per la restituzione erano realizzate e dal momento in cui essa è venuta a conoscenza dell'importo da restituire (RCC 1985 pag. 543). Esso si prescrive però al più tardi entro cinque anni dal pagamento della singola rendita, a meno che una prescrizione più lunga sia prevista dalla legge penale (art. 25 LPGA).
- Se all'emanazione della decisione iniziale sulle prestazioni partecipano due organi ammnistrativi
 1/05 distinti (ufficio AI e cassa di compensazione)e uno commette un errore che l'altro non nota al momento della notifica della copia della decisione, si presuppone che sia stato commesso un solo errore. La seconda possibilità prevista per far decorrere il termine di un anno si presenterà solo in un secondo momento, quando vi sarà motivo di procedere a un riesame dell'incarto.

- Discrete de la decisione di restituzione e, dall'altro, la data alla quale la prestazione è stata effettivamente versata e non quella in cui avrebbe dovuto esserlo secondo la legge (RCC 1982 pag. 470).
- Da notare che un credito in restituzione oggetto di una decisione passata in giudicato si prescrive alla scadenza del termine di cinque anni trattandosi di una richiesta di condono, alla scadenza del termine di cinque anni dalla notifica di una decisione di rifiuto passata in giudicato anche se il credito in restituzione è compensato con una prestazione in corso.
- 10628 I crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili non possono più essere riscossi dopo la scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della decisione di restituzione, neanche in presenza di un certificato di carenza di beni.
- Se, per il periodo in cui la cassa aveva il diritto di esigere la restituzione, è stata prelevata un'imposta alla fonte, la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta si limita ai soli mesi per i quali si poteva richiedere una restituzione delle prestazioni AI.

10.8 Condono della restituzione

10.8.1 In generale

- 10701 La restituzione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi riscossi a torto può essere condonata totalmente o in parte se sono realizzate le due condizioni della buona fede e dell'onere troppo grave (RCC 1990 pag. 365).
- 10702 Se su prestazioni Al indebitamente riscosse è stata prelevata l'imposta alla fonte, in caso di condono della restituzione non se ne può richiedere il rimborso all'amministrazione fiscale.

- 10703 Il condono può essere concesso solo se tutti gli eredi erano personalmente in buona fede e la restituzione costituiva per ognuno di loro, in base alle loro condizioni finanziarie, un onere troppo grave.
- 10704 Se la condizione della buona fede è adempita, si può condonare l'intero importo richiesto oppure una parte di questo, purché la condizione dell'onere troppo grave sia realizzata.
- Se un assicurato obbligato alla restituzione può pretendere un pagamento retroattivo di prestazioni di importo inferiore per un periodo corrispondente a quello durante il quale gli furono versate prestazioni a torto, potrà essere condonata al massimo la differenza tra la prestazione percepita a torto e il pagamento retroattivo. Questo vale anche quando il pagamento retroattivo e il condono non sono di competenza della stessa cassa di compensazione.
- 10706 I crediti in restituzione condonati sono estinti e non possono più essere fatti valere in seguito o compensati con prestazioni future, anche se la condizione dell'onere troppo grave non è più realizzata.

10.8.2 Buona fede

- 10707 La persona tenuta alla restituzione o il suo rappresentante legale devono avere ricevuto la rendita o l'assegno per grandi invalidi in buona fede.
- La buona fede non è riconosciuta quando il versamento a torto della rendita o dell'assegno per grandi invalidi è dovuto a negligenza grave o a dolo della persona tenuta alla restituzione, ovvero quando, al momento della richiesta e dell'esame della situazione economica, certi fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte per dolo o per negligenza grave, quando un cambiamento della situazione personale o materiale non è stato comuni-

cato o non lo è stato a tempo debito per dolo o per negligenza grave oppure quando rendite o assegni per grandi invalidi versati a torto sono stati accettati in modo doloso o con negligenza grave.

- Agisce con grave negligenza chi, al momento della richiesta della rendita, dell'esame delle condizioni economiche, dell'adempimento dell'obbligo d'informare per ciò che concerne i cambiamenti della situazione personale o materiale o della riscossione delle prestazioni versatigli a torto non ha prestato quel minimo di diligenza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione. Vi è ad esempio negligenza grave quando, dopo la morte di uno dei coniugi, l'altro continua a percepire la rendita individuale spettante al defunto.
- 10710 Se l'ufficio Al constata che la prestazione dev'essere ridotta o soppressa con effetto retroattivo (art. 88^{bis} cpv. 2 lett. b OAI), la buona fede è esclusa a priori se la violazione dell'obbligo d'informare è stata commessa intenzionalmente o per negligenza grave (RCC 1981 pag. 86).
- 10710. Chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA, N. 11001 segg.) è punito con una pena detentiva fino a sei mesi o con una multa fino a 30 000 franchi, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave. Le due pene possono essere cumulate (art. 87 terzo comma LAVS, art. 70 LAI).
- 10710. Di conseguenza, le violazioni dell'obbligo di informare nell'AVS e nell'Al sono considerate atti
 1/08 punibili e, per principio, possono essere perseguite penalmente. Questo vale tuttavia solo per i casi in cui il versamento indebito della prestazione è dovuto a negligenza grave o a dolo della persona tenuta alla restituzione e inoltre la grave violazione dell'obbligo d'informare concerne una restituzione di importo notevole.

Se il comportamento colpevole o la negligenza implicano solo una lieve violazione dell'obbligo d'informare, l'assicurato tenuto alla restituzione può invocare la buona fede (RCC 1986 pag. 664).

10.8.3 Onere troppo grave

10.8.3.1 In generale

- 10712 Il credito in restituzione deve costituire un onere grave per la persona tenuta alla restituzione. Se la restituzione incombe agli eredi, la condizione dell'onere troppo grave dev'essere realizzata da ogni erede.
- 10713 Si ammette che vi è un caso di rigore quando le spese riconosciute dalla LPC e le spese supplementari ai sensi dell'<u>articolo 5 capoverso 4 OPGA</u> superano il reddito determinante secondo la LPC (<u>art. 5 OPGA</u>).
- Le autorità non possono invocare l'onere troppo grave (art. 4 cpv. 3 OPGA).

10.8.3.2 Spese riconosciute e reddito determinante

- 10715 Per determinare le spese riconosciute e il reddito determinante (sostanza inclusa) si applicano le disposizioni della LPC. Occorre osservare che l'articolo 14a capoverso 2

 LPC (reddito minimo) non è applicabile alla fissazione del reddito determinante di persone beneficiarie di una rendita d'invalidità.
- 10716 In deroga alle disposizioni della LPC, per armonizzare le regole di calcolo bisogna sempre prendere in considerazione le spese riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoversi 2 e 3 OPGA. Inoltre vengono computate le spese supplementari (art. 5 cpv. 4 OPGA). L'Allegato VI contiene una panoramica di tali importi.

10.8.3.3 Momento determinante per il calcolo

- 10717 Per calcolare il reddito determinante e la sostanza bisogna di regola fondarsi sul reddito conseguito nel corso dell'anno civile precedente e sullo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Vanno inoltre considerate le rendite e le pensioni in corso come anche altre prestazioni periodiche (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC). Tuttavia, se prima che la decisione di restituzione sia passata in giudicato la situazione economica del richiedente è cambiata, se ne dovrà tenere conto.
 - 10718 Per determinare le spese riconosciute dalla legge (comprese quelle concernenti la copertura del fabbisogno vitale) ci si deve basare sulla situazione esistente al momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

10.8.4 Condono su richiesta

- 10719 Il condono è concesso su richiesta scritta della persona tenuta alla restituzione, che deve motivarla e inoltrarla alla cassa di compensazione al più tardi entro 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
- 10720 Nei casi concernenti l'Al la richiesta di condono va inoltrata all'ufficio Al.
- 10721 La decisione di concessione o di rifiuto del condono dev'essere notificata all'interessato sotto forma di decisione motivata indicante i mezzi d'impugnazione.
- Se la richiesta di condono dev'essere respinta perché la condizione dell'onere troppo grave non è adempita, si può utilizzare, quale motivazione, una copia del foglio di calcolo.

10.8.5 Condono parziale

Se l'eccedenza del reddito (reddito determinante maggiore delle spese riconosciute) è inferiore all'importo da restituire, il credito in restituzione dev'essere condonato per la parte che supera l'eccedenza del reddito.

10.9 Crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili

10.9.1 In generale

10801 Se la restituzione di rendite o di assegni per grandi invalidi si rivela impossibile, il credito in restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile.

10.9.2 Condizioni poste per dichiarare irrecuperabile un credito in restituzione

- Un credito in restituzione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è considerato irrecuperabile quando le prestazioni continuano ad essere versate, ma non è possibile procedere a una compensazione in quanto i redditi dell'interessato sono inferiori al minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione. La stessa cosa avviene quando la cassa di compensazione non versa più nessuna prestazione e nei confronti della persona tenuta alla restituzione è stata avviata senza successo una procedura d'esecuzione o quest'ultima sarebbe palesemente infruttuosa.
- 10803 Una procedura d'esecuzione deve essere considerata infruttuosa quando:
- essa porterà sicuramente a un attestato di carenza di beni, in particolare quando esistono a carico del debitore dichiarazioni di carenza di beni in seguito a pignoramento o fallimento negli ultimi due anni o quando il debitore non dispone del minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione;

il debitore non può essere raggiunto in Svizzera o lo potrebbe solo con grande difficoltà perché abita all'estero oppure perché non è possibile rintracciare il suo luogo di domicilio o di dimora in Svizzera.

10.9.3 Effetto

10806 Il credito in restituzione dichiarato irrecuperabile non viene annullato; al contrario la cassa può farlo valere più tardi se il debitore diventa solvente entro il termine di prescrizione (art. 79^{bis} OAVS; art. 85 cpv. 3 OAI).

10.9.4 Procedura

- 10807 Le casse di compensazione devono tenere sotto controllo fino al termine di prescrizione i crediti in restituzione dichiarati irrecuperabili per poterne esigere la restituzione qualora il debitore diventasse solvente.
- Il debitore non riceve di regola nessuna comunicazione concernente il fatto che il credito in restituzione è stato dichiarato irrecuperabile. Se invece una richiesta di condono dev'essere rifiutata poiché manca il presupposto della buona fede, ma si stabilisce che per il momento il credito è irrecuperabile e non è neppure possibile compensarlo con eventuali prestazioni in corso, nella decisione di rifiuto si dovrà menzionare che, considerando la situazione economica della persona obbligata alla restituzione, si rinuncia temporaneamente alla riscossione del credito chiesto in restituzione, ma che questa avverrà qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse migliorare in seguito.

10.10 Compensazione dei crediti delle casse di compensazione con rendite e assegni per grandi invalidi

10.10.1 In generale

10.10.1.1 Principio

- Se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.
- Le circolari in materia danno informazioni sulla compensazione dei crediti in restituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione malattie con rendite o assegni per grandi invalidi.

10.10.1.2 Crediti compensabili

- Sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:
- Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un'altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B.
- 10905 Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell'avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all'assegno per grandi invalidi. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all'apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita.

- 10906 Parimenti, i contributi dovuti a titolo personale dal coniuge defunto (ma non quelli dovuti in qualità di datore di lavoro), comprese le spese, possono essere compensati con la rendita per superstiti, anche in caso di rinuncia all'eredità (RCC 1954 pag. 190). Tuttavia, se il coniuge superstite che ha rinunciato all'eredità può rivendicare una rendita di vecchiaia calcolata in base al reddito della propria attività lucrativa e alla suddivisione dei redditi, la compensazione dei contributi dovuti dal coniuge defunto è esclusa (RCC 1967 pag. 67).
- Le prestazioni indebitamente versate a uno dei coniugi non possono in linea di massima essere compensate con prestazioni scadute spettanti all'altro coniuge. Parimenti, non è ammesso compensare un credito in restituzione di prestazioni di una persona vedova con una rendita per orfano ad essa destinata (RCC 1956 pag. 194).
- 10908 È invece possibile compensare prestazioni per 1/13 coniugi se tra esse esiste uno stretto nesso dal punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Questa condizione è adempita per esempio quando:
 - insorge il secondo evento assicurato e la rendita dell'altro coniuge risulta inferiore a causa dell'esistenza di un limite massimo;
 - il limite massimo delle rendite dei coniugi deve essere rivisto a causa di modifiche della base di calcolo.
- 10909 Il credito dev'essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
- 10910 II credito deve riguardare:
- 10911 contributi di ogni genere dell'AVS, dell'AI, delle IPG, dell'AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora);

- 10912 prestazioni dell'AVS, dell'AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate;
- 10913 prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite;
- 10914 rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione zione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione;
- 10915 contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- 10916 tasse d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese d'esecuzione e multe d'ordine;
- 10917 risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS).

10.10.1.3 Compensazione con crediti di vario genere

10918 Se si devono compensare crediti di vario genere, si dovranno coprire prima di tutto i contributi considerati per il calcolo della rendita.

10.10.1.4 Estensione della compensazione

- 10919 Per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d'esecuzione non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69).
- 10920 Per la determinazione del minimo vitale 1/09 (fabbisogno vitale)in materia di esecuzione per debiti si veda il capitolo 4 della 4^a parte (Allegati) delle DIN.

1/14 In caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del diritto d'esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostitui-sce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una rendita completiva dell'AVS con una rendita d'invalidità, DTF 138 V 402).

Di conseguenza, per quanto concerne invece la
 1/14 sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un'altra, la compensazione è di regola ammissibile per l'intero importo del credito.

10.10.1.5 Durata della compensazione

10923 I crediti in restituzione legalmente validi devono essere eseguiti entro cinque anni. Per la compensazione dei crediti contributivi non estinti si rimanda all'articolo 16 capoverso 2 LAVS.

10.10.2 Procedura

10.10.2.1 Decisione di compensazione

1/11 L'avente diritto dev'essere informato della compensazione dalla cassa di compensazione debitrice della rendita nella decisione di rendita o in una decisione speciale indicante i mezzi d'impugnazione. Trattandosi di rendite Al questo compito spetta all'ufficio Al competente per emanare la decisione di rendita. Nella procedura di opposizione o di ricorso, la cassa di compensazione debitrice della rendita notifica a quella creditrice una copia dell'atto di opposizione o ricorso. La cassa di compensazione creditrice elabora un parere in merito e lo notifica alla cassa debitrice.

10.10.2.2 Mandato di compensazione

Se la cassa di compensazione creditrice non è la stessa che versa le rendite, deve inviare per iscritto un mandato di compensazione alla cassa debitrice della rendita. Spetta però alla cassa di compensazione creditrice determinare dapprima se e in che misura la compensazione sia ammissibile in modo da non intaccare il minimo vitale secondo il diritto d'esecuzione. La cassa di compensazione creditrice deve comunicare per iscritto alla cassa debitrice l'esito della verifica del minimo esistenziale in materia d'esecuzione per debiti. Se la cassa di compensazione debitrice constata che il minimo esistenziale non è stato accertato, deve rinviare la richiesta di compensazione alla cassa creditrice.

10926 La cassa che riceve il mandato deve dargli seguito e procedere alla compensazione.

11. Provvedimenti organizzativi di vario ordine e ricapitolazione delle rendite

11.1 Obbligo d'informare

11.1.1 Obbligo d'informare dell'avente diritto e del terzo destinatario

11001 I beneficiari o i terzi destinatari di rendite o assegni per grandi invalidi sono tenuti ad informare la cassa di compensazione o l'ufficio Al di ogni modifica importante della situazione attenendosi alle indicazioni figuranti sul retro della decisione.

11.1.2 Obbligo d'informare del datore di lavoro cui siano delegati i versamenti

11002 Il datore di lavoro che versa la rendita o l'assegno per grandi invalidi deve avvisare immediatamente la cassa di compensazione se viene a conoscenza, su comunicazione

del beneficiario o da altra fonte, che il diritto alla prestazione si è estinto in seguito a decesso, matrimonio ecc. o che, per ciò che concerne i beneficiari di rendite d'invalidità o di assegni per grandi invalidi, sono intervenuti fatti nuovi e suscettibili di modificare il grado d'invalidità, come p. es. l'abbandono o la ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'invalido, oppure che il versamento di una rendita non è potuto avvenire per altri motivi (p. es. un trasferimento all'estero).

1/06 11.2 Scambio di informazioni tra ufficio Al o PC e cassa di compensazione

1/07 Se una cassa di compensazione viene a
1/07 conoscenza di circostanze riguardanti beneficiari di rendite
o di assegni per grandi invalidi che lasciano supporre una
sensibile modifica del grado d'invalidità (miglioramento o
peggioramento dello stato di salute, ripresa o cessazione
di un'attività lucrativa, sensibile aumento o diminuzione del
reddito del lavoro, aumento della capacità di lavoro ecc.) o
di grande invalidità (miglioramento o peggioramento dello
stato di salute, assuefazione all'infermità ecc.), deve informarne immediatamente l'ufficio Al competente.

1/07 Se una rendita dell'Al o un assegno per grandi
1/07 invalidi dell'AVS o dell'Al si estinguono in seguito al decesso dell'assicurato, il decesso va comunicato, indicandone la data, all'ufficio Al competente. In caso di prestazioni Al soggette ad imposizione alla fonte la cassa di compensazione competente comunica alla competente amministrazione fiscale l'estinzione del diritto alla rendita.

1/13 Tutti i cambiamenti d'indirizzo, di nome e di cassa di compensazione dei beneficiari vanno comunicati al competente ufficio AI. Vale lo stesso per i cambiamenti d'indirizzo dei rappresentanti legali dei beneficiari nonché quando questi ultimi cambiano il rappresentante legale o l'autorità che li assiste. In caso di prestazioni soggette all'imposizione alla fonte bisogna inoltre informare dei cambiamenti l'autorità fiscale competente.

11005. Se un ufficio PC ha comunicato per iscritto a una cassa di compensazione che una persona avente 1/06 diritto riceve una prestazione complementare, la cassa in questione deve comunicare per iscritto la modifica dell'importo della rendita o dell'assegno per grandi invalidi all'ufficio PC competente, senza indugio e prima dell'emanazione della decisione. Le modifiche dovute ad adeguamenti generali delle rendite non vanno invece comunicate. Anche la prima concessione di un assegno per grandi invalidi deve essere comunicata per iscritto all'ufficio PC competente prima dell'emanazione della decisione.

11.3 Controllo di non avvenuto decesso

11.3.1 In generale

- 11006 Le casse di compensazione devono eseguire controlli sufficienti a stabilire se gli assicurati ed i loro familiari che avessero diritto ad una rendita individuale, completiva o per figli siano effettivamente in vita.
- 11007 Questi controlli avvengono in base ai dati che i beneficiari, i terzi destinatari e i datori di lavoro sono tenuti a fornire e a quelli che si possono rapidamente e continuamente ottenere presso gli uffici pubblici (controllo abitanti, agenzie AVS locali).
- 11008 A complemento dei loro mezzi di controllo le casse dispongono delle comunicazioni dei casi di decesso, notificate loro dall'UCC.
- 11009 In casi speciali in cui il loro uso sembri appropriato o addirittura necessario e in caso di versamento all'estero si devono richiedere certificati di vita.

11.3.2 Certificato di vita

11.3.2.1 In caso di domicilio o di dimora all'estero

- In caso di versamenti all'estero almeno una volta l'anno l'avente diritto o il suo rappresentante legale devono farsi rilasciare un certificato vidimato dall'autorità preposta ai permessi di domicilio o da una persona autorizzata ad autenticare documenti, in cui si attesti che le persone che vi appaiono ed hanno o danno diritto ad una rendita sono ancora in vita.
- 11011 La stessa regola è applicata per analogia ai casi in cui solo alcuni membri della famiglia sono domiciliati o dimorano all'estero, mentre le rendite sono pagate in Svizzera.
- 11012 Nel caso di rendite parziali modeste versate soltanto una volta all'anno il certificato di vita dev'essere richiesto prima del pagamento (art. 44 LAVS).

11.3.2.2 Disposizioni procedurali

- 11013 Per certificati di vita stilati in lingue diverse da quelle nazionali ci si deve rivolgere alla Cassa svizzera di compensazione, che può mettere a disposizione, se del caso, modelli di testo.
- 11014 Se la cassa di compensazione non riceve il certificato di vita entro il termine fissato, il pagamento della prestazione deve essere sospeso.

11.3.2.3 In casi speciali

11015 Si deve richiedere un certificato di vita anche quando, oltre alle verifiche correnti, si rivela necessario un accertamento più approfondito (p. es. in caso di supposta morte all'estero).

11.4 Comunicazione dei casi di decesso

11.4.1 Comunicazioni degli uffici di stato civile all'UCC

- 11101 Gli uffici di stato civile mettono costantemente al corrente l'UCC, per via elettronica, di tutti i casi di decesso documentati mediante il numero d'assicurato del defunto. L'UCC si basa su questi dati per inoltrare le comunicazioni di decesso alle casse di compensazione.
- 11102 Le comunicazioni includono tutti i casi di decesso
 1/10 di Svizzeri, stranieri ed apolidi in possesso di un numero d'assicurato avvenuti in Svizzera.
- 11103 I casi di cittadini svizzeri deceduti all'estero sono presi in considerazione nella misura in cui gli uffici di stato civile ne vengono a conoscenza. In caso di decesso di cittadini svizzeri residenti all'estero ed immatricolati come tali presso le competenti rappresentanze all'estero la comunicazione è generalmente garantita.

11104 soppresso 1/10

11.4.2 Comunicazioni dell'UCC alle casse di compensazione

11.4.2.1 Tenore delle comunicazioni

- 11105 L'UCC comunica i casi di decesso alle casse di 1/10 compensazione purché nel suo registro delle rendite le persone in questione figurino come beneficiari di prestazioni.
- 11106 soppresso 1/10
- 11107 Le comunicazioni dei casi di morte possono estendersi, in seguito a sovrapposizioni di fonti d'informazione, anche ai

casi che sono già stati defalcati. Se ciò avviene, l'UCC appone sulla sua comunicazione un'annotazione corrispondente.

- 11108 Le comunicazioni di decesso dell'UCC alle casse di 1/10 compensazione comprendono:
 - numero d'assicurato;
 - indicazione dell'identità:
 - data di nascita;
 - luogo di nascita e Paese di nascita (per gli Svizzeri: Comune di nascita secondo il catalogo ufficiale UST);
 - domicilio (fino a 15 caratteri);
 - data di morte:
 - cassa di compensazione competente;
 - numero d'assicurato dell'avente diritto alla prestazione;
 - primo numero d'assicurato complementare;
 - indicazioni di identità conformemente al registro delle rendite dell'UCC;
 - numero convenzionale del tipo di prestazione;
 - l'annotazione corrispondente, se la prestazione è già stata defalcata ed annunciata come tale dalla cassa di compensazione.

11.4.2.2 Procedura

- 11109 L'UCC annuncia per via elettronica i casi di
 - 1/10 decesso di cui viene informato conformemente alle Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale (d/f).
- 11110 Oltre alla comunicazione per via elettronica, l'UCC
 - 1/10 invia alle casse di compensazione un elenco delle comunicazioni di decesso su supporto cartaceo.

11.4.3 Elaborazione delle comunicazioni da parte delle casse di compensazione

- 11111 La cassa di compensazione controlla se l'identità
 - 1/10 della persona di cui è stato comunicato il decesso corrisponde effettivamente a quella di un suo beneficiario. La cassa di compensazione diminuisce la rendita e comunica questa modifica al Registro centrale delle rendite.
- 11112 Per la verifica dell'identità le casse devono osservare quanto segue:
- 11113 soppresso

1/10

11114 soppresso

1/10

- Per quanto riguarda i beneficiari di assegni per grandi invalidi che percepiscono contemporaneamente anche una rendita, la comunicazione di entrambe le prestazioni non è garantita a priori. Spetta dunque alle casse stabilire un eventuale nesso tra l'assegno e la rendita o viceversa.
- 11116 In caso di dubbi la cassa di compensazione deve intraprendere ulteriori indagini.

11.5 Controlli delle casse di compensazione

11.5.1 In generale

11117 Le casse di compensazione devono occuparsi immediatamente delle comunicazioni che ricevono (purché rientrino nelle loro competenze) e vigilare su ogni singolo caso.

11.5.2 Verifica degli indirizzi

11118 Le casse di compensazione devono eseguire un controllo dell'effettivo dei loro indirizzi almeno ogni due anni.

11.5.3 Rendite a favore di affiliati

11119 Nel caso di rendite d'orfano o per figli spettanti ad affiliati la cassa deve accertare, in genere una volta all'anno, se l'autorizzazione per la sistemazione degli affiliati sussista ancora, se il rapporto d'affiliazione non sia stato sciolto dal genitore affiliante superstite e se l'affiliato non sia mantenuto, interamente o in parte, dai genitori biologici.

1/09 11.5.4 Rendite completive dell'AVS per divorziati

- 11120 In caso di rendita completiva dell'AVS a favore del 1/09 coniuge divorziato la cassa di compensazione deve accertare, generalmente ogni anno, che le condizioni poste per l'assegnazione di questa prestazione siano ancora soddisfatte.
- 11121 soppresso 1/04

11.5.5 Ad evitare doppi versamenti

- 11122 Le casse di compensazione devono prendere tutte le disposizioni necessarie per evitare i doppi versamenti nell'ambito delle rendite di cui si assumono l'onere.
- Se l'UCC, in base al proprio registro centrale delle rendite, riscontra l'eventualità che una stessa persona riceva due rendite o due assegni per grandi invalidi, ne informa le casse di compensazione interessate.

11.6 Ricapitolazione delle rendite

11.6.1 In generale

- Ogni prestazione estinta o sostituita va registrata nella ricapitolazione delle rendite come diminuzione, ogni prestazione di nuova attribuzione come aumento. Modifiche e correzioni che non necessitano di una nuova decisione non vengono prese in considerazione.
- 11202 La ricapitolazione delle rendite dà le indicazioni seguenti:
 - stato delle rendite e degli assegni per grandi invalidi in corso all'inizio e alla fine del mese oggetto del rapporto;
 - cambiamenti nello stato delle rendite e degli assegni per grandi invalidi in corso;
 - prestazioni uniche assegnate nel mese oggetto del rapporto;
 - prestazioni che non possono essere versate a titolo definitivo e che sono state girate sul corrispondente conto d'esercizio nel mese oggetto del rapporto;
 - prestazioni complessive dovute nel mese oggetto del rapporto.
- 11203 Con ciò è reso possibile il controllo della concordanza tra i cambiamenti intervenuti nello stato delle prestazioni in corso, comunicati all'UCC da una parte, e le prestazioni effettive figuranti nei conti d'esercizio, dall'altra.

11.6.2 Forma e contenuto

- Forma e contenuto della ricapitolazione delle rendite devono essere conformi alle *Directives techniques pour l'échange informatisé de données avec la Centrale* (d/f).
- Nelle diverse rubriche della ricapitolazione devono figurare solo gli importi globali delle prestazioni relative al mese di rapporto. Questi valori vanno suddivisi secondo le categorie di prestazioni (rendite ordinarie dell'AVS, rendite straor-

dinarie dell'AVS, assegni per grandi invalidi dell'AVS, rendite ordinarie dell'AI, rendite straordinarie dell'AI, assegni per grandi invalidi dell'AI).

11.6.3 Esecuzione della ricapitolazione delle rendite

11.6.3.1 Rendite in corso alla fine del mese precedente

11206 Si devono riportare alla cifra 1 della ricapitolazione i valori figuranti alla cifra 6 della ricapitolazione del mese precedente.

11.6.3.2 Aumenti

- 11207 Si deve iscrivere alla cifra 2 l'importo totale delle prestazioni mensili in corso che sono assegnate per la prima volta nel mese oggetto del rapporto.
- Per «prestazioni in corso» si intendono le rendite e gli assegni per grandi invalidi il cui diritto sussisteva nel mese oggetto del rapporto. Le prestazioni il cui diritto, nel mese oggetto del rapporto, era già estinto vanno registrate come casi esclusivi di pagamenti retroattivi.
- A questo proposito una prestazione è ritenuta assegnata quando è stata girata su un conto postale o bancario del beneficiario o quando è stata versata in contanti. Fanno eccezione i pagamenti recuperati nel corso dello stesso mese, se, ancora nel corso del mese, la prestazione è stata nuovamente accreditata al corrispondente conto di prestazioni, in quanto il diritto si era estinto prima del mese oggetto del rapporto o non era mai esistito. La prestazione è parimenti ritenuta assegnata quando è stata accreditata all'avente diritto (p. es. in caso di compensazione di un credito in restituzione, di un credito contributivo ecc. oppure d'iscrizione nel conto 2115 dovuta all'impossibilità temporanea di versarla al destinatario).

In generale la cifra 3 non viene compilata. Al momento di un adeguamento generale delle rendite vi si iscriveranno gli importi che costituiranno la differenza. Le istruzioni necessarie sono date caso per caso, tramite circolari particolari.

11.6.3.3 Diminuzioni

Alla cifra 5 va iscritto l'importo mensile totale di tutte le rendite e di tutti gli assegni per grandi invalidi che cessano d'essere assegnati nel mese in questione.

11.6.3.4 Pagamenti retroattivi

- Alla cifra 7 figurerà l'importo totale dei pagamenti retroattivi. Per pagamenti retroattivi s'intendono per principio prestazioni assegnate nel corso del mese oggetto del rapporto, ma riferite a mesi precedenti.
- 11213 I pagamenti provvisori effettuati nel corso del mese oggetto del rapporto non sono per contro presi in considerazione per la compilazione della ricapitolazione delle rendite.

 Quando invece la decisione viene emanata, nella ricapitolazione va iscritto l'intero importo dei pagamenti retroattivi, compresi i pagamenti provvisori effettuati nei mesi precedenti.
- 11214 Nei casi in cui una prestazione viene sostituita retroattivamente con un'altra il che implica una compensazione del pagamento retroattivo della nuova prestazione con le prestazioni precedenti già assegnate vi sono due metodi per determinare l'importo del pagamento retroattivo da iscrivere nella ricapitolazione: il metodo degli importi lordi e il metodo degli importi netti.
- 11215 *Metodo degli importi lordi*: l'importo delle prestazioni di nuovo genere che si riferiscono ai mesi precedenti

quello oggetto del rapporto è ripreso interamente nella ricapitolazione come pagamento retroattivo. Di conseguenza l'importo delle prestazioni del tipo precedente che devono essere compensate (inclusa quella del mese oggetto del rapporto) sono registrate come richieste di restituzione.

- Metodo degli importi netti: con questo metodo si confronta l'importo delle prestazioni di nuovo tipo relative ai mesi precedenti quello oggetto del rapporto con l'importo totale delle prestazioni da compensare, incluso l'importo relativo al mese oggetto del rapporto.
- 11217 Se risulta una differenza a favore del beneficiario, questa figurerà nella ricapitolazione come pagamento retroattivo.
- Se invece risulta una differenza a favore della cassa, essa sarà registrata come richiesta di restituzione.
- 11219 Se i due importi sono identici, nella ricapitolazione delle rendite non figurerà né alcun pagamento retroattivo né alcuna richiesta di restituzione.
- Se prestazioni Al sostituiscono prestazioni AVS o viceversa, deve essere obbligatoriamente applicato il metodo degli importi lordi. Se invece la sostituzione avviene all'interno dello stesso ramo assicurativo (AVS-AVS; AI-AI), la cassa è libera di scegliere tra i due metodi.

11.6.3.5 Storno di pagamenti non eseguibili

1/09 L'importo totale delle rendite e degli assegni per 1/09 grandi invalidi il cui versamento è definitivamente impossibile e che nel mese del rapporto sono stati trasferiti dal conto 200.2115 («Pagamenti non eseguibili») al conto corrispondente del bilancio d'esercizio deve essere registrato alla cifra 10. 11222 Storni di prestazioni che si riferiscano al mese oggetto del rapporto non devono essere invece inclusi nel totale. Ogni storno implica che nello stesso mese la corrispondente prestazione sia diminuita.

11.6.3.6 Notifica della ricapitolazione all'UCC (scadenza)

La ricapitolazione delle rendite deve essere comunicata all'UCC per via elettronica conformemente alle *Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale* (d/f) entro il 20 del mese seguente quello del rapporto.

11.6.4 Controllo della concordanza

- Le diminuzioni e gli aumenti dichiarati devono corrispondere a quelli annunciati all'UCC per lo stesso mese. In caso di divergenze la cassa di compensazione dovrà allegarne motivazione all'incarto spiegando inoltre come intende appianarle.
- 11225 Il totale delle prestazioni dichiarato deve corrispondere alle prestazioni effettivamente versate secondo l'estratto mensile. Eventuali divergenze devono essere motivate in un documento da inviare all'UCC separatamente.
- 1/13 Inoltre, il totale delle prestazioni fornite dichiarato nella ricapitolazione delle rendite deve corrispondere al totale delle prestazioni indicato nel Registro centrale delle rendite, per ogni categoria di prestazioni. Se l'ufficio di gestione rileva divergenze, la cassa di compensazione deve adottare i provvedimenti necessari per risolverle. Questo può avvenire o sulla base dell'effettivo delle rendite correnti comunicato dall'UCC o comunicando all'UCC il proprio effettivo delle rendite (N. 11302; la cassa di compensazione può scegliere). Le divergenze devono essere risolte entro

tre mesi dalla loro comunicazione (anche nei mesi seguenti un aumento delle rendite).

11.7 Registro delle rendite e annotazioni in caso di modifiche

11.7.1 Registro delle rendite

- 11301 La cassa di compensazione deve tenere un registro di tutte le rendite e gli assegni per grandi invalidi versati da lei o da un datore di lavoro affiliato (art. 70 OAVS). In esso vanno annotati nome e indirizzo del beneficiario o del terzo destinatario, inizio e fine del diritto alla prestazione, genere della rendita e importo mensile della prestazione.
- 1/13 Il registro delle rendite deve essere organizzato in
 1/13 modo che le rendite possano essere elencate in qualsiasi
 momento secondo criteri ben definiti (p. es. mese della decisione, mese dell'inizio del diritto, genere delle prestazioni,
 codici speciali, effettivo delle rendite versate in un determinato mese di rapporto per categoria di prestazioni ecc.). Le
 casse di compensazione possono annotare ulteriori dati
 come per esempio la scala delle rendite e il reddito annuo
 medio.

11.7.2 Modifiche prevedibili

- 1/14 Le casse di compensazione hanno il dovere di tener sempre presenti le modifiche prevedibili (p. es. il raggiungimento dell'età pensionabile da parte di beneficiari dell'AI, la fine del diritto a rendite per vedovi e a rendite per vedove limitate nel tempo, il termine della formazione dei 18–25enni aventi diritto ad una rendita per orfani o per figli, le prestazioni limitate nel tempo o le riduzioni di rendita a termine previste dall'ufficio AI in caso d'invalidità colpevolmente provocata dall'assicurato stesso).
- 11304 Quando una cassa di compensazione constata l'imminente estinzione del diritto ad una rendita deve informarne per

tempo il beneficiario o il di lui rappresentante legale senza per altro omettere le necessarie delucidazioni circa le condizioni da adempiere onde ottenere una proroga del diritto medesimo.

11.8 Comunicazioni all'UCC

11.8.1 In generale

- 11305 Le comunicazioni sono da rimettere all'UCC mensilmente. Fa testo il mese di rapporto secondo la ricapitolazione delle rendite. Di conseguenza i totali dell'aumento e della diminuzione che figurano nella ricapitolazione delle rendite devono corrispondere ai totali delle rispettive comunicazioni per lo stesso mese di rapporto. All'UCC devono essere trasmessi i seguenti dati:
- 11306 le prestazioni che nella ricapitolazione figurano come aumenti o diminuzioni;
- 11306. gli elementi per il calcolo di rendite di vecchiaia
 1 rinviate e non ancora riscosse nonché di rendite
 1/14 Al sospese nel periodo di esecuzione di una pena deten-
 - 1/14 Al sospese nel periodo di esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento;
- 11307 i casi esclusivi di pagamenti retroattivi, cioè le prestazioni che nella ricapitolazione vengono considerate pagamenti retroattivi;
- 11308 modifiche successive concernenti prestazioni in corso.
- 11309 Le prestazioni vanno tutte comunicate una per una, anche se non è raro che diverse prestazioni vengano assegnate con una sola decisione comune (è il caso delle famiglie di beneficiari di rendite).

1/13 Le comunicazioni di modifica devono essere trasmesse all'UCC entro il 10 del mese seguente il mese di rapporto. Incombe alla cassa di compensazione adoperarsi per garantire di aver inoltrato, al 10 di ogni mese, tutte le comunicazioni di modifica del mese di rapporto. In caso di aumenti delle rendite, il termine per la comunicazione è disciplinato da apposite disposizioni.

11.8.2 Aumento e diminuzione

1/13 Le indicazioni necessarie riguardo al codice campo 1/13 d'applicazione finora in vigore per le singole comunicazioni d'aumento (codice campo d'applicazione 44) e di diminuzione (codice campo d'applicazione 45) sono precisate nell'Allegato IV.

11.8.3 Casi esclusivi di pagamenti retroattivi

Per la comunicazione di casi esclusivi di pagamenti retroattivi valgono le stesse regole applicate per la comunicazione d'aumento. Tuttavia, oltre ai dati richiesti per l'aumento, vengono elencati anche quelli ulteriori necessari per la diminuzione (fine del diritto e codice di modifica).

11.8.4 Modifiche

11.8.4.1 In generale

11313 Per modifiche si intendono sia gli adeguamenti di dati causati da un cambiamento delle condizioni (p. es. modifica del grado d'invalidità) che la rettifica di dati erronei. La rettifica di comunicazioni erronee che non hanno potuto essere elaborate definitivamente dall'UCC non è considerata una modifica.

- 11314 Devono essere annunciate tutte le modifiche che riguardano i dati delle prestazioni in corso memorizzati nel registro centrale, purché non esigano l'emanazione di una nuova decisione.
- In linea di principio si può scegliere se comunicare una modifica seguendo la procedura specifica o mediante il metodo delle diminuzioni e degli aumenti. Le modifiche del codice del tipo di prestazione e dell'importo mensile vanno tuttavia comunicate senza eccezioni con una diminuzione ed un aumento.

11.8.4.2 Procedura specifica

- Nella procedura specifica la comunicazione dimodifica deve contenere in ogni caso i seguenti dati:
 - Codice campo d'applicazione finora in vigore
 - codice campo d'applicazione: 46
 - codice di registrazione: 01
 - numero della cassa di compensazione
 - numero dell'agenzia
 - numero della comunicazione
 - numero di assicurato del beneficiario di una rendita
 - tipo di prestazione
 - mese di rapporto
 - codice di modifica:
 - 89 se il numero d'assicurato del beneficiario di una rendita deve essere «concatenato» (unito) o «disgiunto» (separato);
 - 99 in tutti gli altri casi.
- 11317 Se un numero d'assicurato è posto nello stato
 - 1/13 inattivo e sostituito da uno nuovo (riunione di due persone nell'UPI), le modifiche del numero d'assicurato (della persona avente diritto e quello complementare) devono essere comunicate entro tre mesi. Questo si applica solo alle rendite correnti.

NB: se un numero d'assicurato viene annullato (divisione di una persona in persone diverse nell'UPI), la modifica nel

- registro centrale deve essere comunicata dall'ufficio di gestione.
- 11318 La modifica dei dati restanti (ad eccezione del genere delle prestazioni e dell'importo mensile) si indica inserendo nel campo adeguato oltre ai vecchi, anche i nuovi dati.
- 11319 Le comunicazioni di modifica con il codice di
 - 1/13 modifica 89 possono contenere anche modifiche di tutti gli altri dati.
- 11320 La modifica dei numeri d'assicurato complementari vale come modifica dei campi rimanenti e rientra nel codice di modifica 99, a condizione che allo stesso tempo non cambi il numero d'assicurato del beneficiario.

11.8.4.3 Modifica mediante diminuzione e aumento

- 11321 Le modifiche possono essere comunicate tramite
 - 1/13 due operazioni: comunicazione di diminuzione concernente la prestazione che deve essere modificata e comunicazione d'aumento della prestazione con i dati modificati.

 Questa procedura è obbligatoria per modificare il genere delle prestazioni e/o l'importo mensile.
- Nella comunicazione di diminuzione si deve indicare quale fine del diritto il mese che precede l'inizio del diritto annunciato a suo tempo. Inoltre va utilizzato senza eccezioni il codice di modifica 77.
- Nella comunicazione d'aumento va indicato l'inizio del diritto valido in origine unitamente al codice di modifica 78.

11.8.4.4 Modifiche dello stato delle rendite

Le modifiche dello stato delle rendite mirano a far corrispondere le prestazioni iscritte nel registro centrale allo stato effettivo delle rendite della cassa di compensazione.

- Esse modificano solo i dati del registro centrale e non hanno perciò influenza alcuna sulla ricapitolazione.
- 11325 Constatata l'assenza di una prestazione dal registro centrale si deve procedere ad una comunicazione d'aumento secondo le regole generali corredata del codice di modifica 78.
- 11326 Quando una rendita risulti inserita per sbaglio nel registro centrale, è d'uopo una comunicazione di diminuzione giusta le regole generali. Il mese in cui la prestazione si è estinta rappresenta la fine del diritto.
- Se la fine del diritto non può più essere accertata o la prestazione non è mai stata registrata dalla cassa di compensazione, vale come fine del diritto il mese che precede immediatamente quello che figura come inizio del diritto nel registro centrale delle rendite. Inoltre va indicato senza eccezioni il codice di modifica 77.
- Se il genere o l'importo mensile di una prestazione figurante nel registro centrale delle rendite sono frutto di errore, questo va rettificato iscrivendo i dati errati come diminuzione, quelli corretti come aumento.

11.9 Risposta alla cassa di compensazione

11.9.1 Risposte dell'UCC

- 11401 Elaborate le comunicazioni, l'UCC trasmette alle casse di compensazione una lista delle modifiche verificatesi nel registro centrale delle rendite.
- 11402 L'UCC comunica altresì le modifiche non ancora definitivamente elaborate. Mediante notifiche di vizio individuali informa inoltre le casse di compensazione circa i casi di modifica che non è in grado di elaborare.

11403 L'UCC comunica i dati per via elettronica secondo le *Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale* (d/f).

11.9.2 Esame ed elaborazione delle risposte dell'UCC da parte delle casse di compensazione

11.9.2.1 Controllo d'integrità

- 11404 La cassa di compensazione controlla che tutte le modifiche da lei comunicate siano state elaborate dall'UCC.
- Se ciò non fosse, il caso va risolto rivolgendosi all'ufficio di gestione delle rendite dell'UCC.

11.9.2.2 Elaborazione delle notifiche di vizio

- 11406 Nei casi in cui l'UCC ha emesso una notifica di vizio, la 1/13 cassa di compensazione dovrà annotare direttamente su di essa i dati corretti. L'originale verrà inviato all'ufficio di gestione dell'UCC entro due mesi, mentre una copia sarà destinata all'incarto relativo alle rendite.
- 11407 Se però dall'esame risulta che il genere o l'importo della prestazione assegnata all'assicurato sono frutto di errore, la notifica di vizio va cestinata e la prestazione annullata mediante una comunicazione di diminuzione nel mese di rapporto successivo (fine del diritto = mese che precede immediatamente quello annunciato come inizio del diritto; codice di modifica = 08) e riassegnata con una decisione cui farà seguito una comunicazione d'aumento.
- 11408 I casi rimanenti devono restare pendenti fin quando, più tardi, l'UCC non li dichiari sbrigati per un determinato mese di rapporto.

11409 Se vi sono comunicazioni pendenti che, a tre mesi
1/13 dalla data della comunicazione susseguente o di quella di
correzione, non sono ancora state sbrigate, l'UCC deve
chiederne conto informandosi presso le casse di compensazione.

11.9.3 Elaborazione delle comunicazioni susseguenti e delle correzioni da parte dell'UCC

11410 Per i casi che la cassa di compensazione comunica susseguentemente o corregge per mezzo del rinvio della notifica di vizio nonché per le comunicazioni rettificate dall'UCC stesso quest'ultimo emette, nel corso dell'elaborazione successiva, una comunicazione per ogni mese di rapporto.

11.9.4 Controllo finale

La cassa di compensazione deve assicurarsi che tutte le comunicazioni di aumento e di diminuzione siano state rielaborate dall'UCC. Ciò è il caso soltanto se le cifre di aumento e diminuzione di ogni categoria di prestazioni di un mese di rapporto concordano con le posizioni corrispondenti della ricapitolazione delle rendite dello stesso mese. I casi di cui al N. 11407 possono tuttavia causare divergenze, in quanto la rendita erronea non appare in alcuna comunicazione né come aumento né come diminuzione. Dei motivi di tali divergenze bisogna conservare una nota, che consentirà d'informare adeguatamente l'organo di revisione.

11.10 Controllo delle comunicazioni definitivamente modificate

- 11501 L'UCC verifica regolarmente le comunicazioni definitivamente modificate:
 - identificazione di beneficiari di rendite deceduti;
 - applicazione della limitazione e della sovrassicurazione;
 - beneficiari di rendite vedovi senza figli minorenni.

- 11502 I vizi rilevati vengono comunicati alle casse di compen 1/13 sazione. Queste ultime hanno un termine di due mesi per comunicare la rettifica all'Ufficio centrale di compensazione, o per iscritto o mediante una nuova comunicazione.
- 11503 Per garantire la qualità dei dati, l'UCC può svolgere
 1/13 campagne di verifica con lo scopo di eliminare eventuali vizi nel Registro centrale delle rendite. L'UFAS può fornire assistenza al riguardo.

11.11 Disposizioni finali

11.11.1 Entrata in vigore

11504 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

11.11.2 Abrogazione di vecchie direttive

- 11505 L'entrata in vigore delle nuove direttive abroga le Direttive sulle rendite, valide dal 1° gennaio 1997, compresi:
 - il supplemento 1, valido dal 1° gennaio 1998;
 - il supplemento 2, valido dal 1° gennaio 1999;
 - il supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2000;
 - il supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2001;
 - il supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2002.
- 11506 Le disposizioni materiali delle direttive abrogate conservano la loro validità per i crediti in restituzione e i pagamenti retroattivi che risalgono al periodo precedente l'entrata in vigore delle presenti direttive.

Allegato I

1/13

1. Adempimento dell'obbligo di contribuzione minima

Per determinare se è stata versata la contribuzione minima per un periodo durante il quale una persona era assicurata e sottoposta all'obbligo di contribuzione o per quale periodo si può considerare adempito l'obbligo di contribuzione, si procede nel modo seguente (in caso di adolescenti v. tuttavia N. 5320).

2. Anni civili per cui sono registrati redditi nel Cl

2.1 Salariati

2.1.1 Contributo minimo semplice

Anni	Reddi	i seco	ndo il C	:1								
	fino a	fino a fr compresi										
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	64	129	193	258	322	387	451	516	580	645	709	710
1973–1978	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	916	917
1979–1981	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833	1834
1982–1985	208	416	625	833	1041	1250	1458	1666	1875	2083	2291	2292
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011-2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
obbligo contribu- tivo adem- pito per mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1.2 Contributo minimo doppio

I periodi di contribuzione di un coniuge senza attività lucrativa per i quali i contributi versati durante il matrimonio sono considerati pagati giusta l'articolo 3 capoverso 3 LAVS sono calcolati nel modo seguente. Tenendo conto dell'iscrizione nel CI del coniuge esercitante un'attività lucrativa, la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa è determinata secondo la tabella seguente.

Esempio

Se nel 1996 il coniuge esercitante un'attività lucrativa registra un'iscrizione di 6000 franchi nel CI, il periodo preso in considerazione nel 1996 per il coniuge senza attività lucrativa è di dieci mesi.

Anni	Reddi	ti secoi	ndo il C	:I								
	fino a	fino a fr compresi										
1948–1968	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1969–1972	128	258	386	516	644	774	902	1032	1160	1290	1418	1419
1973–1978	166	332	500	666	832	1000	1166	1332	1500	1666	1832	1833
1979–1981	332	666	1000	1332	1666	2000	2332	2666	3000	3332	3666	3667
1982–1985	416	832	1250	1666	2082	2500	2916	3332	3750	4166	4582	4583
1986–1989	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5501
1990–1991	535	1070	1605	2140	2675	3210	3745	4280	4815	5350	5885	5886
1992–1995	594	1188	1782	2376	2970	3564	4158	4752	5346	5940	6534	6535
1996–2002	644	1288	1932	2576	3220	3864	4508	5152	5796	6440	7084	7085
2003–2006	701	1402	2103	2804	3505	4206	4907	5608	6309	7010	7711	7712
2007–2008	734	1468	2202	2936	3670	4404	5138	5872	6606	7340	8074	8075
2009–2010	759	1518	2277	3036	3795	4554	5313	6072	6831	7590	8349	8350
2011-2012	769	1538	2307	3076	3845	4614	5383	6152	6921	7690	8459	8460
2013	778	1556	2334	3112	3890	4668	5446	6224	7002	7780	8558	8559
obbligo contributi- vo adem- pito per mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2 Persone senza attività lucrativa

Anni	Reddi	ti secor	ndo il C	:1								
	fino a	fino a fr compresi										
1948–1968	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1969–1972	67	134	201	268	335	402	469	536	603	670	737	738
1973–1978	83	166	249	332	415	498	581	664	747	830	913	914
1979–1981	167	334	501	668	835	1002	1169	1336	1503	1670	1837	1838
1982–1985	208	416	624	832	1040	1248	1456	1664	1872	2080	2288	2289
1986–1989	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	2751
1990–1991	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670	2937	2938
1992–1995	297	594	891	1188	1485	1782	2079	2376	2673	2970	3267	3268
1996–2002	322	644	966	1288	1610	1932	2254	2576	2898	3220	3542	3543
2003–2006	351	702	1053	1404	1755	2106	2457	2808	3159	3510	3861	3862
2007–2008	367	734	1101	1468	1835	2202	2569	2936	3303	3670	4037	4038
2009–2010	380	760	1140	1520	1900	2280	2660	3040	3420	3800	4180	4181
2011-2012	384	768	1152	1536	1920	2304	2688	3072	3456	3840	4224	4225
2013	389	778	1167	1556	1945	2334	2723	3112	3501	3890	4279	4280
obbligo contributi- vo adem- pito per mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3 Indipendenti e salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di contribuzione

A causa della tavola scalare dei contributi è opportuno procedere, se del caso, in due tappe per verificare l'adempimento dell'obbligo di contribuzione minima.

Se i redditi registrati nel CI raggiungono almeno gli importi figuranti nella tabella seguente, l'obbligo di contribuzione minima annuale – o mensile, se gli obblighi di assicurazione e di contribuzione sono inferiori a un anno – è adempito in ogni caso:

2.3.1 Contributo minimo semplice

Anni	Redditi registrati nel CI pari o superiori a fr
1948–1968	551
1969–1972	1 412
1973–1975	1 834
1976–1978	1 788
1979–1981	3 631
1982–1985	4 529
1986–1989	5 435
1990–1991	5 809
1992–1995	6 458
1996–2002	6 986
2003–2006	7 613
2007–2008	7 976
2009–2010	8 240
2011	8 339

Se i redditi registrati nel CI sono inferiori ai limiti sopraccitati, si deve chiedere alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'importo dei contributi effettivamente pagati per ogni anno civile all'AVS (fino al 1959) o all'AVS/AI/IPG (dal 1960). In seguito, sulla base della seguente tabella si deve determinare il numero dei mesi per cui si considera adempito l'obbligo di contribuzione minima (è possibile che tale obbligo sia considerato adempito per un anno intero, sebbene risultino importi inferiori ai valori limite sopraccitati, in base alla tabella seguente):

Anni	Contributi pa	agati											
	genere	fino a	ino a fr compresi									da fr	
1948–1959	AHV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1960–1968	AVS/AI/IPG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
1969–1972	AVS/AI/IPG	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	45
1973–1975	AVS/AI/IPG	7	15	22	30	37	45	52	60	67	75	82	83
1976–1978	AVS/AI/IPG	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	92
1979–1981	AVS/AI/IPG	16	33	50	66	83	100	116	133	150	166	183	184
1982–1985	AVS/AI/IPG	20	41	62	83	104	125	145	166	187	208	229	230
1986–1989	AVS/AI/IPG	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	276
1990–1991	AVS/AI/IPG	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270	297	298
1992–1995	AVS/AI/IPG	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	331
1996–2002	AVS/AI/IPG	32	65	97	130	162	195	227	260	292	325	357	358
2003–2006	AVS/AI/IPG	35	70	106	141	177	212	247	283	318	354	389	390
2007–2008	AVS/AI/IPG	37	74	111	148	185	222	259	296	333	370	407	408
2009–2010	AVS/AI/IPG	38	76	115	153	191	230	268	306	345	383	421	422
2011-2012	AVS/AI/IPG	39	79	118	158	197	237	277	316	356	395	435	436
2013	AVS/AI/IPG	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	441
obbligo contributivo adempito per mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3.2 Contributo minimo doppio

Per determinare la durata di contribuzione del coniuge senza attività lucrativa di una persona di condizione indipendente, bisogna applicare per analogia il numero 2.1.2.

Anni	Redditi registrati nel CI
	pari o superiori a fr
4040 4050	4.040
1948–1953	1 013
1954–1968	1 101
1969–1972	2 751
1973–1978	3 576
1979–1981	7 239
1982–1983	8 801
1984–1985	8 988
1986–1989	10 638
1990–1991	11 364
1992–1995	12 563
1996–2002	13 663
2003–2006	14 851
2007–2008	15 588
2009–2010	16 138
2011-2012	16 314
2013	16 688

Anni	Contributi pa	agati											
	genere	fino a	ino a fr compresi								da fr		
1948–1959	AHV	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23
1960–1968	AVS/AI/IPG	2	4	6	8	12	14	16	18	20	24	26	27
1969–1972	AVS/AI/IPG	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	89
1973–1975	AVS/AI/IPG	14	30	44	60	74	90	104	120	134	150	164	165
1976–1978	AVS/AI/IPG	16	32	50	66	82	100	116	132	150	166	182	183
1979–1981	AVS/AI/IPG	32	66	100	132	166	200	232	266	300	332	366	367
1982–1985	AVS/AI/IPG	40	82	124	166	208	250	290	332	374	416	458	459
1986–1989	AVS/AI/IPG	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	551
1990–1991	AVS/AI/IPG	54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594	595
1992–1995	AVS/AI/IPG	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	661
1996–2002	AVS/AI/IPG	65	130	195	260	325	390	455	520	585	650	715	716
2003–2006	AVS/AI/IPG	70	141	212	283	354	425	495	566	637	708	779	780
2007–2008	AVS/AI/IPG	74	148	222	296	370	445	519	593	667	741	815	816
2009–2010	AVS/AI/IPG	76	153	230	306	383	460	536	613	690	766	843	844
2011-2012	AVS/AI/IPG	79	158	237	316	395	475	554	633	712	791	870	871
2013	AVS/AI/IPG	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	881
obbligo contributivo adempito per mesi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Allegato II 1/13

Trasferimento di casi di rendite di beneficiari PC alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio (art. 125 lett. d OAVS; N. 2034; Circolare alle casse di compensazione AVS del 30 settembre 1985)

- 1. Tutte le casse cantonali di compensazione sono state autorizzate a *riprendere* i casi di rendite di beneficiari PC.
- 2. Casse di compensazione e agenzie non autorizzate a trasferire i casi di rendite di beneficiari PC

Numero	Designazione abbreviata	Sede
31	Coop	Basilea
35	scienceindustries	Basilea
40	Arbeitgeber Basel	Basilea
59	CICICAM	Neuchâtel
66.1	Entrepreneurs	
	- Agence vaudoise	Tolochenaz
71	Gross- und Transithandel	Reinach
89	Banken	Zurigo
95	EXFOUR	Basilea
106	FER CIAV	Ginevra
106.1	- Agence FER -CIAM	Ginevra
106.2	- Agence FER -CIFA	Friburgo
106.3	- Agence FER -CIGA	Bulle
106.4	- Agence FER -CIAN	Neuchâtel
106.5	- Agence FER -CIAB	Porrentruy
106.7	- Agence FER -VALAIS	Sion
109	Industries vaudoises	Losanna
110	Patrons vaudois	Losanna
111	MEROBA	Ginevra
111.1	- Agence de Lausanne	Losanna
111.2	- Agence de Sion	Sion
114	Wirtschaftskammer 114	Basilea

Allegato III 1/13

Tassi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli

Spiegazioni

- I tassi considerati determinanti dal TFA corrispondono agli importi calcolati da H. Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, Diss. Zürich 1974; RCC 1978 pag. 321). I tassi indicati non sono ridotti (v. Bollettino AVS N. 32 [d/f]).
- 2. A partire dal 1988 i tassi che servono a determinare i contributi per alimenti sono adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari contemporaneamente alle rendite e nella stessa misura.
- 3. I tassi devono essere applicati nel modo seguente:
 - a. la metà del tasso quando si deve determinare se il genitore divorziato si occupa in modo preponderante dei figli che gli sono stati affidati (N. 3207) e quindi se può essere versata una rendita completiva in aggiunta alla rendita dell'ex coniuge;
 - b. un quarto del tasso quando si deve determinare la gratuità del rapporto di affiliazione (N. 3309 segg.).

279 di 350

Figli	Anni d'età	1/2						1/4					
		2003	2005	2007	2009	2011	2013	2003	2005	2007	2009	2011	2013
1 figlio	fino a 6	674	687	705	728	741	747	337	343	353	364	370	373
	7–12	717	731	751	775	788	795	358	365	375	387	394	397
	13–16	717	731	751	775	788	795	358	365	375	387	394	397
	17 e più	822	837	860	888	903	911	411	419	430	444	452	456
1 figlio	fino a 6	564	575	591	610	621	626	282	288	296	305	310	313
(se ve ne	7–12	611	623	640	661	672	678	306	312	320	330	336	339
sono 2)	13–16	619	631	649	669	681	687	310	316	324	335	340	343
	17 e più	693	707	726	749	762	769	347	353	363	375	381	384
1 figlio	fino a 6	510	520	534	551	561	566	255	260	267	276	280	283
(se ve ne	7–12	537	548	563	581	591	596	269	274	281	290	295	298
sono 3)	13–16	545	556	571	589	600	605	273	278	286	295	300	302
	17 e più	623	635	653	673	685	691	311	317	326	337	342	345
1 figlio	fino a 6	471	480	494	509	518	523	236	240	247	255	259	261
(se ve ne	7–12	506	516	531	547	557	562	253	258	265	274	278	281
sono 4 o	13–16	506	516	531	547	557	562	253	258	265	274	278	281
più)	17 e più	572	583	600	619	629	635	286	292	300	309	315	317

Allegato IV

Contenuto delle singole comunicazioni

1. Contenuto materiale dei singoli campi 1/14

Elemento	Contenuto e spiegazioni
Zuwachsmel- dungO10_Type	Codice del campo di applicazione finora in vigore 44 = comunicazione di aumento
Abgangsmel- dung_Type	45 = comunicazione di diminu- zione
Aenderungsmel- dungO10_Type	46 = comunicazione di modifica
KasseZweigstelle	Numero della cassa di compensa- zione
	Numero dell'agenzia Se solo sede principale: 000
Meldungsnum- mer	Numero della comunicazione Numero sequenziale determinato dalla cassa di compensazione. Serve a identificare la comunica- zione.
Kasseneigener- Hinweis	Indicazioni interne alla cassa Questo campo è a libera disposi- zione della cassa di compensa- zione per necessità interne (indica- zione del servizio, del collabora- tore ecc.). I dati che vi figurano sono ripetuti nelle risposte dell'UCC.
Versichertennum- mer	Numero di assicurato dell'avente diritto alla prestazione Per avente diritto si intende la persona cui è versata la singola prestazione.

Elemento	Contenuto e spiegazioni
VNr1Ergaenzend	1. 1° numero di assicurato comple- mentare
VNr2Ergaenzend	2. 2° numero di assicurato comple- mentare
GeaenderteVersi- chertennummer	Nuovo numero di assicurato dell'a- vente diritto alla prestazione
Zivilstand	Stato civile Stato civile dell'avente diritto alla prestazione (avente diritto conformemente alla spiegazione concernente il campo 7) 1 = celibe/nubile 2 = sposato/a 3 = vedovo/a 4 = divorziato/a 5 = separato/a mediante decisione giudiziaria (solo per i coniugi aventi diritto alle prestazioni per i quali non viene fissato un limite massimo all'importo della prestazione) 6 = unione domestica registrata di coppie omosessuali 7 = unione domestica registrata di coppie omosessuali sciolta giudizialmente; 8 = unione domestica registrata di coppie omosessuali sciolta in seguito a decesso; 9 = separato/a da un'unione domestica registrata mediante decisione giudiziaria (solo per i partner registrati aventi diritto alle prestazioni per i quali non viene fissato un limite massimo all'importo della prestazione)
IstFluechtling	Rifugiato Rifugiato o apolide ai sensi del DRif? 0 = no 1 = sì
Wohnkanton- Staat	Cantone o Stato di domicilio Va sempre indicato il Cantone o lo Stato di domicilio attuale.

Elemento	Contenuto e	spiegazioni							
	002 Berna	010 Friburgo 011 Soletta 012 Basilea Città 013 Basilea Campagna 014 Sciaffusa 015 Appenzello Esterno 016 Appenzello Interno 017 San Gallo 018 Grigioni	019 Argovia 020 Turgovia 021 Ticino 022 Vaud 023 Vallese 024 Neuchâtel 025 Ginevra 050 Giura						
	,	All'estero (riguarda solo la Cassa svizzera di compensazione) Secondo Les nombres-clés des Etats (318.106.11/d/f).							

Elemento	Cont	enuto e	spiegazioni
Leistungsart	Tipo	di presta	azione
5	ordi-	strao	
	na-	rdi-	
	ria	naria	
			Rendita AVS
	10	20*	rendita di vecchiaia
	13	23	rendita per vedove o per vedovi
	14	24	rendita per orfani (padre)
	15	25	rendita per orfani (madre)
	16	26	rendita per orfani 60 %
	33		rendita completiva per il coniuge
	34		rendita per figli (in aggiunta alla rendita del padre)
	35	45*	rendita per figli (in aggiunta alla rendita della madre)
			Rendite AI
	50	70	rendita d'invalidità
	54	74	rendita per figli (in aggiunta alla rendita del padre)
	55	75	rendita per figli (in aggiunta alla rendita della madre)
	AVS	Al	
			Assegni per grandi invalidi a casa propria
	85	81	in caso di grande invalidità di grado lieve
	86	82	in caso di grande invalidità di grado medio
	87	83	in caso di grande invalidità di grado elevato
		84	in caso di grande invalidità di grado lieve e accompa-
			gnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana
	89		In caso di grande invalidità di grado lieve e inizio del
			diritto in età di pensionamento (esclusivamente per le
			cure a domicilio)
		88	in caso di grande invalidità di grado medio e accom-
			pagnamento nell'organizzazione della realtà quoti- diana
			Assegni per grandi invalidi a domicilio e in istituto
	95	91	in caso di grande invalidità di grado lieve
	96	92	in caso di grande invalidità di grado medio
	97	93	in caso di grande invalidità di grado elevato

Elemento	Contenuto e spiegazioni
	*Questo tipo di prestazione può essere concesso solo a una donna sposata, a condizione che abbia già beneficiato di una rendita d'invalidità straordinaria senza limiti di reddito in quanto il marito presentava una durata di contribuzione completa. Al raggiungimento dell'età di pensionamento, l'importo della rendita d'invalidità le è garantito.
Anspruchsbeginn	Inizio del diritto Mese (01–12) e anno (ultime due cifre) dell'inizio del diritto secondo la decisione.
	Importo mensile della prestazione Secondo la decisione, in franchi, compresi: — la riduzione per l'anticipazione; — il supplemento per il rinvio; — la riduzione per il limite massimo; — il complemento differenziale secondo la convenzione (F); — il supplemento di vedovanza; — la riduzione delle rendite per figli in seguito a sovrassicurazione. In caso di rendite di vecchiaia rinviate e non ancora riscosse nonché di rendite Al sospese, va indicato «0» quale importo mensile.
Anspruchsende	Fine del diritto Mese (01–12) e anno (ultime due cifre) in cui si è legittimamente beneficiato della prestazione per l'ultima volta.
Berichtsmonat	Mese di rapporto In caso di comunicazioni regolari di aumento e di diminuzione, mese (01–12) e anno (ultime due cifre) della corrispondente ricapitola- zione delle rendite. In caso di comunicazioni di modifica, mese e anno del trattamento.
Mutationscode	Codice di modifica – Comunicazioni di aumento: nessun codice
	 Comunicazioni di diminuzione: 1 decesso dell'avente diritto* 2 modifica dello stato civile dell'avente diritto* (matrimonio, vedovanza, divorzio)

Elemento	Contenuto e spiegazioni	
	*Solo chi può rivendicare una rendita di vecchiaia, vedovile, per orfano o d'invalidità oppure un assegno per grandi invalidi è considerato avente diritto; per le mogli e i figli che danno diritto solo a una rendita completiva o a una rendita per figli, il genere di modifica deve essere indicato con il codice 7. 3 raggiungimento del limite d'età da parte dell'avente diritto alla prestazione (orfano che compie 18 o 25 anni, orfano di età superiore ai 18 anni che termina la formazione professionale; per una rendita per vedovi, l'orfano più giovane compie 18 anni) 4 conversione di una rendita intera in tre quarti di rendita, in una mezza rendita o in un quarto di rendita e viceversa 5 conversione di una prestazione Al in una prestazione AVS o sostituzione di una rendita vedovile con una rendita più elevata 6 soppressione del grado d'invalidità o della grande invalidità che dà diritto a una prestazione 7 avvenimenti che concernono i familiari dell'avente diritto: – anche il coniuge ha diritto alla rendita – 2° caso d'assicurazione (splitting, limite massimo); – decesso del coniuge (soppressione del limite massimo, supplemento di vedovanza); – soppressione della rendita per figli, se il figlio: – compie 18 o 25 anni, – muore, – viene adottato 8 altri avvenimenti (p. es. cambiamento della cassa di compensazione, trasferimento del domicilio all'estero) 9 riduzione o soppressione di una prestazione Al in seguito a reintegrazione e/o ripresa di un'attività lucrativa (potenziale diritto a una prestazione transitoria).	
Skala	Scala delle rendite Secondo la decisione.	
Beitragsdauer- Vor1973	Durata contributiva considerata per la scala delle rendite, prima del 1973 Secondo i N. 5052 segg. in anni e mesi (2 cifre ciascuno).	
Beitragsdauer Ab1973	Durata contributiva considerata per la scala delle rendite, a partire dal 1973 Secondo i N. 5052 segg. in anni e mesi (2 cifre ciascuno).	

Elemento	Contenuto e spiegazioni
Anrechnung- Vor1973Fehlen- derBeitragsmo- nate	Computo dei mesi di contribuzione mancanti negli anni 1948–1972 Secondo i N. 5045 segg.
Anrechnun- gAb1973bis1978 FehlenderBei- tragsmonate	Computo dei mesi di contribuzione mancanti negli anni 1973–1978 Secondo i N. 5045 segg.
Beitragsjahre- Jahrgang	Anni contributivi della classe d'età Secondo le tabelle delle classi d'età, in anni Se l'evento assicurato è insorto prima che la classe d'età dell'assicurato fosse soggetta per un anno intero all'obbligo contributivo secondo le tabelle delle classi d'età = 0 anni), si deve comunque indicare una durata contributiva di 01 anni.
Durchschnittli- chesJahresein- kommen	Reddito medio annuo determinante Secondo la decisione, in franchi.
GesplitteteEin- kommen	Codice di redditi soggetti a splitting 0 = no 1 = sì Si deve indicare il codice 1 per tutte le rendite calcolate sulla base dei redditi soggetti a splitting.
Beitragsdauer- Durchschnittli- chesJahresein- kommen	Durata contributiva per determinare il reddito medio annuo La durata contributiva computabile per determinare le medie prove- nienti dall'attività lucrativa e quella degli accrediti per compiti educa- tivi e assistenziali, secondo la decisione, in anni e mesi (2 cifre cia- scuno).
Niveaujahr	 Anno di livello Le ultime due cifre dell'anno di livello È considerato come anno di livello: in caso di nuove rendite, l'anno civile in cui l'evento assicurato è insorto (p. es. per una persona avente diritto alla prestazione che raggiunge l'età di pensionamento nel dicembre 2003, l'anno di livello sarà lo 03); in caso di rendite modificate, l'anno civile in cui l'evento assicurato per la rendita è insorto per la prima volta (p. es. se anche l'altro coniuge acquisisce il diritto alla rendita – 2° caso d'assicurazione, per il coniuge che ha per primo diritto alla prestazione l'anno di livello è quello in cui è insorto il proprio evento assicurato – 1° caso d'assicurazione);

Elemento	Contenuto e spiegazioni
	in caso di prescrizione, l'anno civile in cui l'evento assicurato è insorto.
AnzahlErzie- hungsgutschrift	Numero di anni di accrediti per compiti educativi Gli accrediti computabili devono sempre essere determinati in anni interi. Ad esempio, gli anni di accrediti divisi per metà per una durata di 21 anni devono essere indicati con 1050.
AnzahlBetreu- ungsgutschrift	Numero di anni di accrediti per compiti assistenziali Gli accrediti computabili devono sempre essere determinati in anni interi. Le frazioni di anno vengono arrotondate nel modo seguente: 1/3 = 34 2/3 = 67 Ad esempio, gli anni di accrediti divisi per tre per una durata di 11 anni devono essere indicati con 0367.
AnzahlUeber- gangsgutschrift	Numero di anni di accrediti transitori Gli anni di accrediti transitori computabili devono sempre essere determinati in anni interi: 1 anno = 05 2 anni = 10 3 anni = 15 ecc.
IVStelle	Ufficio Al competente – persona che dà diritto alla prestazione - Uffici Al dei Cantoni 301 Zurigo 310 Friburgo 319 Argovia 302 Berna 311 Soletta 320 Turgovia 303 Lucerna 312 Basilea Città 321 Ticino 304 Uri 313 Basilea Campa- 322 Vaud 305 Svitto gna 323 Vallese 306 Ob- 314 Sciaffusa 324 Neuchâtel valdo 315 Appenzello 325 Ginevra 307 Nid- Esterno 350 Giura valdo 316 Appenzello In- 308 Glarona terno 309 Zugo 317 San Gallo 318 Grigioni
	 Ufficio Al della Confederazione 327 Ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero

Elemento	Contenuto e spiegazioni
	La persona che dà diritto alla prestazione è la persona invalida che ha un diritto legale alla rendita principale corrispondente: - riguardo alle rendite completive a favore del coniuge (tipo di prestazione 53 o 73), il coniuge invalido; - riguardo alle rendite per figli, il padre invalido (tipo di prestazione 54 o 74) o la madre invalida (tipo di prestazione 55 o 75).
Invaliditaetsgrad	Grado d'invalidità Percentuale secondo la decisione dell'ufficio Al Le frazioni vanno arrotondate nel modo seguente: 33 1/3 % = 34 66 2/3 % = 67
Gebrechens- schluesselFunkti- onsausfallcode	Chiave d'infermità Il codice d'infermità e quello della perdita funzionale secondo la decisione dell'ufficio AI (Codici per la statistica delle infermità e delle prestazioni, 318.108.04). Nei casi di modifiche di rendite e di assegni per grandi invalidi che non si fondano su una nuova decisione dell'ufficio AI e di cui si conosce solo la precedente codificazione (1 = infermità congenita, 2 = malattia, 3 = infortunio), si deve chiedere all'ufficio AI quale codice va utilizzato secondo la classificazione attuale.
DatumVersiche- rungsfall	Evento assicurato Mese (01–12) e anno (ultime due cifre) a partire dai quali la persona che dà diritto alla prestazione è ininterrottamente invalida o grande invalida. Le interruzioni del diritto alla rendita imputabili all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione non sono prese in considerazione.
IstFruehInvalid	Età in cui sorge l'invalidità Insorgenza dell'invalidità che dà diritto a una rendita prima del compimento dei 25 anni. 0 = no 1 = sì
ArtHEAnspruch	 Genere del diritto agli assegni per grandi invalidi 1 = assegno per grandi invalidi dell'Al di una persona che ha diritto a una prestazione 2 = assegno per grandi invalidi dell'Al di una persona che non ha diritto a una rendita 3 = assegno per grandi invalidi dell'AVS che sostituisce un assegno per grandi invalidi dell'Al 4 = assegno per grandi invalidi dell'AVS il cui diritto è nato dopo l'età di pensionamento.

Elemento	Contenuto e spiegazioni
KuerzungSelbst- verschulden	Riduzione Percentuale di riduzione per colpa grave dell'assicurato secondo la decisione dell'ufficio AI. Se la prestazione deve essere ridotta di un terzo conformemente alla decisione dell'ufficio AI, si indica come percentuale la cifra 33.
SonderfallcodeR- ente	Caso speciale – 1° codice
SonderfallcodeR- ente	Caso speciale – 2° codice
SonderfallcodeR-ente	Caso speciale – 3° codice
SonderfallcodeR- ente	Caso speciale – 4° codice
SonderfallcodeR- ente	Caso speciale – 5° codice
AnzahlVorbe- zugsjahre	Numero di anni di anticipazione della prestazione
Vorbezugsreduk- tion	Riduzione in caso di anticipazione Riduzione in franchi.
Vorbezugsdatum	Data d'inizio dell'anticipazione Mese (01–12) e anno (ultime due cifre) a partire dai quali la persona che dà diritto alla prestazione ha anticipato la riscossione della ren- dita.
Aufschubsdauer	Durata del rinvio Numero di anni (1 cifra) e mesi (due cifre).
Aufschubszu- schlag	Supplemento per il rinvio In franchi.
Abrufdatum	Data di revoca del rinvio Mese (01–12) e anno (ultime due cifre) della revoca.

Elemento	Contenuto e spiegazioni
IstInvaliderHinter- lassener	Superstiti invalidi 0 = no 1 = sì Questo campo deve essere riempito in caso di rendite vedovili. Se una persona invalida riceve una rendita vedovile poiché questa è più elevata della rendita d'invalidità, bisogna immettere il codice 1. Questo principio si applica anche agli orfani invalidi quando la rendita per orfani è più elevato della propria rendita Al.

2. Tabella delle indicazioni necessarie nei casi speciali 1/13

	Denominazione succinta	Casi nita	in cui	l'indica	azione	e deve	esser	e for-
		AVS			Al			Dimi- nu-
		RO	RS	AGI	RO	RS	AGI	zione
Numero CC		1	1	1	1	1	1	1
Numero agen-		1	1	1	1	1	1	1
zia								
Numero comu-		1	1	1	1	1	1	1
nicazione								
	indic. interna cassa	0	0	0	0	0	0	0
	NA titolare rendita	1	1	1	1	1	1	1
	1° NA complement.	3	3	3	3	3	3	_
	2° NA complement.	3	3	_	3	3	_	_
	nuovo NA tit. rendita	_	_	_	_	_	_	_
	stato civile	1	1	1	1	1	1	_
	rifugiato	1	1	1	1	1	1	_
	Cantone/Stato dom.	1	1	1	1	1	1	_
	genere prestazioni	1	1	1	1	1	1	1
	inizio del diritto	1	1	1	1	1	1	_
	importo mensile	1	1	1	1	1	1	1
	fine diritto	2	2	2	2	2	2	1
	mese rapporto	1	1	1	1	1	1	1
	codice modifica	3	3	3	3	3	3	1
	riserva	_	_	_	_	_	_	_
	campo codice	1	1	1	1	1	1	
	scala rendite	1	1_	<u> </u>	1	1_	1_	
	DC prima di 73	1	_	_	1	_	_	
	DC dopo 73	1	_	_	1	_	_	
	conteggio MC ag-	1	_	_	1	_	_	
	giunti 48–72				•			
	conteggio MC ag-	1	_	_	1	_	_	
	giunti 73–78	'						
	AC DC classe d'età	1	_	_	1	_	_	
	reddito annuo medio	1	_	_	1		_	
	redditi divisi (splitting)	1			1			
	DC per reddito annuo	1			1			
	medio	'			'			
	anno di livello	1	3		1	3		
	numero ACE	_	J		3	J		
	numero ACA	3	-	_	3	_	_	
	numero ACA	S	_		S			

Denominazione suc- cinta Casi in cui l'indicazione deve ess nita				esser	e for-		
	AVS		Al			Dimi- nu-	
	RO	RS	AGI	RO	RS	AGI	zione
numero ATR	3	_	_	3	_	_	
ufficio Al	_	_	1	1	1	1	
grado d'invalidità	_	_	_	1	1	_	
chiave d'infermità	_	_	1	1	1	1	
insorgenza caso assi-	_	_	1	1	1	1	
curazione							
età insorgenza invali-	_	_	_	1	1	_	
dità							
genere diritto AGI	_	_	1	_	_	1	
riduzione	3	3	_	3	3	_	
caso speciale 1	3	3	3	3	3	3	
caso speciale 2	3	3	3	3	3	3	
caso speciale 3	3	3	3	3	3	3	
caso speciale 4	3	3	3	3	3	3	
caso speciale 5	3	3	3	3	3	3	
anni anticipazione	3	_	_	_	_	_	
riduzione anticipaz.	3	_	_	_	_	_	
data anticipazione	3	-	_	_	-	_	
durata rinvio	3	_	_	3	_	_	
supplemento rinvio	3	-	_	3	-	_	
data revoca	3	-	_	3	-	_	
superstiti invalidi	3	3	_	_	_	_	

¹ indicazione: 0 = libero

1 = in ogni caso

2 = in caso esclusivo di pagamento retroattivo

3 = se risulta giusto

- = nessuna indicazione

Per le indicazioni indispensabili in caso di comunicazioni di modifica, si vedano i N. 11313 segg.

3. Indicazione del primo e del secondo numero di assicurato complementare

Prestazioni	Persone il cui numero d'assicu- rato deve essere indicato
tutte le prestazioni per le per- sone sposate e vedove	coniuge (deceduto)
rendita completiva per il coniuge	coniuge che dà diritto alla pre- stazione
tutte le rendite per orfani e per fi- gli	
1° numero complementare d'assicurato	genitore che dà diritto alla pre- stazione*
2° numero complementare d'assicurato	altro genitore*

^{*}per le prestazioni per figli il cui padre o la cui madre è sconosciuto/a come anche per i figli trovatelli, si sostituisce il numero d'assicurato con degli zeri.

Allegato V

Elenco dei codici per casi speciali

1/14

Prestazioni ridotte (importo mensile inferiore al valore delle tabelle)

Codici per Spiegazioni casi speciali

01	prestazione ridotta per colpa grave
02	rendita per orfano o per figli ridotta in seguito a sovrassi- curazione
04	rendita di vecchiaia ridotta dell'importo della rendita Al norvegese
05	rendita con limite massimo
06	differenza versata dalla CSC sotto forma di rendita per figli o per orfani
07	nel periodo di esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento
08	rendita di vecchiaia rinviata e non ancora riscossa
91	prestazione ridotta per altri motivi

Prestazioni aumentate (importo mensile superiore al valore delle tabelle)

rendita straordinaria per invalidi dalla nascita o dall'infanzia con supplemento nonché le rendite ordinarie AVS che la sostituiscono
rendita ordinaria per invalidi precoci con importo minimo aumentato nonché le rendite AVS che la sostituiscono rendita AI d'importo equivalente a quello della rendita virtuale per superstiti
rendita AVS per figli d'importo equivalente a quello della rendita per orfani soppressa nonché rendita doppia per orfani d'importo equivalente a quello della precedente rendita per orfano di madre

Codici per Spiegazioni casi speciali

28	garanzia dei diritti acquisiti dal 1° gennaio 1964 (rendite parziali con un precedente contributo medio annuo "A")
29	precedente rendita versata in casi di rigore per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento (garanzia dei diritti acquisiti dal 1° gennaio 2004)
30	rendita Al intera in caso di grado d'invalidità inferiore al 70 per cento. Garanzia dei diritti acquisiti per le persone di oltre 50 anni
31	rendita trasferita di una vedova risposata con importo uguale a quello della rendita determinata secondo le disposizioni della 9 ^a revisione AVS
32	garanzia dei diritti acquisiti dal 1° gennaio 1979
34	precedente rendita versata in casi di rigore per un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento (garanzia dei diritti acquisiti dal 1° gennaio 1988)
36	rendita per orfani d'importo equivalente a quello della rendita per orfani determinata secondo le disposizioni della 9ª revisione AVS
37	tre quarti di rendita AI in caso di grado d'invalidità inferiore al 60 per cento
38	rendita Al intera in caso di grado d'invalidità inferiore al 70 per cento
39	mezza rendita AI in caso di grado d'invalidità inferiore al 50 per cento
78	garanzia dei diritti acquisiti secondo l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione con il Principato del Liechtenstein
79	rendita di vecchiaia con complemento differenziale fino a concorrenza dell'importo della precedente rendita Al de- terminata tenendo conto dei periodi di contribuzione com- piuti in Francia
92	prestazioni aumentate per altri motivi

Altri casi speciali 1/12

44	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Spagna
45	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Olanda
46	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Turchia
47	rendita straordinaria come minimo garantito, quando l'im- porto della rendita ordinaria sostituita non corrisponde al valore delle tabelle (rendita ordinaria ridotta o aumentata)
48	rendita determinata tenendo contro dei periodi di contribuzione compiuti in Grecia
Codici per casi spe- ciali	Spiegazioni
49	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Francia
50	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Portogallo
51	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Belgio
52	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Norvegia
53	rendita determinata tenendo conto dei periodi di contribuzione compiuti in Gran Bretagna
54	rendita per figli o per orfani determinata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti all'estero
55	rendita AVS/AI con periodi assicurativi UE/AELS inferiori a un anno
61	rendita modificata dal 1° gennaio 1979 per cui i mesi com- pletivi sono stati computati conformemente alle regole ap- plicabili prima di questa data
63	introduzione della scala delle rendite lineare, garanzia dei diritti acquisiti secondo la scala delle rendite precedente
80	rendita modificata dopo il 1° gennaio 1997 la cui scala delle rendite è restata determinata secondo le regole applicabili prima di questa data

81	rendita con supplemento di rinvio in base alle disposizioni della 9 ^a revisione AVS
82	rendita trasferita, cambiamento di registro senza modifica delle basi di calcolo
84	prestazione transitoria versata sotto forma di rendita Al
93	prestazione versata o determinata in virtù di una regola- mentazione speciale per altri motivi (importo mensile = va- lore delle tabelle)
99	assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI il cui importo è versato a un assicuratore-infortuni

Allegato VI

Panoramica degli importi previsti dal diritto federale per il calcolo del caso di rigore delle rendite correnti (N. 3104 segg.) e dell'onere troppo grave (N. 10712 segg.)

Stato al 1° gennaio 2014

Importi in comune

Importi annui in franchi
19 210
28 815
10 035
6 690
3 345

Premi delle casse malati	
– per adulti	

per adulti	6 156
per giovani adulti	5 688
– per bambini	1 488

Importi da applicare unicamente per il calcolo del caso di rigore

Importi	annui
in f	ranchi

Spese p	oer la	pigione	(pigione l	lorda)

 per persone sole, importo effettivo, ma al massimo 	13 200
 per coniugi¹, importo effettivo, ma al massimo 	15 000

Importi da applicare unicamente per il calcolo dell'onere troppo grave

Spese per la pigione (pigione lorda) – per persone sole – per coniugi ²	13 200 15 000
	75 000
Importo per spese personali (per le persone in istituti e ospedali)	4 800
Presa in conto della sostanza per le persone in isti- tuti e ospedali che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (rendite d'invali- dità, rendite per superstiti, rendite per orfani)	1/15
Presa in conto della sostanza per i beneficiari di rendite di vecchiaia e per i beneficiari di rendite per superstiti in istituti e ospedali che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria	1/10

¹Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

Limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto	nessuna
Spese supplementari	
– per persone sole	8 000
– per coniugi	12 000
– per orfani e figli che danno diritto ad una rendita	
per figli dell'AVS o dell'AI, ciascuno	4 000

²Le persone con figli aventi diritto a una rendita o che partecipano a una rendita sono equiparate ai coniugi.

Panoramica delle franchigie per il computo della sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. c e 1^{bis} LPC) (dal 1° gennaio 2011: entrata in vigore del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure)

		Importi annui in
		franchi
So	stanza netta (persone sole)	37 500
	,	
	stanza netta (coniugi)	60 000
So	stanza netta (orfani, figli)	15 000
Pe	rsone che vivono in un'abitazione di loro pro-	112 500
	età (caso normale)	
a)	Persone con una casa di loro proprietà (casi	300 000
	particolari): l'immobile di proprietà di una coppia	
	serve quale abitazione ad un coniuge, mentre	
	l'altro vive in un istituto o in un ospedale;	
b)	l'immobile di proprietà di una coppia serve da	
-	abitazione a uno dei coniugi, che beneficia di	
	un assegno per grandi invalidi dell'AVS, AI,	
	AINF o AM;	
c)	l'immobile serve da abitazione a una persona	
,	sola, che beneficia di un assegno per grandi in-	
	validi dell'AVS, AI, AINF o AM.	

Allegato VII

Modello di decisione

Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) Assurance vieillesse et survivants (AVS) Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS)

Cassa di compensazione del Cantone di Berna, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna

Signor

Marco Bernasconi Kappelenring 55 3032 Hinterkappelen

Decisione del 17 marzo 2003

Egregio signor Bernasconi,

a partire dal 1° aprile 2003 Le verseremo la prestazione mensile seguente:

674.39.179.111 Bernasconi, Marco rendita ordinaria di vecchiaia fr. 1 397

Stando alle disposizioni legali, la somma delle due rendite di una coppia non può in nessun caso superare il 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia. Il limite massimo della Sua rendita di vecchiaia è quindi fissato a fr. 1 499. Considerando che Lei ha anticipato di un anno la riscossione della Sua rendita di vecchiaia, quest'ultima deve inoltre essere ridotta del 6,8%.

La rendita di vecchiaia Le sarà versata sul Suo conto corrente postale 30-19888-5 dalla cassa di compensazione del Cantone di Berna, Chutzenstrasse 10, 3007 Berna, entro i primi 20 giorni di ogni mese.

Basi di calcolo della rendita

redditi provenienti dall'attività lucrativa: 1960–64 Suoi redditi non divisi

1965-02 Suoi redditi divisi

accrediti per compiti educativi:
durata contributiva:
reddito annuo medio determinante:
fr. 55 704
durata contributiva della classe d'età:
totale degli anni di contribuzione:
43 anni
43 anni

scala delle rendite applicabile 44 (rendita completa)

Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che i contributi devono essere versati fino al compimento dei 65 anni di età.

Porgiamo distinti saluti

Cassa di compensazione del Cantone di Berna

(valido senza firma)

Allegati

- motivazione della decisione
- informazioni concernenti le PC

La preghiamo di osservare le indicazioni concernenti i rimedi giuridici e l'obbligo d'informare figuranti a tergo!

DFI UFAS Valide dal 01.01.2003 Per calcolare la rendita vengono presi in considerazione solo gli anni di contribuzione e i redditi provenienti dall'attività lucrativa realizzati tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la persona ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre precedente l'insorgenza dell'evento assicurato. Per quanto riguarda i periodi contributivi che non sono stati compiuti durante gli anni di matrimonio, i redditi provenienti dall'attività lucrativa sono computati senza essere divisi tra i coniugi. Durante gli anni di matrimonio i redditi sono divisi tra i coniugi in due parti uguali. Si può inoltre computare un accredito per compiti educativi durante gli anni in cui una persona si è occupata dei figli di età inferiore ai 16 anni. Durante gli anni di matrimonio gli accrediti per compiti educativi sono suddivisi tra i coniugi, analogamente ai redditi.

Elenco degli anni di contribuzione, dei redditi provenienti dall'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi di 674.39.179.111 Bernasconi, Marco

			,	
anno	mesi di co zione	ntribu- redditi		accrediti per com- piti educativi
1960	12	9 925	redditi non divisi	
1961	12	11 500	redditi non divisi	
1962	12	12 150	redditi non divisi	
1963	12	12 450	redditi non divisi	
1964	12	12 800	redditi non divisi	
1965	12	6 750	redditi divisi	
1966	12	7 588	redditi divisi	
1967	12	7 975	redditi divisi	
1968	12	8 638	redditi divisi	
1969	12	9 413	redditi divisi	
1909	12	8 788	redditi divisi	
1970	12	8 963	redditi divisi	1/2
1971	12		redditi divisi	1/2
	12	9 525		1/2
1973		9 850	redditi divisi redditi divisi	
1974	12	8 000		1/2
1975	12	10 459	redditi divisi	1/2
1976	12	12 341	redditi divisi	1/2
1977	12	12 780	redditi divisi	1/2
1978	12	15 525	redditi divisi	1/2
1979	12	15 020	redditi divisi	1/2
1980	12	17 325	redditi divisi	1/2
1981	12	19 775	redditi divisi	1/2
1982	12	19 825	redditi divisi	1/2
1983	12	20 500	redditi divisi	1/2
1984	12	21 388	redditi divisi	1/2
1985	12	22 335	redditi divisi	1/2
1986	12	23 054	redditi divisi	1/2
1987	12	25 325	redditi divisi	1/2
1988	12	30 331	redditi divisi	1/2
1989	12	32 970	redditi divisi	
1990	12	33 800	redditi divisi	
1991	12	35 400	redditi divisi	
1992	12	36 550	redditi divisi	
1993	12	41350	redditi divisi	
1994	12	41 350	redditi divisi	
1995	12	44 726	redditi divisi	
1996	12	46 810	redditi divisi	
1997	12	54 018	redditi divisi	
1998	12	55 950	redditi divisi	
1999	12	56 700	redditi divisi	
2000	12	62 000	redditi divisi	
2001	12	64 000	redditi divisi	
2002	12	65 000	redditi divisi	

Allegato VIII

Tabella di rivalutazione del contributo annuo medio convertito in reddito annuo medio determinante per gli anni 1960–1973 (N. 5215)

Inizio rendita														
	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973
1960	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1961*		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1962			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1963				1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1964**					1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1965						1.0	1.0	1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1966							1.0	1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1967								1.1	1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1968									1.1	1.408	1.408	1.5488	1.5488	1.76
1969										1.0	1.0	1.1	1.1	1.25
1970											1.0	1.1	1.1	1.25
1971												1.1	1.1	1.25
1972													1.1	1.25
1973														1.0

^{*} per le rendite Al il cui diritto è nato prima del 1° luglio 1961 viene aggiunto un supplemento di 15 franchi al contributo annuo medio

Stato: 01.01.2014

^{**} per le rendite Al il cui diritto è nato prima del 1964 il contributo annuo medio deve essere aumentato di 1/3 prima di essere moltiplicato per 25

Prima di applicare questa tabella il contributo annuo medio deve essere moltiplicato per 25, vale a dire convertito in reddito annuo medio determinante. Dopo questa conversione il reddito annuo medio determinante dev'essere adattato agli aumenti generali delle rendite mediante la tabella di rivalutazione. Sulla base dell'anno in cui inizia il diritto alla rendita (prima colonna) il reddito annuo medio determinante adeguato può essere moltiplicato, per l'anno civile corrispondente (riga corrispondente), per il fattore determinante, vale a dire essere rivalutato.

Esempio

Un uomo sposato riceve una rendita Al dal 1963 al 1978. Il contributo annuo medio allora calcolato ammontava a 375 franchi. Per gli anni 1963–1973 il contributo annuo medio deve essere convertito o rivalutato in reddito annuo medio determinante nel modo seguente:

	reddito annuo medio
	determinante
1963 contributo annuo medio fr. 375 x 25 x fattore 1.0	9 375
1964 contributo annuo medio fr. 375 aumentato di 1/3 (520*) x 25 x fattore 1.0	13 000
1965 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.0	13 000
1966 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.0	13 000
1967 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.1	14 300
1968 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.1	14 300
1969 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.408	18 304
1970 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.408	18 304
1971 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.5488	20 134
1972 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.5488	20 134
1973 contributo annuo medio fr. 520 x 25 x fattore 1.76	23 400
Il reddito annuo medio determinante per il 1973 deve essere arrotondato al multiplo di 600 successivo.	

^{*} il contributo annuo medio aumentato di 1/3 deve essere arrotondato al valore della tabella immediatamente superiore

Stato: 01.01.2014

Allegato IX

1/13

Tabelle per la determinazione della presunta durata contributiva negli anni 1965–1968

Spiegazioni

Le tabelle servono a determinare la presunta durata contributiva per le registrazioni nei CI tra il 1965 e il 1968 e costituiscono la base per applicare le disposizioni delle Direttive sulle rendite.

Sulla base del reddito accreditato nel CI in un anno civile, viene determinata la presunta durata contributiva di quell'anno mediante le tabelle del *ramo d'attività* pertinente (ultime due cifre del numero di conteggio nella registrazione nel CI o indicazione nel campo 27 della registrazione d'iscrizione secondo il N. 2.2 delle *Directives techniques pour l'échange informatisé des données avec la Centrale* (d/f) e in funzione del *sesso*. Se il reddito determinante è inferiore all'importo minimo o compreso tra due importi, va considerato quello successivo; se è superiore all'importo massimo, l'anno civile in questione va conteggiato come anno di contribuzione intero.

Esempio

Nel caso di una registrazione nel CI

4278.31 1 68 5775

la presunta durata contributiva è determinata cercando nella tabella del ramo d'attività 31 (Industria chimica, uomini), alla riga dell'anno 1968, l'importo di 5775 franchi, ovvero quello successivo di 6650 franchi; nel titolo della colonna corrispondente si trova la presunta durata contributiva computabile, pari a 5 mesi.

Agricoltura

Uomini

Anno civile	Presunta durata contributiva (in mesi)											
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12										12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	575	1 125	1 700	2 275	2 850	3 400	3 975	4 550	5 100	5 675	6 250	6 825
1966	600	1 200	1 800	2 375	2 975	3 575	4 175	4 775	5 375	5 950	6 550	7 150
1967	650	1 325	1 975	2 650	3 300	3 950	4 625	5 275	5 950	6 600	7 250	7 925
1968	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900	5 600	6 300	7 000	7 700	8 400

1966	400	775	1 175	1 575	1 950	2 350	2 750	3 125	3 525	3 925	4 300	4 700
1967	425	850	1 275	1 700	2 125	2 550	2 975	3 400	3 825	4 250	4 675	5 100
1968	450	900	1 350	1 800	2 250	2 700	3 150	3 600	4 050	4 500	4 950	5 400

Giardinaggio

Uomini

Anno civile	Presunta durata contributiva (in mesi)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	875	1 775	2 650	3 525	4 425	5 300	6 200	7 075	7 950	8 850	9 725	10 600
1966	925	1 875	2 800	3 725	4 650	5 600	6 525	7 450	8 400	9 325	10 250	11 175
1967	975	1 950	2 900	3 875	4 850	5 825	6 800	7 750	8 725	9 700	10 675	11 650
1968	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	5 975	6 975	7 975	8 975	9 975	10 975	11 975

1966	675	1 350	2 050	2 725	3 400	4 075	4 750	5 425	6 125	6 800	7 475	8 150
1967	700	1 425	2 125	2 825	3 550	4 250	4 975	5 675	6 375	7 100	7 800	8 500
1968	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 350	5 075	5 800	6 525	7 250	7 950	8 675

Selvicoltura e pesca

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	875	1 725	2 600	3 475	4 350	5 200	6 075	6 950	7 800	8 675	9 550	10 425	
1966	900	1 800	2 725	3 625	4 525	5 425	6 325	7 250	8 150	9 050	9 950	10 850	
1967	1 000	2 000	2 975	3 975	4 975	5 975	6 975	7 950	8 950	9 950	10 950	11 925	
1968	1 025	2 025	3 050	4 075	5 100	6 100	7 125	8 150	9 175	10 175	11 200	12 225	

1966	625	1 250	1 850	2 475	3 100	3 725	4 350	4 975	5 575	6 200	6 825	7 450
1967	650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 875	4 525	5 175	5 825	6 475	7 125	7 775
1968	675	1 325	2 000	2 650	3 325	3 975	4 650	5 300	5 975	6 625	7 300	7 950

Attività estrattive

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 050	2 100	3 150	4 225	5 275	6 325	7 375	8 425	9 475	10 550	11 600	12 650	
1966	1 100	2 225	3 325	4 450	5 550	6 675	7 775	8 900	10 000	11 125	12 225	13 350	
1967	1 150	2 325	3 475	4 625	5 800	6 950	8 100	9 250	10 425	11 575	12 725	13 900	
1968	1 200	2 375	3 575	4 775	5 950	7 150	8 325	9 525	10 725	11 900	13 100	14 300	

1966	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 350	5 075	5 800	6 550	7 275	8 000	8 725
1967	750	1 525	2 275	3 025	3 800	4 550	5 325	6 075	6 825	7 600	8 350	9 100
1968	775	1 550	2 325	3 100	3 875	4 650	5 425	6 200	6 975	7 750	8 525	9 300

Industria alimentare e artigianato

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 000	2 025	3 025	4 025	5 050	6 050	7 050	8 075	9 075	10 075	11 100	12 100	
1966	1 075	2 125	3 200	4 250	5 325	6 400	7 450	8 525	9 575	10 650	11 725	12 775	
1967	1 100	2 225	3 325	4 425	5 550	6 650	7 750	8 875	9 975	11 075	12 200	13 300	
1968	1 150	2 300	3 450	4 600	5 750	6 875	8 025	9 175	10 325	11 475	12 625	13 775	

1966	650	1 300	1 950	2 575	3 225	3 875	4 525	5 175	5 825	6 475	7 100	7 750
1967	675	1 350	2 000	2 675	3 350	4 025	4 675	5 350	6 025	6 700	7 350	8 025
1968	675	1 375	2 050	2 750	3 425	4 125	4 800	5 500	6 175	6 850	7 550	8 225

Industria delle bevande e fabbricazione di alcol

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi													
1965	1 000	2 000	3 000	4 025	5 025	6 025	7 025	8 025	9 025	10 050	11 050	12 050		
1966	1 050	2 125	3 175	4 250	5 300	6 350	7 425	8 475	9 525	10 600	11 650	12 725		
1967	1 100	2 200	3 300	4 425	5 525	6 625	7 725	8 825	9 925	11 050	12 150	13 250		
1968	1 125	2 275	3 400	4 550	5 675	6 800	7 950	9 075	10 200	11 350	12 475	13 625		

1966	675	1 375	2 050	2 725	3 400	4 100	4 775	5 450	6 125	6 825	7 500	8 175
1967	700	1 425	2 125	2 850	3 550	4 275	4 975	5 700	6 400	7 100	7 825	8 525
1968	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 350	5 075	5 800	6 525	7 250	7 975	8 700

Industria del tabacco

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 075	2 125	3 200	4 275	5 350	6 400	7 475	8 550	9 600	10 675	11 750	12 825	
1966	1 125	2 250	3 375	4 500	5 650	6 775	7 900	9 025	10 150	11 275	12 400	13 525	
1967	1 175	2 350	3 525	4 700	5 875	7 050	8 225	9 400	10 575	11 750	12 925	14 100	
1968	1 200	2 425	3 625	4 825	6 050	7 250	8 450	9 650	10 875	12 075	13 275	14 500	

1966	650	1 300	1 950	2 575	3 225	3 875	4 525	5 175	5 825	6 450	7 100	7 750
1967	675	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	4 725	5 400	6 075	6 750	7 425	8 100
1968	700	1 375	2 075	2 750	3 450	4 125	4 825	5 500	6 200	6 875	7 575	8 250

Industria dell'abbigliamento (calzature escluse)

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi													
1965	950	1 925	2 875	3 825	4 800	5 750	6 700	7 675	8 625	9 575	10 550	11 500		
1966	1 025	2 025	3 050	4 050	5 075	6 075	7 100	8 125	9 125	10 150	11 150	12 175		
1967	1 050	2 100	3 175	4 225	5 275	6 325	7 375	8 425	9 500	10 550	11 600	12 650		
1968	1 100	2 175	3 250	4 350	5 450	6 525	7 600	8 700	9 800	10 875	11 950	13 050		

1966	675	1 325	2 000	2 675	3 325	4 000	4 650	5 325	6 000	6 650	7 325	8 000
1967	700	1 375	2 075	2 750	3 450	4 125	4 825	5 500	6 200	6 875	7 575	8 250
1968	700	1 425	2 125	2 825	3 525	4 250	4 950	5 650	6 375	7 075	7 775	8 475

Industria calzaturiera e fabbricazione di calzature

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi													
1965	900	1 825	2 725	3 650	4 550	5 475	6 375	7 300	8 200	9 125	10 025	10 950		
1966	950	1 925	2 875	3 850	4 800	5 775	6 725	7 700	8 650	9 625	10 575	11 550		
1967	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	11 000	12 000		
1968	1 025	2 050	3 100	4 125	5 150	6 175	7 200	8 225	9 275	10 300	11 325	12 350		

1966	650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 900	4 550	5 200	5 850	6 500	7 150	7 800
1967	675	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	4 725	5 400	6 100	6 775	7 450	8 125
1968	700	1 375	2 075	2 775	3 450	4 150	4 850	5 525	6 225	6 925	7 600	8 300

Attività di pulizia

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	975	1 950	2 925	3 900	4 875	5 850	6 825	7 800	8 775	9 750	10 725	11 700	
1966	1 025	2 050	3 100	4 125	5 150	6 175	7 200	8 250	9 275	10 300	11 325	12 350	
1967	1 075	2 150	3 225	4 275	5 350	6 425	7 500	8 575	9 650	10 725	11 775	12 850	
1968	1 100	2 200	3 300	4 400	5 525	6 625	7 725	8 825	9 925	11 025	12 125	13 225	

1966	650	1 325	1 975	2 625	3 300	3 950	4 600	5 275	5 925	6 575	7 250	7 900
1967	675	1 375	2 050	2 750	3 425	4 125	4 800	5 500	6 175	6 850	7 550	8 225
1968	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900	5 600	6 300	7 025	7 725	8 425

Industria tessile

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	975	1 925	2 900	3 875	4 850	5 800	6 775	7 750	8 700	9 675	10 650	11 625	
1966	1 050	2 075	3 125	4 175	5 200	6 250	7 300	8 325	9 375	10 425	11 450	12 500	
1967	1 075	2 125	3 200	4 275	5 325	6 400	7 450	8 525	9 600	10 650	11 725	12 800	
1968	1 100	2 200	3 300	4 400	5 475	6 575	7 675	8 775	9 875	10 975	12 075	13 175	

1966	650	1 275	1 925	2 550	3 200	3 850	4 475	5 125	5 750	6 400	7 050	7 675
1967	675	1 325	2 000	2 675	3 325	4 000	4 675	5 325	6 000	6 675	7 325	8 000
1968	675	1 375	2 050	2 725	3 400	4 100	4 775	5 450	6 150	6 825	7 500	8 200

Industria della carta

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 075	2 150	3 225	4 300	5 375	6 450	7 525	8 600	9 675	10 750	11 825	12 900	
1966	1 125	2 275	3 400	4 525	5 675	6 800	7 925	9 075	10 200	11 350	12 475	13 600	
1967	1 175	2 350	3 550	4 725	5 900	7 075	8 275	9 450	10 625	11 800	13 000	14 175	
1968	1 225	2 425	3 650	4 850	6 075	7 275	8 500	9 700	10 925	12 125	13 350	14 550	

1966	675	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	4 725	5 400	6 075	6 750	7 425	8 100
1967	700	1 400	2 125	2 825	3 525	4 225	4 925	5 650	6 350	7 050	7 750	8 475
1968	725	1 450	2 150	2 875	3 600	4 325	5 050	5 750	6 475	7 200	7 925	8 650

Industria della gomma (abbigliamento e calzature esclusi)

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 075	2 150	3 225	4 300	5 400	6 475	7 550	8 625	9 700	10 775	11 850	12 925	
1966	1 150	2 275	3 425	4 550	5 700	6 825	7 975	9 100	10 250	11 375	12 525	13 650	
1967	1 175	2 375	3 550	4 725	5 925	7 100	8 275	6 950	10 650	11 825	13 000	14 200	
1968	1 225	2 425	3 650	4 875	6 075	7 300	8 525	9 725	10 950	12 175	13 375	14 600	

1966	650	1 325	1 975	2 625	3 300	3 950	4 600	5 275	5 925	6 575	7 250	7 900
1967	675	1 375	2 050	2 750	3 425	4 125	4 800	5 500	6 175	6 850	7 550	8 225
1968	700	1 400	2 100	2 800	3 500	4 200	4 900	5 600	6 300	7 000	7 725	8 425

Industria del cuoio (calzature escluse)

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 000	2 000	3 000	3 975	4 975	5 975	6 975	7 975	8 975	9 950	10 950	11 950	
1966	1 050	2 100	3 150	4 200	5 250	6 300	7 350	8 400	9 475	10 525	11 575	12 625	
1967	1 100	2 200	3 275	4 375	5 475	6 575	7 650	8 750	9 850	10 950	12 050	13 125	
1968	1 125	2 250	3 375	4 500	5 625	6 750	7 875	9 000	10 125	11 250	12 375	13 500	

1966	650	1 300	1 950	2 600	3 250	3 900	4 575	5 225	5 875	6 525	7 175	7 825
1967	675	1 350	2 050	2 725	3 400	4 075	4 775	5 450	6 125	6 800	7 475	8 175
1968	700	1 400	2 075	2 775	3 475	4 175	4 875	5 575	6 250	6 950	7 650	8 350

Industria poligrafica

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	1 100	2 200	3 325	4 425	5 525	6 625	7 750	8 850	9 950	11 050	12 175	13 275
1966	1 150	2 275	3 425	4 550	5 700	6 850	7 975	9 125	10 250	11 400	12 525	13 675
1967	1 200	2 400	3 600	4 800	6 000	7 200	8 375	9 575	10 775	11 975	13 175	14 375
1968	1 250	2 500	3 725	4 975	6 225	7 475	8 725	9 950	11 200	12 450	13 700	14 950

1966	675	1 350	2 025	2 675	3 350	4 025	4 700	5 375	6 050	6 725	7 400	8 050
1967	725	1 450	2 150	2 875	3 600	4 325	5 025	5 750	6 475	7 200	7 900	8 625
1968	750	1 475	2 225	2 950	3 700	4 425	5 175	5 900	6 650	7 400	8 125	8 875

Industria chimica

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 175	2 350	3 525	4 700	5 875	7 050	8 225	9 400	10 575	11 750	12 925	14 100	
1966	1 250	2 525	3 775	5 025	6 300	7 550	8 825	10 075	11 325	12 600	13 850	15 100	
1967	1 325	2 650	3 950	5 275	6 600	7 925	9 250	10 575	11 875	13 200	14 525	15 850	
1968	1 325	2 675	4 000	5 325	6 650	8 000	9 325	10 650	11 975	13 325	14 650	15 975	

1966	750	1 500	2 250	3 000	3 750	4 500	5 275	6 025	6 775	7 525	8 275	9 025
1967	800	1 600	2 400	3 200	4 025	4 825	5 625	6 425	7 225	8 025	8 825	9 625
1968	825	1 625	2 450	3 275	4 100	4 900	5 725	6 550	7 350	8 175	9 000	9 800

Industria metallurgica e meccanica, costruzione di apparecchiature e strumenti musicali

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	1 050	2 100	3 125	4 175	5 225	6 275	7 300	8 350	9 400	10 450	11 475	12 525
1966	1 100	2 200	3 300	4 375	5 475	6 575	7 675	8 775	9 875	10 975	12 050	13 150
1967	1 150	2 275	3 425	4 550	5 700	6 825	7 975	9 100	10 250	11 375	12 525	13 650
1968	1 175	2 350	3 525	4 700	5 900	7 075	8 250	9 425	10 600	11 775	12 950	14 125

1966	725	1 425	2 150	2 850	3 575	4 275	5 000	5 700	6 425	7 125	7 850	8 550
1967	750	1 475	2 225	2 975	3 700	4 450	5 200	5 925	6 675	7 425	8 150	8 900
1968	775	1 525	2 300	3 050	3 825	4 575	5 350	6 100	6 875	7 625	8 400	9 150

Industria orologiera e gioielleria

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	1 075	2 150	3 225	4 300	5 400	6 475	7 550	8 625	9 700	10 775	11 850	12 925
1966	1 125	2 250	3 375	4 500	5 625	6 750	7 875	9 000	10 125	11 250	12 375	13 500
1967	1 175	2 350	3 550	4 725	5 900	7 075	8 275	9 450	10 625	11 800	13 000	14 175
1968	1 175	2 350	3 550	4 725	5 900	7 075	8 250	9 425	10 625	11 800	12 975	14 150

1966	775	1 575	2 350	3 125	3 925	4 700	5 475	6 275	7 050	7 825	8 625	9 400
1967	825	1 650	2 475	3 300	4 125	4 950	5 775	6 600	7 425	8 250	9 075	9 900
1968	825	1 650	2 475	3 300	4 125	4 950	5 800	6 625	7 450	8 275	9 100	9 925

Industria della pietra e delle terre

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	1 025	2 075	3 100	4 125	5 175	6 200	7 250	8 275	9 300	10 350	11 375	12 400
1966	1 075	2 175	3 250	4 350	5 425	6 500	7 600	8 675	9 775	10 850	11 925	13 025
1967	1 150	2 275	3 425	4 550	5 700	6 850	7 975	9 125	10 275	11 400	12 550	13 675
1968	1 175	2 350	3 525	4 700	5 875	7 050	8 225	9 400	10 575	11 750	12 925	14 100

1966	700	1 400	2 100	2 800	3 475	4 175	4 875	5 575	6 275	6 975	7 675	8 375
1967	725	1 475	2 200	2 925	3 675	4 400	5 150	5 875	6 600	7 350	8 075	8 800
1968	775	1 550	2 300	3 075	3 850	4 600	5 375	6 150	6 925	7 700	8 450	9 225

Industria del legno e del sughero

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	975	1 950	2 925	3 900	4 900	5 875	6 850	7 825	8 800	9 775	10 750	11 725	
1966	1 025	2 050	3 075	4 100	5 125	6 150	7 175	8 200	9 225	10 250	11 275	12 300	
1967	1 075	2 125	3 200	4 275	5 325	6 400	7 450	8 525	9 600	10 650	11 725	12 800	
1968	1 100	2 225	3 325	4 450	5 550	6 675	7 775	8 900	10 000	11 125	12 225	13 350	

1966	700	1 375	2 075	2 775	3 450	4 150	4 850	5 525	6 225	6 925	7 600	8 300
1967	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 325	5 050	5 775	6 500	7 225	7 950	8 675
1968	750	1 475	2 225	2 975	3 725	4 450	5 200	5 950	6 675	7 425	8 175	8 900

Giocattoli, articoli sportivi e intagli

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	950	1 875	2 825	3 775	4 700	5 650	6 600	7 525	8 475	9 425	10 350	11 300	
1966	1 000	1 975	2 975	3 975	4 975	5 950	6 950	7 950	8 925	9 925	10 925	11 925	
1967	1 025	2 075	3 100	4 125	5 175	6 200	7 225	8 275	9 300	10 325	11 375	12 400	
1968	1 075	2 125	3 200	4 250	5 325	6 375	7 450	8 500	9 575	10 625	11 700	12 750	

1966	625	1 275	1 900	2 550	3 175	3 800	4 450	5 075	5 700	6 350	6 975	7 625
1967	650	1 325	2 000	2 650	3 325	3 975	4 650	5 300	5 975	6 625	7 300	7 950
1968	675	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	4 750	5 425	6 100	6 775	7 450	8 125

Costruzioni

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 050	2 100	3 175	4 225	5 275	6 325	7 400	8 450	9 500	10 550	11 625	12 675	
1966	1 125	2 225	3 350	4 450	5 575	6 675	7 800	8 925	10 025	11 150	12 250	13 375	
1967	1 150	2 325	3 475	4 650	5 800	6 950	8 125	9 275	10 450	11 600	12 750	13 925	
1968	1 200	2 375	3 575	4 775	5 975	7 150	8 350	9 550	10 725	11 925	13 125	14 300	

1966	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 350	5 075	5 800	6 550	7 275	8 000	8 725
1967	750	1 525	2 275	3 025	3 800	4 550	5 325	6 075	6 825	7 600	8 350	9 100
1968	775	1 550	2 325	3 100	3 875	4 650	5 425	6 200	6 975	7 750	8 525	9 300

Fornitura di energia elettrica, gas e acqua

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 225	2 450	3 675	4 900	6 150	7 375	8 600	9 825	11 050	12 275	13 500	14 725	
1966	1 300	2 600	3 900	5 175	6 475	7 775	9 075	10 375	11 675	12 975	14 250	15 550	
1967	1 350	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	9 450	10 800	12 150	13 500	14 850	16 200	
1968	1 400	2 775	4 175	5 550	6 950	8 325	9 725	11 100	12 500	13 875	15 275	16 650	

1966	850	1 700	2 550	3 375	4 225	5 075	5 925	6 775	7 625	8 450	9 300	10 150
1967	875	1 775	2 650	3 525	4 425	5 300	6 175	7 075	7 950	8 825	9 725	10 600
1968	900	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	6 325	7 225	8 125	9 025	9 925	10 825

Commercio all'ingrosso

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 025	2 025	3 050	4 075	5 075	6 100	7 100	8 125	9 150	10 150	11 175	12 200	
1966	1 075	2 150	3 225	4 300	5 375	6 450	7 500	8 575	9 650	10 725	11 800	12 875	
1967	1 125	2 225	3 350	4 450	5 575	6 700	7 800	8 925	10 050	11 150	12 275	13 375	
1968	1 150	2 300	3 450	4 600	5 750	6 875	8 025	9 175	10 325	11 475	12 625	13 775	

1966	675	1 350	2 050	2 725	3 400	4 075	4 750	5 425	6 125	6 800	7 475	8 150
1967	700	1 425	2 125	2 825	3 550	4 250	4 975	5 675	6 375	7 100	7 800	8 500
1968	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 350	5 075	5 800	6 525	7 250	7 950	8 675

Commercio al dettaglio

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 025	2 075	3 100	4 125	5 175	6 200	7 250	8 275	9 300	10 350	11 375	12 400	
1966	1 100	2 175	3 275	4 375	5 450	6 550	7 625	8 725	9 825	10 900	12 000	13 100	
1967	1 125	2 275	3 400	4 550	5 675	6 825	7 950	9 100	10 225	11 375	12 500	13 650	
1968	1 175	2 325	3 500	4 675	5 850	7 000	8 175	9 350	10 500	11 675	12 850	14 025	

1966	725	1 450	2 150	2 875	3 600	4 300	5 025	5 750	6 475	7 200	7 900	8 625
1967	750	1 500	2 250	3 000	3 750	4 500	5 250	6 000	6 750	7 500	8 250	9 000
1968	775	1 525	2 300	3 050	3 825	4 600	5 350	6 125	6 875	7 650	8 425	9 175

Servizi complementari del commercio

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 025	8 025	9 025	10 025	11 025	12 025	
1966	1 050	2 125	3 175	4 225	5 300	6 350	7 400	8 450	9 525	10 575	11 625	12 700	
1967	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 625	7 725	8 825	9 925	11 025	12 125	13 225	
1968	1 125	2 275	3 400	4 525	5 675	6 800	7 925	9 050	10 200	11 325	12 450	13 600	

1966	675	1 375	2 050	2 725	3 400	4 100	4 775	5 450	6 125	6 825	7 500	8 175
1967	700	1 425	2 125	2 850	3 550	4 275	4 975	5 700	6 400	7 100	7 825	8 525
1968	725	1 450	2 175	2 900	3 625	4 350	5 075	5 800	6 525	7 250	7 975	8 700

Banche e mercati finanziari

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 125	2 250	3 350	4 475	5 600	6 725	7 850	8 950	10 075	11 200	12 325	13 450	
1966	1 175	2 375	3 550	4 725	5 925	7 100	8 275	9 450	10 650	11 825	13 000	14 200	
1967	1 225	2 450	3 700	4 925	6 150	7 375	8 625	9 850	11 075	12 300	13 525	14 775	
1968	1 275	2 525	3 800	5 050	6 325	7 600	8 850	10 125	11 400	12 650	13 925	15 175	

1966	750	1 525	2 275	3 050	3 800	4 550	5 325	6 075	6 850	7 600	8 350	9 125
1967	800	1 575	2 375	3 175	3 975	4 750	5 550	6 350	7 150	7 925	8 725	9 525
1968	800	1 625	2 425	3 250	4 050	4 850	5 675	6 475	7 300	8 100	8 900	9 725

Assicurazioni

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 100	2 200	3 300	4 425	5 525	6 625	7 725	8 825	9 925	11 050	12 150	13 250	
1966	1 175	2 325	3 500	4 650	5 825	7 000	8 150	9 325	10 475	11 650	12 825	13 975	
1967	1 225	2 425	3 650	4 850	6 075	7 275	8 500	9 700	10 925	12 125	13 350	14 550	
1968	1 250	2 500	3 750	5 000	6 225	7 475	8 725	9 975	11 225	12 475	13 725	14 975	

1966	750	1 500	2 250	3 000	3 750	4 500	5 225	5 975	6 725	7 475	8 225	8 975
1967	775	1 550	2 350	3 125	3 900	4 675	5 450	6 250	7 025	7 800	8 575	9 350
1968	800	1 600	2 400	3 200	3 975	4 775	5 575	6 375	7 175	7 975	8 775	9 575

Servizi di alloggio e di ristorazione

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	900	1 800	2 700	3 625	4 525	5 425	6 325	7 225	8 125	9 050	9 950	10 850	
1966	950	1 900	2 875	3 825	4 775	5 725	6 700	7 650	8 600	9 550	10 525	11 475	
1967	1 000	1 975	2 975	3 975	4 975	5 950	6 950	7 950	8 925	9 925	10 925	11 925	
1968	1 025	2 050	3 075	4 100	5 100	6 125	7 150	8 175	9 200	10 225	11 250	12 275	

1966	800	1 625	2 425	3 225	4 050	4 850	5 650	6 475	7 275	8 100	8 900	9 700
1967	850	1 700	2 525	3 375	4 225	5 075	5 925	6 750	7 600	8 450	9 300	10 150
1968	875	1 725	2 600	3 450	4 325	5 175	6 050	6 900	7 775	8 625	9 500	10 350

Trasporti

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 100	2 200	3 300	4 400	5 500	6 600	7 725	8 825	9 925	11 025	12 125	13 225	
1966	1 175	2 325	3 500	4 650	5 825	6 975	8 150	9 300	10 475	11 625	12 800	13 950	
1967	1 200	2 425	3 625	4 850	6 050	7 275	8 475	9 700	10 900	12 125	13 325	14 550	
1968	1 250	2 500	3 725	4 975	6 225	7 475	8 725	9 950	11 200	12 450	13 700	14 950	

1966	1 025	2 025	3 050	4 075	5 075	6 100	7 125	8 125	9 150	10 150	11 175	12 200
1967	1 050	2 125	3 175	4 250	5 300	6 375	7 425	8 500	9 550	10 625	11 675	12 750
1968	1 075	2 175	3 250	4 325	5 425	6 500	7 575	8 675	9 750	10 850	11 925	13 000

Pubbliche amministrazioni (aziende escluse), amministrazione della giustizia e militare

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 150	2 300	3 450	4 575	5 725	6 875	8 025	9 175	10 325	11 450	12 600	13 750	
1966	1 200	2 425	3 625	4 825	6 050	7 250	8 450	9 675	10 875	12 075	13 300	14 500	
1967	1 250	2 525	3 775	5 025	6 300	7 550	8 825	10 075	11 325	12 600	13 850	15 100	
1968	1 300	2 600	3 875	5 175	6 475	7 775	9 050	10 350	11 650	12 950	14 225	15 525	

1966	850	1 700	2 550	3 400	4 250	5 100	5 950	6 800	7 650	8 500	9 350	10 200
1967	875	1 775	2 675	3 550	4 450	5 325	6 225	7 100	8 000	8 875	9 775	10 650
1968	900	1 800	2 725	3 625	4 525	5 425	6 350	7 250	8 150	9 050	9 975	10 875

Attività legali e rappresentanza di interessi

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 125	2 250	3 375	4 500	5 600	6 725	7 850	8 975	10 100	11 225	12 350	13 475	
1966	1 175	2 375	3 550	4 750	5 925	7 100	8 300	9 475	10 675	11 850	13 025	14 225	
1967	1 225	2 475	3 700	4 925	6 175	7 400	8 625	9 850	11 100	12 325	13 550	14 800	
1968	1 275	2 525	3 800	5 075	6 350	7 600	8 875	10 150	11 400	12 675	13 950	15 200	

1966	825	1 675	2 500	3 325	4 150	5 000	5 825	6 650	7 500	8 325	9 150	9 975
1967	875	1 725	2 600	3 475	4 350	5 200	6 075	6 950	7 825	8 675	9 550	10 425
1968	900	1 775	2 675	3 550	4 450	5 325	6 225	7 125	8 000	8 900	9 775	10 675

Sanità e cura del corpo (istituti ospedalieri esclusi)

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 075	2 150	3 225	4 300	5 400	6 475	7 550	8 625	9 700	10 775	11 850	12 925	
1966	1 150	2 275	3 425	4 550	5 700	6 850	7 975	9 125	10 250	11 400	12 525	13 675	
1967	1 175	2 375	3 550	4 750	5 925	7 100	8 300	9 475	10 650	11 850	13 025	14 225	
1968	1 225	2 450	3 650	4 875	6 100	7 325	8 525	9 750	10 975	12 200	13 400	14 625	

1966	800	1 600	2 400	3 200	4 000	4 800	5 600	6 400	7 200	8 000	8 800	9 600
1967	825	1 675	2 500	3 350	4 175	5 025	5 850	6 675	7 525	8 350	9 200	10 025
1968	850	1 700	2 550	3 400	4 275	5 125	5 975	6 825	7 675	8 525	9 375	10 225

Istruzione pubblica e privata, attività scientifiche

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi 1 125 2 250 3 375 4 500 5 650 6 775 7 900 9 025 10 150 11 275 12 400 13 525												
1965	1 125	2 250	3 375	4 500	5 650	6 775	7 900	9 025	10 150	11 275	12 400	13 525	
1966	1 200	2 375	3 575	4 750	5 950	7 150	8 325	9 525	10 725	11 900	13 100	14 275	
1967	1 250	2 475	3 725	4 950	6 200	7 450	8 675	9 925	11 150	12 400	13 650	14 875	
1968	1 275	2 550	3 825	5 100	6 375	7 650	8 925	10 200	11 475	12 750	14 025	15 300	

1966	850	1 675	2 525	3 350	4 200	5 025	5 875	6 700	7 550	8 375	9 225	10 050
1967	875	1 750	2 625	3 500	4 375	5 250	6 125	7 000	7 875	8 750	9 625	10 500
1968	900	1 775	2 675	3 575	4 475	5 350	6 250	7 150	8 025	8 925	9 825	10 700

Assistenza spirituale e servizio della Chiesa

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	1 025	2 050	3 100	4 125	5 150	6 175	7 200	8 250	9 275	10 300	11 325	12 350	
1966	1 075	2 175	3 250	4 350	5 425	6 525	7 600	8 700	9 775	10 875	11 950	13 050	
1967	1 125	2 250	3 400	4 525	5 650	6 775	7 925	9 050	10 175	11 300	12 450	13 575	
1968	1 175	2 325	3 500	4 650	5 825	6 975	8 150	9 300	10 475	11 625	12 800	13 950	

1966	775	1 525	2 300	3 050	3 825	4 575	5 350	6 100	6 875	7 650	8 400	9 175
1967	800	1 600	2 400	3 200	3 975	4 775	5 575	6 375	7 175	7 975	8 775	9 575
1968	825	1 625	2 450	3 250	4 075	4 875	5 700	6 500	7 325	8 150	8 950	9 775

Assistenza sociale privata

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	per ur	n'iscrizi	one nel	CI (red	ddito) d	i frar	nchi					
1965	950	1 925	2 875	3 850	4 800	5 775	6 725	7 700	8 650	9 625	10 575	11 550
1966	1 025	2 025	3 050	4 075	5 075	6 100	7 125	8 125	9 150	10 175	11 175	12 200
1967	1 050	2 125	3 175	4 225	5 300	6 350	7 400	8 475	9 525	10 575	11 650	12 700
1968	1 100	2 175	3 275	4 350	5 450	6 525	7 625	8 700	9 800	10 875	11 975	13 050

1966	725	1 425	2 150	2 850	3 575	4 300	5 000	5 725	6 425	7 150	7 850	8 575
1967	750	1 500	2 225	2 975	3 725	4 475	5 225	5 975	6 700	7 450	8 200	8 950
1968	775	1 525	2 300	3 050	3 825	4 575	5 350	6 100	6 875	7 650	8 400	9 175

Arte ed esposizioni

Uomini

Anno civile	Presu	ınta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	875	1 725	2 600	3 450	4 325	5 175	6 050	6 900	7 775	8 650	9 500	10 375	
1966	900	1 825	2 725	3 650	4 550	5 475	6 375	7 275	8 200	9 100	10 025	10 925	
1967	950	1 900	2 850	3 800	4 750	5 700	6 650	7 600	8 550	9 500	10 425	11 375	
1968	975	1 950	2 925	3 900	4 875	5 850	6 825	7 800	8 775	9 750	10 725	11 700	

1966	650	1 275	1 925	2 550	3 200	3 850	4 475	5 125	5 750	6 400	7 050	7 675
1967	675	1 350	2 000	2 675	3 350	4 025	4 675	5 350	6 025	6 700	7 350	8 025
1968	700	1 375	2 075	2 750	3 450	4 125	4 825	5 500	6 200	6 900	5 075	8 275

Personale domestico

Uomini

Anno civile	Presu	ınta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	625	1 250	1 900	2 525	3 150	3 775	4 400	5 050	5 675	6 300	6 925	7 550	
1966	675	1 325	2 000	2 675	3 325	4 000	4 650	5 325	6 000	6 650	7 325	8 000	
1967	700	1 375	2 075	2 775	3 450	4 150	4 850	5 525	6 225	6 925	7 600	8 300	
1968	725	1 425	2 150	2 850	3 575	4 275	5 000	5 700	6 425	7 125	7 850	8 550	

1966	475	975	1 425	1 900	2 400	2 875	3 350	3 825	4 300	4 775	5 250	5 725
1967	500	1 025	1 525	2 050	2 550	3 050	3 575	4 075	4 600	5 100	5 600	6 125
1968	525	1 075	1 600	2 125	2 650	3 200	3 725	4 250	4 800	5 325	5 850	6 375

Servizi personali (economia domestica esclusa)

Uomini

Anno civile	Presu	ınta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	675	1 350	2 050	2 725	3 400	4 075	4 750	5 450	6 125	6 800	7 475	8 150	
1966	725	1 450	2 150	2 875	3 600	4 325	5 025	5 750	6 475	7 200	7 900	8 625	
1967	750	1 500	2 250	3 000	3 750	4 475	5 225	5 975	6 725	7 475	8 225	8 975	
1968	775	1 550	2 300	3 075	3 850	4 625	5 375	6 150	6 925	7 700	8 450	9 225	

1966	525	1 025	1 550	2 075	2 575	3 100	3 600	4 125	4 650	5 150	5 675	6 200
1967	550	1 100	1 650	2 200	2 750	3 300	3 850	4 400	4 950	5 500	6 050	6 600
1968	575	1 150	1 725	2 300	2 875	3 450	4 025	4 600	5 175	5 750	6 325	6 900

Attività a giornata di diverso tipo (agricoltura e selvicoltura escluse)

Uomini

Anno civile	Presu	ınta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi													
1965	575	1 150	1 725	2 300	2 850	3 425	4 000	4 575	5 150	5 725	6 300	6 875		
1966	600	1 200	1 825	2 425	3 025	3 625	4 225	4 850	5 450	6 050	6 650	7 250		
1967	625	1 250	1 875	2 525	3 150	3 775	4 400	5 025	5 650	6 300	6 925	7 550		
1968	650	1 300	1 950	2 600	3 225	3 875	4 525	5 175	5 825	6 475	7 125	7 775		

1966	425	875	1 300	1 725	2 175	2 600	3 050	3 475	3 900	4 350	4 775	5 200
1967	475	925	1 400	1 850	2 325	2 775	3 250	3 700	4 175	4 650	5 100	5 575
1968	475	975	1 450	1 925	2 425	2 900	3 400	3 875	4 350	4 850	5 325	5 800

Personale di istituti

Uomini

Anno civile	Presu	ınta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi													
1965	850	1 700	2 550	3 375	4 225	5 075	5 925	6 775	7 625	8 450	9 300	10 150		
1966	900	1 775	2 675	3 575	4 475	5 350	6 250	7 150	8 025	8 925	9 825	10 725		
1967	925	1 850	2 800	3 725	4 650	5 575	6 500	7 425	8 375	9 300	10 225	11 150		
1968	950	1 925	2 875	3 825	4 775	5 750	6 700	7 650	8 600	9 575	10 525	11 475		

1966	650	1 275	1 925	2 575	3 200	3 850	4 500	5 125	5 775	6 425	7 050	7 700
1967	675	1 375	2 050	2 725	3 425	4 100	4 800	5 475	6 150	6 850	7 525	8 200
1968	725	1 425	2 150	2 850	3 575	4 275	5 000	5 700	6 425	7 150	7 850	8 575

Pazienti ricoverati esercitanti un'attività lucrativa

Uomini

Anno civile	Presu	ınta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi													
1965	525	1 025	1 550	2 050	2 575	3 075	3 600	4 100	4 625	5 150	5 650	6 175		
1966	550	1 075	1 625	2 175	2 725	3 250	3 800	4 350	4 875	5 425	5 975	6 500		
1967	575	1 125	1 700	2 250	2 825	3 400	3 950	4 525	5 100	5 650	6 225	6 775		
1968	600	1 175	1 775	2 350	2 950	3 525	4 125	4 700	5 300	5 900	6 475	7 075		

1966	400	775	1 175	1 550	1 950	2 350	2 725	3 125	3 500	3 900	4 300	4 675
1967	425	825	1 250	1 675	2 075	2 500	2 900	3 325	3 750	4 150	4 575	5 000
1968	425	875	1 300	1 725	2 175	2 600	3 050	3 475	3 900	4 350	4 775	5 200

Beneficiari di rendite

Uomini

Anno civile	Presu	nta dur	ata cor	ntributiv	a (in m	esi)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi												
1965	125	250	375	500	650	775	900	1 025	1 150	1 275	1 400	1 525	
1966	125	275	400	525	650	800	925	1 050	1 200	1 325	1 450	1 575	
1967	125	275	400	550	675	825	950	1 075	1 225	1 350	1 500	1 625	
1968	150	275	425	550	700	825	975	1 125	1 250	1 400	1 525	1 675	

1966	75	175	250	350	425	525	600	700	775	875	950	1 050
1967	100	175	275	350	450	525	625	700	800	900	975	1 075
1968	100	175	275	375	450	550	625	725	825	900	1 000	1 100

Pensionati

Uomini

Anno civile	Presunta durata contributiva (in mesi)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	125	250	375	500	650	775	900	1 025	1 150	1 275	1 400	1 525
1966	125	275	400	525	650	800	925	1 050	1 200	1 325	1 450	1 575
1967	125	275	400	550	675	825	950	1 075	1 225	1 350	1 500	1 625
1968	150	275	425	550	700	825	975	1 125	1 250	1 400	1 525	1 675

1966	75	175	250	350	425	525	600	700	775	875	950	1 050
1967	100	175	275	350	450	525	625	700	800	900	975	1 075
1968	100	175	275	375	450	550	625	725	825	900	1 000	1 100

Altre persone senza attività lucrativa

Uomini

Anno civile	Presunta durata contributiva (in mesi)											
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											12
	per un'iscrizione nel CI (reddito) di franchi											
1965	125	250	375	500	650	775	900	1 025	1 150	1 275	1 400	1 525
1966	125	275	400	525	650	800	925	1 050	1 200	1 325	1 450	1 575
1967	125	275	400	550	675	825	950	1 075	1 225	1 350	1 500	1 625
1968	150	275	425	550	700	825	975	1 125	1 250	1 400	1 525	1 675

1966	75	175	250	350	425	525	600	700	775	875	950	1 050
1967	100	175	275	350	450	525	625	700	800	900	975	1 075
1968	100	175	275	375	450	550	625	725	825	900	1 000	1 100